

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 21 febbraio 2008

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114323994 - 3299 - 2722 - Fax 0114324363
Sito Internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE presso URP dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00, nella sede di Torino dal lunedì al giovedì ore 9,00 - 15,00, venerdì 9,00 - 13,00.
Consiglio Regionale via Alfieri 15 Torino presso: Ufficio Documentazione: tel 0115757342 - Biblioteca: via Confienza 14 tel. 0115757371 - URP: via Arsenale 14/G tel. 0115757444 dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00/14,00-16,00 venerdì ore 9,00-13,00

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141324551
Biella via Galimberti 10/a - Tel. 0158551568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto RealyEasyStar

Palazzo Reale

Le Residenze reali del Piemonte

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Supplemento

Raccolta delle leggi e dei regolamenti regionali

Anno 2007

ABBONAMENTO

RICHIESTA

Per abbonarsi è necessario farne richiesta compilando il modulo presente al fondo di questo fascicolo o scaricabile dal sito internet del Bollettino Ufficiale, sezione "come abbonarsi" ed inviarlo alla Redazione corredato dell'attestazione di pagamento.

ATTIVAZIONE E DECORRENZA

L'attivazione dell'abbonamento decorrerà dall'inserimento del nominativo nella "banca dati Abbonati" dopo il ricevimento in Redazione dell'attestazione di pagamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.

ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO

12 mesi - Codice A1 104,00
6 mesi - Codice S1 52,00

CONCORSI, APPALTI E ANNUNCI

12 mesi - Codice A3 46,00
6 mesi - Codice S3 23,00

INTERNET

Consultazione
gratuita

INSERZIONI

RICHIESTA E TEMPISTICHE

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di pubblicazione del fascicolo. Il testo deve essere inviato su carta libera (Enti pubblici) o su carta bollata (Privati), corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione del pagamento utilizzando il modello scaricabile dalla sezione "invio pubblicazioni" del sito internet del BU.

PRECISAZIONI

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo dovuta a disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. Alla Redazione deve comunque pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si darà corso alla pubblicazione.

TARIFFA RIDOTTA

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione tramite la procedura WEB accessibile all'indirizzo www.regione.piemonte.it/bollettino/

PUBBLICAZIONI GRATUITE

Statuti Enti locali,
Associazioni di volontariato,
Riclassificazione strade,
Eventi alluvionali del novembre 1994,
ottobre 2000

COSTO PER OGNI RIGA O FRAZIONE

La larghezza della riga deve essere di 13 centimetri, corpo 12, carattere Times
Il costo per riga o frazione di riga è
1,80 solo cartaceo (Fax o Posta),
1,20 fax + Procedura Web

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per abbonamenti e inserzioni

PRESSO GLI UFFICI POSTALI

In contanti con Bollettino o Postagiرو sul C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale Piazza Castello 165, 10122 Torino

PRESSO GLI ISTITUTI BANCARI

Tramite Bonifico alle coordinate Ufficio Postale n. 63331 - TO13 IBAN IT/80/J/07601/01000/000030306104 Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

IN INTERNET

Al sito www.poste.it tramite postagiرو on-line indicando C.C. n. 30306104, intestato a Regione Piemonte Bollettino Ufficiale

In ogni caso l'attestazione di pagamento va allegata in forma cartacea sia alla spedizione via posta che all'invio tramite Fax al n. 011 4324363

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	1,60
Supplementi fino a 256 pagine	2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	25,82
Raccolta storica 1970-1999 Ditta Microshop - Corso Matteotti n. 57, Torino - Tel. 011 5176444	

VENDITA

Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8, Torino - Tel. 011 4367076

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Castello 165, Torino Tel. 011 4324903/4/05

INDICE CRONOLOGICO

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). pag. 8

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.

Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato. pag. 22

Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3.

Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura. pag. 29

Legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007. pag. 44

Legge regionale 26 marzo 2007, n. 5.

Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia. pag. 45

Legge regionale 30 marzo 2007, n. 6.

Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007. pag. 58

Legge regionale 2 aprile 2007, n. 7.

Soppressione Osservatori regionali. pag. 59

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada). pag. 63

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2007. pag. 65

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009. pag. 154

Legge regionale 8 maggio 2007, n. 11.

Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36). pag. 160

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 12.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24. pag. 162

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. pag. 169

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 14.

Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'. pag. 190

Legge regionale 29 giugno 2007, n. 15.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte. pag. 195

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006. pag. 200

Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17.

Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. pag. 203

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18.

Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale. pag. 209

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte). pag. 226

Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri. pag. 231

Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21.

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti. pag. 242

Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie. pag. 245

Legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata. pag. 263

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.

Tutela dei funghi epigei spontanei. pag. 270

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25.

Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro. pag. 279

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26.

Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte. pag. 282

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008. pag. 284

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28.

Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa. pag. 286

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29.

Riduzione addizionale regionale all'IRPEF. pag. 308

REGOLAMENTI REGIONALI

D.P.G.R. 12 febbraio 2007, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica)". pag. 310

D.P.G.R. 5 marzo 2007, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.". pag. 311

D.P.G.R. 12 marzo 2007, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R". pag. 317

D.P.G.R. 26 marzo 2007, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68). pag. 320

D.P.G.R. 7 maggio 2007, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R.". pag. 323

D.P.G.R. 18 giugno 2007, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)". pag. 326

D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 331

D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 351

D.P.G.R. 30 luglio 2007, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Nuove disposizioni di attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.". pag. 368

D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 374

D.P.G.R. 5 novembre 2007, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R)". pag. 410

D.P.G.R. 28 dicembre 2007, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 412

INDICE SISTEMATICO

ACQUE PUBBLICHE

D.P.G.R. 12 febbraio 2007, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica)". pag. 310

D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 331

D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 351

AGRICOLTURA

D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". pag. 374

ARTIGIANATO

D.P.G.R. 30 luglio 2007, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: "Nuove disposizioni di attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.". pag. 368

BILANCIO

Legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007. pag. 44

Legge regionale 30 marzo 2007, n. 6.

Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007. pag. 58

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2007. pag. 65

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009. pag. 154

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006. pag. 200

Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie. pag. 245

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008. pag. 284

CULTURA

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada). pag. 63

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26.

Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte. pag. 282

D.P.G.R. 26 marzo 2007, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68). pag. 320

DIRITTO ALLO STUDIO

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28.

Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa. pag. 286

EDILIZIA RESIDENZIALE

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia. pag. 169

ENTI LOCALI

Legge regionale 29 giugno 2007, n. 15.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte. pag. 195

FINANZE

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29.

Riduzione addizionale regionale all'IRPEF. pag. 308

FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORO

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.

Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.

pag. 22

INDUSTRIA

D.P.G.R. 12 marzo 2007, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R".

pag. 317

D.P.G.R. 5 novembre 2007, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all'articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R)".

pag. 410

INIZIATIVE SPECIALI

Legge regionale 26 marzo 2007, n. 5.

Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

pag. 45

Legge regionale 8 maggio 2007, n. 11.

Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).

pag. 160

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 14.

Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 'Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie'.

pag. 190

Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

pag. 231

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25

Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.

pag. 279

NAVIGAZIONE INTERNA E PORTI

D.P.G.R. 7 maggio 2007, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R".

pag. 323

ORGANIZZAZIONE DELLA REGIONE

Legge regionale 2 aprile 2007, n. 7.

Soppressione Osservatori regionali.

pag. 59

PARCHI E RISERVE NATURALI

Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3.

Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.

pag. 29

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17.

Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

pag. 203

SANITA'

Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21.

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

pag. 242

SICUREZZA

Legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.

pag. 263

TRASPORTI

D.P.G.R. 18 giugno 2007, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: "Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)".

pag. 326

TUTELA DELL'AMBIENTE

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.

Tutela dei funghi epigei spontanei.

pag. 270

D.P.G.R. 28 dicembre 2007, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

pag. 412

URBANISTICA

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo). pag. 8

D.P.G.R. 5 marzo 2007, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.". pag. 311

VIABILITA'

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 12.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24. pag. 162

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.

Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione, disciplina le procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui al comma 2.

2. La presente legge si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali.

3. Le varianti strutturali di cui al comma 2 sono quelle che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano regolatore, urbanistico o normativo, o quelle di esclusivo adeguamento al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

4. Alle varianti strutturali di cui al comma 2 non si applicano l'articolo 85, quinto comma e l'articolo 40, sesto e settimo commi, della l.r. 56/1977.

5. Le varianti strutturali ai piani regolatori generali adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge e che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali sono approvate con le procedure e le modalità previste dal titolo III della l.r. 56/1977.

Art. 2.

(Inserimento del titolo IV bis nella l.r. 56/1977)

1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 56/1977, è inserito il seguente titolo:

“Titolo IV bis.

Nuove procedure per la pianificazione comunale

Art. 31 bis. (Conferenza di pianificazione)

1. Il sindaco convoca una conferenza di pianificazione per la formazione della variante strutturale al piano regolatore generale.

2. La conferenza di pianificazione è composta dal comune, dalla provincia competente per territorio e dalla Regione, che si esprimono, con diritto di voto, per le proprie competenze. La comunità montana, ove presente, è invitata, senza diritto di voto, alla conferenza di pianificazione. La comunità montana partecipa, con diritto di voto, alla conferenza di pianificazione nel solo caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16.

3. Il sindaco o suo delegato presiede la conferenza di pianificazione e, ai fini dell'articolo 31 ter, comma 6, può invitare, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli.

4. Responsabile della conferenza di pianificazione è il legale rappresentante del comune o suo delegato.

5. Ferma restando la competenza dei rispettivi organi collegiali ad esprimere il parere richiesto, ogni ente è rappresentato in conferenza di pianificazione da un solo partecipante.

6. Qualora il parere di un ente comprenda più discipline o competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere all'interno del proprio ente, anche con conferenze di servizio, i pareri necessari e ricondurli ad unitarietà nell'ambito della conferenza di pianificazione.

7. Il parere espresso dalla conferenza di pianificazione è positivo se condiviso dalla maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.

8. Sono vincolanti, ancorché minoritari all'interno della conferenza di pianificazione, i pareri espressi dalla Regione, con deliberazione della Giunta regionale e riferiti ad atti formalizzati, a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio geologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture o, comunque, per assicurare il coordinamento di politiche territoriali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie, nazionali e regionali, nonché per violazione della presente legge.

9. Il funzionamento della conferenza di pianificazione è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

10. Il comune può richiedere, alla comunità montana o alla provincia competenti o alla Regione, l'assistenza tecnica all'organizzazione ed allo svolgimento della conferenza di pianificazione.

11. Per quanto non disposto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 9, valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 31 ter. (Procedure di formazione ed approvazione delle varianti strutturali al piano regolatore generale)

1. La disposizione si applica alle varianti strutturali ai piani regolatori generali di cui all'articolo 17, comma 4, che non hanno caratteristiche di nuovi piani o di varianti generali. Sono tali le varianti strutturali che non riguardano l'intero territorio comunale o che non modificano l'intero impianto strutturale del piano, urbanistico o normativo, o di esclusivo adeguamento al piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po, di seguito denominato PAI, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2001 o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI.

2. Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale.

3. Il documento programmatico indica se il comune intende aggiornare e modificare il quadro dei dissesti contenuto nel PAI.

4. Il documento programmatico è reso pubblico dal comune nei modi che ritiene più efficaci per assicurare l'attuazione dell'articolo 1, primo comma, numero 8). Chiunque può presentare osservazioni e proposte con le modalità e i tempi, che non possono essere inferiori a quindici giorni, indicati nel documento programmatico.

5. Il sindaco o suo delegato, contestualmente alla pubblicazione del documento programmatico, convoca la conferenza di pianificazione, nella quale la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16, visto il documento programmatico, entro trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, possono formulare rilievi e proposte. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di formazione ed approvazione della variante strutturale prosegue.

6. Il sindaco o suo delegato può invitare alla conferenza di pianificazione di cui al comma 5 la comunità collinare, i comuni confinanti, l'ente gestore di eventuali aree protette, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), le amministrazioni statali preposte alla tutela di vincoli presenti nel territorio comunale e qualunque altro soggetto ritenga necessario al fine di verificare la compatibilità della variante con il complesso degli interessi pubblici e dei progetti di cui tali amministrazioni sono portatrici.

7. Sulla base degli elementi acquisiti, il comune elabora il progetto preliminare della variante strutturale al piano regolatore generale e lo adotta.

8. Il progetto preliminare comprende lo schema della relazione illustrativa, gli allegati tecnici, le tavole di piano e le norme di attuazione di cui all'articolo 14, primo comma, numeri 1), 2), 3) lettere a) e b), e 4), la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), nonché la rappresentazione su scala 1:2.000 delle parti interessate dalla variante. Nella relazione che accompagna il progetto preliminare sono rappresentate in sintesi le osservazioni presentate sul documento programmatico e le conseguenti determinazioni del comune.

9. Le analisi e gli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale, richiesti al punto 4 della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, inclusa la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, devono essere favorevolmente valutate in linea tecnica dall'ARPA prima dell'adozione del progetto preliminare. A tal fine il comune invia i documenti richiesti dalla circolare n. 7/LAP del 1996 all'ARPA, che si esprime sugli stessi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine senza che l'ARPA si sia espressa, il comune procede all'adozione del progetto preliminare sulla base delle analisi e degli elaborati predisposti e sottoscritti dal geologo incaricato.

10. Il progetto preliminare è depositato presso la segreteria del comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

11. Il sindaco, dopo che il consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, motivandone l'accoglimento o il rigetto, riconvoca la conferenza di pianificazione con la Regione, la provincia e la comunità montana, nel caso in cui la variante strutturale riguardi un piano regolatore intercomunale di comunità montana approvato ai sensi dell'articolo 16. La conferenza di pianificazione, entro novanta giorni dalla prima riunione della nuova convocazione, esprime parere e formula eventuali osservazioni. Decorso inutilmente il termine, salvo che sia prorogato con decisione unanime dei partecipanti aventi diritto di voto, la procedura di approvazione della variante strutturale prosegue.

12. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale tenendo conto delle osservazioni accolte in seguito alla pubblicazione e dando atto di aver accettato integralmente parere e osservazioni formulate dalla conferenza di pianificazione.

13. Il consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della conferenza di pianificazione, può, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi alla conferenza di pianificazione che, riconvocata dal sindaco, entro trenta giorni dalla prima riunione, esprime un definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovrallocale.

14. Il consiglio comunale approva la variante strutturale al piano regolatore generale adeguandosi al parere di compatibilità di cui al comma 13.

15. La variante strutturale entra in vigore con la pubblicazione, a cura del comune, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nella sede del comune interessato."

Art. 3.

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 56/1977)

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 56/1977, è sostituito dal seguente:

"2. Dalla data di adozione dei piani territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione."

Art. 4.

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 56/1977)

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, dopo le parole: "è trasmessa alla provincia e alla Regione," sono inserite le seguenti: "entro dieci giorni dalla sua adozione,".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, è aggiunto il seguente:

"10 bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).".

Art. 5.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di funzionalità della copianificazione. A tal fine la Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura la conferenza di pianificazione ha inciso sui termini di formazione ed approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali;

b) quali pareri vincolanti sono stati espressi dalla Regione ai sensi dell'articolo 31 bis, comma 8, della l.r. 56/1977, inserito dall'articolo 2 della presente legge;

c) quali eventuali criticità sono state riscontrate nello svolgimento della conferenza di pianificazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 277

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 maggio 2006.
- Assegnato alla II Commissione in sede referente il 5 maggio 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 18 ottobre 2006 con relazione di Aldo Reschigna.
- Rinvio in Commissione ex articolo 81 del Regolamento consiliare.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 15 novembre 2006 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula l'11 gennaio 2007, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 56/1977 è riportato in nota all'articolo 4.
- Il testo coordinato vigente dell'articolo 85 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 85. (Disciplina transitoria dell’attività costruttiva)

[1] Nei Comuni che all’entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti:

a) nell’ambito dei perimetri dei centri storici, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato di luoghi;

b) nell’ambito del perimetro degli abitati, gli interventi di cui alle lett. a), b), c) dell’art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltreché le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d’uso;

c) fuori dal perimetro degli abitati:

c1) l’edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc su metro quadrato dell’area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ed all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352;

c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale;

c3) l’ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2.000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto;

c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all’attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell’area ad esse strettamente asservita;

c5) gli interventi di cui alle lett. a), b), c), del 3° comma dell’art. 13 nonché le modifiche interne necessarie per l’efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;

c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

[2] Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purché non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti.

[3] Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel rispetto dell’art. 16 della legge suddetta.

[4] Le limitazioni di cui al 1° comma non si applicano:

a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare i fabbisogni pregressi degli abitanti esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti;

b) all’interno dei piani dell’edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell’art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni.

[5] Decorsi 120 giorni dalla data di trasmissione alla Regione dei Piani Regolatori Generali e delle loro revisioni e varianti, adottati ai sensi del Titolo III della presente legge, senza che sia intervenuta l’approvazione o la restituzione per rielaborazione totale o parziale, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 13, nonché alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall’art. 91-quinquies, primo comma, lettera b), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato.

[6] In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del programma di attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all’approvazione del primo programma di attuazione.”.

- Il testo coordinato vigente dell’articolo 40 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 40. (Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)

[1] Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all’albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

[2] Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.

[3] Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la

segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.

[4] La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

[5] Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

[6] Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.

[7] Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il Piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.

[8] Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali e Ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso."

- Il titolo III della l.r. 56/1977, recante Pianificazione a livello comunale, comprende gli articoli da 11 a 19.

Note all'articolo 2

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 16 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 16. (Piani Regolatori Intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane)

[1] Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'art. 12.

[2] Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.

[3] Lo statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.

[4] La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del Piano Regolatore.

[5] In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il Piano Regolatore Intercomunale e le controdeduzioni di cui all'art. 15 sono adottati dalla Comunità Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal 6° comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunità Montana che provvede a trasmetterle ai Comuni.

[6] I Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di Piano.

[7] I Piani Intercomunali o di Comunità Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunità Montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione.

[8] La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce con deliberazione della Giunta regionale, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore Intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.

[9] In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta regionale forma e adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Intercomunale, lo deposita presso la segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

[10] La Giunta regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del Piano Regolatore Intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, lo approva con propria deliberazione.

[11] La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali Intercomunali."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 della l. 241/1990 è il seguente:

"Art. 14. (Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 bis della l. 241/1990 è il seguente:

"Art. 14 bis. (Conferenza di servizi preliminare)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità

tà, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 è il seguente:

"Art. 14 ter. (Lavori della conferenza di servizi)

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA

regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.".

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 quater della l. 241/1990 è il seguente:

“Art. 14 quater. (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. (abrogato)

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. (abrogato)

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.".

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è riportato in nota all'articolo 4.

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 1. (Finalità della legge)

[1] La Regione esercita le proprie funzioni in materia di pianificazione del territorio disciplinando, con la presente legge, la tutela e il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi, con le seguenti finalità:

- 1) la crescita della sensibilità e della cultura urbanistica delle comunità locali;
- 2) la conoscenza del territorio e degli insediamenti in tutti gli aspetti, fisici, storici, sociali ed economici;
- 3) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale in genere e, in particolare modo, dei beni ambientali e culturali;

- 4) la piena e razionale utilizzazione delle risorse, con particolare riferimento alle aree agricole ed al patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente, evitando ogni immotivato consumo del suolo;
 - 5) il superamento degli squilibri territoriali attraverso il controllo quantitativo e qualitativo degli insediamenti abitativi e produttivi, della rete infrastrutturale e dei trasporti, degli impianti e delle attrezzature e dei trasporti, degli impianti e delle attrezzature di interesse pubblico;
 - 6) una diffusa ed equilibrata dotazione e distribuzione dei servizi sociali pubblici sul territorio e negli insediamenti, anche per una efficace ed unitaria organizzazione e gestione;
 - 7) il conseguimento dell'interesse pubblico generale, con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale;
 - 8) la partecipazione democratica al processo decisionale e gestionale dell'uso del suolo urbano ed extraurbano;
 - 9) l'attuazione di una responsabile gestione dei processi di trasformazione del territorio ai vari livelli del governo locale, nel quadro dei principi di autonomia che li reggono;
 - 10) la programmazione degli interventi e della spesa pubblica sul territorio, a livello locale e regionale;
 - 11) la periodica verifica e l'assemblamento continuo dei piani e programmi pubblici ai vari livelli, per una efficace e coerente integrazione tra iniziative e decisioni locali specifiche ed indirizzi generali regionali".
- Il testo coordinato vigente dell'articolo 14 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 14. (Elaborati del Piano Regolatore Generale)

[1] Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:

1) la Relazione illustrativa, nella quale sono contenuti:

- a) gli obiettivi e i criteri adottati dal Consiglio Comunale nella deliberazione programmatica di cui al successivo art. 15, e posti a base della elaborazione del piano, con la precisazione del relativo arco temporale di riferimento;
- b) le analisi demografiche e socio-economiche retrospettive, riferite ad un periodo di almeno 20 anni, con indicazione delle ipotesi di sviluppo assunte nell'arco temporale di riferimento adottato;
- c) i dati quantitativi, relativi alle previsioni di recupero del patrimonio edilizio esistente di nuovi insediamenti ed al reperimento delle aree, per i servizi e le attrezzature, necessarie per soddisfare i fabbisogni pregressi e previsti in relazione agli standard fissati dalla presente legge;
- d) i criteri per la strutturazione generale degli insediamenti esistenti e previsti;
- d-bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle, zone di insediamento commerciale;

2) gli Allegati tecnici comprendenti:

- a) le indagini e le rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio; l'uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi; lo stato di fatto degli insediamenti esistenti e dei relativi vincoli, con particolare riferimento ai complessi ed agli immobili di valore storico-artistico ed ambientale; le condizioni abitative; le dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici; la struttura insediativa degli impianti industriali, artigianali e commerciali e delle relative necessità di intervento;
- b) la relazione geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;
- c) la scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione;

3) le Tavole di piano, comprendenti:

- a) una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000 rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;
 - b) il Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:10.000 comprendente l'intero territorio interessato dal piano;
 - c) gli sviluppi del Piano Regionale Generale, in scala non inferiore a 1:2.000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2.000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo;
 - d) gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, alla scala 1:1.000 o catastale, relativi ai centri storici;
- 4) le Norme di Attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio.

[2] I Comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, numero 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresì le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insedia-

mento commerciale ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso.

[3] Per i Comuni con più di 10.000 abitanti, negli allegati tecnici, di cui al precedente punto 2) è altresì compresa la individuazione delle linee di soglia dei costi differenziati per l'urbanizzazione delle aree di espansione, ricavati in riferimento al sistema infrastrutturale esistente e previsto ed alle caratteristiche del sito."

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 52/2000 è il seguente:

"Art. 7. (Procedura di approvazione della classificazione acustica)

1. Il Comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla Provincia e ai comuni limitrofi l'elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all'albo pretorio per almeno trenta giorni, con l'indicazione dell'ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all'esame da parte del pubblico. L'avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al Comune e alla Provincia proposte e osservazioni.

2. Entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la Provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.

4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.

5. Il Comune invia alla Regione, alla Provincia e all'ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5."

- La circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996, recante L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni - Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici, è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 15 maggio 1996, n. 20.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 8. (Efficacia dei Piani Territoriali)

1. I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

2. Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta Regionale, dal consiglio provinciale o dal consiglio metropolitano nell'atto di adozione.

3. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.

4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.

5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20 e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.

6. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitano."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 58 della l.r. 56/1977 è il seguente:

“Art. 58. (Misure di salvaguardia)

[1] Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.

[2] A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, il sindaco, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione nei confronti di qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunità Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'articolo 16.

[3] Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al 2° comma del presente articolo, il Sindaco notifica agli aventi titolo la sospensione delle concessioni e autorizzazioni in contrasto, salvo che gli sia stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'11° comma del precedente art. 49.

[4] Ove il Comune non provveda all'adozione del Piano Regolatore Generale nei tempi previsti dal 7° comma dell'articolo 15, la Giunta regionale applica i poteri sostitutivi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. In tal caso la salvaguardia sul progetto preliminare si intende vigente fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.

[5] La Giunta regionale, su richiesta del Comune o per iniziativa diretta, può, con provvedimento motivato da notificare all'interessato a norma del Codice di Procedura Civile, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprietà private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.

[6] I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli artt. 9, 9-bis, e 25, 6° comma della presente legge, e le sospensioni di cui al comma precedente non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.

[7] I provvedimenti sospensivi del primo, secondo, e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 17. (Varianti e revisioni del Piano Regolatore Generale comunale e intercomunale)

1. Il Piano Regolatore Generale è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni e comunque in occasione della revisione del Piano Territoriale. Esso mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.

2. Le revisioni e le varianti del Piano Regolatore Generale non sono soggette ad autorizzazione preventiva e non richiedono la preliminare adozione della deliberazione programmatica.

3. Costituiscono varianti al Piano Regolatore Generale le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione, o di entrambi, quali definite ai commi 4, 6 e 7.

4. Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale, da formare e approvare con le procedure di cui all'articolo 15, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:

a) modifiche all'impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;

b) riducono la quantità globale delle aree a servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto, comunque, dei valori minimi, di cui alla presente legge;

c) aumentano, per più di 0,5 metri quadrati per abitante, la quantità globale delle aree a servizi, oltre i minimi previsti dalla presente legge;

d) incidono sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali indicati dal Piano Regolatore Generale vigente a tutela di emergenze storiche, artistiche, paesaggistiche, ambientali e idrogeologiche, fatte salve le correzioni di errori materiali di cui al comma 8, lettera a);

e) incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale vigente, fatta eccezione per i Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti con capacità residenziale esaurita, per i quali valgono le norme di cui al comma 7;

f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità del Piano Regolatore Generale vigente, relativi alle attività economiche produttive, direzionali, turistico - ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei Comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente.

5. I limiti dimensionali di cui al comma 4 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del Piano Regolatore Generale.

5-bis. La variante di adeguamento al Piano Regolatore Generale ai sensi del D.Lgs. n. 114/1998 è approvata dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo.

6. Costituiscono varianti obbligatorie gli interventi necessari ad adeguare il Piano Regolatore Generale ad atti e strumenti di pianificazione statale, regionale, provinciale o comunque sovraordinata a quella comunale in forza di leggi statali e regionali o di atti amministrativi statali e regionali adottati in applicazione di dette leggi. Il procedimento di formazione di tali varianti si attua attraverso apposite conferenze dei servizi, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla cui indizione provvede la Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall'assunzione di efficacia dell'atto sovraordinato da cui derivi la necessità di adeguamento del Piano Regolatore Generale. All'atto dell'indizione della conferenza la Giunta regionale ne disciplina lo svolgimento ed il termine di completamento.

7. Sono varianti parziali al Piano Regolatore Generale, la cui adozione spetta al Consiglio comunale, quelle che non presentano i caratteri indicati nei commi 4 e 6, che individuano previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale con indicazione nella deliberazione da parte dei Comuni interessati della compatibilità con i piani sovracomunali, quelle che ammettono nuove destinazioni d'uso delle unità immobiliari di superficie pari o inferiore a duecento metri quadrati, site in fabbricati esistenti dotati di opere di urbanizzazione primaria, e quelle che consentono ai Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti che hanno Piani Regolatori Generali vigenti con capacità insediativa residenziale esaurita, di incrementare la capacità insediativa residenziale stessa non oltre il 4 per cento. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle residenziali già esistenti o a quelle residenziali di nuovo impianto previste dal Piano Regolatore Generale vigente, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. La delibera di adozione è depositata in visione presso la Segreteria comunale ed è pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune. Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi. La delibera di adozione deve essere inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia con delibera di Giunta sulla compatibilità della variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati. Il pronunciamento si intende espresso in modo positivo se la Provincia non delibera entro il termine sopra indicato. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte ed approva definitivamente la variante. Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilità con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale. Nel caso in cui tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 4, la procedura di cui al presente comma non può più trovare applicazione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia e alla Regione, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale.

8. Non costituiscono varianti del Piano Regolatore Generale:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;

e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;

f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;

g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici. Ai fini della presente disposizione, sono opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, dagli altri Enti pubblici anche economici e dagli organismi di diritto pubblico qualificati come tali dalla legislazione sui lavori pubblici, dalle loro associazione e consorzi. Sono altresì opere pubbliche quelle realizzate o aggiudicate dai concessionari e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101 convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.

9. Le modificazioni del Piano Regolatore Generale di cui al comma 8 sono assunte dal Comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del Piano Regolatore Generale comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 8 lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della legislazione sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica allo strumento urbanistico.

10. Le varianti ai Piani Regolatori Generali Intercomunali, ove riguardino il territorio di un solo Comune, sono formate, adottate e pubblicate dal Comune interessato previa informazione al consorzio o alla Comunità montana e per l'approvazione seguono le procedure del presente articolo. Qualora le varianti siano strutturali, ai sensi del comma 4, dopo l'adozione, il Comune trasmette la variante al consorzio o alla Comunità montana che esprime il proprio parere con deliberazione nel termine di sessanta giorni; il parere è trasmesso dal Comune interessato alla Regione unitamente alla variante adottata, per gli adempimenti successivi così come stabiliti dall'articolo 15; allo scadere del termine di sessanta giorni la variante è comunque trasmessa dal Comune alla Regione che assume le proprie determinazioni.

10-bis. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).".

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 febbraio 2007.

Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 2.

Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

ASPETTI FORMATIVI
DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nelle more del riordino generale della normativa in materia di istruzione e formazione professionale, disciplina i profili formativi dei contratti di apprendistato previsti dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e nel rispetto dell'articolo 5, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte.

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. Al contratto di apprendistato è allegato il piano formativo individuale che ne costituisce parte integrante.

2. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio indica il percorso di formazione da svolgersi all'esterno o all'interno dell'impresa, o in entrambe le sedi, e l'articolazione tra formazione formale e formazione non formale, per tutta la durata del contratto. Il piano formativo individuale generale e di dettaglio è redatto con le procedure, gli strumenti e le modalità individuati dalla Giunta regionale.

3. Il piano formativo individuale prevede l'acquisizione, prevalentemente nella prima fase del percorso formativo, di competenze in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro, modalità di organizzazione, relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo, diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa.

4. L'apprendista, durante l'intero percorso di formazione interna all'impresa, è seguito da un tutore aziendale individuato nel piano formativo individuale. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
- b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c) possesso di adeguata esperienza lavorativa nel settore.

5. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare o un amministratore dell'impresa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

6. Il tutore aziendale è garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti :

- a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;
- b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;
- c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna;
- d) esprime proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa certificazione rilasciata dall'impresa.

7. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali in relazione alle tipologie di apprendistato e alle caratteristiche della formazione formale, al fine di consentirne una adeguata formazione.

8. La Giunta regionale, sulla base delle norme vigenti in materia, definisce procedure volte ad assicurare la registrazione nel libretto formativo del cittadino delle qualifiche professionali e delle competenze certificate in esito a percorsi formativi in apprendistato.

9. Le qualifiche professionali, rilasciate in coerenza con il repertorio delle professioni istituito ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 276/2003, e le competenze certificate, conseguite attraverso l'apprendistato, costituiscono crediti formativi, da riconoscere secondo le modalità di cui all'articolo 51, comma 2, del d.lgs. 276/2003, per il proseguimento o il passaggio fra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

10. La Giunta regionale definisce, in collaborazione con le province, d'intesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, tutti i provvedimenti attuativi della presente legge.

Art. 3.

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi regionali 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998) e promuovono, mediante opportune misure, la qualificazione dell'offerta formativa dell'apprendistato.

Capo II.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER GIOVANI FINO AI DICHIOTTO ANNI

Art. 4.

(Durata e caratteristiche della formazione)

1. L'attività di formazione formale esterna all'impresa, nel contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni non in possesso della qualifica professionale, è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base previste dagli standard formativi regionali dei percorsi di qualifica professionale ai sensi della normativa vigente, ed ha una durata, in coerenza con la qualifica da conseguire, pari a duecentoquaranta ore medie per ogni anno di durata del contratto, articolate secondo modalità e contenuti rispondenti ai diversi livelli di formazione posseduti dagli apprendisti al momento dell'avviamento al lavoro.

2. La Giunta regionale definisce, sulla base degli standard formativi regionali e della normativa nazionale vigente in materia, e qualora previsti dai contratti collettivi nazionali di settore, i criteri per la riduzione della durata del contratto di apprendistato in base ai crediti formativi posseduti dall'apprendista attestati dagli organismi competenti.

3. L'articolazione e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Giunta regionale, sono stabilite nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

4. La formazione formale esterna all'impresa è svolta presso le istituzioni formative, accreditate secondo la normativa vigente, che rilasciano una qualifica professionale ai sensi della legge.

Art. 5.

(Profili formativi del contratto di apprendistato per giovani fino ai diciotto anni)

1. La Giunta regionale definisce, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, i profili formativi dell'apprendistato per i giovani fino ai diciotto anni.

2. Al fine di garantire il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali conseguiti in esito ai percorsi di apprendistato, ai sensi della normativa vigente, i profili formativi regionali sono definiti nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale e dei relativi standard minimi formativi nazionali, ove fissati, e sono coerenti con il sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

Capo III.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Art. 6.

(Profili formativi e formazione formale)

1. La Giunta regionale regola i profili formativi nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale e delle disposizioni contenute nell'articolo 49, comma 5, del d.lgs. n. 276/2003 e nella legge 14 maggio 2005 n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale). I profili formativi sono regolati per competenze ed attività in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni. La regolamentazione dei profili formativi si attua mediante intesa con le parti sociali.

2. Per formazione formale si intende quella:

- a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
- b) attuata mediante una specifica progettazione;
- c) con esiti verificabili e certificabili secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale;
- d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.

3. La formazione formale è svolta all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e delle strutture formative accreditate; può essere altresì svolta all'interno dell'impresa con capacità formativa, purché in luoghi normalmente non destinati alla produzione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, sono tenute ad avere la disponibilità di:

- a) luoghi, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
- b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal piano formativo individuale;
- c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

5. I criteri e le modalità di verifica anche preventiva della capacità formativa dell'impresa sono stabiliti dalla Giunta regionale d'intesa con le parti sociali.

6. Le ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa sono pari ad almeno centoventi.

7. La Giunta regionale può definire modalità di erogazione della formazione a distanza per garantire la massima diffusione dell'offerta formativa sul territorio regionale.

Capo IV.

APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE

Art. 7.

(Utilizzo sperimentale del contratto)

1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai fini del miglioramento delle competenze nelle imprese e dello sviluppo delle competenze e dei livelli di scolarizzazione degli apprendisti.

2. La Giunta regionale promuove intese con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, finalizzate all'attuazione di percorsi di alta formazione in apprendistato.

3. La Giunta regionale definisce, sulla base dei risultati delle sperimentazioni, in accordo con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, le istituzioni universitarie, scolastiche e formative, la durata dell'apprendistato per i soli profili che attengono alla formazione.

Capo V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

(Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato)

1. La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono i criteri e le modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali.

2. La Regione e le province promuovono la qualità e la diffusione di un'adeguata offerta formativa per gli apprendisti, in particolare attraverso:

a) l'integrazione dei sistemi informativi e la messa a disposizione dei mezzi telematici per la facilitazione degli obblighi formativi relativi al contratto di apprendistato;

b) la predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti degli enti accreditati per la formazione degli apprendisti, anche in collaborazione con gli enti bilaterali;

c) il monitoraggio e la valutazione dell'apprendistato sul territorio regionale nonché azioni di assistenza tecnica da realizzarsi, anche promuovendo adeguate forme di raccordo con gli enti bilaterali.

3. La formazione dell'apprendista esterna all'azienda è finanziata dalla Regione, nei limiti delle risorse stanziare, a condizione che il datore di lavoro applichi il Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 9.

(Sostegno alla stabilizzazione del rapporto di lavoro in apprendistato)

1. In materia di incentivazione alla stabilizzazione dei contratti di lavoro di durata temporanea, si fa rinvio alle disposizioni regionali in materia di promozione dell'occupazione, di qualità, sicurezza e regolarità del lavoro.

Art. 10.

(Monitoraggio e controllo)

1. L'Agenzia Piemonte Lavoro assicura il monitoraggio dell'apprendistato sul territorio regionale e redige, in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, appositi rapporti periodici che la Giunta presenta almeno una volta all'anno alla Commissione consiliare competente.

2. La Giunta regionale definisce indirizzi e criteri per l'esercizio, da parte delle province, delle funzioni di verifica e controllo delle attività di formazione in apprendistato finanziate con risorse pubbliche.

3. La Regione e le province, d'intesa e nell'ambito delle rispettive competenze, possono concordare iniziative con le amministrazioni pubbliche competenti in materia di vigilanza e controllo sul lavoro al fine di assicurare il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

Art. 11.

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della presente legge e nelle more della definizione della disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale degli aspetti di propria competenza, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 276/2003 e dalla l. 80/2005, il contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui al comma 1, le assunzioni in apprendistato professionalizzante, effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 5-bis, del d.lgs. 276/2003, sono disciplinate, sino alla scadenza dei contratti di lavoro, dalle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Capo VI.

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Per il biennio 2007-2008, agli oneri derivanti dall'attuazione della formazione esterna all'impresa, stimati in 89.900.000,00 euro, si provvede con gli stanziamenti ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 15991 (Formazione professionale lavoro - Direzione - Titolo I spese correnti) e UPB15011 (Formazione professionale lavoro Attività formativa - Titolo I spese correnti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 gennaio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 264

- Presentato dalla Giunta regionale il 31 marzo 2006.
- Assegnato alla VII commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 6 aprile 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 gennaio 2007 con relazione di
- Approvato in Aula il 16 gennaio 2007, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 5. (Sviluppo economico e sociale).

1. La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.

2. La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito delle competenze previste dal titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 51 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

“Art. 51. (Crediti formativi).

1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che

precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel D.M. 31 maggio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

- Il testo vigente dell'articolo 52 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 52. (Repertorio delle professioni).

1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni".

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 49 del d.lgs. 276/2003 è il seguente:

"Art. 49. (Apprendistato professionalizzante).

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.

4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;

b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;

d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3;

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;

b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;

c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;

d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;

e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Note all'articolo 11

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l. 196/1997 è il seguente:

"Art. 16. (Apprendistato).

1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni.
 2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonché per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'organizzazione dell'attività formativa esterna..
 3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
 5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
 6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
 7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999".
- Il testo vigente dell'articolo 49 del d.lgs 276/2003 è riportato in nota all'articolo 6.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 febbraio 2007.

Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 3.

Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione)

1. È istituito il Parco fluviale Gesso e Stura ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990 n. 12 (in materia di aree protette), classificato di rilievo regionale ai sensi dell'articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Nell'ambito del Parco fluviale Gesso e Stura sono individuate aree a diversa classificazione:

- a) riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale;
- b) aree attrezzate;
- c) zone di salvaguardia.

Art. 2.

(Confini)

1. I confini del Parco fluviale Gesso e Stura incidono sul territorio del Comune di Cuneo e sono riportati nell'allegata cartografia in scala 1:25000; le aree a diversa classificazione interne al Parco sono puntualmente individuate in cartografia.

2. I confini delle aree classificate come riserve naturali orientate per la conservazione dell'ambiente naturale e come aree attrezzate sono delimitati da idonee tabelle, collocate in modo visibile lungo il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte – Parco fluviale Gesso e Stura. Ancorché non tabellate, le zone di salvaguardia sono disciplinate dalla presente legge.

Art. 3.

(Denominazione delle aree protette)

1. Le aree protette individuate nella cartografia allegata, sono così denominate:

- a) Riserva naturale orientata della Crocetta;
- b) Area attrezzata Santuario degli Angeli - Tetto Bruciato;
- c) Area attrezzata del Parco della Gioventù;
- d) Area attrezzata di Borgo S. Giuseppe;
- e) Area attrezzata di Madonna delle Grazie;
- f) Riserva naturale orientata dello Stura;
- g) Area attrezzata Basse Stura;
- h) Area attrezzata di Madonna della Riva;
- i) Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura;
- j) Area attrezzata Plan d'eau;
- k) Riserva naturale orientata S. Anselmo.

2. Il restante territorio del Parco fluviale Gesso e Stura è classificato come zona di salvaguardia.

3. L'utilizzo e la fruizione dell'area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 12/1990.

Art. 4.

(Finalità)

1. Le finalità dell'istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura, sono le seguenti:

a) restituire alla città di Cuneo un'area che possa concorrere significativamente al miglioramento della qualità della vita del cittadino;

b) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;

c) tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento alle aree istituite a riserva naturale orientata;

d) garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di conservazione degli uccelli selvatici e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE), come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

e) difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque dello Stura e del Gesso al fine di migliorarne le condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti;

f) garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio, concorrendo ad eliminare le cause di inquinamento e di degrado;

g) promuovere, valorizzare e incentivare le attività agro-silvo-colturali, in coerenza con la destinazione d'uso, nonché le attività economiche tradizionali e legate all'utilizzazione ecosostenibile delle risorse;

h) promuovere, organizzare e sostenere le attività di studio, ricerca, didattica e le attività scientifiche, ricreative e turistiche, con particolare riferimento all'ambiente fluviale, anche attraverso la creazione di specifiche attrezzature polifunzionali;

i) concorrere alla realizzazione dei piani e dei progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) sostenere e promuovere, con l'eventuale partecipazione dei comuni circostanti, la fruizione turistica-ricreativa del territorio anche attraverso lo sviluppo dell'agriturismo, dell'agricoltura biologica, dei servizi e delle attività ricreative, compatibilmente con le caratteristiche ambientali dei luoghi, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica ed educativa delle aree protette;

k) rappresentare la porta del Parco naturale delle Alpi Marittime mediante la definizione di specifiche politiche sinergiche di promozione, sviluppo e animazione dell'area, nell'intento di attrarre e coinvolgere un pubblico differenziato in termini di età, interessi e provenienza.

Art. 5.

(Gestione)

1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istitutive sono esercitate dal Comune di Cuneo.

2. Il Comune di Cuneo:

a) predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;

b) adotta il piano d'area;

c) assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.

3. Il Comune di Cuneo e il Parco naturale delle Alpi Marittime stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità istitutive. Con la convenzione è costituito un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti del Comune di Cuneo e del Parco naturale delle Alpi Marittime che, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi provenienti dai rispettivi organi deliberanti, attua gli interventi utili per la realizzazione delle finalità istitutive.

Art. 6.

(Personale)

1. Il conseguimento delle finalità istitutive è ottenuto mediante l'impiego di personale del Comune di Cuneo e l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Piemonte sulla base di quanto indicato dall'articolo 15.

Art. 7.

(Norme di tutela per le riserve naturali)

1. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata, si applicano il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite a riserva naturale orientata è vietato:

- a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
- b) esercitare l'attività venatoria;
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;
- e) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 12;
- f) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità istitutive;
- g) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- h) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. In tutte le aree istituite a riserva naturale orientata è consentito:

- a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate), come da ultimo modificata dalla legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 6, con particolare riferimento alle attività agricole ed al mantenimento delle condizioni naturali dei luoghi;
- b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio, purché non in contrasto con altre norme della presente legge;
- c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 12;
- d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone; tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del d.lgs. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera h).

Art. 8.

(Norme di tutela per le aree attrezzate)

1. Nelle aree istituite ad area attrezzata, si applicano il d.lgs. 42/2004 e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché le leggi sulla caccia e sulla pesca. Nelle aree istituite ad area attrezzata è vietato:

- a) esercitare l'attività venatoria;
- b) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- c) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole;
- d) esercitare le attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati, con l'eccezione di spazi attrezzati ad uso esclusivamente sportivo-motonautico, salvo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 12;

e) abbattere o danneggiare gli alberi che hanno un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;

f) effettuare gli interventi di modificazione o demolizione di edifici od opere, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.

2. In tutte le aree istituite ad area attrezzata è consentito:

a) effettuare gli interventi tecnici di cui alla l.r. 36/1989;

b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;

c) effettuare gli interventi edilizi che sono compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 12, con particolare riferimento alle attrezzature per la fruizione pubblica;

d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone. Tali interventi sono eseguiti con tecniche rispettose delle caratteristiche ambientali dei luoghi e sono autorizzati ai sensi del d.lgs. 42/2004; in caso contrario le opere si intendono eseguite in violazione alla norma di cui al comma 1, lettera f).

Art. 9.

(Norme di tutela per le zone di salvaguardia)

1. Nelle aree istituite a zona di salvaguardia, in quanto aree di raccordo tra le riserve naturali orientate e le aree attrezzate ed in quanto aree a regime di tutela urbanistica e territoriale, si applicano le previsioni del piano d'area.

2. In tutte le aree istituite a zona di salvaguardia è consentito:

a) esercitare l'attività venatoria;

b) svolgere l'attività agricola e forestale e le attività di manutenzione del territorio;

c) effettuare gli interventi edilizi;

d) effettuare, nel rispetto delle normative vigenti, gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua che si rendono necessari per motivi di pubblica sicurezza e per l'incolumità delle persone.

Art. 10.

(Norme di tutela comuni per le riserve naturali orientate, per le aree attrezzate e per le zone di salvaguardia)

1. Dalla data di approvazione degli strumenti di pianificazione previsti all'articolo 12, le attività e gli interventi di cui agli articoli 7 comma 2, 8 comma 2 e 9 comma 2, sono consentiti esclusivamente se compatibili con gli strumenti medesimi.

2. La realizzazione di infrastrutture e di impianti previsti da piani e programmi di rilievo regionale e nazionale, oppure da piani di settore, è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione con l'ente di gestione del Parco fluviale Gesso e Stura.

Art. 11.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'area attrezzata del Parco fluviale Gesso e Stura è affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti di vigilanza faunistica provinciali, al Corpo forestale dello Stato, ai guardaparco dell'Ente Parco naturale Alpi Marittime a fronte della stipula della convenzione di cui all'articolo 5, alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Art. 12.

(Piano d'area e piano di assestamento forestale)

1. Il Parco fluviale Gesso e Stura è regolato dal piano d'area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 e dagli strumenti di pianificazione specifica.

2. Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del d.lgs. 42/2004 e ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici).

3. Entro diciotto mesi dalla istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura il Comune di Cuneo, la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, in collaborazione attraverso conferenze, predispongono il piano d'area. Il piano d'area è adottato dal Comune di Cuneo, che lo trasmette alla Provincia di Cuneo ed alla Regione e ne dà notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni. Il Comune di Cuneo esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del piano d'area definitivo. La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.

4. L'utilizzazione del patrimonio forestale è normato con apposito piano di assestamento forestale redatto ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7.

Art. 13.

(Sanzioni)

1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 1.500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) ed all'articolo 8, comma 1, lettera a) si applicano le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia di caccia e di pesca.

3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c), d), e), e g) ed all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di 20,00 euro ad un massimo di 200,00 euro.

4. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere f) e h) ed all'articolo 8, comma 1, lettera f) comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.

5. Le violazioni alla norma di cui all'articolo 10, comma 1, comportano le sanzioni amministrative previste dalle normative di settore vigenti.

6. Le violazioni ai divieti ed alle limitazioni richiamati ai commi 1, 4, 5 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

7. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate), come modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46.

Art. 14.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fino alla approvazione del piano d'area, l'autorizzazione o la concessione comunale per gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, è rilasciata tenendo in considerazione le finalità istitutive.

2. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per la gestione del Parco fluviale Gesso e Stura nel biennio 2007-2008, stimati in 550.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e ripartiti in 300.000,00 euro nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo Sport Parchi Gestione aree

protette - Titolo I spese correnti) e in 250.000,00 euro nell'ambito della UPB 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette - Titolo II spese in conto capitale), si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 12 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area sono introitate nel bilancio del Comune di Cuneo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 febbraio 2007

Mercedes Bresso

Allegato A)
(articolo 2)

Cartografia - Parco Fluviale Gesso e Stura in scala 1:25.000



SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE


Legge regionale 22 marzo 1990, n.12



PARCO FLUVIALE GESSO E STURA


CONFINI

SCALA 1:25.000



PROVINCIA DI CUNEO

- A Comune di Caraglio
- B Comune di Cuneo
- C Comune di Castelletto Stura
- D Comune di Cervasca
- E Comune di Vignolo
- F Comune di Borgo San Dalmazzo
- G Comune di Boves
- H Comune di Peveragno
- I Comune di Beinette





TORINO 2007


Realizzazione ed allestimento cartografico a cura del





LEGENDA:

-  **Confine Parco fluviale Gesso e Stura**

-  **Zona di Salvaguardia**

-  **Riserva Naturale Orientata**
 - a** Riserva naturale orientata della Crocetta
 - f** Riserva naturale orientata dello Stura
 - i** Riserva naturale orientata della confluenza Gesso-Stura
 - k** Riserva naturale orientata S.Anselmo

-  **Area Attrezzata**
 - b** Area attrezzata Santuario degli Angeli - Tetto Bruciato
 - c** Area attrezzata del Parco della Gioventu`
 - d** Area attrezzata di Borgo S.Giuseppe
 - e** Area attrezzata di Madonna delle Grazie
 - g** Area attrezzata Basse Stura
 - h** Area attrezzata di Madonna della Riva
 - j** Area attrezzata Plan d'eau



LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 266

- Proposta di legge di iniziativa del Comune di Cuneo
- Depositata il 17 febbraio 2006
- Dichiarata ricevibile e ammissibile dall'Ufficio di Presidenza il 28 marzo 2006
- Assegnata alla V Commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 12 aprile 2006
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 9 gennaio 2007 con relazione di Elio Rostagno, Claudio Dutto
- Approvata in Aula il 6 febbraio 2007, con emendamenti sul testo, con 44 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 6.(Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformita' ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi:

- a) i confini;
- b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5;
- c) la gestione;
- d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto;
- e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza;
- f) i finanziamenti.

2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste.

3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo e' disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.”.

- Il testo dell'articolo 93 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 93 (Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

- a) gestione, attraverso enti strumentali di diritto pubblico, delle Aree protette di rilievo regionale;
- b) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
- c) attività di indirizzo, vigilanza e supporto agli Enti locali ed ai soggetti gestori;
- d) attività di supporto tecnico-scientifico agli Enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di Aree protette. 'Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia'), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 19;
- e) promozione, predisposizione e coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette di cui all'articolo 38 della l.r. 12/1990, delle attività di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;
- f) gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
- g) approvazione dei bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
- h) approvazione dello Statuto dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;

i) tutte le competenze in materia non riservate allo Stato dal d.lgs. 112/1998 e non delegate espressamente ad altri enti dalla presente legge.

2. Sono, altresì, riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dall'articolo 2 della l.r. 12/1990 e dall'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di Aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);

b) istituzione delle Aree protette secondo le procedure dell'articolo 6 della l.r. 12/1990 e dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);

c) approvazione, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione, del programma regionale di qualificazione e di valorizzazione del sistema regionale delle Aree protette. Il programma definisce gli obiettivi, le strategie, gli interventi e le risorse finanziarie necessarie con riferimento alle competenze dei settori regionali interessati;

d) approvazione del Programma di attività annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;

e) approvazione dei piani di gestione delle Aree protette;

f) approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette predisposto dai soggetti gestori;

g) approvazione del piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attività compatibili predisposto dalla Comunità del Parco, ove esistente, ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette;

h) ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;

i) determinazione, di intesa con i soggetti gestori e gli Enti locali, dei confini delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;

l) approvazione, con la legge regionale di bilancio dell'ammontare delle risorse da assegnare, nell'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale.

3. L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale è effettuata con l'approvazione del Piano regionale delle Aree protette di cui al comma 2, lettera a) oppure con i singoli provvedimenti istitutivi.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 28. (Utilizzo e fruizione)

1. L'utilizzo e la fruizione delle aree protette regionali sono regolati con leggi regionali predisposte tenendo conto delle indicazioni fornite dai singoli Enti di gestione.

2. Le leggi di cui al comma 1 debbono anche prevedere le relative sanzioni amministrative per le violazioni alle norme comportamentali previste dalle leggi medesime.

3. Le leggi regionali che stabiliscono le forme di utilizzo e di fruizione delle aree protette regionali debbono contenere norme finalizzate a salvaguardare anche attraverso segnaletica e tabellazione apposite, le produzioni agricole e le attività silvo-pastorali, nonché a garantire l'accessibilità a soggetti disabili.

4. Le aree di proprietà privata appositamente destinate alla fruizione attraverso la posa di attrezzature o strutture sono soggette a locazione o acquisizione a qualsiasi titolo.”.

Nota all'articolo 4

- La parte terza del d. lgs. 152/2006 comprende gli articoli dal 53 al 176.

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 37 della l.r. 32/1982 è il seguente:

“Art. 37 (Guardie ecologiche volontarie)

1. L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

2. Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 23 della l.r. 12/1990 è il seguente:

“Art. 23 (Piani di area)

1. Per le aree istituite a Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di parco o Zona di salvaguardia secondo le norme dell'articolo 6, ove sia espressamente previsto dal provvedimento istitutivo, viene redatto un Piano di area: il Piano di area è obbligatorio per le aree istituite a Parco naturale e costituisce, in questo caso, il Piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. I Piani di area sono predisposti in collaborazione tra Enti di gestione, Province o Città' Metropolitana, Comunità' Montane, Comuni e Regione attraverso conferenze estese ai rappresentanti degli Enti predetti territorialmente interessati: i Piani di area sono adottati dagli Enti di gestione nei tempi stabiliti nei singoli provvedimenti istitutivi e per gli stessi è, comunque, prevista, a seguito dell'adozione:

a) la trasmissione agli Enti territoriali interessati al fine della loro pubblicizzazione mediante notizia sui rispettivi Albi pretori;

b) la notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta adozione con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati;

c) l'esame delle osservazioni che possono essere formulate da chiunque lo ritenga opportuno.

3. Il soggetto adottante, esaminate le osservazioni nei termini di tempo previsti dalle leggi istitutive, provvede alla predisposizione degli atti conseguenti da trasmettere alla Giunta Regionale per l'elaborazione del Piano di area definitivo. Sentite la Commissione tecnica urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, la Giunta Regionale sottopone il Piano di Area definitivo al Consiglio Regionale per l'approvazione.

3 bis. Trascorsi i termini temporali previsti per l'adozione e per l'esame delle osservazioni, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti dell'Ente di gestione inadempiente.

4. I Piani di area hanno validità a tempo indeterminato e ad essi possono essere apportate modificazioni seguendo le procedure di cui ai commi 2 e 3.

5. Le indicazioni contenute nei Piani di area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore delle deliberazioni del Consiglio Regionale di approvazione dei Piani, che sostituiscono la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello.

6. Dalla data di adozione dei Piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per il Piano Territoriale dalla normativa urbanistica regionale.

7. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni dei Piani di area avviene nei termini e nei modi previsti all'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. I Piani di area sono approvati ed esplicano i loro effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

9. Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relative agli interventi previsti nei Piani di area approvati nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, sono subdelegate ai Comuni medesimi a norma dell'articolo 13, comma 1, sub h), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

10. I Piani di area sono strumenti di previsione guida ed indirizzo per la gestione delle aree oggetto di pianificazione e gli Enti di gestione hanno l'obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni di piano.

11. In caso di ritardi od omissioni da parte degli Enti di gestione nell'attuazione di previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, interviene a norma del comma I dell'articolo 20.

12. In caso di gravi inadempienze da parte degli Enti di gestione relative alle previsioni contenute nei Piani di area, la Giunta Regionale interviene a norma dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 con lo scioglimento degli Organi degli Enti di gestione e con il relativo commissariamento.”.

- Il testo dell'articolo 143 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

“Articolo 143 (Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

- c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
- d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;
- e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
- f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
- g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
- h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
- i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:

- a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
- b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.

6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.

7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti (71).

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 20/1989, è il seguente:

“Art. 2. (Strumenti ed azioni di tutela)

1. La tutela e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesistici e' promossa a livello regionale, provinciale, comunale e si attua attraverso:

- a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica dei beni presenti sul territorio;
- b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la formazione dei Piani Paesistici a norma della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonché ai sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute nella presente legge;
- e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e successive modifiche;
- f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
- h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.”.

Note all'articolo 13

- Il capo I della l. 689/1981 comprende gli articoli dal n. 1 al n. 43.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 57/1979 è il seguente:

“Art. 12. (Tagli boschivi nelle aree a parco naturale, riserva naturale o area attrezzata)

1. Fino all'approvazione dei piani di assestamento forestale, di cui al precedente articolo 4, nelle aree istituite in parco naturale, riserva naturale o area attrezzata o individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i tagli dei boschi di alto fusto sono soggetti ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentito il parere dell'Unità Regionale decentrata in materia di forestazione (ex Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).
2. Dalla disciplina prevista dal presente articolo sono esclusi i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti e le normali operazioni di fronda, di scalvatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole esistenti.
3. È sempre vietato l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico.”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
 - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30.(Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 8 del 22 febbraio 2007.

Legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga dell'esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007, autorizzato sino al 28 febbraio 2007 dalla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 40 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007), è prorogato sino al 31 marzo 2007.

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 412

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 febbraio 2007.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 20 febbraio 2007.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 febbraio 2007 con relazione di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 27 febbraio 2007 con 31 voti favorevoli, 11 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 9 del 1 marzo 2007.

Legge regionale 26 marzo 2007, n. 5.

Celebrazioni per il centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, promuove le celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia, che ricorre nel 2011, anche con il concorso di altri soggetti pubblici e privati, partecipando a tal fine alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Comitato "Celebrazioni per il Centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia")

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione partecipa al Comitato "Celebrazioni per il Centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia", abbreviabile "Italia 150", di seguito denominato "Comitato", costituito sulla base dello statuto di cui all'allegato A, a cui possono aderire quali enti fondatori la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l'Unioncamere Piemonte, il Politecnico di Torino, l'Università degli Studi di Torino, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università delle Scienze Gastronomiche.

Art. 3.

(Scopo del Comitato)

1. Il Comitato, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà degli enti fondatori, le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

2. Il Comitato, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

3. Il Comitato, su richiesta e finanziamento degli enti fondatori, può svolgere altresì, attraverso le proprie competenze, attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni o iniziative collegate alle ricorrenze e celebrazioni istituzionali degli enti fondatori, organizzate durante la vigenza del Comitato stesso.

Art. 4.

(Modalità per la costituzione del Comitato)

1. Ai fini della costituzione del Comitato, il Presidente della Giunta regionale può apportare le eventuali necessarie modificazioni formali allo statuto, di cui all'articolo 2.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le eventuali modificazioni sostanziali allo statuto, non incidenti sulla natura e sulle finalità del Comitato, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 5.

(Programma delle celebrazioni in Piemonte)

1. Il Comitato, entro un anno dalla sua costituzione, elabora il programma delle celebrazioni, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva il programma e provvede alla sua attuazione in concorso con gli altri enti fondatori.

Art. 6.

(Consulta per le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia)

1. È costituita la "Consulta regionale per le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, di seguito denominata "Consulta".

2. Della Consulta fanno parte i legali rappresentanti, o loro delegati, dei comuni e delle province piemontesi interessati da vicende o insediamenti che abbiano attinenza con la dinastia sabauda e con la formazione dello Stato italiano, nonché i Presidenti, o loro delegati, delle associazioni, fondazioni o comitati che operano, con continuità e da almeno dieci anni, nel campo della conservazione e della valorizzazione del patrimonio e della storia del Piemonte, e la cui attività sia attinente alle vicende che hanno portato alla formazione dello Stato italiano.

3. La Consulta, che è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, ha funzioni consultive e propositive per l'attività della Regione e del Comitato.

4. Con propria deliberazione il Consiglio regionale individua le modalità di adesione e di funzionamento della Consulta.

Art. 7.

(Personale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Comitato si avvale di personale di supporto agli organi istituzionali previsti dalle norme statutarie.

2. Con riferimento alle fattispecie individuate, l'utilizzo di personale può avvenire:

a) mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;

b) attraverso il ricorso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavori a progetto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;

c) con la costituzione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

3. Nella fattispecie di cui al comma 2, lettera a), qualora si tratti di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, anche degli enti pubblici componenti il Comitato, la stipulazione del contratto a termine comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata del rapporto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità, nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza.

4. In caso di utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, si osservano le disposizioni normative e contrattuali relative allo svolgimento di una seconda attività lavorativa.

5. In relazione alle proprie esigenze, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza, il Comitato può procedere, altresì, al conferimento di incarichi e consulenze esterne, nell'osservanza della disciplina relativa all'incompatibilità qualora l'attività professionale sia svolta da pubblico dipendente.

Art. 8.

(Nomine e designazioni)

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni può essere nominato o designato, qualora ne ricorrano le condizioni, in qualità di componente degli organi previsti dall'articolo 7 dello statuto, di cui all'articolo 2. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di incompatibilità e, ove si tratti di personale della Regione Piemonte, si osservano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale).

2. Il Vice Presidente esecutivo di cui all'articolo 14 dello statuto, se dipendente da pubbliche amministrazioni, può essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata della carica, con diritto alla conservazione del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. I componenti della Giunta e del Consiglio regionale, anche in deroga alla vigente normativa regionale sulle incompatibilità, possono essere nominati o designati quali componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 9.

(Valorizzazione del patrimonio sabaudo e istituzione di struttura flessibile)

1. Per le celebrazioni del 2011, la Regione, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Città di Venaria Reale e il Comune di Druento, è impegnata nel completamento del recupero e nella valorizzazione della Reggia di Venaria Reale, dei Giardini, della Citroniera e della Scuderia Juvarriane, di Villa ai Laghi del Borgo Castello della Mandria e degli altri beni compresi nell'ambito del progetto denominato "La Venaria Reale", nonché nella realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, necessari allo sviluppo del progetto stesso.

2. La Regione, anche mediante la stipulazione di accordi di programma quadro con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, provvede al completamento del recupero strutturale e funzionale dei beni di cui al comma 1 e degli altri siti di pertinenza sabauda.

3. La Regione, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e con il concorso degli altri soggetti pubblici e privati interessati, partecipa alla costituzione di un ente dotato di personalità giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria, cui affidare la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni di cui al comma 1.

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un programma pluriennale di opere, interventi ed azioni volte ad attuare quanto previsto nel presente articolo.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce una struttura flessibile interassessorile cui compete il supporto e il concorso per l'elaborazione dei documenti programmatici e per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

6. Al responsabile della struttura flessibile si applica la disciplina di cui agli articoli 26 e 29 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, è iscritto lo stanziamento pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ripartito in 150.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 31991 (Beni culturali Direzione - Titolo I spese correnti) e in 50.000,00 euro nell'ambito dell'UPB 31992 (Beni culturali Direzione - Titolo II spese in conto capitale), unità che presentano le necessarie capienze.

2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri stimati in 200.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'UPB 31991 del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 11.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 marzo 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.
(Articolo 2)

Statuto del Comitato

“Celebrazioni per il Centocinquantésimo anniversario dell’Unità d’Italia ” - “Italia 150”

Art. 1

(Costituzione e Denominazione)

1. È costituito un Comitato denominato “Celebrazioni per il Centocinquantésimo anniversario dell’Unità d’Italia” abbreviabile “Italia 150”, in appresso indicato come il “Comitato”.

2. Il Comitato opera nell’ambito della Regione Piemonte alla quale richiederà il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361.

Art. 2

(Sede del Comitato)

1. Il Comitato ha sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città numero 1 e sede operativa ed amministrativa in Torino, all’indirizzo che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

2. Il Comitato può istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 3

(Scopo del Comitato)

1. Il Comitato non ha scopo di lucro.

2. Il Comitato ha lo scopo di ideare e programmare, secondo la volontà dei membri fondatori, le celebrazioni del centocinquantenario dell’Unità Italia.

3. Il Comitato, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2, può organizzare e promuovere iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, eventi, itinerari e servizi di accoglienza e visite ai siti interessati alle celebrazioni, realizzare opere ed allestimenti, sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni, rendersi editore di ogni tipo di pubblicazione ed inoltre compiere tutte le attività funzionalmente connesse con la realizzazione delle sue finalità, anche partecipando ad altri enti costituiti o costituendi.

4. Il Comitato, su richiesta e finanziamento dei membri fondatori, potrà svolgere altresì, utilizzando le proprie competenze, attività di supporto, promozione e organizzazione delle azioni e iniziative collegate alle ricorrenze e celebrazioni istituzionali degli enti fondatori che si terranno nel corso del periodo di vigenza del Comitato stesso.

5. Il Comitato opera avvalendosi di proprie strutture e personale proprio o proveniente dagli Enti Fondatori o da altre pubbliche amministrazioni; per la realizzazione di parte delle proprie attività o per lo svolgimento di funzioni o compiti ad alto contenuto tecnico o specialistico, il Comitato potrà altresì avvalersi delle strutture degli Enti Fondatori.

6. Il Comitato, qualora sia emanato apposito provvedimento dello Stato che disciplini in modo differente le modalità tecniche e giuridiche di gestione dell’evento, dovrà, senza indugio, assumere tutti i necessari atti di armonizzazione con le emanande norme.

Art. 4

(Membri del Comitato)

1. Sono membri fondatori del Comitato, in quanto sottoscrivono l’atto costitutivo o vi aderiscono entro un anno dalla costituzione, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l’Unione Camere Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Piemonte - Unioncamere Piemonte, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Scienze Gastronomiche.

2. È membro Fondatore di diritto il Governo Italiano qualora ne manifesti la volontà.

Art. 5

(Patrimonio, fondo di dotazione e proventi)

1. Il patrimonio del Comitato è costituito dai conferimenti in denaro, beni mobili e immobili, valori mobiliari, diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successi-

vamente; lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati ad incremento del patrimonio medesimo.

2. Il Comitato può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici e privati. Tali risorse, con esclusione del fondo di dotazione indisponibile di Euro 100.000,00 e di eventuali ulteriori componenti espressamente dichiarate indisponibili dal donante e/o dal Consiglio di amministrazione, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti dalle diverse attività del Comitato, costituiscono il fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie.

3. Il Comitato provvede al raggiungimento delle proprie finalità, oltre che con il fondo di dotazione disponibile, anche con:

- a) le rendite derivanti dal patrimonio o dalle attività del Comitato stesso;
- b) i contributi in denaro e/o servizi dei membri fondatori;
- c) ogni altra eventuale elargizione, erogazione o contributo ricevuto da parte di soggetti pubblici e privati, anche erogato sotto forma di servizio di qualsiasi genere.

4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del Codice civile.

5. Il Comitato, a seguito del riconoscimento della personalità giuridica, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli amministratori.

Art. 6

(Recesso dal Comitato)

1. I membri del Comitato possono, in ogni momento, recedere dal Comitato dandone comunicazione scritta, fermo restando il dovere di adempiere, fino alla data dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio in corso, le obbligazioni assunte sino a quella data.

Art. 7

(Organi del Comitato)

1. Sono organi del Comitato:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) il Vice Presidente esecutivo;
- f) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

(Presidente)

1. Presidente è o il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino o il Sindaco pro-tempore della Città di Torino nel rispetto del seguente programma turnario:

- Anno 2007: Il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;
- Anno 2008: Il Sindaco pro-tempore della Città di Torino;
- Anno 2009: Il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino;
- Anno 2010: Il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;
- Anno 2011: Il Sindaco pro-tempore della Città di Torino.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, direttamente o tramite suoi delegati. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e sino alla cessazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente ovvero alla nomina di un nuovo Presidente, le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente che ricoprirà per primo la carica di Presidente sulla base del precedente calendario turnario o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente che la ricoprirà per secondo o, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano d'età.

Art. 9
(Composizione del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di ventuno a un massimo di ventisette membri così nominati:

a) per la Regione Piemonte: numero quattro membri, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio regionale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

b) per la Provincia di Torino: numero quattro membri, di cui uno è il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Presidente e due membri sono indicati dal Consiglio provinciale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

c) per la Città di Torino: numero quattro membri, di cui uno è il Sindaco pro-tempore della Città che a rotazione assume la carica di Presidente, uno è un Assessore delegato dal Sindaco e due membri sono indicati dal Consiglio comunale, di cui uno è espressione della minoranza consiliare;

d) uno dalla Compagnia di San Paolo;

e) uno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;

f) uno dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Torino;

g) uno dall'Unioncamere Piemonte;

h) uno dall'Università di Torino;

i) uno dal Politecnico di Torino;

l) uno dall'Università del Piemonte Orientale;

m) uno dall'Università di Scienze Gastronomiche;

n) tre membri in rappresentanza del Governo italiano indicati all'atto dell'adesione al Comitato; prima di tale adesione partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con diritto di voto il Direttore regionale del Ministero per i Beni e le Attività culturali per il Piemonte.

2. È altresì membro del Consiglio di amministrazione il Vice Presidente esecutivo.

3. Qualora vengano ammessi altri soggetti con la qualifica di membri del Comitato, al momento della deliberazione di ammissione, il Consiglio di amministrazione decide se far designare ai singoli nuovi membri del Comitato un Consigliere di amministrazione; in ogni caso, il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione non può superare il numero di ventisette, incluso il Presidente. Dalla data della propria ammissione ciascun nuovo membro del Comitato eserciterà i diritti ed assumerà gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte degli enti proponenti; la carica non comporta retribuzioni.

5. Qualora durante il mandato uno dei componenti del Consiglio di amministrazione dovesse, per qualsiasi motivo, cessare dalla carica per la quale è stato eletto nel Consiglio di amministrazione, per i membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, subentra la persona che lo ha sostituito nella carica istituzionale e per i membri di cui alle altre lettere del comma 1 l'ente competente designa un nuovo membro.

6. Sono di diritto Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte, il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino e il Sindaco pro-tempore della Città di Torino che non ricoprono a quel momento la qualifica di Presidente nel rispetto del calendario turnario previsto per la qualifica di Presidente.

Art. 10
(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione delibera in merito alle seguenti materie:

a) linee di indirizzo generale dell'attività del Comitato;

b) nomina del Vice Presidente esecutivo, che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio di amministrazione;

c) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

- d) ammissione di nuovi membri del Comitato, sull'assegnazione ai nuovi membri di un consigliere di amministrazione e sull'apporto economico da destinare al Comitato;
- e) scioglimento e liquidazione del Comitato, con nomina e poteri dei liquidatori secondo le modalità previste dall'articolo 20;
- f) ogni decisione attinente al perseguimento dello scopo del Comitato;
- g) attribuzione dei poteri al Presidente e al Vice Presidente esecutivo, oltre a quelli assegnati ai medesimi dal presente Statuto.

Art. 11

(Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ricoprirà per primo la carica di Presidente sulla base del precedente calendario turnario o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente che la ricoprirà per secondo o, infine, in loro mancanza, le attribuzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano d'età.
2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo.
3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno sei dei suoi membri.
4. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di raccomandata, telefax, telegramma o e-mail con prova dell'avvenuta ricezione o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno due giorni mediante comunicazione telefonica o a mezzo fax.
5. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo lavoro.
7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio dei revisori dei conti e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni.
8. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, se chiamati e senza diritto di voto, consulenti degli enti fondatori.
9. In caso di assenza o impedimento del Direttore, i verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione.
10. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.
11. Ogni componente del Consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto.
12. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
13. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione cui partecipino tutti i membri ed almeno due revisori sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Art.12

(Composizione del Comitato esecutivo)

1. Al fine di garantire adeguata funzionalità ed operatività, nonché tempestività nelle decisioni, il Consiglio di amministrazione esprime un Comitato esecutivo composto da membri del Consiglio d'amministrazione così designati:
 - a) uno dal Presidente pro-tempore della Regione Piemonte;
 - b) uno dal Presidente pro-tempore della Provincia di Torino;
 - c) uno dal Sindaco pro-tempore della Città di Torino;

- d) uno designato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;
- e) uno designato dalla Compagnia di San Paolo;
- f) uno designato di comune accordo dai Presidenti della Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Torino e di Unioncamere Piemonte;
- g) uno designato di comune accordo dai Rettori dei quattro atenei piemontesi;
- h) uno designato dal Governo italiano qualora aderisca al Comitato.

2. È altresì membro del Comitato esecutivo il Vice Presidente esecutivo; ai lavori del Comitato esecutivo partecipa il Direttore senza diritto di voto.

3. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Comitato "Italia 150" o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente con modalità e procedure analoghe a quelle previste per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13

(Funzioni del Comitato esecutivo)

1. Al Comitato esecutivo competono le seguenti funzioni:
 - a) nomina del Direttore e attribuzione dei poteri;
 - b) approvazione dei programmi operativi e dei budget relativi, nonché verifica della loro attuazione;
 - c) gestione ed impiego del patrimonio, raccolta di fondi, monitoraggio e controllo delle attività svolte;
 - d) individuazione della pianta organica del Comitato "Italia 150" e determinazione del trattamento economico.

2. Qualora lo ritenga, il Comitato esecutivo potrà adottare apposito regolamento che disciplini il proprio funzionamento.

3. Entro i cinque giorni successivi di ogni seduta del Comitato esecutivo è redatto il verbale della seduta stessa, che sarà sottoposto all'approvazione del Comitato esecutivo nella prima sua seduta successiva; i consiglieri di amministrazione hanno facoltà di richiedere di prendere visione del verbale e di conoscere il materiale istruttorio e gli atti attuativi delle deliberazioni assunte dal Comitato esecutivo. La richiesta è effettuata dal Consigliere al Vice Presidente esecutivo, il quale vi provvede nei dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Art. 14

(Vice Presidente esecutivo)

1. Il Vice Presidente esecutivo è membro di diritto del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. Egli esercita, sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio di amministrazione e dei programmi operativi e dei limiti di spesa deliberati dal Comitato esecutivo, le funzioni di amministrazione;

2. Al Vice Presidente esecutivo è attribuita la funzione e la responsabilità di intrattenere i rapporti con gli enti fondatori.

Art. 15

(Direttore)

1. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario;
 - b) dirige e coordina sotto la sorveglianza del Vice Presidente esecutivo, l'attività operativa del Comitato;
 - c) collabora con il Presidente ed il Vice Presidente esecutivo per il raggiungimento dello scopo del Comitato;
 - d) sovrintende alla gestione del personale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità;
 - e) predispone, d'intesa con il Vice Presidente esecutivo, il progetto di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo;
 - f) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dal Comitato;

g) ha poteri di firma nell'ambito delle deleghe e dei poteri attribuiti.

Art. 16

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, designati uno di intesa tra il Sindaco pro-tempore della Città di Torino, il Presidente pro-tempore della Regione Piemonte e il Presidente pro-tempore della Provincia di Torino, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino e l'Unioncamere Piemonte; uno designato di intesa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e dalla Compagnia di San Paolo; uno designato di comune intesa dai Rettori dell'Università degli studi di Torino, dell'Università del Piemonte Orientale, del Politecnico di Torino, dell'Università di Scienze Gastronomiche.

2. La carica di Presidente è attribuita al componente designato dagli enti territoriali e camerali.

3. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativa del Comitato, di vigilare sull'osservanza dello Statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità, avvalendosi della collaborazione del Direttore.

4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per tutta la durata del Comitato, salvo dimissioni, decesso o revoca.

Art. 17

(Esercizio e bilancio)

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno; il primo esercizio avrà inizio al momento del riconoscimento della personalità giuridica.

2. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro il mese di aprile, il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione che dia conto degli obiettivi perseguiti dal Comitato e degli interventi realizzati.

Art. 18

(Informativa)

1. I progetti di bilancio preventivo e lo schema di conto consuntivo, prima di essere approvati dal Consiglio di amministrazione nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvata dal Consiglio di amministrazione, dovranno essere inviati a tutti i membri del Comitato.

2. Il Presidente trasmette ai membri del Comitato i documenti di volta in volta richiesti dai Consiglieri di amministrazione da essi nominati, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura del Comitato.

Art. 19

(Durata)

1. Salvi i casi di estinzione di cui al seguente articolo 17, il Comitato si scioglierà al termine degli eventi previsti per il 2011 ed inerenti allo scopo del Comitato stesso ovvero dell'ultima delle manifestazioni ad essi connesse, e comunque soltanto dopo che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte dal Comitato in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto e dopo l'approvazione del rendiconto finale.

Art. 20

(Estinzione del Comitato)

1. Il Comitato si estingue per:

- a) il raggiungimento dello scopo;
- b) il venir meno, l'impossibilità o l'inattuabilità dello scopo.

2. Il verificarsi di una delle cause di estinzione, e il conseguente avvio della relativa procedura, è sancito dal Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta con la maggioranza dei tre quarti dei membri.

3. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la fase di liquidazione, sarà distribuito tra i membri in percentuale ai conferimenti effettuati.

Art. 21
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio ai principi generali del diritto ed alle norme del codice civile e delle altre leggi italiane in materia.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 372

- Presentato dalla Giunta regionale il 4 dicembre 2006.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e in I in sede consultiva il 12 dicembre 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 marzo 2007 con relazione di Massimo Pace e Giampiero Leo.
- Approvato in Aula il 20 marzo 2007 con 32 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 10/1989 è il seguente:

“Art. 2. (Deroghe ai casi di incompatibilità)

1. Il dipendente regionale, in deroga al divieto posto dal 1° comma del precedente art. 1, può accettare cariche in Società o Enti costituiti a fine di lucro nei casi in cui la nomina sia riservata alla Regione e sia compatibile, ai sensi dell'art. 12, n. 2, seconda parte della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10, con lo stato di dipendente regionale.
2. Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale, che dovrà anche valutare l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alle funzioni esercitate nell'ambito dell'Amministrazione Regionale, il dipendente regionale può, in deroga al divieto posto dal 1° comma del precedente art. 1, partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in Società e Enti ai quali lo Stato o la Regione partecipino o comunque contribuiscano o che siano soggetti alla vigilanza della Regione medesima.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 51/1997 è il seguente:

“Art. 26. (Affidamento e revoca della funzione di direttore regionale)

1. La Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina, in via preventiva, i criteri per l'affidamento e la revoca della funzione di direttore regionale.
2. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, la funzione di direttore regionale è conferita dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza, a dirigenti

regionali che ne abbiano fatto domanda in possesso del diploma di laurea, di cinque anni di responsabilità dirigenziale e, se richiesta, dell'iscrizione ad albi professionali.

3. I dirigenti di cui al comma 2, devono essere dotati di professionalità adeguata al posto da ricoprire ed agli obiettivi da conseguire nonché di attitudine all'alta direzione. Il relativo curriculum in base al quale è effettuata la nomina, contenente tutte le indicazioni necessarie a dimostrare la competenza e l'esperienza del prescelto ed i risultati da lui avanzati nel corso della carriera, è preventivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Entro il limite del 30 per cento dei relativi posti di organico, la funzione di direttore regionale può essere, altresì, conferita, con contratti di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabili una sola volta, a persone estranee all'amministrazione regionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell'articolo 21 del d. lgs. 29/1993 e successive modifiche, di cinque anni di esperienza in incarichi dirigenziali, nonché dei seguenti ulteriori requisiti:

a) età minima di trentacinque anni e massima di sessanta anni;

b) diploma di laurea ed iscrizione ad albi professionali se richiesta e documentata qualificazione, nel campo di attività al quale si riferisce la nomina o l'incarico, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze di lavoro, nonché da eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 67 del d.p.r. 3 maggio 1957, n. 686 (Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

5. Non possono essere nominati direttori regionali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

6. Non possono essere nominati direttori regionali dipendenti regionali licenziati e dipendenti regionali cessati per dimissioni, decadenza o collocamento in quiescenza se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle dimissioni, dalla decadenza o dal collocamento a riposo.

7. Ai direttori regionali si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, previste per i dirigenti regionali.

8. La funzione di direttore regionale è conferita con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile e revocabile in qualunque momento.

9. Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 8. Il direttore competente, tra l'altro, in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

10. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 9 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti nella dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.

11. Per i dirigenti regionali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la funzione di direttore regionale è conferita anche in deroga al possesso del diploma di laurea e dei cinque anni di responsabilità dirigenziale.”.

- Il testo dell'articolo 29 della l.r. 51/1997 è il seguente:

“Art. 29. (Trattamento economico della dirigenza)

1. Il trattamento economico dei dirigenti è determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigenziale.

2. Il trattamento economico dei direttori regionali e dei direttori regionali con funzioni di coordinamento, concordato fra la Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di loro rispettiva competenza ed i singoli interessati nell'ambito del contratto di cui all'articolo 26, comma 8, e' definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. In ogni caso tale trattamento non puo' essere superiore a quello massimo del responsabile di settore incrementato del 65 per cento.

3. Gli oneri relativi al trattamento economico di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio regionale ed iscritti in un apposito capitolo di spesa.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 e il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.

Nota all'articolo 5 dell'Allegato A

- Il testo dell'articolo 2343 del Codice civile è il seguente:

“Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti,

l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2007.

Legge regionale 30 marzo 2007, n. 6.

Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Ulteriore proroga dell'esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007, autorizzato sino al 28 febbraio 2007 dalla legge regionale 29⁽¹⁾ dicembre 2006, n. 40 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2007), prorogato sino al 31 marzo 2007 dalla legge regionale 28 febbraio 2007, n. 4 (Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2007), è ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2007.

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 marzo 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 430

- Presentato dalla Giunta regionale il 28 marzo 2007.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 28 marzo 2007.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 29 marzo 2007 con relazione di Paolo Cattaneo.
- Approvato in Aula il 30 marzo 2007 con 33 voti favorevoli, 10 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 13 del 2 aprile 2007.

(1) Testo corretto con Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 15 - parte I - del 12 aprile 2007.

Legge regionale 2 aprile 2007, n. 7.

Soppressione Osservatori regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Soppressione Osservatori regionali)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli organismi di cui all'allegato A e contestualmente sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani);

b) l'articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese);

c) l'articolo 57 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).

2. Dalla data di cui al comma 1, sono altresì soppressi gli organismi, istituiti con provvedimento amministrativo, riportati nell'allegato B.

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 44/2000)

1. L'articolo 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è sostituito dal seguente:

“Art. 22 (Attività finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali)

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:

a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

b) conseguire un'adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell'industria piemontese;

d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall'intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, come previsto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e dall'articolo 24, comma 1, e ad altri interessati;

f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali dell'amministrazione regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale cura la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull'industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia, favorisce e attua l'informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. A tale scopo la struttura può ricorrere, mediante convenzione, all'apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

4. La struttura si avvale dell'apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dalla Giunta regionale con apposita deliberazione con la quale si provvede, altresì, a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

5. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, predisposto dalla competente struttura regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.".

Art. 3.

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 34/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) è sostituito dal seguente:

"2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale della struttura regionale di cui all'articolo 22 della l.r. 44/2000, e di altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione.".

Art. 4.

(Sostituzione della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999)

1. La rubrica del Capo VIII della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna) è sostituita dalla seguente: "Attività permanente di analisi e studio delle problematiche del territorio montano piemontese".

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 55 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 55. (Attività di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese)

1. Le attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano previste dall'articolo 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna e contribuiscono alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'articolo 24 della l. 97/1994.

2. Le attività di cui al comma 1 concorrono, in particolare:

a) alla programmazione regionale;

b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali interessanti la montagna piemontese;

c) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale:

a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili ed attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

b) promuove e realizza indagini, ricerche, studi e collaborazioni;

c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie di approfondimento su temi di particolare rilevanza;

d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, la struttura può avvalersi della collaborazione dell'Istituto ricerche economico-sociali (IRES) e dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA spa) nonché, per compiti altamente specializzati, di esperti esterni.".

Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 16/1999)

1. L'articolo 56 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 56. (Sistema informativo regionale sulla montagna)

1. Le basi dati e le elaborazioni necessarie alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 55 sono assicurate dal sistema informativo regionale sulla montagna, (di seguito denominato sistema) gestito dalla competente struttura regionale.

2. Il sistema persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione del coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 54;

b) acquisizione sistematica dei dati raccolti dai sistemi informativi già istituiti dalla Regione Piemonte e da strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

c) aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 55, comma 3, lettera c).".

Art. 7.

(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 aprile 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.
(Art. 1)

OSSERVATORI REGIONALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE

- 1) Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani (l.r. 16/1995, articolo 3)
- 2) Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese (l.r. 95/1995, articolo 12)
- 3) Osservatorio regionale sulla montagna (l.r. 16/1999, articolo 55)
- 4) Osservatorio regionale settori produttivi industriali (l.r. 44/2000, articolo 22)

Allegato B.
(Art. 1)

OSSERVATORI REGIONALI ISTITUITI CON ATTO AMMINISTRATIVO

- 1) Osservatorio Energetico Regionale (DGR n. 41-25028 del 29 novembre 1988)
- 2) Osservatorio Olimpiadi 2006 (DGR n. 43-10625 del 6 ottobre 2003 - D.G.R. 24-12455 del 10 maggio 2004)
- 3) Osservatorio Regionale Monitoraggio Epidemiologico TAV (DGR 100-4638 del 26 novembre 2001)
- 4) Osservatorio Parchi (DGR n. 23-5063 del 14 gennaio 2002)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 389

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 gennaio 2007
- Assegnato alla I Commissione in sede referente l'11 gennaio 2007
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 28 febbraio 2007 con relazione di Giorgio Ferraris
- Approvato in Aula il 27 marzo 2007, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli , 4 voti contrari , 2 astenuti e 1 non votante

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

Il testo dell'articolo 11 della l.r. 34/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 11 (Controlli, revoche, monitoraggio)

1. I controlli, le revoche, i monitoraggi degli aiuti, delle agevolazioni, dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro intervento concesso in applicazione della presente legge sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale.
2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale della struttura regionale di cui all'articolo 22 della l.r. 44/2000, e di altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione."

Nota all'articolo 7

-Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 aprile 2007.

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 17/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada), dopo le parole "Le attività di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival".

Art. 2.

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 17/2003)

1. L'articolo 6 della l.r. 17/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Promozione delle espressioni artistiche in strada)

1. La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

2. La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente."

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 17/2003)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2003 le parole "ai comuni" sono sostituite con le seguenti: "ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2003 la parola "contributi" è sostituita con la seguente: "premi".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 395

- Presentata dai Consiglieri Iuri Gilberto Bossuto, Giampiero Leo il 17 gennaio 2007.

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente il 26 gennaio 2007.

- Testo licenziato dalla Commissione referente l'8 marzo 2007 con relazione di Iuri Gilberto Bossuto, Giampiero Leo.

- Approvata in Aula il 27 marzo 2007 con 36 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 17/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4. (Modalità)

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

- a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2. Le attività di cui al comma 1, ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival, si svolgono:

- a) senza alcuna forma di pubblicità;
- b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
- c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
- d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 7 della l.r. 17/2003, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa complessiva pari a euro 275.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, si provvede con la dotazione finanziaria dell'Unità previsionale di base (UPB) 32041 (Attività culturali Istruzione spettacolo - Spettacolo - Titolo I - spese correnti) prevedendo i seguenti finanziamenti:

- a) “Contributi ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati per promuovere le espressioni artistiche in strada” con stanziamento pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa;
- b) “Premi agli artisti singoli o in gruppo per promuovere le espressioni artistiche in strada” con stanziamento pari euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni 2004 e 2005, la spesa, quantificata annualmente in euro 275.000,00, in termini di competenza, ripartita secondo il comma 2, è assicurata con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 15 del 12 aprile 2007.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9.

Legge finanziaria per l'anno 2007.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO

- Art. 1. Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
- Art. 2. Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 35/2006
- Art. 3. Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB
- Art. 4. Modifica della l.r. 12/2004
- Art. 5. Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS
- Art. 6. Recupero dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

Capo II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

- Art. 7. Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata
- Art. 8. Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale
- Art. 9. Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013
- Art. 10. Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura
- Art. 11. Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 14/2006
- Art. 12. Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo
- Art. 13. Modifiche della l.r. 9/2000
- Art. 14. Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 11/2001
- Art. 15. Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare
- Art. 16. Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa
- Art. 17. Deroga dei termini per i programmi annuali di attuazione 2007
- Art. 18. Integrazione dell'articolo 2 della l.r. 64/1987

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

- Art. 19. Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali (ASR) al 2004
- Art. 20. Prevenzione e repressione del doping
- Art. 21. Spese per il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da malattie epizootiche, BSE, o scrapie
- Art. 22. Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali
- Art. 23. Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 9/2004
- Art. 24. Contributi ad organizzazioni di volontariato

- Art. 25. Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia
- Art. 26. Istituzione del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB
- Art. 27. Trasferimento dalle province di somme utilizzate per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004
- Art. 28. Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione
- Art. 29. Modifiche della l.r. 28/1993
- Art. 30. Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2004
- Art. 31. Piano occupazionale dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

- Art. 32. Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali
- Art. 33. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES
- Art. 34. Risorse per il trattamento accessorio
- Art. 35. Retribuzione prestazioni straordinarie
- Art. 36. Stabilizzazione dei rapporti di lavoro
- Art. 37. Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi

Sezione IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

- Art. 38. Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012"
- Art. 39. Fondo di garanzia Programma Casa: "10.000 alloggi entro il 2012"

Sezione V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

- Art. 40. Modifiche della l.r. 14/2004

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

- Art. 41. Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi
- Art. 42. Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l. r. 32/ 1982
- Art. 43. Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati
- Art. 44. Autorizzazione all'accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati
- Art. 45. Incentivi in materia di inquinamento ambientale

Sezione VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

- Art. 46. Modifiche della l. r. 38/2006
- Art. 47. Modifiche alla l.r. 21/1997
- Art. 48. Ampliamento di superficie e modifiche dei locali

Sezione VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

- Art. 49. Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale
- Art. 50. Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r. 1/2000

- Art. 51. Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26
- Art. 52. Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra
- Art. 53. Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto
- Art. 54. Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap
- Art. 55. Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2006

Sezione IX.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ

- Art. 56. Programma di attuazione

Sezione X.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

- Art. 57. Attività nel settore del turismo

Sezione XI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

- Art. 58. Modifiche della l. r. 59/1979
- Art. 59. Piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed idrogeologico

Sezione XII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

- Art. 60. Delega ai Comuni in materia di usi civici
- Art. 61. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 14/2006

Sezione XIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIE DIVERSE

- Art. 62. Istituzione del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona
- Art. 63. Interventi a sostegno della stampa periodica locale
- Art. 64. Contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d'Arma
- Art. 65. Accordo di programma con la Provincia di Cuneo per il sostegno di progetti e attività promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale
- Art. 66. Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione Piemonte con Enti territoriali

Sezione XIV.

DISPOSIZIONE FINALE

- Art. 67. Dichiarazione di urgenza

CAPO I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Sezione I.

INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO

Art. 1.

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate e citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti così come previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione).

Art. 2.

(Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 35/2006)

1. L'articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 'Legge finanziaria per l'anno 2006') è sostituito dal seguente:

“Art. 14. (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 14/2006)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli Enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all'Ente di gestione.

5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.

6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà comunali.”.

8. Vengono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.

Art. 3.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) è ridotta al 4,25 per cento a partire dall'anno 2008. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.

Art. 4.

(Modifica della l.r. 12/2004)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2004 dopo le parole: "ad evidenza pubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo;".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2004 è sostituita dalla seguente:

" c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;".

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 12/2004 dopo le parole: "di bonifica del bene" sono aggiunte le seguenti parole: "e degli investimenti effettuati;".

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:

" 5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.".

6. Alla tabella dei canoni di concessione per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche di cui all'allegato A della l.r. 12/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il canone degli elettrodotti aerei con tensione fino a 400 V è uniformato al canone per gli elettrodotti fino a 30.000 V;

b) il canone per le percorrenze di cavi e tubazioni in aree demaniali o in parallelo ai corsi d'acqua e per l'occupazione con pali si calcola secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro; qualora il parallelismo interessi l'alveo, il canone è maggiorato del 50 per cento;

c) il canone per l'occupazione con manufatti per lo scarico di acque meteoriche e scolmatori è ricondotto al minimo ricognitorio;

d) il canone per l'occupazione con manufatti per lo scarico di acque fognarie è stabilito in euro 244,00 per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato; in euro 325,00 per gli usi commerciali, ai quali è assimilata la gestione dei servizi pubblici locali; in euro 508,00 per gli usi industriali. Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia particolarmente oneroso l'allacciamento alla fognatura pubblica;

e) il canone minimo applicabile alle concessioni di pertinenze per uso agricolo è stabilito in euro 50,00;

f) il canone per le concessioni brevi al taglio di piante è dato dal valore delle piante tagliate;

g) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d'acqua rilasciate agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), si applica una

riduzione pari al 50 per cento del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale di cui articolo 115 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) non comprese tra quelle assentibili a titolo gratuito, ovvero in considerazione delle seguenti circostanze:

- 1) ubicazione e consistenza dell'area;
- 2) particolari iniziative progettuali finanziate dall'ente;
- 3) oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'ente;

h) al canone per le concessioni di pertinenze idrauliche e per le concessioni alla copertura di corsi d'acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) si applica una riduzione pari al 50 per cento del canone di merito;

i) al canone per l'attraversamento di corsi d'acqua con ponti, guadi e passerelle per uso familiare o agricolo e per gli esercizi commerciali di vicinato, si applica una riduzione del 50 per cento, fermo restando il canone minimo ricognitorio;

l) sono esenti dal canone le concessioni per l'attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo;

m) è dovuto il solo canone per l'attraversamento con ponti, passerelle e simili nel caso in cui gli stessi vengano utilizzati dal medesimo concessionario per l'attraversamento con tubazioni o cavi, purché non vi sia aumento della proiezione in area demaniale;

n) fatti salvi i casi in cui sono espressamente previsti canoni inferiori, il canone minimo ricognitorio è stabilito in euro 163,00.

7. I canoni così come ridefiniti al comma 6 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Art. 5.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS)

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria è determinata a partire dall'anno 2008 nel 2,25 per cento.

2. Il minor gettito è compensato con una riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto all'UPB 09011 del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.

Art. 6.

(Recupero dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. Le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall'articolo 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) possono recuperare la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, quale credito d'imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

CAPO II.

DISPOSIZIONI COLLEGATE

Sezione I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 7.

(Sanzione amministrativa in materia di formaggi freschi a pasta filata)

1. Fatta eccezione per le vendite dirette dei produttori agricoli ai consumatori ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agri-

coli da parte degli agricoltori produttori diretti), la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11 giugno 1986, n. 252, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.500,00.

Art. 8.

(Misure per la transizione dalla programmazione 2000-2006 alla programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale)

1. Le quote di cofinanziamento regionale trasferite, o da trasferire all'Organismo pagatore regionale, istituito con la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), trasformato in Agenzia regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assessment al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e disposizioni finanziarie) e non utilizzate al 15 ottobre 2006 possono essere destinate al cofinanziamento regionale per il periodo di programmazione 2007-2013 dello sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

2. Le quote di aiuti di Stato regionali aggiuntivi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 già trasferite o impegnate e non ancora trasferite all'Organismo Pagatore regionale, non utilizzate per il pagamento di liste di liquidazioni giacenti, o per ulteriori liquidazioni di liste pervenute successivamente in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005, sono destinate al PSR 2007-2013 nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore di misure della programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013 altre economie di precedenti assegnazioni statali e comunitarie in materia di agricoltura, previa verifica della insussistenza di residui attivi.

4. È autorizzata la compartecipazione della Regione al costo per l'anticipazione bancaria di premi e contributi a beneficiari del PSR 2000-2006 inseriti in liste di liquidazione rimaste impagate il 15 ottobre 2006 per esaurimento delle disponibilità finanziarie sulla tabella unica nazionale dei Piani di Sviluppo Rurali 2000-2006.

5. La Giunta regionale determina la misura e le modalità della compartecipazione di cui al comma 4.

6. Agli oneri stimati per l'esercizio finanziario 2007 nella misura massima di euro 500.000,00 si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Art. 9.

(Finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)

1. È adottato il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 come da tabella Allegato B.

2. Per il cofinanziamento della quota regionale e per il finanziamento di aiuti di stato regionali integrativi ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è autorizzata, per il periodo di programmazione 2007-2013, la spesa di 20 milioni di euro per ciascun esercizio finanziario dal 2007 al 2013, di cui almeno 6 milioni di euro per aiuti di stato integrativi.

3. A completamento del finanziamento degli aiuti di Stato integrativi di cui all'apposita colonna della tabella di cui all'Allegato B si fa fronte con le risorse finanziarie provenienti dalle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 e dalle autorizzazioni disposte ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14.

4. La Giunta regionale, in presenza di temporanea indisponibilità di cassa per il cofinanziamento regionale, può autorizzare l'utilizzo da parte dell'organismo pagatore regionale, a titolo di anticipazione, delle eventuali disponibilità di cassa per aiuti di stato integrativi o viceversa, fatto salvo il successivo reintegro.

Art. 10.

(Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) è sostituito dal seguente:

“ 4. Lo Statuto dell'Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 35/2006 è sostituito dal seguente:

“3. L'Agenzia subentra all'organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006.”.

Art. 11.

(Sostituzione dell' articolo 28 della l.r. 14/2006)

1. L'articolo 28 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“ Art. 28. (Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte)

1. È istituita l'anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173).

2. L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) n. 3508/1992 e dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

3. La Giunta regionale con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, provvede:

a) alla messa a regime dell'anagrafe agricola unica del Piemonte;

b) alla definizione dei ruoli, delle competenze e delle modalità di gestione del SIAP.

4. Per il funzionamento dell'anagrafe agricola unica del Piemonte è autorizzata la spesa annua di euro 300.000,00, a partire dall'esercizio finanziario 2006; a concorrere a tale spesa può essere destinata quota parte delle assegnazioni annuali alla Regione per l'effettuazione dei controlli sul Piano o PSR 2000-2006 e 2007-2013 e su altri regolamenti comunitari disciplinanti Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008.

5. È autorizzato l'affidamento ai Centri di Assistenza in Agricoltura (CAA) dell'aggiornamento sul SIAP dell'anagrafe agricola unica. Il corrispettivo per il servizio è fissato con provvedimento della Giunta regionale.

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il SIAP al fine di ricondurre ad un unico sistema anagrafico di identificazione dei beneficiari e di certificazione della consistenza aziendale, come disposto dalle norme comunitarie e nazionali.”.

Art. 12.

(Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo)

1. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie vitate, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) e che abbiano ottenuto la regolarizzazione prevista dall'ar-

articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 258,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata.

2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal primo settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superficie vitate di cui d.lgs. 260/2000, e che abbiano ottenuto la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.033,00 euro a 6.197,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata, per i vigneti ubicati al di fuori delle zone delimitate per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

b) da 2.582,00 euro a 12.911,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata, per i vigneti ubicati all'interno delle zone delimitate per la produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD).

3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti in base a procedimenti amministrativi posti in essere e conclusi a norma della disciplina antecedente alla presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono introitati nell'ambito dell'UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e destinati a finanziare attività e interventi in materia vitivinicola di cui alle UPB 12021 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo 1: spese correnti) e 12022 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni vegetali Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

Art. 13.

(Modifiche della l.r. 9/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) è sostituito dal seguente:

“ 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), le province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali. ” .

2. L'articolo 4 della l.r. 9/2000 è sostituito dal seguente:

“ Art. 4. (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata).

1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.

2. Nella predisposizione del bilancio annuale di previsione per l'anno finanziario 2007, vengono iscritti stanziamenti sul “fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata”, tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio', della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi' e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate').".

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 11/2001)

1. La rubrica dell'articolo 7 ter della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituita dalla seguente: "(Deroghe all'adesione obbligatoria)".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter della l.r. 11/2001 è inserito il seguente:

“ 1 bis. Sono altresì esonerati dall'obbligo di adesione gli allevamenti che, per tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato nel settore agricolo.”.

Art. 15.

(Presentazione delle domande per gli interventi di lotta alle zanzare)

1. Il termine di presentazione delle domande di contributo, di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare), per gli interventi da effettuare nell'anno 2007, è il 30 aprile 2007.

Art. 16.

(Compartecipazione regionale ai costi sostenuti dai Consorzi di Difesa)

1. La Regione partecipa, nella misura e secondo le modalità definite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ai costi sostenuti dai consorzi di difesa che hanno contratto anticipazioni con istituti bancari a fronte del ritardo nei versamenti da parte dello Stato dell'agevolazione prevista dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) per i premi assicurativi del triennio 2004-2006.

2. All'onere, stimato nella misura massima di 300.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 13022 (Territorio rurale Avversità e calamità naturali Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Art. 17.

(Deroga dei termini per i programmi annuali di attuazione 2007)

1. I termini dei programmi annuali di attuazione per l'anno 2007 di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino') sono così modificati:

a) al comma 2: le domande relative ai progetti da finanziare debbono essere presentate ai Consigli di distretto entro il 31 luglio 2007;

b) al comma 1: i Consigli di distretto approvano il programma annuale 2007 entro il 30 settembre 2007;

c) al comma 3: la Regione dispone il cofinanziamento dei programmi annuali 2007 di distretto entro il 30 novembre 2007.

Art. 18.

(Integrazione dell'articolo 2 della l.r. 64/1987)

1. All'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 1987, n. 64 (Partecipazione della Regione Piemonte alla società 'Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per azioni) è aggiunto il seguente comma:

“ 2. E' autorizzata la contribuzione consortile della Regione per l'anno 2007 fino a 140.000,00 euro e per gli anni 2008-2010 fino a 70.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 12011 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo 1: spese correnti) dello stato di previsione di spesa.”.

Sezione II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E ASSISTENZA

Art. 19.

(Copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali (ASR) al 2004)

1. Ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nella gestione del servizio sanitario regionale, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno 2004, quota parte delle entrate derivanti dall'addizionale IRPEF disposta con l'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è vincolata alla copertura degli oneri connessi alle transazioni commerciali disposte in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

Art. 20.

(Prevenzione e repressione del doping)

1. La Regione concorre allo sviluppo del “Consorzio piemontese per la prevenzione e repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci”, previa stipula di apposita convenzione che definisca il piano di attività di tale consorzio.

2. All'erogazione del contributo di cui al comma 1, pari a 1.800.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Art. 21.

(Spese per il trasporto e distruzione delle carcasse di animali infetti da malattie epizootiche, BSE, o scrapie)

1. In caso di emergenze sanitarie veterinarie dovute a focolai di epizootie, BSE o scrapie, e per tutte le circostanze per cui si renda necessario abbattere coattivamente gli animali infetti, sospetti di infezione, o sospetti di contaminazione, o sani recettivi con successiva distruzione totale, o parziale delle carcasse, le spese relative al trasporto e distruzione delle stesse sono a carico della Regione, attingendo dalle risorse finanziarie stanziare nell'UPB 27031 (Sanità Animale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

2. Le spese sono anticipate dal consorzio per lo smaltimento, o il recupero dei rifiuti di origine animale (COSMAN), di cui all'UPB 12991 (Sviluppo dell'Agricoltura Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

Art. 22.

(Finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali)

1. Le somme versate alla Regione dalle Aziende Farmaceutiche ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007') sono destinate all'erogazione di finanziamenti alle Aziende Sanitarie Regionali finalizzati a compensare la penalizzazione dei costi de-

rivante dalla mancata applicazione dello sconto del 5 per cento sui prezzi di acquisto dei farmaci.

Art. 23.

(Sostituzione dell'articolo 21 della l.r. 9/2004)

1. L'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituito dal seguente:

“Art. 21. (Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali -ASR)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende Sanitarie Regionali (ASR). A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più ASR alle quali attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo che comprende un Fondo speciale nonché specifici contratti assicurativi.

2. Il Fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra i 1.500,00 euro e 500.000,00 euro. Per il finanziamento della quota eccedente l'operatività del fondo speciale e degli esborsi relativi ai sinistri di valore eccedente i 500.000,00 euro, la Regione provvederà, direttamente, o tramite una, o più ASR delegate, alla stipulazione di specifici contratti assicurativi scegliendo l'impresa di assicurazioni tramite procedura di evidenza pubblica.

3. Alla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, è demandato il compito di individuare:

a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo e di individuazione dei soggetti incaricati della gestione medesima;

b) l'ammontare del fondo speciale per il triennio 2008-2010;

c) la quota della spesa sanitaria di competenza di ogni singola ASR da destinarsi al finanziamento del Fondo.

4. Le ASR trasferiscono alla Regione, o alle ASR incaricate della gestione medesima, le quote di cui al comma 3, lettera c).

5. Per assicurare la copertura degli oneri assicurativi connessi alle polizze stipulate dalla Regione, direttamente o tramite una o più ASR delegate, si provvede con le somme stanziare nell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria Gestione e Risorse finanziarie Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.”.

Art. 24.

(Contributi ad organizzazioni di volontariato)

1. All'articolo 14 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) sono aggiunti i seguenti commi:

“ 7 bis. La Regione concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nell'apposita sezione del Registro regionale del Volontariato, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività.

7 ter. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.”.

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 38/1994 è istituita apposita spesa all'interno dell'UPB 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 determinata, per l'esercizio finanziario 2007, in 300.000,00 euro con pari riduzione dell'UPB 30991 (Politiche sociali Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).”.

Art. 25.

(Istituzione del Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia)

1. La Regione promuove il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito il "Fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia" da utilizzare per il sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima infanzia.

3. Le disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e privati attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione da parte della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l'accesso e l'erogazione dei contributi.

4. Per l'istituzione del fondo regionale di cui al comma 2, nel triennio 2007-2009 è stanziata nell'UPB 30032 (Politiche sociali Rete delle strutture qualità servizi Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 la somma di 4.500.000,00 euro per l'anno finanziario 2007, di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2008 e di 5.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2009.

5. Al fine di garantire copertura finanziaria sono utilizzati interamente gli stanziamenti previsti rispettivamente nelle UPB 30032 e 30992 (Politiche sociali Direzione Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007; nel fondo regionale di cui al comma 2 confluiscono le risorse trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 1259, legge 296/2006.

6. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 26.

(Istituzione del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB)

1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), che gestiscono strutture residenziali per anziani, per la sostituzione del personale in congedo per maternità.

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, all'UPB 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. Per l'esercizio finanziario 2007 si provvede alla copertura finanziaria con le risorse iscritte nell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

4. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 27.

(Trasferimento dalle province di somme utilizzate per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004)

1. Ai fini dell'attuazione del trasferimento di funzioni di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è prevista nello stato di previsione dell'entrata dell'UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) del bilancio regionale per l'anno 2007 l'entrata denominata "trasferimento dalle province di somme utilizzate per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 5, comma 4, della l.r. 1/2004" con uno stanziamento di

7.000.000,00 euro, con pari incremento dell'UPB 30021 (Politiche sociali Verifica finanziamento enti gestori istituzionali Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

Art. 28.

(Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione)

1. Per far fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano la perdita, o rischio di perdita del posto di lavoro è istituito, per l'esercizio finanziario 2007, un fondo speciale nell'UPB 15091 (Formazione professionale lavoro occupazione Promozione sviluppo locale Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, pari ad 10.500.000,00 euro, gestito direttamente dalla Regione tramite l'Agenzia Piemonte Lavoro.

2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti, o domiciliati in Piemonte che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche, di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2006 un reddito sotto la soglia di 13.000,00 euro accertato tramite l'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).

3. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l'entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti, in misura non inferiore a tre.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 per l'esercizio finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 15091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

5. Gli stanziamenti di cui all'articolo 47 della l.r. 14/2006, iscritti nella UPB 15091 a carico del bilancio regionale dell'anno finanziario 2006, eventualmente risultati non spesi dall'Agenzia Piemonte Lavoro, sono utilizzabili dalla stessa agenzia in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.

Art. 29.

(Modifiche della l.r. 28/1993)

1. Dopo l'articolo 29 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è inserito il seguente:

“ Art. 29 bis. (Riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio)

1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio nell'avvenuto inserimento lavorativo, di cui all'articolo 16, pari ad 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 e stanziati nella UPB 15091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria capienza.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 28/1993 è sostituito dal seguente:

“ 3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2”.

Art. 30.

(Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 12/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituito dal seguente:

“ 1. La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 12/2004 è aggiunto il seguente:

“ 1 bis. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.”.

Art. 31.

(Piano occupazionale dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - ARAI)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (ARAI), istituita con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per gli affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali), si autorizza il completamento del primo piano occupazionale relativo al periodo 2003-2005.

Sezione III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Art. 32.

(Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)

1. Agli Enti strumentali di gestione delle aree protette regionali si applica la normativa statale e regionale riferita alla Regione.

2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti agli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali.

3. Per l'esercizio finanziario 2007, il complesso della spesa del personale regionale è computato includendo il trasferimento per le spese del personale degli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali stanziato nell'ambito dell'UPB 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

Art. 33.

(Istituto di Ricerche Economiche e Sociali - IRES)

1. Si applicano all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (IRES), in quanto ente pubblico di ricerca, le disposizioni in materia di assunzione del personale previste dall'articolo 1, comma 643 e seguenti, della l. 296/2006.

2. La spesa regionale determinata ai fini del rispetto del patto di stabilità nazionale è computata includendo i trasferimenti regionali all'IRES.

Art. 34.

(Risorse per il trattamento accessorio)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente, nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale di categoria sono acquisite in via definitiva nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

Art. 35.

(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale avente titolo impegnato per l'attivazione della sala operativa di protezione civile e per le attività ad essa conseguenti.

2. In analogia a quanto previsto al comma 1, è autorizzato il pagamento di prestazioni straordinarie in deroga anche al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Art. 36.

(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. La Regione avvia un processo di stabilizzazione del personale precario, compresi i lavoratori del settore della sanità, nei limiti e con le modalità previste dalla l. 296/2006.

2. La Giunta regionale, attraverso un confronto con le Organizzazioni sindacali e sentita preventivamente la Commissione consiliare competente, predispone un piano annuale per dare attuazione alle finalità previste dal comma 1.

Art. 37.

(Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi)

1. Agli esperti, effettivi o supplenti della Conferenza di Servizi presso la Regione, istituita ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un compenso onnicomprensivo lordo pari a 150,00 euro per ogni giornata di partecipazione alle Conferenze.

2. Per l'anno finanziario 2007 viene stanziata nell'UPB 16981 (Direzione Industria Collaborazioni Titolo 1: spese correnti) la somma di 27.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie dell'UPB 16031 (Direzione Industria Promozione e sviluppo delle PMI Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione.

Sezione IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 38.

(Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012")

1. Per l'attuazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012, nell'esercizio finanziario 2007 è autorizzata una spesa complessiva pari a 748.850.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con l'utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 secondo la seguente ripartizione:

a) 337.918.708,72 euro con l'utilizzo di fondi regionali;

b) 410.931.291,28 euro con l'utilizzo delle economie derivanti dai seguenti fondi statali:

1) fondi collegati all'Accordo di Programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 per 305.536.852,25 euro;

2) fondi collegati all'Accordo di Programma di edilizia sovvenzionata del 19 aprile 2001 per 88.293.557,51 euro;

3) fondi collegati all'applicazione della rinegoziazione dei tassi agevolati prevista dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) per 17.100.881,52 euro.

3. Alla spesa complessiva di 250.121.980,00 euro, quale quota parte relativa al triennio 2007-2009, si fa fronte riducendo il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell'ambito dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio regionale, nei seguenti importi:

a) 44.456.980,00 euro per l'esercizio finanziario 2007;

b) 91.470.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2008;

c) 114.195.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2009.

4. La realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, nell'ambito del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e dei successivi programmi regionali, può essere effettuata, oltre che dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC), direttamente dai comuni.

5. Le ulteriori risorse finanziarie di fonte statale per l'edilizia residenziale pubblica destinate alle regioni sono utilizzate per finanziare gli interventi del Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012".

Art. 39.

(Fondo di garanzia Programma Casa: "10.000 alloggi entro il 2012")

1. È istituito un fondo di garanzia rivolto ai giovani per favorire il recupero della prima abitazione con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro iscritto nell'UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

2. È istituito un fondo di garanzia rivolto agli acquirenti di abitazioni realizzate dagli operatori che partecipano al Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 per gli interventi autofinanziati con una dotazione iniziale 2.000.000,00 di euro sull'esercizio 2007 iscritto nell'ambito dell'UPB 18022 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con gli stanziamenti previsti per il Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 ricompresi nell'ambito dell'UPB 18022 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

4. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, individua, con propria deliberazione, i criteri e le modalità sulla base dei quali erogare i contributi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sezione V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

Art. 40.

(Modifiche della l.r. 14/2004)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), è aggiunto il seguente periodo: "L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile."

Sezione VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 41.

(Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi)

1. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate, e successivamente aggiornate, le attività istruttorie tecnico-scientifiche rese dall'ARPA Piemonte nell'ambito dei procedimenti amministrativi avviati su istanza dei privati.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale approva le relative tariffe a carico dei privati, non inferiori al 60 per cento dei costi totali sostenuti da ARPA Piemonte, che saranno dai medesimi corrisposte direttamente all'Agenzia contestualmente all'istanza di avvio del procedimento.

Art. 42.

(Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l. r. 32/1982)

1. L'articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 29 del 21 giugno 1984, è così sostituito:

“Art. 38. (Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:

1. non risulti regolarmente immatricolato;
2. sia privo di targa;
3. sia privo di assicurazione;
4. sia privo di libretto di circolazione;
5. sia impiegato ai fini dell'esercizio della attività venatoria;
6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;

d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;

e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;

f) per la violazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell'articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;

g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;

h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell'articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 27, di cui all'articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;

i) per la violazione del comma 2 dell'articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;

l) per la violazione dei disposti di cui agli articoli 22 e 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;

m) per la violazione dei disposti di cui all'articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;

n) per la violazione di cui all'articolo 27 comma 1 e di cui all'articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificata nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite."

2. L'articolo 39 della l.r. 32/1982 è così sostituito:

"Art. 39. (Procedura amministrativa)

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore il pagamento nella misura ridotta prevista dall'articolo 16 della l. 689/1981."

Art. 43.

(Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati)

1. Le funzioni amministrative in capo a Regione, Province e Comuni, definite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono confermate in capo agli enti medesimi con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

Art. 44.

(Autorizzazione all'accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati)

1. Per la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale presenti sul territorio piemontese, con esclusione di quello di Cengio - Saliceto, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui per un importo corrispondente ai limiti di impegno previsti dal decreto ministeriale 18 gennaio 2001, n. 468 (Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale) ed assicurati dai trasferimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a valere sugli stanziamenti della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale).

Art. 45.

(Incentivi in materia di inquinamento ambientale)

1. La Regione, nell'adottare politiche di contrasto all'inquinamento ambientale causato dall'emissione gassose nocive prodotte dal trasporto veicolare gommato, interviene per incentivare:

- a) la sostituzione di autoveicoli euro 0, 1, 2 che siano alimentati a benzina o a gasolio, con autoveicoli di nuova immatricolazione, dando priorità a quelli alimentati a GPL o metano;
- b) la conversione dell'impianto carburante a benzina con impianti GPL o metano.

2. Possono beneficiare dei contributi le imprese singole o associate e le cooperative che siano titolari del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento sul mezzo gommato per il quale si richiede il contributo, con sede legale o operativa nella Regione.

3. Per il biennio 2007-2008, agli oneri quantificati in 250.000,00 euro annui nell'ambito della UPB 22042 (Tutela ambientale gestione rifiuti Risanamento acustico ed atmosferico Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede mediante riduzione dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).

Sezione VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO

Art. 46.

(Modifiche della l. r. 38/2006)

1. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), è così sostituito:

“ 7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.”.

2. La lettera f) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente:

“ f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda; ” .

3. All'inizio del comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 38/2006 sono inserite le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3.”.

4. All'inizio del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006 le parole: “Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto” sono sostituite con le seguenti parole: “Nei termini previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a)”.

5. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le seguenti parole: "di cui ai commi 1 e 2".

6. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 le parole: "all'articolo 4" sono sostituite con le seguenti parole "agli articoli 4 e 5".

7. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "dal comma 1, lettera a), del presente articolo".

8. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 le parole: "all'articolo 4" sono sostituite con le seguenti parole: "agli articoli 4 e 5".

Art. 47.

(Ampliamento di superficie e modifiche dei locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 38/2006, le parole "al 1° luglio 2007" sono sostituite con le parole: "al 31 dicembre 2007".

Art. 48.

(Modifiche alla l.r. 21/1997)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 è sostituito dal seguente:

“ 3. Gli interventi sono attuati:

a) a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l'iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione;

b) a favore di altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi di attuazione della presente legge, purché gli interventi siano comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alla lettera a).”.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 21/1997, come modificato dall'articolo 13 della l.r. 24/1999, dopo le parole: "la Regione promuove", sono inserite le seguenti parole: " , anche agevolando lo sviluppo di progetti integrati con il concorso degli enti locali,”.

Sezione VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 49.

(Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale)

1. La Regione, direttamente o attraverso società pubbliche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), anche mediante forme di leasing operativo o finanziario, opera investimenti relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile e dei beni strumentali per i servizi di trasporto pubblico locale di propria competenza e per i servizi di competenza degli enti locali.

2. La Giunta regionale stabilisce con appositi provvedimenti il regime di proprietà e di gestione del materiale rotabile e dei beni strumentali acquisiti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 50.

(Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della l. r. 1/2000)

1. In deroga al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza

territoriale, hanno diritto alla libera circolazione sui servizi del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 2 della l.r. 1/2000, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le modalità applicative di cui al comma 1.

3. Per compensare i mancati introiti da traffico è riconosciuto a decorrere dall'esercizio finanziario 2007 alle aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 1, salvo quelli già previsti dall'articolo 30 della l.r. 9/2004, un contributo annuale entro il limite di spesa di 500.000,00 euro, iscritto nell'UPB 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Titolo 1: spese correnti), alla copertura del quale si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con appositi protocolli di intesa tra la Regione, le aziende che esercitano i servizi di trasporto pubblico locale e gli enti soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.

Art. 51.

(Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26)

1. La Regione riconosce al collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana (A26) importanza strategica per il miglioramento dei collegamenti con la Regione Lombardia e con il sistema autostradale nazionale.

2. A tal fine la Regione delega alla Regione Lombardia le funzioni di ente concedente per la progettazione, realizzazione e gestione dell'intera opera autostradale Broni-Stroppiana (A26) compreso il tratto ricadente in territorio piemontese, subordinandone i rapporti alla stipula di apposita convenzione da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente.

3. La Regione mantiene le competenze territoriali e ambientali attraverso l'approvazione delle fasi progettuali e la verifica in fase di realizzazione del tratto ricadente in territorio piemontese; l'approvazione del progetto preliminare costituisce variante ai piani regolatori comunali nonché vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 52.

(Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra)

1. La Regione riconosce che la copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra è un'opera di riqualificazione urbana e ambientale di notevole importanza in grado, inoltre, di migliorare la viabilità interna all'abitato e quella di connessione fra l'albese e il resto della provincia.

2. La Regione con apposito Accordo di Programma con il Comune di Bra partecipa finanziariamente alla realizzazione della copertura della ferrovia nel tratto urbano compreso la via Cuneo e la Strada Orti della linea ferroviaria Alba-Bra.

3. Le risorse necessarie per l'attuazione del presente articolo comportano una spesa di 1.400.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2007, cui si provvede con aumento per il medesimo importo del fondo per il finanziamento degli accordi di programma previsto all'UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) e diminuzione di 1.400.000,00 euro dello stanziamento dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).

Art. 53.

(Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto)

1. La Regione promuove l'innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto attraverso il monitoraggio e il governo del traffico privato, l'offerta di servizi informativi evoluti e di pronto intervento, la gestione del sistema di bigliettazione integrata regionale del trasporto pubblico locale, il monitoraggio della domanda degli utenti, il monitoraggio della flotta dei mezzi, il servizio evoluto di informazione all'utenza e la costituzione di una piattaforma logistica virtuale regionale di collegamento tra le reti locali di trasporto merci.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la costituzione di una società a totale capitale pubblico a cui possono partecipare gli enti locali interessati o partecipa a società pubbliche già esistenti che perseguono le stesse finalità.

3. Per l'attuazione del comma 2, viene stanziata nell'esercizio finanziario 2007, nell'UPB 08042 (Programmazione e Statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 la somma di 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.

4. Alla copertura della spesa di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 26032 (Trasporti Trasporto Pubblico Locale Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

5. La definizione delle procedure attuative del presente articolo è demandata alla Giunta regionale previa informativa alla Commissione consiliare competente.

Art. 54.

(Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap)

1. La Giunta regionale avvia un processo per giungere progressivamente, entro il 2009, a riconoscere la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro, agli invalidi di guerra e ai portatori di handicap formalmente riconosciuti dalle Commissioni mediche previste dalla legislazione vigente con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento o equiparato.

Art. 55.

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2006)

1. Il secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è sostituito dal seguente: "La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio è in numero non inferiore all'80 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore;".

Sezione IX.

DISPOSIZIONI IN TEMA DI PARI OPPORTUNITÀ

Art. 56.

(Programma di attuazione)

1. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, approva uno specifico programma di attuazione per lo sviluppo delle pari opportunità.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede, a partire dall'anno finanziario 2007, con le risorse iscritte nell'UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2007.

Sezione X.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 57.

(Attività nel settore del turismo)

1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangono tra i compiti istituzionali della Regione sono svolte dagli uffici regionali e, laddove il loro esercizio richieda un'organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, da un organismo costituito dalla Giunta regionale anche nella forma di cui all'articolo 2362 del codice civile. L'organismo concorre su incarico della Regione allo sviluppo delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) e dall'articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative

per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le attività dell'organismo di cui al comma 1 sono definite nei programmi previsti dall'articolo 3 della l.r. 75/1996, e devono svolgersi, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, in forma coordinata con gli enti locali e con gli altri soggetti cui competono funzioni in materia di turismo.

Sezione XI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 58.

(Modifiche della l. r. 59/1979)

1. La lettera d bis) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve), modificato dall'articolo 10 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 è sostituita dalla seguente:

“d bis) in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale, nella percentuale massima dell'80 per cento incentivando le forme associative; la misura della percentuale del contributo, eventualmente diversificata sulla base delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è stabilita annualmente dalla Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, in base alle risorse disponibili ed alle richieste di contributo presentate. ”.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell'UPB 25022 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.

Art. 59.

(Piani comunali di rilocalizzazione degli immobili a rischio idraulico ed idrogeologico)

1. Gli introiti derivanti dalla gestione del demanio idrico sono destinati ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del d.lgs. 152/2006 all'attuazione dei piani comunali di rilocalizzazione di immobili a rischio idraulico ed idrogeologico, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53-10220 del 1° agosto 2003, nella misura del 60 per cento dei proventi da canoni per servitù e pertinenze demaniali e da estrazioni di materiale litoide, eventualmente integrati con altri fondi.

2. La Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, definisce con propri provvedimenti la programmazione e la gestione degli interventi.

Sezione XII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 60.

(Delega ai Comuni in materia di usi civici)

1. Sono attribuiti ai comuni, le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (in materia di usi civici) e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le azioni amministrative di concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a 10 anni, per il mutamento di destinazione di terre di uso civico, purché la concessione non preveda una modifica delle condizioni ambientali di origine.

2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico che abbiano come soggetto attuatore l'ente stesso, per finalità di uso e servizio pubblico.

3. Sono attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.

4. I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione.

Art. 61.

(Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 14/2006)

1. L'articolo 20 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“ Art. 20. (Conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 2006, si dispone che sia previsto un abbattimento dell'80 per cento dell'importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo.”.

Sezione XIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIE DIVERSE

Art. 62.

(Istituzione del Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona)

1. E' istituito il “Fondo regionale di solidarietà a favore di donne vittime di reati di violenza sessuale e contro la persona”.

2. Le disponibilità del Fondo, di cui al comma 1, sono erogate nella forma di contributi al comune o al consorzio socio-assistenziale ove risiede il soggetto passivo della violenza.

3. I contributi di cui al comma 2 sono destinati al sussidio delle spese legali e mediche sostenute a causa dell'offesa subita.

4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua le modalità di accesso ai contributi di cui al presente articolo e ne definisce la misura di erogazione.

5. Per l'istituzione del Fondo, di cui al comma 1, è stanziata la somma di 250.000,00 euro in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2007 all'interno dell'UPB 15991 (Formazione professionale lavoro Direzione Titolo 1: spese correnti).

Art. 63.

(Interventi a sostegno della stampa periodica locale)

1. La Regione contribuisce a promuovere e garantire il pluralismo e la libertà di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello Statuto.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove interventi di sostegno alle imprese, aziende, cooperative e associazioni editoriali con sede legale in Piemonte, che editano periodici non quotidiani in carta stampata venduti in edicola o distribuiti gratuitamente non aventi finalità comunicativa prevalentemente commerciale.

3. Le risorse necessarie per l'attuazione del presente articolo comporta una spesa complessiva annuale pari a 500.000,00 euro per la cui copertura finanziaria si provvede nel seguente modo: per l'esercizio finanziario 2007, agli oneri pari a 350.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB 06011 (Comunicazione istituz. della Giunta Relazioni esterne della Giunta Titolo 1: spese corrente) del bilancio pluriennale d 2007-2009, e agli oneri pari a 150.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle P.M.I. Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dell'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 64.

(Contributi a favore delle Associazioni combattentistiche e d'Arma)

1. La Regione concede contributi annui in favore delle sezioni regionali e provinciali delle Associazioni combattentistiche e d'Arma regolarmente costituite.

2. I contributi hanno la finalità di agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali delle Associazioni combattentistiche e d'Arma ed, in particolare, di promuovere, attuare e sostenere le attività sociali, le iniziative culturali, le manifestazioni, le pubblicazioni di studi, ricerche, saggi e di tutelare gli interessi morali e materiali degli associati.

3. I contributi sono altresì concessi per le spese intervenute per l'acquisto, la locazione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli immobili delle Associazioni di cui al comma 1.

4. L'erogazione dei contributi è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) esistenza e funzionalità degli organi previsti dallo Statuto;
- b) pubblicità dei bilanci;
- c) assenza di fini di lucro;
- d) svolgimento effettivo di attività promozionali e di sostegno degli associati.

5. Le Associazioni di cui al comma 1, beneficiarie dei contributi, hanno l'obbligo di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, il resoconto analitico dell'attività svolta nell'anno precedente, approvato dai rispettivi organi direttivi.

6. Per l'erogazione dei predetti contributi è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2007 di 200.000,00 euro, con copertura sull'UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti).

Art. 65.

(Accordo di programma con la Provincia di Cuneo per il sostegno di progetti e attività promosse e svolte da giovani in ambito sportivo e culturale)

1. La Regione si impegna a stipulare un Accordo di Programma con la Provincia di Cuneo per favorire i progetti e le attività promosse e svolte da giovani (associazioni e gruppi informali) in ambito sportivo e culturale rivolte alla valorizzazione delle tradizioni e del territorio in comuni di piccole dimensioni.

2. Per l'Accordo di Programma è autorizzata la spesa di 250.000,00 euro, per l'anno finanziario 2007, sull'UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale).

Art. 66.

(Accordi di programma da stipularsi da parte della Regione con Enti territoriali)

1. La Regione stipula Accordi di programma con gli Enti territoriali sotto riportati e per gli importi e le finalità rispettivamente indicate:

a) Provincia di Asti al fine di concorrere al potenziamento e alla messa in sicurezza dei presidi a rilievo sociale per 850.000,00 euro;

b) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per il recupero, potenziamento e messa in sicurezza di immobili comunali - o ex religiosi in uso ai Comuni - da destinarsi ad attività didattiche, turistiche, sportive o di rilievo sociale per 600.000,00 euro;

c) Provincia di Cuneo per concorrere negli interventi a sostegno dei comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione 200.000,00 euro.

2. Per far fronte agli oneri previsti dal comma 1 lo stanziamento previsto all'UPB 08032 (Programmazione e statistica Valutazione progetti e atti di programmazione negoziata Titolo 2: spese in conto capitale) è aumentato di 1.650.000,00 euro.

3. La maggior spesa prevista al comma 2 trova copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dell'importo indicato, nell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale).

Sezione XIV.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 67.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.

Elenco delle leggi regionali rifinanziate (articolo 1)

Allegato B.

Piano finanziario relativo al Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (articolo 9)



BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2007

Allegato A) al d.d.l. n. 379

TORINO, 12 APRILE 2007

REGIONE PIEMONTE

Pag. 1

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1972/000010			7.894.392,00	6.337.342,00	4.487.342,00	4.487.342,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.894.392,00	6.337.342,00	4.487.342,00	4.487.342,00
		09021	3.244.392,00	3.337.342,00	1.487.342,00	1.487.342,00
		09071	4.650.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1972/000012			7.455.000,00	8.293.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.455.000,00	8.293.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
		09001	7.455.000,00	8.293.000,00	7.720.000,00	7.720.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000003			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		30011	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1973/000004			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		05011	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1974/000028			35.009,74	232.524,78	232.524,78	232.524,78
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12.163,70	36.293,25	36.293,25	36.293,25
		09021	12.163,70	36.293,25	36.293,25	36.293,25
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			22.846,04	196.231,53	196.231,53	196.231,53
LEGGE REGIONALE N. 1975/000015			22.846,04	196.231,53	196.231,53	196.231,53
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	34.922,57	34.922,57	34.922,57
		09023	0,00	3.027,57	3.027,57	3.027,57
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	31.895,00	31.895,00	31.895,00
		09023	0,00	31.895,00	31.895,00	31.895,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000017			0,00	60.082,62	60.082,62	60.082,62

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 2

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	60.082,62	60.082,62	60.082,62
LEGGE REGIONALE N. 1975/000022		09023	0,00	60.082,62	60.082,62	60.082,62
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		19.410,74	49.252,60	49.252,60	49.252,60
		09021	19.410,74	49.252,60	49.252,60	49.252,60
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		36.457,55	147.376,96	147.376,96	147.376,96
LEGGE REGIONALE N. 1975/000023		09023	36.457,55	147.376,96	147.376,96	147.376,96
			1.334.549,85	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.334.549,85	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
		24032	1.334.549,85	3.471.600,05	3.471.600,05	3.471.600,05
LEGGE REGIONALE N. 1975/000028			10.188.828,03	11.078.312,87	11.701.786,93	11.701.786,93
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		10.188.828,03	11.078.312,87	11.701.786,93	11.701.786,93
		09022	4.706.952,62	4.484.727,77	5.108.201,83	5.108.201,83
		24032	5.481.875,41	6.593.585,10	6.593.585,10	6.593.585,10
LEGGE REGIONALE N. 1975/000048			127.291,38	127.291,00	127.291,00	127.291,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		127.291,38	127.291,00	127.291,00	127.291,00
LEGGE REGIONALE N. 1975/000051		08041	127.291,38	127.291,00	127.291,00	127.291,00
			342.122,07	617.414,96	617.414,96	617.414,96
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		118.866,06	287.269,37	287.269,37	287.269,37
		09021	118.866,06	287.269,37	287.269,37	287.269,37
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		223.256,01	330.145,59	330.145,59	330.145,59
LEGGE REGIONALE N. 1975/000054		09023	223.256,01	330.145,59	330.145,59	330.145,59
			10.246.352,68	10.358.962,18	10.358.962,18	10.358.962,18
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		69.108,31	167.017,39	167.017,39	167.017,39

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 3

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		09021	69.108,31	167.017,39	167.017,39	167.017,39
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		10.047.444,10	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		23012	10.047.444,10	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		129.800,27	191.944,79	191.944,79	191.944,79
		09023	129.800,27	191.944,79	191.944,79	191.944,79
LEGGE REGIONALE N. 1976/000021			0,00	5.975,06	5.975,06	5.975,06
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	5.975,06	5.975,06	5.975,06
		09021	0,00	5.975,06	5.975,06	5.975,06
LEGGE REGIONALE N. 1976/000028			19.910.167,89	19.201.646,07	20.206.752,99	20.206.752,99
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		19.910.167,89	19.201.646,07	20.206.752,99	20.206.752,99
		18022	19.910.167,89	19.201.646,07	20.206.752,99	20.206.752,99
LEGGE REGIONALE N. 1976/000033			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		05991	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1976/000034			915.511,44	935.136,80	935.136,80	935.136,80
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		915.511,44	935.136,80	935.136,80	935.136,80
		22052	915.511,44	935.136,80	935.136,80	935.136,80
LEGGE REGIONALE N. 1976/000047			593.256,66	0,00	631.169,99	631.169,99
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		593.256,66	0,00	631.169,99	631.169,99
		11012	593.256,66	0,00	631.169,99	631.169,99
LEGGE REGIONALE N. 1977/000006			18.205.268,00	15.179.500,00	15.198.000,00	15.198.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.205.268,00	15.179.500,00	15.198.000,00	15.198.000,00
		S1991	5.480.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		06011	9.764.768,00	8.595.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
		09001	2.960.500,00	3.084.500,00	3.198.000,00	3.198.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000042			0,00	0,00	180.760,00	180.760,00

Pag. 4

REGIONE PIEMONTE
Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	180.760,00	180.760,00
		21061	0,00	0,00	180.760,00	180.760,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000048			47.000,00	47.000,00	25.000,00	25.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
		19051	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		19052	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000055			0,00	98.377,00	98.377,00	98.377,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
		09021	0,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	92.113,00	92.113,00	92.113,00
		09023	0,00	92.113,00	92.113,00	92.113,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000056			1.935.000,00	1.900.000,00	260.000,00	260.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.935.000,00	1.900.000,00	260.000,00	260.000,00
		19011	1.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		19981	1.934.000,00	1.500.000,00	260.000,00	260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1977/000063			1.704.308,00	1.705.222,00	1.704.308,00	1.704.308,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.704.308,00	1.705.222,00	1.704.308,00	1.704.308,00
		09081	1.704.308,00	1.705.222,00	1.704.308,00	1.704.308,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000003			0,00	0,00	861,45	861,45
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	861,45	861,45
		11012	0,00	0,00	861,45	861,45
LEGGE REGIONALE N. 1978/000024			0,00	80.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	80.000,00	0,00	0,00
		15101	0,00	80.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000037			1.669.878,00	1.900.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 5

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.669.878,00	1.900.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00
		S4991	1.669.878,00	1.900.000,00	1.669.878,00	1.669.878,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		S4992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000038						
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.908.716,29	14.044.360,03	20.027.274,03	20.027.274,03
		09022	2.158.716,69	2.796.877,03	2.796.877,03	2.796.877,03
		25022	2.749.999,60	11.247.483,00	17.230.397,00	17.230.397,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000045						
			200.000,00	279.115,00	329.115,00	329.115,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	279.115,00	329.115,00	329.115,00
		31031	200.000,00	279.115,00	329.115,00	329.115,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000058						
			84.722.023,00	68.896.385,00	87.160.000,00	87.160.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		47.235.400,00	43.396.385,00	42.340.000,00	42.340.000,00
		31011	950.000,00	925.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
		31041	1.150.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
		31991	18.550.000,00	17.364.885,00	19.240.000,00	19.240.000,00
		32011	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		32031	0,00	0,00	0,00	0,00
		32991	23.585.400,00	20.506.500,00	22.050.000,00	22.050.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063						
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		37.486.623,00	25.500.000,00	44.820.000,00	44.820.000,00
		31022	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		31032	0,00	125.000,00	0,00	0,00
		31042	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		31992	16.600.000,00	15.255.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00
		32042	18.586.623,00	8.320.000,00	23.320.000,00	23.320.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1978/000063						
			37.382.274,05	27.803.654,00	25.018.986,82	25.018.986,82
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		15.523.614,00	16.559.654,00	13.369.300,00	13.369.300,00
		11021	1.339.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
		12011	1.086.000,00	2.586.000,00	2.586.000,00	2.586.000,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		12021	40.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		12031	1.050.000,00	1.156.500,00	1.156.500,00	1.156.500,00
		12041	6.185.460,00	5.603.000,00	5.603.000,00	5.603.000,00
		12981	2.071.000,00	1.250.000,00	1.301.646,00	1.301.646,00
		13011	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		14021	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		14041	1.002.154,00	1.102.154,00	852.154,00	852.154,00
		14051	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		14981	1.200.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		21.858.660,05	11.244.000,00	11.649.686,82	11.649.686,82
		09012	253.599,00	254.000,00	253.599,00	253.599,00
		11012	3.301.761,46	0,00	5.023.687,03	5.023.687,03
		11032	700.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
		12012	0,00	0,00	0,00	0,00
		12032	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
		12042	318.000,00	168.000,00	218.000,00	218.000,00
		13012	3.722.974,59	2.522.000,00	4.024.075,79	4.024.075,79
		13022	6.675.325,00	500.000,00	730.325,00	730.325,00
		14042	0,00	0,00	0,00	0,00
		14052	6.747.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1978/000069		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		21981	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1978/000078		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		31011	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1978/58		2.750.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.750.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
		31041	2.750.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1979/000056		6.533,18	0,00	54.634,43	54.634,43

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 7

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.533,18	0,00	54.634,43	54.634,43
		21022	6.533,18	0,00	54.634,43	54.634,43
LEGGE REGIONALE N. 1979/000059			4.586.455,60	66.929,00	66.929,00	66.929,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.586.455,60	66.929,00	66.929,00	66.929,00
		09022	188.055,60	66.929,00	66.929,00	66.929,00
		25022	4.398.400,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000004			0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		S1041	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000009			0,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		16022	0,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000010			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		32041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000011			0,00	5.924.849,29	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	5.924.849,29	0,00	0,00
		26042	0,00	5.924.849,29	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000028			370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		32051	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000037			1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		11021	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000039			740.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		705.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00

Pag. 8

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		12021	705.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000064		12022	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			1.032.914,00	1.032.000,00	1.032.914,00	1.032.914,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.032.914,00	1.032.000,00	1.032.914,00	1.032.914,00
		09081	1.032.914,00	1.032.000,00	1.032.914,00	1.032.914,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000067			774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
		14041	774.665,00	774.665,00	774.665,00	774.665,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000068			5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
		32041	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1980/000069			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		21052	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000007			279.177,80	380.000,00	380.000,00	380.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		279.177,80	380.000,00	380.000,00	380.000,00
		13041	279.177,80	380.000,00	380.000,00	380.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000039			250.069,07	312.183,00	312.183,00	312.183,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		250.069,07	312.183,00	312.183,00	312.183,00
		09022	250.069,07	312.183,00	312.183,00	312.183,00
LEGGE REGIONALE N. 1981/000050			150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		09021	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000004			500.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 9

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1982/000007		S1991	500.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		29041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000032			2.622.976,03	2.403.800,00	903.800,00	903.800,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.122.976,03	903.800,00	903.800,00	903.800,00
		22011	900.000,00	0,00	0,00	0,00
		22981	222.976,03	903.800,00	903.800,00	903.800,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		22012	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1982/000040			62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
		32011	62.000,00	62.000,00	51.646,00	51.646,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000001			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		15981	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000004			3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		26022	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000007			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		S1011	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1983/000022			1.100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
		21051	1.100.000,00	800.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000014			561.069,89	429.623,61	429.623,61	429.623,61
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		561.069,89	429.623,61	429.623,61	429.623,61

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 10

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		09022	561.069,89	429.623,61	429.623,61	429.623,61
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000016						
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
		32042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000017						
			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
		16032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000018						
			30.191.368,77	33.821.542,54	25.047.741,69	25.047.741,69
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			30.191.368,77	33.821.542,54	25.047.741,69	25.047.741,69
		09022	1.541.368,77	1.707.227,69	1.707.227,69	1.707.227,69
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		24032	9.000.000,00	6.149.814,85	10.000.000,00	10.000.000,00
		25022	19.650.000,00	25.964.500,00	13.340.514,00	13.340.514,00
		30032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000025						
			350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		21052	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000030						
			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1984/000035						
		28031	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			50.225,16	0,00	151.507,52	151.507,52
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			50.225,16	0,00	151.507,52	151.507,52
		21022	50.225,16	0,00	151.507,52	151.507,52
LEGGE REGIONALE N. 1984/000049						
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		31011	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 11

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1984/000055			2.300.000,00	2.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.300.000,00	2.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
		15091	2.300.000,00	2.300.000,00	1.446.079,00	1.446.079,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000021			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		17021	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000026			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		26042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000036			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		32031	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000041			200.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		200.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00
		31032	200.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1985/000049			29.000.000,00	27.938.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		29.000.000,00	27.938.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
		32011	29.000.000,00	27.938.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000046			154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
		15981	154.937,00	154.937,00	154.937,00	154.937,00
LEGGE REGIONALE N. 1986/000056			200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		16031	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		16032	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 12

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1987/000001			726.260,00	976.930,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		715.930,00	966.600,00	0,00	0,00
		S1041	715.930,00	966.600,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
		S1042	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000027			63.338,28	0,00	132.874,04	132.874,04
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		63.338,28	0,00	132.874,04	132.874,04
		21022	63.338,28	0,00	132.874,04	132.874,04
LEGGE REGIONALE N. 1987/000032			1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
		17041	1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000039			568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
		22011	568.103,00	568.103,00	568.103,00	568.103,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000041			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		30011	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000047			650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
		17041	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1987/000058			800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		05021	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1988/000006			4.146.965,63	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.146.965,63	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
		05991	4.146.965,63	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 13

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1989/000015		08041	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.630.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	2.630.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
		31032	0,00	2.630.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000018			25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
		12011	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000021			289.443,00	189.443,00	139.443,00	139.443,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		289.443,00	189.443,00	139.443,00	139.443,00
		S3991	289.443,00	189.443,00	139.443,00	139.443,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000023			3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
		26032	3.000.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000034			200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
		07011	200.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000036			1.550.000,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.550.000,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
		21051	1.550.000,00	50.000,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1989/000064			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		30011	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000012			1.090.000,00	1.460.000,00	916.000,00	916.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.090.000,00	1.460.000,00	916.000,00	916.000,00
		21051	900.000,00	1.280.000,00	716.000,00	716.000,00
		21061	190.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000013			0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 14

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		24991	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000022			180.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		180.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		30032	180.000,00	400.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000024			1.987.000,00	2.017.000,00	2.038.228,00	2.038.228,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
		31031	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.737.000,00	1.737.000,00	1.758.228,00	1.758.228,00
		31032	1.737.000,00	1.737.000,00	1.758.228,00	1.758.228,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000026			1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
		32051	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000033			1.300.000,00	1.347.605,30	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		26021	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.300.000,00	1.347.605,30	0,00	0,00
		26022	1.300.000,00	1.347.605,30	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1990/000035			110.192.694,53	70.536.389,87	86.724.524,07	86.724.524,07
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		28.532.160,75	22.678.986,52	22.678.986,52	22.678.986,52
		09021	28.532.160,75	22.678.986,52	22.678.986,52	22.678.986,52
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		81.660.533,78	47.857.403,35	64.045.537,55	64.045.537,55
		09023	81.660.533,78	47.857.403,35	64.045.537,55	64.045.537,55
LEGGE REGIONALE N. 1990/000037			258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		258.228,00	258.228,00	0,00	0,00
		30021	258.228,00	258.228,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 15

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1990/000052			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		06021	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		06022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000040			580.000,00	450.000,00	424.100,00	454.100,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		580.000,00	450.000,00	424.100,00	454.100,00
		05091	580.000,00	450.000,00	424.100,00	454.100,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000042			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		S1041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000043			4.200.000,00	4.200.000,00	2.960.503,00	2.960.503,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.200.000,00	4.200.000,00	2.960.503,00	2.960.503,00
		08041	4.200.000,00	4.200.000,00	2.960.503,00	2.960.503,00
LEGGE REGIONALE N. 1991/000049			400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		32031	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000016			20.000.000,00	27.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000.000,00	27.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
		31041	20.000.000,00	27.000.000,00	9.296.224,00	9.296.224,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000035			220.042,25	235.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		220.042,25	235.000,00	0,00	0,00
		21031	220.042,25	235.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000041			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
		S1041	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 16

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1992/000043			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		15981	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000046			0,00	35.697,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	35.697,00	0,00	0,00
		S1041	0,00	35.697,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000048			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
		31031	150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000050			250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		21031	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000051			8.841.617,00	11.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.841.617,00	11.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00
		05011	8.263.400,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		05981	578.217,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1992/000056			20.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1041	20.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000026			800.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		30031	300.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
		30032	500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000028			2.910.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.910.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 17

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1993/000031		15091	2.860.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
		15981	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			12.575.715,00	12.900.760,00	6.972.000,00	6.972.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		21061	8.900.000,00	9.200.760,00	6.972.000,00	6.972.000,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		21062	3.675.715,00	3.700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1993/000045						
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		08021	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000016						
			3.944.748,00	4.259.748,00	1.084.559,00	1.084.559,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		14051	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00	0,00
		14061	1.649.748,00	1.589.748,00	619.748,00	619.748,00
		14981	0,00	0,00	464.811,00	464.811,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			625.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000018						
		14062	625.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000040						
		30041	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000043						
		09021	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
		16022	0,00	0,00	0,00	0,00
		17022	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 18

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		18012	0,00	0,00	0,00	0,00
		18022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21022	0,00	0,00	0,00	0,00
		21992	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000050			1.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		S1041	1.400.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1994/000067			23.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		23.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		15101	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		15102	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000007			18.700.000,00	21.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		18.700.000,00	21.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
		21061	18.700.000,00	21.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000016			3.000.000,00	4.500.018,06	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.000.000,00	3.000.018,06	0,00	0,00
		S1041	3.000.000,00	3.000.018,06	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		S1042	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000018			0,00	51.138,00	51.138,00	51.138,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	20.136,00	20.136,00	20.136,00
		09021	0,00	20.136,00	20.136,00	20.136,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00
		09023	0,00	31.002,00	31.002,00	31.002,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000028			300.000,00	150.000,00	77.469,00	77.469,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 19

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	150.000,00	77.469,00	77.469,00
		26041				
LEGGE REGIONALE N. 1995/000031			300.000,00	150.000,00	77.469,00	77.469,00
			4.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		21051				
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		21052				
			4.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000034			50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		31032				
			50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000035			300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		31032				
			300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000040			53.878.751,82	80.927.000,00	46.714.370,45	47.114.370,45
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		53.878.751,82	80.927.000,00	46.714.370,45	47.114.370,45
		08032				
			53.878.751,82	80.927.000,00	46.714.370,45	47.114.370,45
LEGGE REGIONALE N. 1995/000046			6.027.718,73	8.073.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.027.718,73	8.073.000,00	0,00	0,00
		18031				
			6.027.718,73	8.073.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000047			4.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		21052				
			4.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000050			60.000,00	200.000,00	258.229,00	258.229,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		60.000,00	200.000,00	258.229,00	258.229,00
		19981				
			60.000,00	200.000,00	258.229,00	258.229,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000052			0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 20

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		05991				
LEGGE REGIONALE N. 1995/000057			0,00	0,00	36.152,00	36.152,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	36.152,00	36.152,00
		17022	0,00	0,00	0,00	0,00
		17042	0,00	0,00	36.152,00	36.152,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000059			1.548.848,45	1.548.848,45	1.410.000,00	1.410.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.548.848,45	1.548.848,45	1.410.000,00	1.410.000,00
		22052	1.548.848,45	1.548.848,45	1.410.000,00	1.410.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000060			62.083.860,00	70.083.000,00	54.300.860,00	54.300.860,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		59.300.860,00	59.300.000,00	54.300.860,00	54.300.860,00
		22991	9.300.860,00	9.300.000,00	4.300.860,00	4.300.860,00
		28051	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.783.000,00	10.783.000,00	0,00	0,00
		22992	2.783.000,00	2.783.000,00	0,00	0,00
		28052	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000062			47.418.993,26	0,00	52.656.134,00	52.656.134,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		47.418.993,26	0,00	52.656.134,00	52.656.134,00
		30021	47.403.993,26	0,00	52.656.134,00	52.656.134,00
		30031	0,00	0,00	0,00	0,00
		30981	0,00	0,00	0,00	0,00
		30991	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		30022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000063			55.798.576,00	54.000.000,00	44.378.576,00	44.378.576,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		55.798.576,00	54.000.000,00	44.378.576,00	44.378.576,00
		15991	55.798.576,00	54.000.000,00	44.378.576,00	44.378.576,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 21

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1995/000067		15992	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000075	TITOLO 1: SPESE CORRENTI					
		S1041	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		300.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000093		S1042	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.974.123,95	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.974.123,95	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095		27022	1.974.123,95	0,00	0,00	0,00
			30.900.000,00	28.297.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		26.400.000,00	15.177.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1995/000095		21041	26.400.000,00	15.177.000,00	0,00	0,00
			4.500.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.500.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000024		21042	4.500.000,00	13.120.000,00	0,00	0,00
			2.482.000,00	6.810.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		615.000,00	810.000,00	850.000,00	850.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025		11031	115.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		12041	500.000,00	710.000,00	750.000,00	750.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.867.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025		11032	1.867.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
			1.890.000,00	1.025.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.890.000,00	1.025.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000025		19082	1.890.000,00	1.025.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			1.290.685,00	1.624.685,00	516.000,00	516.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.290.685,00	1.624.685,00	516.000,00	516.000,00
		S1041	774.685,00	774.685,00	0,00	0,00
		17041	516.000,00	850.000,00	516.000,00	516.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 22

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1996/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		21042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000039			229.677,00	1.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		22051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		229.677,00	1.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		22052	229.677,00	1.650.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000040			10.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00	147.645.690,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		10.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00	147.645.690,00
		28042	10.000.000,00	147.645.690,00	147.645.690,00	147.645.690,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000048			3.550.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.550.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		26042	3.550.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000061			6.900.000,00	7.000.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.900.000,00	7.000.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
		32011	6.900.000,00	7.000.000,00	2.582.000,00	2.582.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000070			7.377.216,20	6.813.394,00	7.828.195,00	7.828.195,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.377.216,20	6.813.394,00	7.828.195,00	7.828.195,00
		13041	6.677.216,20	6.113.394,00	7.128.195,00	7.128.195,00
		13981	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000071			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1996/000073			3.400.000,00	8.500.000,00	7.746.854,00	7.746.854,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.400.000,00	8.500.000,00	7.746.854,00	7.746.854,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 23

Uscite Legge	Titolo		UPB		Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1996/000075			28042		500.000,00	500.000,00	1.032.914,00	1.032.914,00
			30032		2.900.000,00	8.000.000,00	6.713.940,00	6.713.940,00
				44.859.281,93	42.131.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			44.859.281,93	35.131.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
			21011		15.867.000,00	15.055.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000013			21031		12.507.281,93	10.576.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			21991		16.485.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
			27022		0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			8.990.634,05	0,00	0,00	0,00	
LEGGE REGIONALE N. 1997/000015	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			490.634,05	0,00	0,00	0,00	
			24031		490.634,05	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			24032		8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	
LEGGE REGIONALE N. 1997/000016	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00	
			26022		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			86.893.440,33	30.892.980,68	27.068.764,00	23.879.509,50	
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			86.893.440,33	30.892.980,68	27.068.764,00	23.879.509,50	
			07032		10.228.261,00	10.000.000,00	0,00	0,00
			08032		1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			09012		14.192.433,00	12.538.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			14042		0,00	0,00	0,00	0,00
			15992		0,00	0,00	0,00	0,00
			16012		0,00	0,00	0,00	0,00
			16022		5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			16032		0,00	0,00	0,00	0,00
			18012		0,00	0,00	0,00	0,00
			21022		61.832,68	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 24

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		21042	0,00	0,00	0,00	0,00
		21052	0,00	0,00	0,00	0,00
		21062	0,00	0,00	0,00	0,00
		21992	380.145,03	0,00	0,00	0,00
		24992	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		25022	0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	42.317.480,62	2.974.980,68	5.189.254,50	2.000.000,00
		27022	5.160.288,00	0,00	5.199.509,50	5.199.509,50
		27042	0,00	0,00	0,00	0,00
		29992	0,00	0,00	0,00	0,00
		31032	4.313.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		32012	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32042	1.980.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000019			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000020			516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000021			26.261.343,00	31.482.343,00	13.661.343,00	13.661.343,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			6.261.343,00	5.982.343,00	3.661.343,00	3.661.343,00
		17041	500.000,00	565.000,00	0,00	0,00
		17061	5.354.000,00	5.010.000,00	3.254.000,00	3.254.000,00
		17071	25.823,00	25.823,00	25.823,00	25.823,00
		17981	381.520,00	381.520,00	381.520,00	381.520,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			20.000.000,00	25.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000022			20.000.000,00	25.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			6.328.329,18	6.133.003,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			3.328.329,18	2.633.003,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 25

Uscite Legge	Titolo		UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
			15091	1.201.329,18	650.000,00	0,00	0,00
			15101	2.127.000,00	1.983.003,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
			15102	3.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000024				0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
			16021	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	0,00	0,00
			16022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000043				999.910,00	900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			999.910,00	900.000,00	0,00	0,00
			30012	0,00	0,00	0,00	0,00
			30032	999.910,00	900.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1997/000047			150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
			32031	150.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	LEGGE REGIONALE N. 1997/000051			163.964.484,30	167.720.000,00	151.651.838,30	151.651.838,30
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			163.264.484,30	167.020.000,00	149.651.838,30	149.651.838,30
			07021	2.050.000,00	2.100.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
			07041	1.884.559,00	1.620.000,00	1.184.559,00	1.184.559,00
			09071	158.729.925,30	162.700.000,00	145.817.279,30	145.817.279,30
			14051	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			700.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
LEGGE REGIONALE N. 1997/000055				700.000,00	700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	500.000,00	0,00	0,00
			28042	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 1997/000056			1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 26

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		S1041	1.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000057			104.745,14	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		104.745,14	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		13041	104.745,14	45.000,00	45.000,00	45.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1997/000061			1.291.142,00	2.500.000,00	2.582.284,00	2.582.284,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
		28051	0,00	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.291.142,00	2.500.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
		28052	1.291.142,00	2.500.000,00	1.291.142,00	1.291.142,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000010			1.807.599,00	5.000.000,00	1.807.599,00	1.807.599,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.807.599,00	5.000.000,00	1.807.599,00	1.807.599,00
		28051	1.807.599,00	5.000.000,00	1.807.599,00	1.807.599,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000020			250.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		12011	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
		12012	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000022			0,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
		09021	0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	0,00	0,00	5.164.569,00	5.164.569,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000026			520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 27

Uscite Legge	Titolo		UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1998/000034			32031	520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
				64.384.309,44	63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
LEGGE REGIONALE N. 1998/000039	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			64.384.309,44	63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
		S1071		64.384.309,44	63.814.374,94	63.814.374,94	63.814.374,94
LEGGE REGIONALE N. 1998/000040	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			4.080.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
				4.080.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		09071	4.080.000,00	4.000.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00
				180.951,28	200.000,00	103.291,00	103.291,00
LEGGE REGIONALE N. 1998/000041	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			180.951,28	200.000,00	103.291,00	103.291,00
		22021		180.951,28	200.000,00	103.291,00	103.291,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			836.660,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
				836.660,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000013	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00	0,00
		15091		836.660,00	836.660,00	836.660,00	836.660,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		15981	650.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
				650.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			650.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
				650.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000016	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		12041	650.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
				30.111.340,00	19.357.450,00	25.657.450,00	25.657.450,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			657.450,00	657.450,00	657.450,00	657.450,00
				657.450,00	657.450,00	657.450,00	657.450,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			29.453.890,00	18.700.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
				29.453.890,00	18.700.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		14042	26.109.000,00	18.200.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
			14072	3.344.890,00	500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000017	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE			355.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
				355.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			355.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
				355.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		13041	355.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
				355.500,00	355.500,00	355.500,00	355.500,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000018	TITOLO 1: SPESE CORRENTI			0,00	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
				0,00	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 28

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		21022	0,00	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000020			220.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		11021	220.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
		11022	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000021			5.600.000,01	7.600.000,00	10.600.000,00	10.300.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		51.792,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		13011	51.792,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		13981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.548.208,01	7.300.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00
		13012	5.548.208,01	7.300.000,00	10.300.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000024			600.000,00	474.177,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		600.000,00	474.177,00	0,00	0,00
		17071	600.000,00	474.177,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000028			4.300.000,00	15.560.000,00	10.460.000,00	10.460.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	1.460.000,00	460.000,00	460.000,00
		17021	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		17981	300.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		4.000.000,00	14.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		17022	4.000.000,00	14.100.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 1999/000029			16.300.000,00	15.350.000,00	15.250.000,00	15.250.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
		31041	300.000,00	350.000,00	250.000,00	250.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		31042	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 29

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 1999/000032			1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		31032	1.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000001			282.174.657,41	348.363.267,37	371.231.935,07	362.688.366,53
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		263.322.843,41	292.755.575,06	298.208.858,15	301.019.135,76
		26031	261.798.643,41	291.005.575,06	293.818.974,15	296.629.251,76
		26981	1.524.200,00	1.750.000,00	4.389.884,00	4.389.884,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		18.851.814,00	55.607.692,31	73.023.076,92	61.669.230,77
		26022	10.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		26032	8.851.814,00	52.607.692,31	73.023.076,92	61.669.230,77
LEGGE REGIONALE N. 2000/000002			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		26022	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000003			0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
		26032	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000004			17.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		17.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		21022	17.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000005			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		21991	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000006			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
		18031	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000009			1.175.720,00	1.175.520,00	1.175.520,00	1.175.520,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.175.720,00	1.175.520,00	1.175.520,00	1.175.520,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 30

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 2000/000011		13041	1.175.720,00	1.175.520,00	1.175.520,00	1.175.520,00
			620.000,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		620.000,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00
		S1991	620.000,00	620.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000016			3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		14042	3.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
		14052	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000032			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		32041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000036			1.620.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
			1.620.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.620.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
		21031	1.620.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000038			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		32031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000042			5.753.457,00	8.516.457,00	13.516.457,00	13.516.457,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		22071	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		5.753.457,00	8.516.457,00	13.516.457,00	13.516.457,00
		22072	516.457,00	516.457,00	516.457,00	516.457,00
		22992	5.237.000,00	8.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000043			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		22041	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 31

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 2000/000044		22992	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.995.767,37	20.153.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.091.967,37	3.800.000,00	0,00	0,00
		16011	0,00	0,00	0,00	0,00
		16031	0,00	0,00	0,00	0,00
		16981	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		22991	1.791.967,37	3.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		27.903.800,00	16.353.000,00	0,00	0,00
		S1992	903.800,00	903.000,00	0,00	0,00
		16032	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		22022	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
		22992	16.550.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000051			4.149.670,53	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.149.670,53	500.000,00	0,00	0,00
		15091	4.149.670,53	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2000/000052			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		22042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000007			52.039.360,64	228.614.850,06	92.979.571,37	115.705.071,37
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		38.578.105,77	99.270.683,70	1.509.571,37	1.509.571,37
		09011	38.578.105,77	99.270.683,70	1.509.571,37	1.509.571,37
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		13.461.254,87	129.344.166,36	91.470.000,00	114.195.500,00
		09012	13.461.254,87	129.344.166,36	91.470.000,00	114.195.500,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000009			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		17031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2001/000010			0,00	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 32

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		09021	0,00	6.359.272,80	6.359.272,80	6.359.272,80
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00
		09023	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2001/000011		0,00	1.271.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	1.271.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		12991	0,00	1.271.500,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		22051	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		22052	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2001/000013		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2001/000019		108.311.576,20	104.600.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.600.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		26021	2.600.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		105.711.576,20	102.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
		26022	105.711.576,20	102.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
	LEGGE REGIONALE N. 2001/000030		1.549.770,00	1.649.385,00	616.500,00	616.500,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.549.770,00	1.649.385,00	616.500,00	616.500,00
		30011	1.549.770,00	1.649.385,00	616.500,00	616.500,00
	LEGGE REGIONALE N. 2001/000035		863.635.919,84	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		863.635.919,84	0,00	0,00	0,00
		09023	863.635.919,84	0,00	0,00	0,00
	LEGGE REGIONALE N. 2002/000001		0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 33

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 2002/000010		21032	0,00	0,00	0,00	0,00
			798.845,00	1.178.199,00	578.433,00	578.433,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		798.845,00	1.178.199,00	578.433,00	578.433,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000023		11021	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		14031	747.199,00	827.199,00	526.787,00	526.787,00
		14981	51.646,00	251.000,00	51.646,00	51.646,00
			8.854.430,00	16.232.914,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000024	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		22081	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		22981	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		8.654.430,00	16.032.914,00	5.000.000,00	5.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000025		22082	8.654.430,00	16.032.914,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			1.849.100,00	2.736.805,00	488.114,00	488.114,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.349.100,00	736.805,00	488.114,00	488.114,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000026		22051	1.169.100,00	556.805,00	480.305,00	480.305,00
		22981	180.000,00	180.000,00	7.809,00	7.809,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000028		22052	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000029		29981	0,00	0,00	0,00	0,00
		29991	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000030			1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		30041	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		10.469.919,63	10.469.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		8.437.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63	8.437.919,63

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 34

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		22991	8.437.919,63	8.437.919,00	8.437.919,63	8.437.919,63
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000029		22992	2.032.000,00	2.032.000,00	0,00	0,00
			826.500,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		826.500,00	712.000,00	712.000,00	712.000,00
		11021	726.500,00	512.000,00	512.000,00	512.000,00
		11981	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000030			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2002/000032			500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		21041	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	600.000,00	0,00	0,00
		21042	0,00	600.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000002			31.482.175,82	34.573.499,00	400.000,00	400.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		31.482.175,82	34.573.499,00	400.000,00	400.000,00
		15091	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00
		16021	0,00	0,00	0,00	0,00
		21031	529.175,82	550.000,00	0,00	0,00
		28051	20.000.000,00	23.073.499,00	0,00	0,00
		31041	453.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
		32991	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		09012	0,00	0,00	0,00	0,00
		16032	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000005			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 35

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 2003/000007		08042	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			8.645.400,00	12.131.644,00	5.033.628,00	5.033.628,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000008	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	25111	8.645.400,00	12.131.644,00	5.033.628,00	5.033.628,00
			8.645.400,00	12.131.644,00	5.033.628,00	5.033.628,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000010	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	15021	400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00
			400.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000011	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	32011	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
			18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000012	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	27991	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000013	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	13022	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000017	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	S1041	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000024	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	S1042	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000017	TITOLO 1: SPESE CORRENTI	32041	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
			275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000024	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		165.000,00	0,00	0,00	0,00
			165.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 36

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 2003/000026		26021	165.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2003/000036		11041	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			530.000,00	850.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		430.000,00	450.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000001		21041	430.000,00	450.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		21042	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			112.687.606,00	113.332.646,00	9.000.000,00	9.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000004			95.944.476,00	102.909.606,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		5.312.698,00	7.743.000,00	0,00	0,00
		30021	84.097.172,00	88.000.000,00	0,00	0,00
		30031	1.089.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		30041	357.406,00	377.906,00	0,00	0,00
		30981	341.580,32	853.700,00	0,00	0,00
		30991	4.746.619,68	4.735.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		16.743.130,00	10.423.040,00	9.000.000,00	9.000.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000005		30022	220.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		30032	15.800.000,00	9.450.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
		30042	723.130,00	723.040,00	0,00	0,00
			412.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000006			412.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		412.000,00	0,00	0,00	0,00
		08991	412.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		31041	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			1.150.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 37

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1981	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1991	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000007		S1992	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000009	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		29991	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.419.840,00	19.136.591,00	21.430.000,00	19.818.178,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000011	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		23.188.240,00	1.056.769,00	15.300.000,00	15.300.000,00
		17071	0,00	0,00	0,00	0,00
		26031	370.000,00	370.000,00	300.000,00	300.000,00
		27031	50.000,00	26.769,00	0,00	0,00
		28051	22.768.240,00	660.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		22.231.600,00	18.079.822,00	6.130.000,00	4.518.178,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012		07992	0,00	0,00	0,00	0,00
		08042	11.515.600,00	15.800.000,00	0,00	0,00
		26012	1.216.000,00	2.279.822,00	6.130.000,00	4.518.178,00
		26032	0,00	0,00	0,00	0,00
		28042	0,00	0,00	0,00	0,00
		31032	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012		32022	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.903.108,00	2.844.100,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.903.108,00	2.844.100,00	0,00	0,00
		28051	2.903.108,00	2.844.100,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	0,00	0,00
		28992	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.614.071,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000012	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		4.014.071,00	0,00	0,00	0,00
			4.014.071,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 38

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		28051	4.014.071,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000014		15102	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			650.000,00	670.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		150.000,00	170.000,00	0,00	0,00
		17031	150.000,00	170.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		17022	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000018			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		27031	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000023			5.269.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		1.519.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		15101	1.289.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
		15981	130.000,00	180.000,00	0,00	0,00
		17011	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		3.750.000,00	700.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000026		15102	3.750.000,00	700.000,00	0,00	0,00
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		30011	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000031			26.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		26.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1992	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18022	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000034			146.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 39

Uscite Legge	Titolo		UPB		Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
			09011		0,00	0,00	0,00	0,00
			16031		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		140.000.000,00	123.000.000,00	0,00	0,00
			09012		0,00	123.000.000,00	0,00	0,00
			16022		17.251.403,00	0,00	0,00	0,00
			16032		122.748.597,00	0,00	0,00	0,00
					200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000035								
			TITOLO 1: SPESE CORRENTI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			12031		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
					2.832.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000036								
			TITOLO 1: SPESE CORRENTI		2.332.000,00	0,00	0,00	0,00
			17031		2.332.000,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	0,00	0,00	0,00
			17032		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
			TITOLO 1: SPESE CORRENTI		100.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2004/000040								
			32011		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.400.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		1.400.000,00	350.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000003								
			08032		0,00	0,00	0,00	0,00
			14042		900.000,00	350.000,00	0,00	0,00
			21052		500.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.600.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000004								
			TITOLO 1: SPESE CORRENTI		3.600.000,00	2.080.000,00	0,00	0,00
			15091		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			15981		100.000,00	80.000,00	0,00	0,00
			28011		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
			TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE					

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 40

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 2005/000005		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		21051	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000014			30.012.848,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
			18.012.848,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		S1991	18.012.848,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
		28051	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1992	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2005/000015						
			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		08041	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		08042	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000001						
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE						
		S1012	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000002			80.000,00	88.560,00	0,00	0,00
			80.000,00	88.560,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
		19011	80.000,00	88.560,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000004						
			2.588.000,00	78.511.000,00	0,00	0,00
TITOLO 1: SPESE CORRENTI						
			2.588.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000004		S1991	2.238.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		08991	350.000,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	75.511.000,00	0,00	0,00
		S1992	0,00	75.511.000,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 41

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 2006/000005			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		26022	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000007			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		32031	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000008			450.000,00	583.543,00	450.000,00	450.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		450.000,00	583.543,00	450.000,00	450.000,00
		05981	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		05991	250.000,00	383.543,00	250.000,00	250.000,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000013			0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	0,00	0,00	0,00
		17041	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000014			29.763.575,00	8.118.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		850.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
		S2981	0,00	0,00	0,00	0,00
		S3981	0,00	0,00	0,00	0,00
		S4981	0,00	0,00	0,00	0,00
		06981	0,00	0,00	0,00	0,00
		07981	0,00	0,00	0,00	0,00
		08981	0,00	0,00	0,00	0,00
		09981	0,00	0,00	0,00	0,00
		17021	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		18981	0,00	0,00	0,00	0,00
		23981	0,00	0,00	0,00	0,00
		25981	0,00	0,00	0,00	0,00
		27021	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		27981	0,00	0,00	0,00	0,00
		28981	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONE PIEMONTE

Bilancio pluriennale 2007-2008-2009 (fondi regionali)

Pag. 42

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
		30011	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		31981	0,00	0,00	0,00	0,00
		32981	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		28.913.575,00	6.768.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
		08042	665.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
		11032	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
		11042	2.980.584,00	1.768.000,00	0,00	0,00
		26032	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		26042	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		28042	19.967.391,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000015			8.679.526,93	11.979.526,93	12.788.580,80	12.388.580,80
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		8.679.526,93	11.979.526,93	12.788.580,80	12.388.580,80
		18022	4.129.526,93	4.129.526,93	12.388.580,80	12.388.580,80
		21052	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		21992	2.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		31032	950.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		31992	600.000,00	500.000,00	400.000,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000020			8.602.500,00	3.318.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		15.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00
		21021	15.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		8.587.500,00	2.275.000,00	0,00	0,00
		08042	8.587.500,00	2.275.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000021			25.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		21021	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		24.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		S1992	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000022			80.000,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		80.000,00	0,00	0,00	0,00

Uscite Legge	Titolo	UPB	Previsioni in termini di competenza per l'anno 2006	Stanziamiento per l'anno 2007	Stanziamiento per l'anno 2008	Stanziamiento per l'anno 2009
LEGGE REGIONALE N. 2006/000033		26031	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000034	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		0,00	500.000,00	0,00	0,00
		21051	0,00	500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000035	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		21052	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000036	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		538.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000037	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		21011	288.000,00	750.000,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000038	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		288.000,00	750.000,00	0,00	0,00
		21022	8.166.486,25	11.572.395,53	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000039	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		8.166.486,25	11.572.395,53	0,00	0,00
		07032	1.916.721,25	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000040		08042	51.640,00	0,00	0,00	0,00
		23012	3.548.125,00	11.572.395,53	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000041		31992	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000042	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		125.000,00	0,00	0,00	0,00
		08042	125.000,00	0,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000043			920.000,00	1.611.440,00	0,00	0,00
			420.000,00	111.440,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000044	TITOLO 1: SPESE CORRENTI		420.000,00	111.440,00	0,00	0,00
		19011	420.000,00	111.440,00	0,00	0,00
LEGGE REGIONALE N. 2006/000045	TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		19082	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PSR 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE
 Spesa pubblica totale cofinanziata dal FEASR e finanziamenti nazionali integrativi
 ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento CE n. 1698/2005

			SPESA PUBBLICA TOTALE - in €		
Misura/Asse			SPESA COFINANZIATA	AIUTI DI STATO INTEGRATIVI	NEL COMPLESSO
111	Formazione professionale e azioni di informazione		21.163.636	2.889.091	24.052.727
112	Insedimento di giovani agricoltori		61.795.455	11.029.001	72.824.456
113	Prepensionamento		6.886.364		6.886.364
114	Utilizzo di servizi di consulenza		24.772.727		24.772.727
115	Avviamento di servizi di assistenza		1.227.273		1.227.273
121	Ammodernamento delle aziende agricole		90.313.636	60.076.189	150.389.825
122	Accrescimento del valore economico delle foreste		10.454.545	2.000.000	12.454.545
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agroforestali		50.409.091	30.955.019	81.364.110
124	Nuovi prodotti, processi e tecnologie		8.113.636		8.113.636
125	Infrastrutture agricole e forestali		26.068.182	5.979.908	32.048.090
126	Prevenzione/ricostituzione di disastri naturali in agricoltura		2.204.545	4.043.022	6.247.567
131	Adeguamento ai requisiti rigorosi		6.000.000		6.000.000
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare		21.977.273		21.977.273
133	Attività di promozione e informazione		10.977.273		10.977.273
141	Agricoltura di semi-sussistenza				
142	Associazioni dei produttori				
Totale Asse 1		Competitività	342.363.636	116.972.230	459.335.866
211	Indennità per svantaggi naturali nelle aree montane		53.545.455		53.545.455
212	Indennità per svantaggi naturali in altre aree				
213	Pagamenti Natura 2000		2.795.455		2.795.455
214	Pagamenti agro-ambientali		260.295.455		260.295.455
215	Pagamenti per il benessere degli animali		23.409.091		23.409.091
216	Investimenti non produttivi in agricoltura		3.022.727		3.022.727
221	Primo imboschimento di terreni agricoli		32.909.091	6.000.000	38.909.091
222	Sistemi agro-forestali su terreni agricoli				
223	Primo imboschimento di terreni non agricoli				
224	Pagamenti forestali Natura 2000		2.477.273		2.477.273
225	Pagamenti per interventi silvoambientali		7.840.909		7.840.909
226	Prevenzione/ricostituzione da disastri naturali per le foreste		5.159.091	1.450.000	6.609.091
227	Investimenti non produttivi nelle foreste		7.954.545		7.954.545
Totale Asse 2		Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale	399.409.091	7.450.000	406.859.091
311	Diversificazione in attività non agricole		15.136.364	4.145.956	19.282.320
312	Sviluppo di micro-imprese		954.545		954.545
313	Incentivazione delle attività turistiche		15.909.091		15.909.091
321	Servizi essenziali per l'economia		1.477.273		1.477.273
322	Riqualificazione e sviluppo dei villaggi		29.318.182	4.000.000	33.318.182
323	Tutela del patrimonio rurale		2.727.273		2.727.273
331	Formazione e informazione				
341	Acquisizione di competenze e animazione		568.182		568.182
Totale Asse 3		Diversificazione e qualità della vita	66.090.909	8.145.956	74.236.865
411	Competitività		9.637.500		9.637.500
412	Ambiente/gestione del territorio		3.212.500		3.212.500
413	Qualità della vita/diversificazione		32.125.000		32.125.000
421	Cooperazione		1.752.273		1.752.273
431	Funzionamento dei GAL, acquisizione di competenze, animazione		11.681.818		11.681.818
Totale Asse 4		Leader	58.409.091		58.409.091
Misura	511	Assistenza tecnica	30.318.182		30.318.182
		1) costi di funzionamento della RRN			
		2) Piano di azione della RRN			
Totale generale			896.590.909	132.568.186	1.029.159.095

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 379

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2006
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 15 dicembre 2006
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 28 marzo 2007 con relazione di Mariano Rabino
- Approvato in Aula il 12 aprile 2007, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 11 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 13/2005 è il seguente:

“Art. 2. (Abrogazione di leggi regionali)

1. Sono abrogate le leggi regionali elencate nell'allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell'allegato alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 (Abrogazione delle leggi) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 12/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: “idrauliche” sono inserite le seguenti: “nonché alla determinazione dei relativi canoni”.
2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 20/2002, la Giunta regionale, per ciò che concerne il rilascio delle concessioni relative all'utilizzo delle pertinenze idrauliche e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
 - a) l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, e' soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione. Possono essere individuate forme semplificate per il rilascio di concessioni ai gestori di servizi a rete nonché di concessioni per l'attraversamento di corsi d'acqua;
 - b) per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica salva l'ipotesi di esistenza del diritto d'insistenza sul bene ove concorra il precedente concessionario in sede di rinnovo;
 - c) i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella di cui all'allegato A della presente legge e sono soggetti a rivalutazione triennale sulla base del tasso di inflazione programmato per ciascun anno del triennio precedente. Il coefficiente di aggiornamento è individuato alla scadenza di ciascun triennio con apposito provvedimento del responsabile della struttura regionale competente. La tabella dei canoni può essere integrata o modificata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di

analogia e proporzionalità con i canoni già definiti. Il responsabile della struttura regionale competente provvede a predisporre, con valore meramente ricognitivo, tabelle aggiornate con le rivalutazioni, le modifiche e le integrazioni di volta in volta approvate;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonché per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

e) la durata della concessione non può essere superiore a nove anni e può essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene e degli investimenti effettuati;

f) il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'Allegato A;

g) a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entità della cauzione è pari a due annualità del canone, ma può essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;

h) le province, i comuni e le comunità montane, nonché le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).

3. I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1. gennaio 2004:

a) alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;

b) alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.

4. Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.

5. Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b), per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.";

5 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di insistenza, le domande di concessione in sanatoria presentate ai sensi del comma 5 sono equiparate alle domande di rinnovo.".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 25 della l.r. 14/2006 è il seguente:

“Art. 25. (Autorizzazioni di spesa per gli anni 2007 e 2008 per il finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013)

1. Per il cofinanziamento del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è autorizzata nel bilancio pluriennale 2006-2008 la spesa complessiva di euro 25.000.000,00 per l'esercizio 2007 e di euro 25.000.000,00 per l'esercizio 2008.

2. Nell'anno 2007 vengono approvati il piano finanziario indicativo del PSR 2007-2013 sulla base della decisione di approvazione della Commissione Europea e le conseguenti autorizzazioni di spesa pluriennali per il cofinanziamento a carico del bilancio regionale e per i finanziamenti regionali aggiuntivi di cui all'articolo 89 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. È autorizzata la ridestinazione di economie di fondi statali ed europei vincolati non utilizzate nonché eventuali maggiori accertamenti in entrata per il periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti per la costituzione di un apposito Fondo per aiuti di stato regionali aggiuntivi per il PSR 2007-2013 a valere sugli esercizi finanziari 2007 e 2008.".

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 16/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Istituzione dell’organismo pagatore)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.
2. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all’Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.
3. L’Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.
4. Lo Statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 giugno 2007, sentita la Commissione consiliare competente.
5. Sono organi dell’Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.
6. La dotazione organica dell’Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l’accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.
7. L’Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.
8. Per le spese di funzionamento dell’Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura - Titolo I - Spese correnti).".

- Il testo dell’articolo 12 della l.r. 35/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12. (Trasformazione dell’organismo pagatore regionale-Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura)

1. L’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, istituito da Finpiemonte SpA, sulla base dell’incarico di cui all’articolo 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari), è trasformato in Agenzia regionale.
2. L’articolo 1 della l.r. 16/2002 è sostituito dal seguente:

“ Art. 1. (Istituzione dell’organismo pagatore)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il Piemonte, di seguito denominata Agenzia.
2. All’Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell’Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune; all’Agenzia possono essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.
3. L’Agenzia è ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.
4. Lo statuto dell’Agenzia è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.
5. Sono organi dell’Agenzia il Direttore, nominato dalla Giunta regionale, e il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio regionale.
6. La dotazione organica dell’Agenzia, nella fase di prima attuazione, è definita in complessive 50 unità, ripartite nel modo seguente: n. 40 categoria D, n. 9 categoria C e n. 1 categoria B. A tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione. Nei limiti di tale dotazione organica, il personale a tempo indeterminato in servizio presso l’organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell’Agenzia. Tale inquadramento è subordinato al superamento di apposito concorso ed al possesso dei requisiti di legge per l’accesso alle categorie previste dai contratti collettivi nazionali del comparto cui appartiene la Regione.

7. L'Agenzia acquisisce a titolo gratuito il patrimonio di beni mobili, attualmente in dotazione dell'organismo pagatore regionale-Finpiemonte SpA, e subentra nei contratti in essere.

8. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 a valere sulla UPB 11011 (Programmazione valorizzazione agricoltura - Programmazione in materia di agricoltura - Titolo I - Spese correnti).

“3. L'Agenzia subentra all'organismo pagatore Finpiemonte s.p.a. dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali di riconoscimento dell'organismo pagatore, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006.”.

4. La regolazione dei rapporti finanziari fra Regione e Finpiemonte SpA alla data del subentro è disposta con apposito provvedimento della Giunta regionale.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 9/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Piani di contenimento)

1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 29, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall' articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del numero dei cinghiali, da attuarsi, nel rispetto delle modalità indicate dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali.

2. Ad integrazione dell'articolo 29 della l.r. 70/1996 e dell'articolo 4 della l.r. 36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 della l.r. 70/1996 i piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.

5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

6. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:

a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;

b) le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.”.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 7 ter della l.r. 11/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7 ter. (Deroghe all'adesione obbligatoria)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, sono esonerati dall'obbligo di adesione gli allevamenti di piccole dimensioni, ferma restando la possibilità di usufruire del contributo di smaltimento, secondo le condizioni stabilite dal Consorzio con apposito regolamento. A tale scopo la Giunta regionale definisce l'entità dell'allevamento di piccole dimensioni.

1 bis. Sono altresì esonerati dall'obbligo di adesione gli allevamenti che, per tipologia di impresa, non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato nel settore agricolo.”.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 75/1995 è il seguente:

“Art. 4. (Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, indirizzate alla Giunta regionale, sono presentate entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di intervento e sono corredate di:

- a) relazione descrittiva dell'iniziativa, articolata secondo le tipologie di intervento di cui all'articolo 2;
- b) elenco delle località in cui saranno effettuati gli interventi;
- c) preventivo di spesa articolato per tipologie di intervento;
- d) indicazione dei prodotti che si intendono utilizzare per gli interventi di lotta adulicida e larvicida;
- e) parere obbligatorio dei Servizi di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali (USL) competenti per territorio, espresso sui progetti proposti, sui prodotti che si intende utilizzare e sulle procedure e le misure igienico-sanitarie da adottarsi nelle operazioni di disinfestazione eseguite.

2. I pareri di cui al comma 1, lettera e) sono rilasciati, ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, che ne facciano richiesta, dai Servizi di igiene pubblica entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

3. Per l'anno 1995 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.”.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 20/1999 è il seguente:

“Art. 5. (Piano di distretto: programmi annuali di attuazione)

1. I programmi annuali di attuazione del piano di distretto sono approvati dal Consiglio di distretto entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

2. I programmi annuali di attuazione comprendono gli interventi di cui all'articolo 3, con l'indicazione dei progetti da finanziare sulla base delle domande presentate entro il 31 ottobre di ogni anno al Consiglio di distretto dai soggetti attuatori di cui all'articolo 9.

3. I programmi annuali, unitamente alle domande presentate per il finanziamento, sono trasmessi alla Regione che ne dispone il cofinanziamento con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Gli uffici regionali provvedono all'espletamento dell'istruttoria tecnico-amministrativa e all'erogazione dei contributi sulla base delle istruzioni operative che devono essere adottate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.”.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 64/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della “Mercato Ingrosso Agro-alimentare Cuneo Società consortile per Azioni”, per un valore complessivo nominale di L. 40 milioni, pari al 20% del capitale sociale.

2. È autorizzata la contribuzione consortile della Regione Piemonte per l'anno 2007 fino a 140.000,00 euro e per gli anni 2008-2010 fino a 70.000,00 euro annui. Alla spesa si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 12011 (Sviluppo dell'agricoltura Sviluppo delle produzioni annuali Titolo 1: spese correnti) dello stato di previsione di spesa.”.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 2/2003 è il seguente :

“Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

2. Per i redditi inferiori a euro 10.329,14, l'aliquota è determinata nella misura dello 0,9 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la cifra di euro 10.329,14 sarà rivalutata annualmente in relazione al tasso d'inflazione programmato.”.

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 14/2006 è il seguente:

“Art. 12. (Ripianamento debito sanitario strutturale)

1. Al fine di ripianare il debito sanitario strutturale pregresso, la Regione e le ASL provvedono a porre in essere transazioni commerciali con i creditori del sistema sanitario regionale.".

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 38/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 14. (Contributi)

1. Le province concedono alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri, contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività’.

2. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà’ delle organizzazioni di volontariato derivanti dalla carenza di sedi idonee allo svolgimento delle attività’, concedono contributi in conto capitale a comuni singoli o associati, comunità’ montane, comunità’ collinari, IPAB o aziende pubbliche di servizi alla persona per interventi edilizi di ristrutturazione di immobili di proprietà’, o in disponibilità’ almeno decennale, da concedere in uso gratuito a organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.

3. Il contributo in conto capitale non può’ essere superiore al 25 per cento dell’importo complessivo dei lavori e per un massimo di euro 5.000.

4. I contributi sono concessi a condizione che gli interventi realizzati consentano l’agibilità’ dell’immobile e che lo stesso sia vincolato all’uso di cui al comma 2 per la durata di dieci anni; eventuali deroghe al suddetto vincolo possono essere concesse dalla Giunta provinciale con provvedimento motivato.

5. Le province, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà’ e disagio sociale nell’ambito della comunità’ regionale e di promuovere le condizioni atte a sostenere e ad agevolare lo sviluppo delle loro attività’, erogano contributi costanti nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dalle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale iscritte da almeno due anni nei registri.

6. Il contributo, in conto interessi o in conto canoni, rispettivamente su accensione di mutui o stipulazione di contratti di leasing, e’ concesso per spese di investimento o per progetti rientranti nell’attività’ statutaria degli enti interessati ed e’ pari in percentuale al tasso ufficiale di riferimento.

7. La durata del contributo e’ pari a quella dell’operazione finanziaria posta in essere e comunque non può’ essere superiore a cinque esercizi finanziari.

7 bis. La Regione Piemonte concede agli organismi di collegamento e di coordinamento formati da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale iscritti nell’apposita sezione del Registro regionale del Volontariato contributi a titolo di sostegno di specifici e documentati progetti e attività’.

7 ter. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale.".

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente :

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità’ regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può’ disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all'articolo 1.

Note all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è riportato nella nota all'articolo 24.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 26

Vedi nota all'articolo 25.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 1/2004 è il seguente:

“Art. 5. (Funzioni delle province)

1. Nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e regionale nonché degli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento regionali, le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali quali enti intermedi e soggetti di programmazione decentrata delle politiche regionali e di coordinamento del territorio.

2. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) partecipazione all'elaborazione degli strumenti della programmazione previsti al titolo III, con le modalità ivi indicate;

b) raccolta ed elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse pubbliche e private e sull'offerta di servizi del territorio di competenza;

c) coordinamento degli interventi territoriali su richiesta degli enti locali interessati;

d) promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;

e) diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;

f) competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;

g) formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;

h) competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;

i) realizzazione di altri interventi per la promozione e l'integrazione dei servizi sociali locali;

j) istituzione, con le modalità e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, informata la competente commissione consiliare, dell'ufficio provinciale di pubblica tutela, con compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall'autorità giudiziaria l'esercizio delle funzioni di tutore;

k) competenze, attribuite dalla legge o dagli statuti, in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona e nomina dei membri dei consigli di amministrazione quando questa sia attribuita dagli statuti alla regione;

l) controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario.

3. Sono delegate alle province, fino alla trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, le seguenti funzioni:

a) vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;

b) nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB quando questa sia di competenza regionale e dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge.

4. Entro i termini e sulla base di indicazioni individuati dalla Giunta regionale di concerto con le province e gli enti gestori istituzionali, le province trasferiscono agli enti gestori istituzionali del proprio territorio la gestione delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale) relative ai non vedenti, agli audiolesi, ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, ai minori esposti all'abbandono, ai figli minori non riconosciuti ed alle gestanti e madri in difficoltà, mettendo a disposizione di tali enti le risorse umane, patrimoniali e finanziarie utilizzate alla data di entrata in vigore della legge nazionale.

5. Per le finalità di cui al comma 4 le province esercitano le seguenti funzioni:

a) attivazione delle procedure per la mobilità del personale in servizio a tale data, con le garanzie previste dalle norme contrattuali vigenti, o per il trasferimento dell'equivalente in denaro;

b) trasferimento della proprietà o degli altri diritti in base ai quali le province dispongono dei beni mobili e immobili utilizzati a tale data, ovvero dell'equivalente in denaro;

c) trasferimento annuale, per il tramite della Regione, delle risorse finanziarie equivalenti a quelle utilizzate per l'esercizio 2000 al netto degli importi erogati da altri enti;

6. Le risorse provenienti dalle singole province sono utilizzate nell'ambito del territorio della provincia dalla quale le risorse medesime sono trasferite.".

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 47 della l.r. 14/2006 è il seguente:

“Art. 47. (Fondo speciale)

1. Per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe importanti settori industriali è istituito un Fondo speciale nella UPB 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo - I - spese correnti) pari a euro 10.500.000,00 per l'anno 2006.
2. Il Fondo è destinato a favorire, in via sperimentale, anche a fine di prevenzione, interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali rivolti a quelle persone che a causa dell'interruzione temporanea o definitiva del lavoro svolto alle dipendenze altrui o soggette ai contratti della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), vengono a trovarsi al di sotto della soglia di reddito di euro 12.000,00 ISEE annui.
3. La Giunta regionale, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua criteri e modalità sulla base dei quali tali contributi devono essere erogati ai soggetti aventi diritto.
4. La copertura finanziaria è assicurata mediante riduzione dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.".

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 28/1993, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Modalità per la presentazione e l'esame delle domande)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una deliberazione volta a stabilire:
 - a) le modalità per la presentazione delle domande di contributo e di finanziamento, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nel progetto di sviluppo;
 - b) le eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande.
2. Le imprese individuali, le società di persone o di capitali di cui all'articolo 3, per accedere ai benefici previsti devono presentare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.
3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 12 mesi dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2.
4. Il progetto di impresa, in ogni caso, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dell'impresa e del suo prodotto/servizio;
 - b) la dimensione ed i caratteri della parte di mercato a cui si rivolge;
 - c) il piano operativo finanziario e produttivo;
 - d) le azioni commerciali che si intendono realizzare;
 - e) le risorse professionali impegnate.
5. La Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche alla deliberazione di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, accertato che le imprese richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui all'articolo 7, delibera l'ammissione delle imprese ai contributi ed ai finanziamenti tenendo altresì conto di quanto stabilito nella deliberazione di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
7. I termini di cui al comma 6 sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle imprese, di documentazione errata o incompleta.
8. Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.".

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 12/2004 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 8. (Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile)

1. La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni, attraverso la concessione di garanzie agli istituti di credito, nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta .
- 1 bis. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile .

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalita' e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.

3. Per gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2004 con le risorse dell'Unita' previsionale di base (UPB) 15102 (Formazione Professionale Lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialita' - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.".

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 33 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 33. (Conferenza di Servizi presso la Regione)

1. Ai fini dei provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 31, presso l'Amministrazione Regionale è istituita la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della l. 241/1990, e della legge regionale 25 luglio 1994, n. 27 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La Conferenza dei Servizi è così formata:

- a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;
- b) da un rappresentante della Provincia interessata;
- c) da un rappresentante per ogni Comune interessato;
- d) da un rappresentante della Comunità montana interessata;
- e) da tre esperti nominati dalla Regione: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali; per ciascun esperto è contestualmente nominato un sostituto.

3. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica in relazione al tipo di vincolo la Conferenza dei Servizi è integrata da:

- a) il Presidente dell'Ente di Gestione dell'Area Protetta interessata o suo delegato;
- b) un funzionario della struttura regionale preposta ai Beni Ambientali ai sensi del d.lgs. 490/1999;
- c) un funzionario della struttura regionale della Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione e un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della l.r. 45/1989.

4. Svolge le funzioni di segreteria della Conferenza dei Servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.

5. I tre esperti, di cui al comma 2 lettera e), restano in carica per il periodo della legislatura.".

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 14/2004, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3. (Definizioni)

1. Si intende per “rete” l'insieme dei punti di vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio.

2. Si intendono per “carburanti per autotrazione” i seguenti tipi di prodotti:

- a) benzine;
- b) gasolio;
- c) gas di petrolio liquefatto (GPL);
- d) metano;
- e) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo (CUNA);
- f) idrogeno.

3. Si intende per “impianto stradale di distribuzione dei carburanti” il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.

4. Si intende per “impianto lacuale di distribuzione dei carburanti” il complesso unitario, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti, costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature, dai servizi e dalle attività accessorie.

5. Si intende per “impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato” un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse nonché mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizio, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L'impianto può essere utilizzato per il rifornimento di automezzi di proprietà di imprese diverse dal titolare dell'autorizzazione a condizione che il titolare ed i soggetti utilizzatori facciano parte di un medesimo consorzio, associazione di imprese o appartengano ad un

medesimo gruppo tra i quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile.".

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 60/1995 è il seguente:

“Art. 17. (Finanziamento)

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

- a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta Regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA;
- b) una quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e tutela ambientale, concordata nell'ambito del Comitato regionale di indirizzo;
- c) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, nonché di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
- d) altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
- e) finanziamenti statali e Comunitari per specifici progetti;
- f) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati.".

Note all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 38/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 5. (Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;
- b) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall'articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;
- c) aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).

2. Sono ammessi all'esame di cui al comma 1, lettera a), senza aver frequentato il corso, coloro che sono in possesso del diploma di scuola alberghiera nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti.

3. I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999.

5. Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

7. Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

8. Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare."

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 8. (Criteri per l'insediamento delle attività)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.

2. La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.

3. Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 3 della l.r. 28/1999.

4. I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.

5. I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;

e) al domicilio del consumatore;

f) nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;

g) nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;

h) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;

i) all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;

j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;

k) negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

7. Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) presentata da parte dell'interessato al comune ove ha sede l'esercizio, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma."

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 9. (Funzioni autorizzatorie comunali)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.

3. Nei termini previsti dall'articolo 16, comma 1, lett.a) ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

4. Il comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita dalla DIA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.

5. Il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)."

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 10. (Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano.

3. Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.

4. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui ai commi 1 e 2 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.

5. Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4."

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 16. (Revoca delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è revocata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;

- b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;
- c) il titolare dell'autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
- d) il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all'articolo 5, comma 3;
- e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- f) il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti dal comma 1, lettera a) del presente articolo;
- h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;
- i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.

2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.2.

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Sanzioni)

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge e per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.”.

Note all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 1 della l.r. 21/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità e destinatari)

1. La presente legge disciplina, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, gli interventi della Regione diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, nonché alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, anche a tutela degli utenti e dei consumatori.

2. Mediante la presente legge la Regione Piemonte disciplina, in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), le funzioni relative alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane, nonché l'organizzazione e il funzionamento degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

3. Gli interventi sono attuati:

a) a favore delle imprese artigiane, sia singole che associate o consorziate, nonché a favore di imprese richiedenti che ottengono l'iscrizione presso il competente albo provinciale delle imprese artigiane entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di intervento agevolativo. Le imprese beneficiarie devono avere la sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;

b) a favore di altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi di attuazione della presente legge, purchè gli interventi siano comunque finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alla lettera a).

4. La Regione assicura distinta considerazione giuridica e amministrativa all'artigianato, nella valutazione dell'impatto dei provvedimenti che vengono assunti con riguardo ai diversi ambiti di intervento in cui si rileva la presenza delle imprese artigiane accanto a quella degli altri settori produttivi.

5. Al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione si avvale del concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), nonché della Commissione regionale per l'artigianato."

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 21/1997, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 16. (Localizzazione e rilocalizzazione degli insediamenti artigiani)

1. La Regione promuove, anche agevolando lo sviluppo di progetti integrati con il concorso degli enti locali, la localizzazione e la rilocalizzazione delle imprese artigiane, sia singole che associate, all'interno di:

- a) aree attrezzate a destinazione produttiva o mista;
- b) complessi edilizi e fabbricati riattivabili a fini produttivi o di servizio;
- c) aree per l'artigianato artistico e di servizio;
- d) aree interessate da programmi di recupero e riqualificazione urbana;
- e) aree individuate da normativa comunitaria o statale quale oggetto di interventi di sostegno pubblico all'artigianato.

2. I progetti di localizzazione e rilocalizzazione nelle aree di cui al comma 1, esecutivi e di immediata operatività, devono essere conformi agli strumenti urbanistici del comune.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 1/2000 è il seguente:

"Art. 12. (Politica tariffaria e di promozione)

1. La Giunta regionale definisce, d'intesa con gli enti locali delegati secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 6, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla presente legge e nel rispetto dei parametri dell'inflazione programmata come stabilito dagli accordi interconfederali con il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993, del 18 dicembre 1998 e successivi eventuali aggiornamenti.

1 bis. Le norme per l'eventuale revisione delle tariffe di trasporto pubblico locale devono essere previste nei contratti di assegnazione dei servizi medesimi.

2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.

3. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

4. La Regione provvede per le proprie finalità a quanto previsto nel comma 3 con deliberazione della Giunta regionale, definendo criteri, modalità e risorse.

5. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

6. La Regione, in concorso con gli enti locali, al fine di incrementare l'utenza, definisce una strategia di promozione fondata su incentivi e sulla diffusione dell'informazione."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 9/2004 è il seguente:

"Art. 30. (Interventi per la sicurezza sui servizi ferroviari)

1. Al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza agli utenti del trasporto ferroviario regionale e' autorizzata la libera circolazione sui servizi ferroviari regionali e sulle ferrovie concesse agli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Corpo Forestale. Per compensare i mancati introiti da traffico e' riconosciuto alle aziende, che esercitano i predetti servizi ferroviari, un contributo annuale entro il limite di spesa di 370.000,00 euro, iscritti nell'UPB 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale - Titolo I - Spese correnti) tramite apposito protocollo di intesa fra le stesse e l'amministrazione regionale.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti)."

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 1/2000 è il seguente:

"Art. 2. (Assetto funzionale)

1. Il sistema di trasporto pubblico locale regionale risulta dall'integrazione funzionale delle reti e dei servizi così articolati:

- a) reti e servizi regionali di linea, di collegamento tra i principali centri della Regione e tra questi e gli omologhi centri delle Regioni confinanti, estesi all'intero territorio regionale e comprensivi della rete ferroviaria regionale e dei servizi su gomma ad essa complementari o sostitutivi, dei servizi aerei ed elicotteristici, nonché dei servizi lacuali del lago Maggiore;
- b) reti e servizi provinciali di linea, estesi ai bacini di traffico o alle aree omogenee e comprensivi della rete e dei servizi su gomma, funiviari e lacuali;
- c) reti e servizi urbani di linea, nell'ambito del comune o della conurbazione, estesi a comuni contermini purché sussista una stretta relazione funzionale o una sostanziale continuità di insediamento e comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi, nonché di tranvie e di metropolitane;
- d) servizi integrativi o sostitutivi dei servizi di linea, effettuati con modalità diverse ed estesi a territori caratterizzati da bassa densità abitativa, a domanda debole, ovvero atti a soddisfare particolari esigenze di mobilità complementare o speciale.

2. Tutte le reti ed i servizi sono progressivamente adeguati alle esigenze degli utenti con ridotta capacità motoria ed effettuati con materiale rotabile idoneo.

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 22/2006 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 4. (Modalità di rilascio dell'autorizzazione)

1. La provincia rilascia l'autorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell'ambito territoriale di propria competenza. Le imprese in possesso dell'autorizzazione sono iscritte nel registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5.

2. L'impresa, al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, presenta alla provincia un'apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, contenente obbligatoriamente i seguenti elementi:

- a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
- b) il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
- c) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche;
- d) il numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui all'articolo 6 della l. 218/2003. La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato, avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio, è in numero non inferiore all'80 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente: tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore. Al personale sono parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi, inviano alla provincia una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale in forza a libro matricola;
- e) il possesso del certificato d'iscrizione al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente;
- g) la dotazione di idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché di idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi;
- h) l'eventuale possesso dell'attestato di idoneità professionale per l'attività internazionale.

3. L'impresa richiedente è tenuta a regolarizzare l'eventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della

competente struttura della provincia. In caso di mancata regolarizzazione, la provincia competente dispone il rigetto della domanda.

4. La competente struttura della provincia, ove sussistano le condizioni, rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Copia conforme dell'autorizzazione è conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, della l. 218/2003.

5. La provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, con cadenza quinquennale.

6. La provincia revoca l'autorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000.

7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 e nel rispetto delle procedure di cui all' articolo 13 bis del d.lgs. 395/2000.".

Note all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 75/1996 è il seguente:

“Art. 2. (Funzioni)

1. Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

- a) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività;
- b) predispone i programmi pluriennali e annuali di cui all'articolo 3;
- c) organizza l'attività dell'Osservatorio turistico, verifica i risultati degli interventi di promozione, accoglienza ed informazione e vigila sull'organizzazione turistica;
- d) promuove la costituzione dell'Agenzia per la promozione turistica del Piemonte;
- e) riconosce le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali;
- f) effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica nonché delle attività di pubblicità e di propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto turistico.

2. Le Province:

- a) promuovono la costituzione delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locale;
- b) in accordo con la Regione e gli Enti locali promuovono l'attività di accoglienza e valorizzazione turistica del territorio e coordinano l'attività delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale in ambito provinciale;
- c) svolgono l'attività di vigilanza sulle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale ai sensi dell'articolo 11;

3. Le Camere di Commercio, le Comunità montane, i Comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi di cui all'articolo 4, concorrono alla costituzione dell'Agenzia di promozione turistica del Piemonte e delle Agenzie di accoglienza e di promozione turistica locali, concorrono alle attività di accoglienza, di informazione e promozione turistica locale.".

- Il testo dell'articolo 82 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 82. (Funzioni della Regione)

1. Nelle more dell'efficacia del disposto di cui all'articolo 81, comma 2, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative :

- a) interventi di sostegno, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività in materia di turismo;
- b) indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività e degli interventi per la promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine turistica istituzionale e dell'offerta turistica regionale;
- c) predisposizione di programmi e progetti per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica e relativa programmazione di interventi finanziari per il miglioramento, la diversificazione e la specializzazione dell'offerta turistica regionale;
- d) indirizzo e coordinamento dell'organizzazione turistica regionale e riconoscimento degli organismi di promozione e sviluppo dell'osservatorio del turismo regionale per l'elaborazione di statistiche turistiche regionali, per l'analisi dei mercati, della domanda e dell'offerta e per il monitoraggio dei risultati complessivi delle azioni di promozione e di gestione del sistema turistico regionale, anche attraverso il coordinamento dei sistemi informativi turistici provinciali;
- e) definizione dei criteri e delle modalità per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti, nulla-osta e autorizzazioni per l'accertamento del possesso di standard e requisiti tecnici e professionali;
- f) concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali riguardanti il turismo.".

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 75/1996 è il seguente:

“Art. 3. (Programmazione delle attività)

1. La Regione coordina e indirizza le attività indicate all'articolo 1 predisponendo specifici programmi pluriennali di indirizzo e di coordinamento.
2. Il programma pluriennale di indirizzo e di coordinamento è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e deve indicare:
 - a) l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
 - b) gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e per ambiti territoriali;
 - c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'attività dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte di cui all'articolo 6, e delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9;
 - d) le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta dall'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte e dalle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonché i criteri di riparto delle stesse;
 - e) gli indirizzi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi previsti dalla presente legge per la promozione delle risorse turistiche e per la commercializzazione del prodotto turistico.
3. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento ha di norma validità triennale, viene approvato entro il 30 novembre dell'anno che precede quello di inizio della sua validità e può essere aggiornato nel corso del triennio.
4. Il programma pluriennale di indirizzo e coordinamento è attuato mediante programmi annuali deliberati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento.
5. Il programma annuale indica i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziare nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, gli indirizzi ed i criteri di riparto per gli interventi di cui agli articoli 14, 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Piemonte, delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale e degli Uffici di informazione e accoglienza turistica. Il programma annuale può essere aggiornato nel corso dell'anno."

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 59/1979, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6. (Concessione dei contributi)

1. Contestualmente alla concessione dei contributi ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Regione, su parere del Comitato regionale di Coordinamento dei Trasporti, predispone il programma finanziario regionale ed approva i programmi per l'esercizio dello sgombero neve dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2.
2. I contributi, stabiliti in ragione del programma regionale, sono erogati:
 - a) per l'acquisto di mezzi d'opera, assegnandoli in annualità nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento, compresi gli oneri per le spese e gli interessi dei mutui da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti. Qualora i mutui vengano contratti con altri Enti o Istituti di Credito, i contributi in annualità vengono concessi fino ad un massimo del 18% costante annuo, per la durata di 10 anni, a seguito della concessione della garanzia fidejussoria da parte della Regione alle Comunità Montane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1979, n. 50. Le rate, stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono versate, direttamente dalla Regione, alla Cassa Depositi e Prestiti, o ad altri Enti o Istituti di credito, a seguito di contrazione di mutuo da parte dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2;
 - b) per l'acquisizione dei mezzi d'opera mediante contratto di locazione finanziaria, versando direttamente l'importo delle relative rate alle società di leasing all'uopo convenzionate con la Regione;
 - c) per la partecipazione alle spese per l'esercizio dei mezzi e del servizio, nella misura fissata dal programma regionale di intervento finanziario annuale di cui all'art. 2 assegnandoli in conto capitale, in forma forfettaria anticipata, sulla base del bilancio consuntivo di esercizio dell'anno precedente approvato con deliberazione dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, destinando una quota non inferiore al 10% della previsione annuale per interventi di sgombero neve effettuati nei Comuni in conseguenza di eventi eccezionali non prevedibili.
 - d) per la costruzione e l'acquisto di depositi da adibire a ricovero dei mezzi d'opera polivalenti e delle attrezzature per lo sgombero neve nell'ambito della Comunità Montana.
 - d bis) in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale, nella percentuale massima dell'80 per cento incentivando le forme associative; la misura della

percentuale del contributo, eventualmente diversificata sulla base delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è stabilita annualmente dalla Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, in base alle risorse disponibili ed alle richieste di contributo presentate."

Note all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è riportato nella nota all'articolo 24.
- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 aprile 2007.

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 10.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all'allegato A è approvato in euro 17.466.176.634,11 in termini di competenza e in euro 23.517.123.325,81 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 2007.

Art. 2.

(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all'allegato A è approvato in euro 17.466.176.634,11 in termini di competenza ed in euro 23.517.123.325,81 in termini di cassa.

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007.

3. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 2007.

Art. 3.

(Indebitamento)

1. Per far fronte alla differenza esistente fra il totale delle spese di investimento di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 2007, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere prestiti obbligazionari per un importo pari a euro 2.030.000.000,00 di cui euro 550.000.000,00 relativi a mutui autorizzati ma non contratti negli anni precedenti.

2. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui o all'ammortamento delle obbligazioni emesse di cui al comma 1, si provvede con le somme che sono state iscritte nell'ambito delle disponibilità delle unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009.

Art. 4.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2007 con i prospetti di cui all'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 5.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 6.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8.

(Accordi di programma e cofinanziamenti programmi comunitari)

1. È approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.

2. È approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

3. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al cofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 9.

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2007 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 200.000.000,00 ed è iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

Art. 10.

(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 è iscritto nella UPB 09011 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 47.325.683,70 in termini di competenza e di euro 53.536.901,47 in termini di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007 è iscritto nella UPB 09012 il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 101.185.730,36 in termini di competenza e di cassa.

3. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1 e 2, in attuazione al disposto dell'articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 11.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2006)

1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2006, determinato in euro 232.227.151,50 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 2007, e parziale utilizzo a copertura del fondo di riserva per le spese di parte corrente derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 e del fondo per le spese di investimento derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09012.

Art. 12.

(Variazioni compensative)

1. Per l'anno finanziario 2007 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le UPB quando:

- a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
- b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

2. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli appartenenti alla stessa UPB ma relativi a diverse leggi regionali elencate nell'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2007. In ogni caso, restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 7/2001.

3. Con riferimento alle leggi regionali di cui all'Allegato A della legge finanziaria per l'anno 2007, la Giunta può altresì effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto, ovvero tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 13.

(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 14.

(Progetto SIOPE)

1. Per dare attuazione all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) ed alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2005 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimento amministrativo da comunicare al Consiglio regionale, variazioni all'elenco allegato al bilancio regionale di cui all'articolo 10, comma 8, della l.r. 7/2001.

Art. 15.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 aprile 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 (Articoli 1 e 2)

(omissis)

Allegato B.

Bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009 (Articolo 5)

(omissis)

Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata sono pubblicati sul Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 maggio 2007 (ndr)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 380

- Presentato dalla Giunta regionale il 15 dicembre 2006.
- Assegnato in sede referente alla I Commissione ed in sede consultiva alle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII e Post-olimpica
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 29 marzo 2007 con relazione di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 12 aprile 2007, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 18. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di competenza e di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme occorrenti a integrare stanziamenti di spese obbligatorie secondo la legislazione in vigore, tenendo conto degli impegni gia' assunti e che si prevede di assumere, nonche' dei pagamenti che si prevede di effettuare fino al termine dell'esercizio.
2. Sono obbligatorie, in ogni caso, le spese per il personale e per l'ammortamento dei mutui e dei prestiti, nonche' le spese stanziare per garanzie regionali ed i crediti, non prescritti, il cui pagamento sia richiesto dai creditori.
3. Le somme di cui al comma 1 sono indicate in apposita deliberazione della Giunta, che ne autorizza il prelievo e l'iscrizione negli stanziamenti dell'unita' previsionale di competenza mediante proprio provvedimento, ovvero delegando l'adozione del provvedimento di prelievo e di iscrizione all'Assessore competente in materia di bilancio della Regione.
4. La Giunta deve dare comunicazione al Consiglio dei prelievi effettuati dal fondo di riserva contemporaneamente alla emissione del relativo provvedimento.
5. Al bilancio di previsione e' allegato l'elenco delle spese obbligatorie, correlate alle unita' previsionali di spesa.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)

1. La Regione adotta, ogni anno, il bilancio annuale di previsione. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il progetto di bilancio annuale di previsione e' formato in coerenza con gli elementi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria e nel programma pluriennale di attivita' e di spesa, ed e' redatto in termini di competenza e di cassa, nel rispetto dei principi dell'integrita', dell'universalita', dell'unita', delle veridicita', della pubblicita' e della chiarezza.

.3. Ai fini dell'equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 76/2000.

3 bis. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalle normative e disposizioni dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.

4. Le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e per la spesa, in unità previsionali di base. Le unità previsionali sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione. Le contabilità speciali, sia nell'entrata che nella spesa, sono articolate in capitoli.

5. Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

d) L'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.

6. Gli stanziamenti di spesa di cui al comma 5, lettera b) sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente daranno luogo, nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, a impegni di spesa a norma dell'articolo 31.

7. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente e' iscritto fra le entrate e le spese di cui al comma 5, lettera b), mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e' iscritto fra le entrate di cui al comma 5, lettera c).

8. In apposito allegato al bilancio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione; nello stesso allegato sono altresì indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con l'evidenziazione delle relative disposizioni legislative. I capitoli sono determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.

9. Formano oggetto di approvazione del Consiglio le previsioni di cui ai commi 2, 4, 5 lettere b) e c), 6 e 7. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e c) del comma 5 costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento. Le contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.

10. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

11. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, la Giunta provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziari nell'ambito dello stato di previsione delle spese.

12. Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa sono illustrati mediante note preliminari i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.

13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Nel bilancio annuale e' iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell'esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L'ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa e' determinato, an-

nualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.

2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta può delegare all'Assessore competente in materia di bilancio l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 24. (Variazioni al bilancio)

1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.

2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.

4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta può essere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

5. Ogni altra variazione al bilancio è disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.

6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell'anno cui il bilancio si riferisce.

7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell'ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell'articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento è comunicato al Consiglio.”.

Nota all'articolo 12

-Vedi nota all'articolo 10.

Nota all'articolo 14

- Vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 aprile 2007.

Legge regionale 8 maggio 2007, n. 11.

Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. n. 15 del 2004)

1. L'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36), è così sostituito:

“Art. 5 (Sigillo della Regione)

1. Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione, nella misura massima di due all'anno, anche alla memoria, a cittadini nati nella regione Piemonte o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni, meritevoli di particolare riconoscimento, con propria mozione motivata presentata da almeno un terzo e approvata da almeno otto decimi dei suoi componenti.

2. Il sigillo, con le stesse modalità di cui al comma 1, è attribuito, inoltre, per esaltare i loro particolari rapporti di collaborazione con la Regione, a persone fisiche, istituzioni, enti ed organismi italiani ed esteri meritevoli di particolare riconoscimento.”.

Art. 2.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 maggio 2007

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 441

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Placido, Maria Cristina Spinosa il 26 aprile 2007.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 27 aprile 2007.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 aprile 2007 con relazione di Gilberto Pichetto Fratin.

- Approvata in Aula l'8 maggio 2007, con emendamenti sul testo, con 42 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo della l.r. 15/2004 è pubblicata sul BUR del 4 giugno 2004, n. 22.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 maggio 2007.

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 12.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'Autostrada A/26. Abrogazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente, di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33 e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'articolo 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'articolo 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sull'autostrada A/26, nei due sensi di marcia, all'interno della stagione turistica di ogni anno.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'articolo 54, comma 1, lettere d), e), h), i), e n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del d.lgs. 285/1992.

Art. 3.

(Protocollo d'intesa)

1. I tempi, le modalità di attuazione dell'intervento, la specificazione delle tratte e le relative modifiche sono stabiliti con protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte, la società concessionaria dell'autostrada A/26 e le associazioni degli auto-transportatori.

2. Nel protocollo d'intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.

Art. 4.

(Pagamento pedaggi)

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di pagamento dei pedaggi ammessi al rimborso.

2. La liquidazione della spesa è disposta dalla struttura regionale competente in materia di trasporti in favore della società concessionaria dell'autostrada A/26 nonché degli altri soggetti aventi titolo.

Art. 5.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 165.000,00 euro per il triennio 2007-2009.

2. Per l'esercizio finanziario 2007, lo stanziamento, pari a 165.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo 1 - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. Per gli anni finanziari 2008 e 2009, al finanziamento della spesa di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) e dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 6.

(Abrogazione)

1. La legge regionale 6 ottobre 2003, n. 24 (Deviazione alla circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26), è abrogata.

Art. 7.

(Parere dell'Unione europea)

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 maggio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 54

- Presentata dal Consigliere Enzo Ghigo il 20 giugno 2005.
- Assegnata alla II commissione in sede referente ed in sede consultiva alla I il 4 luglio 2005.

Disegno di legge n. 234

- Presentato dalla Giunta regionale il 1° febbraio 2006.
- Assegnato alla II commissione in sede referente in ed in sede consultiva alla I commissione il 9 febbraio 2006.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 24 maggio 2006 con relazione di Aldo Reschigna, Roberto Boniperti.
- Acquisita, il 16 maggio 2006, decisione favorevole della Commissione Europea a seguito della notifica quale aiuto di Stato.
- Testo unificato approvato in Aula il 15 maggio 2007, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 54 del d.lgs. 285/1992 è il seguente:

“Art. 54. (Autoveicoli).

1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

- a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;

- c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
- e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
- f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
- g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
- h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
- i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
- l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
- m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
- n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.

2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali."

- Il testo coordinato vigente dell'articolo 10 del d.lgs. 285/1992 è il seguente:

"Art. 10. (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marca superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.

2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente

proprietario previo pagamento di un indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

- a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso;
- b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;
- c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
- d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
- e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato affinché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;
- f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo 62;
- g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
- g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
- g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b).

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

- a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
- b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
- b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

- a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
- b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;
- c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
- d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

- due assi: 20 t;
- tre assi: 33 t;
- quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

- quattro assi: 44 t;
- cinque o più assi: 56 t;
- cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie. Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta.

18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3

o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 681 a euro 2.749.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137 a euro 549. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.

25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.169. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI.

25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.".

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 maggio 2007.

Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13.

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. (Finalità)
- Art. 2. (Ambito di applicazione)
- Art. 3. (Definizioni)

Capo II.

RENDIMENTO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

- Art. 4. (Valori limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento e requisiti prestazionali minimi)
- Art. 5. (Certificazione energetica degli edifici)
- Art. 6. (Professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici)
- Art. 7. (Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione)
- Art. 8. (Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie)

Capo III.

IMPIANTI TERMICI, SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E BOLLINO VERDE

- Art. 9. (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria)
- Art. 10. (Bollino verde)
- Art. 11. (Elenco regionale)

Capo IV.

VERIFICHE E ISPEZIONI

- Art. 12. (Soggetti competenti)
- Art. 13. (Ispezioni degli impianti termici)
- Art. 14. (Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria)
- Art. 15. (Realizzazione e gestione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e di condizionamento d'aria)
- Art. 16. (Potere sostitutivo della Regione)

Capo V.

INTEGRAZIONI EDILIZIE

- Art. 17. (Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali)
- Art. 18. (Disposizioni in materia di impianti solari)
- Art. 19. (Predisposizione a servizi energetici centralizzati)

Capo VI.

SANZIONI

- Art. 20. (Sanzioni)

Capo VII.

NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

- Art. 21. (Disposizioni di attuazione)

Art. 22. (Formazione e informazione)

Art. 23. (Disposizioni transitorie)

Capo VIII.

NORME FINALI

Art. 24. (Clausola valutativa)

Art. 25. (Abrogazioni)

Art. 26. (Norma finanziaria)

Allegato A

Capo I.

Disposizioni generali

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia e nel rispetto dei principi fondamentali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

2. Ai fini del comma 1 la Regione disciplina:

- a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- b) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- c) l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- d) i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- e) le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- f) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- h) forme di incentivazioni economiche per i cittadini.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti, oggetto di ristrutturazione edilizia, di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, si applicano i requisiti minimi prestazionali, le prescrizioni specifiche e la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, come disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a).

2. Le prescrizioni specifiche individuate nella deliberazione di cui al comma 1 si applicano alle seguenti categorie di opere edilizie:

- a) ristrutturazione edilizia di edifici con superficie utile fino a 1000 metri quadrati o su porzioni di edifici con superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
- b) porzioni di volumetria relativa ad ampliamenti o sopraelevazioni di edifici esistenti;
- c) manutenzione straordinaria di edifici;
- d) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti;
- e) ristrutturazione di impianti termici;
- f) sostituzione di generatore di calore.

3. Agli edifici di nuova costruzione, a tutti quelli oggetto di ristrutturazione, di qualunque superficie utile, nonché in tutti i casi di compravendita o locazione degli edifici, si applica la certificazione energetica.

4. Le disposizioni di cui ai capi III e IV si applicano agli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, nonché ai sistemi di condizionamento d'aria, esistenti e di nuova installazione.

5. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono escluse dall'applicazione della presente legge le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

a) attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio: documento redatto nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, attestante le prestazioni energetiche ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

b) certificazione energetica dell'edificio: complesso delle operazioni svolte per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio;

c) climatizzazione invernale o estiva: insieme delle funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell'aria;

d) condizionamento d'aria: sistema costituito da tutti i componenti necessari per il trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria; ai fini della presente legge si considerano esclusivamente i sistemi di condizionamento d'aria di potenza nominale utile superiore a 12 chilowatt;

e) edificio: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine si riferisce a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti;

f) edificio di nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominata, è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

g) esercizio e manutenzione di un impianto termico e di condizionamento d'aria: complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti, includente la conduzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed il controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;

h) impianto termico: impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli

impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;

i) prestazione energetica, efficienza energetica, rendimento di un edificio: quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione; tale quantità è espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

j) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'involucro dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

2. Ai fini della presente legge si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

Capo II.

Rendimento e certificazione energetica degli edifici

Art. 4.

(Valori limite relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento e requisiti prestazionali minimi)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, i valori ottenuti di fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio sono inferiori o uguali ai valori limite stabiliti come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera b).

2. I valori relativi al fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, calcolati secondo la metodologia di cui all'articolo 2, comma 1, sono espressi in kWh/m².

3. Per gli impianti termici e per quelli di condizionamento d'aria, il rapporto tra la potenza e la volumetria dell'edificio, espresso in W/m³, sono inferiori o uguali ai valori limite riportati nella deliberazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

Art. 5.

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o soggetto a ristrutturazione edilizia è dotato, a cura del costruttore, di attestato di certificazione energetica.

2. Nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

3. Nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.

5. Negli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.

6. La certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente:

a) sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata;

b) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;

c) sulla valutazione di un'altra unità immobiliare, rappresentativa della stessa tipologia.

7. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto.

8. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, che consentono ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

9. L'attestato di certificazione energetica è conforme al modello approvato dalla Giunta regionale come previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera d) e riporta chiaramente i valori indicati per le prestazioni energetiche dell'edificio, nonché una valutazione del sistema di produzione e utilizzo dell'energia.

10. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un professionista, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, abilitato ai sensi dell'articolo 6.

11. Per gli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, il valore delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione corrisponde a quello calcolato mediante le procedure di cui agli articoli 21, comma 1, lettera a) e 23, comma 1, lettera a).

12. Per gli edifici esistenti, nei casi di compravendita o locazione e per gli edifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), le prestazioni energetiche dell'edificio da utilizzare per la certificazione sono calcolate secondo la procedura di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e).

Art. 6.

(Professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici)

1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco della Regione:

a) iscrizione all'ordine o collegio professionale;

b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f).

2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, la Regione, per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei professionisti in materia di certificazione energetica degli edifici, si avvale delle camere di commercio piemontesi.

3. Coloro che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 1, o equivalenti, conseguiti in altre regioni italiane o in stati esteri, che intendono ottenere l'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti abilitati, fanno richiesta alla Regione, la quale verifica l'equivalenza dei requisiti e dei relativi contenuti professionali con quelli previsti dalla presente legge.

4. La Regione effettua controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti richiesti e sull'operato dei professionisti abilitati.

Art. 7.

(Accertamenti e ispezioni sulle prestazioni energetiche degli edifici e loro certificazione)

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, la relazione tecnica, di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del d.lgs. 192/2005, reca altresì la valutazione delle prestazioni energetiche integrate dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica. Il proprietario, o chi ne ha titolo, deposita in comune, in duplice copia, la relazione sottoscritta dal progettista abilitato, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

2. Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deposita in comune una perizia, in duplice copia, asseverata dal direttore dei lavori relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma

1. La dichiarazione di fine lavori è inefficace se non è accompagnata dalla predetta asseverazione del direttore dei lavori.

3. Copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al comune, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio.

4. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 e dell'attestato di certificazione energetica è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti previsti ai commi 5 e 6. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche secondo modalità informatiche.

5. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), in accordo con il comune, dispone annualmente accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera, o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 2, dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.

6. La Regione, avvalendosi dell'ARPA, in accordo con il comune, dispone annualmente controlli a campione sulla regolarità degli attestati di certificazione energetica, relativi agli edifici oggetto di compravendita e locazione.

Art. 8.

(Calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie)

1. Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 centimetri nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi.

2. Le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico sono esclusi dai computi di cui al comma 1 secondo i limiti fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici se non comportano ombreggiamento delle facciate, e dalle strade ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al computo della superficie utile e non residenziale in riferimento alla determinazione dei limiti massimi di costo per l'edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, con gli stessi scopi e limiti quantitativi, anche agli edifici esistenti in relazione ai soli spessori da aggiungere a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

6. Ai proprietari e agli altri soggetti aventi titolo alla presentazione di istanze per il rilascio del permesso di costruire o comunque aventi facoltà, nelle altre forme consentite, di eseguire lavori interni ed esterni sugli edifici costruiti o modificati avvalendosi delle disposizioni della presente legge, è vietato effettuare riduzioni degli spessori complessivi.

7. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.

Capo III.

Impianti termici, sistemi di condizionamento d'aria e bollino verde

Art. 9.

(Esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria)

1. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico mantiene in esercizio l'impianto e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione obbligatorie, ai sensi della normativa vigente.

2. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, commi da 1 a 4, del d.lgs. 192/2005. In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche definite dai commi citati, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici sono svolte comunque in occasione dei controlli di efficienza energetica.

3. I controlli di efficienza energetica degli impianti termici sono svolti ai sensi delle disposizioni di cui all'allegato L, commi 5, 6 e 7, del d.lgs. 192/2005.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, eseguite a regola d'arte, il tecnico dell'impresa incaricata compila i modelli approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera h).

5. Il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso della verifica, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare, nelle condizioni di normale funzionamento, nel rispetto delle norme tecniche dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), deve risultare conforme ai valori definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera i).

6. Ai generatori di calore per i quali siano stati rilevati, durante le operazioni di controllo di efficienza energetica, valori inferiori ai limiti fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), si applicano le disposizioni dell'allegato L, commi 10 e 11, del d.lgs. 192/2005.

7. L'obbligo delle operazioni di controllo di efficienza energetica, di cui al comma 3, non comprende la verifica del rendimento di combustione degli impianti che utilizzano combustibile solido.

8. Le operazioni di controllo e manutenzione per i sistemi di condizionamento d'aria sono eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Se le istruzioni non sono disponibili o se l'impresa installatrice non ne ha predisposte di specifiche, le operazioni di manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi, facenti parte del sistema di condizionamento, sono eseguite conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente. Le operazioni di manutenzione delle restanti parti del sistema di condizionamento e degli apparecchi e dispositivi, per i quali non sono disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, sono eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di istruzioni specifiche, il responsabile dell'impianto si fa parte attiva per reperire copia delle stesse relative allo specifico modello di apparecchio.

Art. 10.

(Bollino verde)

1. È istituito un sistema di autocertificazione, mediante rilascio di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici.

2. Il bollino verde è apposto dal manutentore sul rapporto di controllo tecnico, almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni due anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt;

b) ogni quattro anni nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.

3. Copia del rapporto di controllo tecnico, provvista di bollino verde, è inviata dal manutentore, in formato cartaceo o elettronico, alla provincia, secondo la periodicità di cui al comma 2.

4. I criteri per uniformare la disciplina del bollino verde sono disciplinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera j).

Art. 11.

(Elenco regionale)

1. È istituito un apposito elenco regionale delle imprese, autorizzate al rilascio del bollino verde, che è trasmesso in formato elettronico alle province.

2. Ai fini del comma 1, la Regione provvede alla tenuta e alla gestione dell'elenco regionale delle imprese autorizzate al rilascio del bollino verde, avvalendosi delle camere di commercio piemontesi.

3. I soggetti di cui al comma 1, oltre ad avere i requisiti richiesti dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti), sottoscrivono apposito disciplinare predisposto dalla Regione e partecipano a seminari di aggiornamento organizzati dalle province, in accordo con le associazioni di categoria sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.

4. I soggetti di cui al comma 1 acquistano il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera k).

Capo IV.

Verifiche e ispezioni

Art. 12.

(Soggetti competenti)

1. Sugli impianti con bollino verde le province, avvalendosi dell'ARPA, effettuano ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico, nonché verifiche sulla sussistenza dei requisiti delle imprese di manutenzione autorizzate ai sensi dell'articolo 11 e sulla correttezza e regolarità del loro operato, secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera l).

2. Le province, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera j), svolgono le ispezioni sugli impianti termici privi del bollino verde, nonché sui sistemi di condizionamento d'aria, al fine di verificare l'osservanza delle norme relative all'esercizio e manutenzione.

3. Le province possono delegare le funzioni di cui al comma 2 agli enti locali, previo accordo con i medesimi.

4. Le province e gli enti locali effettuano le ispezioni di cui al comma 2, incaricando anche organismi esterni, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni.

5. I soggetti che effettuano le ispezioni si avvalgono esclusivamente di tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della l. 46/1990 e dell'attestato di partecipazione ad appositi corsi, disciplinati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera m).

Art. 13.

(Ispezioni degli impianti termici)

1. Per gli impianti senza bollino verde, l'ispezione è onerosa ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'esercizio e della manutenzione. Per gli impianti con bollino verde l'ispezione è gratuita.

2. Se l'ispezione evidenzia anomalie rispetto alla legislazione vigente in materia di sicurezza degli impianti termici, il soggetto che effettua l'ispezione dà immediata comunicazione agli enti competenti e, nel caso di immediato pericolo alle persone e agli animali, l'impianto è messo fuori servizio con diffida dal suo utilizzo.

3. I risultati dell'ispezione sono riportati, a cura del tecnico incaricato, sul libretto di impianto o di centrale.

4. Nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, si applicano le disposizioni di cui all'allegato L, commi 17 e 18, del d.lgs. 192/2005.

Art. 14.

(Ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria)

1. L'impresa che installa un sistema di condizionamento d'aria, che rientra nell'ambito di applicazione della l. 46/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti), invia alla provincia copia della dichiarazione di conformità, in formato cartaceo o elettronico; negli altri casi comunica alla provincia, con le stesse modalità, l'avvenuta installazione con indicazione della titolarità, della potenza utile nominale, della tipologia di impianto e della sua ubicazione.

2. L'ispezione dei sistemi di condizionamento d'aria è gratuita e contempla una valutazione dell'efficienza del sistema di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di condizionamento dell'edificio, come definito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera n).

Art. 15.

(Realizzazione e gestione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e di condizionamento d'aria)

1. In armonia con quanto previsto dal d.lgs. 192/2005, le province, d'intesa con la Regione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, costituiscono un sistema informativo condiviso relativo agli impianti termici e di condizionamento d'aria.

2. Le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera o).

Art. 16.

(Potere sostitutivo della Regione)

1. In caso di inadempimento della provincia alle disposizioni di cui all'articolo 12, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Capo V.

Integrazioni edilizie

Art. 17.

(Integrazioni ai regolamenti edilizi comunali)

1. I comuni possono prevedere la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi che adottano soluzioni impiantistiche o costruttive che determinano prestazioni migliorative e maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nell'ambito delle misure dirette all'incentivazione del risparmio energetico, i comuni possono promuovere la realizzazione di interventi di chiusura con materiali isolanti del basamento di edifici realizzati su pilotis.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di impianti solari)

1. Per gli edifici di nuova costruzione o in occasione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), d), ed e), il proprietario o chi ne ha titolo installa impianti solari termici inte-

grati nella struttura edilizia, dimensionati in modo tale da soddisfare almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale di energia primaria richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria dell'edificio.

2. Se l'ubicazione dell'edificio rende tecnicamente impossibile l'installazione degli impianti solari termici o il completo soddisfacimento dell'obbligo di cui al comma 1, il proprietario o chi ne ha titolo provvede all'integrazione energetica con fonte rinnovabile differente, come specificato con la deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera p).

3. Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si osservano i criteri definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera p).

4. In fase di progettazione dell'intervento edilizio è resa disponibile una superficie con caratteristiche tali da assicurare una sufficiente producibilità dell'impianto solare termico.

5. In armonia con quanto previsto dall'allegato I, comma 13, del d.lgs. 192/2005, nel caso di edifici di cui all'articolo 2, comma 1, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera p), determina altresì le modalità operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché i casi di deroga dalle disposizioni della presente legge.

Art. 19.

(Predisposizione a servizi energetici centralizzati)

1. Gli edifici nuovi e quelli soggetti agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere d) ed e), composti da più di quattro unità abitative, sono dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

2. Per gli edifici di cui al comma 1, la Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera q), stabilisce modalità e casi in cui è possibile installare impianti termici individuali con particolare attenzione agli edifici ubicati nei comuni definiti turistici ed agli edifici esistenti a prevalente dotazione di impianti di riscaldamento autonomo.

3. Per gli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento ai sensi dell'allegato I, comma 14, del d.lgs. 192/2005.

Capo VI.

Sanzioni

Art. 20.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale ed altresì con l'esclusione dall'elenco di cui all'articolo 6, comma 1. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti. L'ordine comunica la decisione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

2. Il professionista abilitato che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il progettista che rilascia la relazione tecnica, di cui all'articolo 7, comma 1, non veritiera, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

4. Il progettista che rilascia la relazione tecnica priva della valutazione delle prestazioni energetiche e dell'indicazione del rispetto dei requisiti prestazionali, previsti all'articolo 7, comma 1,

è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale.

5. Il direttore dei lavori che nella perizia di cui all'articolo 7, comma 2, attesta falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica, è punito ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del d.lgs. 192/2005.

6. Il costruttore che realizza un'opera senza osservare i requisiti minimi prestazionali e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pari ad un decimo del costo della costruzione.

7. Il costruttore che viola la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00.

8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera al compito di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione, secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

9. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione, che provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo di efficienza energetica senza osservare le modalità previste all'articolo 10, è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 graduata in relazione alla potenza dell'impianto, e provvede altresì ai sensi dell'articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di accertamento dell'infrazione.

10. Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione, che non ottempera ai doveri sanciti all'articolo 9, commi 2, 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

11. Se l'ARPA, a seguito di ispezione, riscontra violazioni dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, l'impresa autorizzata, singola o associata, è sospesa per un anno dall'elenco di cui all'articolo 11, comma 1. La sospensione dall'elenco è prevista per due anni, se l'ARPA riscontra che, nel corso di cinque anni e in relazione ad almeno tre impianti oggetto di bollino verde, sul rapporto di prova non sono state segnalate le anomalie accertate in materia di sicurezza dell'impianto termico.

12. Fatta salva la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 8, del d.lgs. 192/2005, il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

13. Fatta salva la sanzione prevista dall'articolo 15, comma 9, del d.lgs. 192/2005, il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa, da euro 500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

14. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non installa impianti solari termici integrati nella struttura edilizia o impianti a fonte rinnovabile, ai sensi dell'articolo 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Il proprietario, o chi ne ha titolo che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 19, è punito con la medesima sanzione amministrativa.

15. Il proprietario, o chi ne ha titolo che, in assenza di documentati impedimenti tecnici, non installa impianti fotovoltaici e non provvede al loro allacciamento alla rete di distribuzione ai sensi dell'articolo 18, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

16. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate dalla Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15 sono accertate dal comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono accertate, a seguito delle ispezioni di cui all'articolo 12, dalla provincia competente per territorio o dall'ente locale delegato, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.

17. I proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli enti locali, sono destinati allo svolgimento delle rispettive funzioni previste dalla presente legge. I proventi possono altresì essere destinati all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia.

18. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Capo VII.

Norme di attuazione E transitorie

Art. 21.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera:

a) la metodologia di calcolo, i requisiti minimi prestazionali degli edifici e le prescrizioni specifiche, sulla base del quadro generale per il calcolo del rendimento energetico riportato nell'allegato di cui alla dir. 2002/91/CE, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2;

b) i valori limite di riferimento per determinare il fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio, ai sensi dell'articolo 4, comma 1;

c) i valori limite che non possono essere superati dal rapporto di cui all'articolo 4, comma 3;

d) il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 5, comma 9;

e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione di cui all'articolo 5, comma 12;

f) le modalità di svolgimento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

g) i limiti di esclusione dal calcolo convenzionale delle volumetrie edilizie per le serre solari e altri elementi costruttivi finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare ed all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico di cui all'articolo 8, comma 2;

h) i modelli del rapporto di controllo tecnico, di cui all'articolo 9, comma 4, diversi in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto;

i) i valori di riferimento a cui deve conformarsi il rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli, ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

j) i criteri per uniformare, sul territorio regionale, la disciplina del bollino verde di cui all'articolo 10, comma 4, e le ispezioni previste all'articolo 12, comma 2;

k) le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde, di cui all'articolo 11, comma 4;

l) le modalità di svolgimento delle verifiche a campione effettuate dalle province, ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

m) le modalità di svolgimento dei corsi per i soggetti incaricati delle ispezioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

n) i criteri per il dimensionamento del sistema di condizionamento ai sensi dell'articolo 14, comma 2;

o) le modalità di costituzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 15, comma 2;

p) i criteri per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, le modalità operative per l'installazione di impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione, nonché i casi di deroga dalle disposizioni della presente legge ai sensi dell'articolo 18, commi 2, 3 e 6;

q) i casi in cui è possibile installare impianti termici individuali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2.

2. Per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano dopo un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, lettere e), f) e g).

3. Per gli edifici esistenti, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2009.

4. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, delibera i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e di certificazione degli edifici di cui alla presente legge.

Art. 22.

(Formazione e informazione)

1. La Regione, al fine di una efficace attuazione della presente legge, predispone e attua azioni di sensibilizzazione ed una capillare comunicazione rivolta ai cittadini e agli operatori del settore e del mercato immobiliare.

2. La Regione, sentiti gli ordini professionali e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del settore.

3. Al fine di favorire l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, le province, sentite le associazioni di categoria, possono svolgere azioni di informazione verso i cittadini e fornire assistenza tecnica ai comuni, anche attraverso lo svolgimento di opportuni corsi di formazione.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di pubblicazione del provvedimento amministrativo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), si osservano le seguenti disposizioni:

a) per il calcolo delle prestazioni energetiche, si applica la metodologia prevista dalle norme UNI in vigore;

b) nel caso di nuova installazione, ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, il valore minimo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico deve essere superiore al valore stabilito dall'allegato C, punto 5, del d.lgs. 192/2005.

Capo VIII.

Norme finali

Art. 24.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici piemontesi.

2. A tal fine la Giunta regionale, dopo due anni a partire dal giorno di entrata in vigore della legge, presenta alla commissione consiliare competente una relazione in cui fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che modo è mutato il patrimonio immobiliare esistente avuto riguardo all'applicazione delle norme in materia di rendimento e di certificazione energetica;

b) quali sono i cambiamenti prodotti dall'applicazione delle norme relative alle modalità di esercizio e manutenzione degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;

c) quali sono i risultati e le eventuali criticità derivanti dall'attività di accertamento e di ispezione;

d) quali sono le criticità emerse in sede di attuazione della legge e le possibili soluzioni;

e) se i corsi di specializzazione svolti abbiano consentito la formazione di un numero di professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e del bollino verde adeguato alle esigenze del mercato;

f) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sugli utenti finali in termini di oneri posti a loro carico e servizi resi;

g) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato degli impianti solari, fotovoltaici o alimentati da altra fonte rinnovabile;

h) in quale misura si può valutare l'impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione.

3. Le successive relazioni avranno cadenza triennale.

4. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 25.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79).

2. È abrogata la lettera d) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59').

Art. 26.

(Norma finanziaria)

1. Per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, è autorizzata nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 22081 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica Titolo 1 spese correnti) e 22082 (Tutela ambientale gestione rifiuti Programmazione risparmio in materia energetica Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 la spesa pari a euro 1.700.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, ripartita in:

a) euro 100.000,00 per spese correnti volte ad approfondimenti tecnico-scientifici e attività di formazione e informazione;

b) euro 600.000,00 per spese correnti volte a verifiche, ispezioni e monitoraggi in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici;

c) euro 1.000.000,00 per contributi in conto capitale per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche e di certificazione degli edifici.

2. Agli oneri di cui al comma 1 del biennio 2008 e 2009 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

3. Le somme rimosse ai sensi dell'articolo 20, comma 16, a causa delle violazioni delle norme di cui all'articolo 20, commi 1, 2, 12 e 13, sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'UPB 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) e sono destinate a finanziare le attività regionali di cui all'articolo 20, comma 17.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 maggio 2007

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Allegato A.
(Art. 3)

Ulteriori definizioni

(Articolo 3, comma 2)

1. Accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

2. Conduzione: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto termico, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.

3. Controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

4. Edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.

5. Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

6. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.

7. fabbisogno energetico per il riscaldamento: rappresenta il valore complessivo risultante dalla sommatoria dell'energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed interni);

8. Fabbricati residenziali isolati: case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

9. Generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione.

10. Impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

11. Involucro edilizio: insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;

12. ispezioni su edifici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti.

13. Ispezioni sugli impianti: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

14. Manutenzione ordinaria di edifici: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.

15. Manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.

16. Manutenzione straordinaria degli edifici: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d'uso.

17. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

18. Occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici.

19. Potenza nominale utile di un sistema di condizionamento d'aria: potenza massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata al fluido termovettore in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore.

20. Potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il Kw.

21. Potenza termica del focolare, in seguito potenza dell'impianto termico, di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.

22. Potenza termica utile di un generatore di calore: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

23. Proprietario dell'impianto termico: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla presente legge sono da intendersi riferiti agli amministratori o ai terzi responsabili.

24. Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.

25. Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'articolo 9 del d.p.r. 412/1993, come modificato dal d.p.r. 551/1999. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh.

26. Rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.

27. Responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico: proprietario o per esso un terzo avente i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del d.p.r. 412/1993. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche.

28. Ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

29. Sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica adeguata al reale fabbisogno termico, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.

30. Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio.

31. Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

32. Valore di riferimento: valore standard di legge o calcolato, da confrontare con una valutazione standardizzata.

33. Valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.

34. volume: con tale termine si intende il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 256

- Presentato dalla Giunta regionale il 9 marzo 2006.

- Assegnata in sede congiunta alla V, VII Commissione permanente e alla I Commissione, in sede consultiva il 15 marzo 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 19 aprile 2007 con relazione di Paola Barassi.

- Approvato in Aula il 15 maggio 2007, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 6 voti contrari, 2 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- La parte seconda del d.lgs. 42/2004 comprende gli articoli dal n. 10 al n. 130.

- Il testo dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004 è il seguente:

"136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6 del d.lgs. 192/2005 è il seguente:

"6. Certificazione energetica degli edifici.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:

- a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;
- b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;
- c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell'appartamento interessato:

- a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;
- b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.

3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.
8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'articolo 4, comma 1, e tenuto conto di quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi semplificati che minimizzino gli oneri."

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 28 della l. 10/1991 è il seguente:

"28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. [abrogato].
4. [abrogato].
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere."

- Il testo dell'articolo 25 del d.p.r. 380/2001 è il seguente:

"25 (R). Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.

(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
 - a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;
 - b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
 - c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.

2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:

- a) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
- b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte II;
- c) la documentazione indicata al comma 1;
- d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa."

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 2 della l. 46/1990 è il seguente:

"2. Soggetti abilitati.

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti."

- Il testo dell'articolo 3 della l. 46/1990 è il seguente:

"3. Requisiti tecnico-professionali.

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

- a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1."

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 34/1998 è il seguente:

"Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti."

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 è il seguente:

"15. Sanzioni.

1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.
 5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
 6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
 8. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente.
 9. In caso di violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore."
- Il capo I della legge 689/1981 comprende gli articoli dal n. 1 al n. 43.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
 - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30.(Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 maggio 2007.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 14.

Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ‘Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori dell’educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

Art. 2.

(Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie)

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 3.

(Definizione di vittima di criminalità)

1. Agli effetti della presente legge e con riferimento all’articolo 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI, si intende per vittima della criminalità la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, e danni materiali in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune e che ha presentato denuncia all’autorità competente.

Art. 4.

(Tipologia degli interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove e sostiene interventi volti:

a) al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282);

b) alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all’educazione alla legalità;

c) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;

d) alla formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

Art. 5.

(Interventi per l'incentivazione di percorsi di legalità ed il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso)

1. Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, la Regione promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso;

b) la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;

c) il monitoraggio e l'analisi, anche attraverso l'istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

Art. 6.

(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso, mediante:

a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;

c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;

d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;

e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

2. La Regione eroga contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.

Art. 7.

(Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l'ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996.

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell'accesso ai finanziamenti:

a) istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riutilizzo sociale dei beni confiscati, per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni tecniche;

b) fidejussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) priorità, nell'assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

Art. 8.

(Misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo della pratica democratica, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all'aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

c) la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente;

e) l'organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

Art. 9.

(Formazione professionale)

1. La Regione, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

Art. 10.

(Modalità di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l'entità e le modalità per l'ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province.

Art. 11.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio Regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità;

b) l'entità del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto;

c) le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate;

d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione del numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;

e) le misure adottate a sostegno della divulgazione dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati;

f) i corsi formativi di cui all'articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi;

g) i contenuti dei protocolli d'intesa sottoscritti in base all'articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, stimati in 40.000,00 euro, si provvede nell'esercizio finanziario 2008 con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nell'esercizio finanziario 2007 ripartiti in spesa corrente pari a 50.000,00 euro e in spesa in conto capitale pari a 350.000,00 euro e ricompresi nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione Titolo 1 spese correnti), 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo 1 spese correnti), 17042 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Titolo 2 spese in conto capitale), 32011 (Attività culturali istruzione spettacolo Istruzione Titolo 1 spese correnti), 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione Titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. Per il biennio 2008-2009 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 giugno 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 274

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Stefano Allasia, Angelo Auddino, Paola Barassi, Marco Bellion, Oscar Bertetto, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Roberto Boniperti, Iuri Gilberto Bossuto, Marco Botta, Mercedes Bresso, Andrea Buquicchio, Angelo Burzi, William Casoni, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Ugo Cavallera, Vincenzo Chieppa, Alberto Cirio, Gian Piero Clement, Pier Giorgio Comella, Enrico Costa, Mariangela Cotto, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Claudio Dutto, Giorgio Ferraris, Caterina Ferrero, Agostino Ghiglia, Enzo Ghigo, Francesco Guida, Rocco Larizza, Mauro Antonio Donato Laus, Giampiero Leo, Stefano Lepri, Maurizio Lupi, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Enrico Moriconi, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gaetano Nastri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Giovanni Pizzale, Roberto Placido, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Luigi Sergio Ricca, Luca Robotti, Gianni Wilmer Ronzani, Oreste Rossi, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Deodato Scanderebech, Maria Cristina Spinosa, Marco Travaglini, Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia, Gian Luca Vignale il 21 aprile 2006.

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 28 aprile 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 17 maggio 2007 con relazione di Paola Pozzi, Giampiero Leo.- Approvata in Aula il 5 giugno 2007, con emendamento sul testo, con 40 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 1 della Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, Dec. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, è il seguente:

“Art. 1. (Definizioni)

Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

- a) “vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;
- b) “organizzazione di assistenza alle vittime”: un'organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l'attività dello Stato in questo campo;
- c) “procedimento penale”: il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;
- d) “procedimento”: il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;
- e) “mediazione nelle cause penali”: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
 - b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
 - c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
 - d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 giugno 2007.

Legge regionale 29 giugno 2007, n. 15.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori situati nei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali in essi esercitate; la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.

2. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.

3. Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti sulla base dell'ultima rilevazione demografica.

4. In presenza di particolari condizioni di marginalità territoriale e di difficoltà di accesso ai servizi possono essere considerati beneficiari degli interventi le frazioni di comuni anche con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.

5. La Regione incentiva l'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

Art. 2.

(Linee generali di intervento)

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto delle sottofasce di popolazione, delle situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

2. Le situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale sono individuate e periodicamente verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da Università o da enti pubblici o privati di ricerca.

4. L'entità del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nelle graduatorie e alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell'anno finanziario di riferimento ed è proporzionale alla situazione di disagio.

5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.

6. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per le spese che risultano interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.

7. Termini e modalità per l'attuazione del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

(Interventi per l'erogazione di servizi di pubblica utilità)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi di pubblica utilità nei piccoli comuni.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l'erogazione di servizi di pubblica utilità presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali.

3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell'attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

4. La Regione, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli Istituti scolastici nei piccoli comuni e favorisce la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche di attrezzature informatiche di proprietà regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall'inventario.

Art. 4.

(Semplificazione delle rendicontazioni)

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro erogati in fondi a esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l'ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Art. 5.

(Limitazioni all'onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni)

1. La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti, singoli o associati, può essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al dieci per cento dell'importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in deroga alla normativa regionale vigente, ai bandi da emanarsi a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge. Non si applicano ai finanziamenti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

3. Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale.

4. Gli atti di programmazione di cui al comma 3 possono, in presenza di condizioni di marginalità socio-economica, prevedere l'estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.

Art. 6.

(Riordino delle disposizioni normative sui piccoli comuni)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un provvedimento normativo quale testo unico nel quale sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative regionali vigenti, recanti provvidenze per i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.

2. Nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, con il provvedimento normativo di cui al comma 1 sono introdotte ulteriori disposizioni di sostegno per lo sviluppo dei territori situati nei piccoli comuni e delle loro comunità; sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione amministrativa a favore dei piccoli comuni.

3. I dati derivanti dalle elaborazioni di cui all'articolo 2 costituiscono l'archivio generale dei piccoli comuni del Piemonte, al quale riferirsi per l'attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione nei loro confronti.

Art. 7.

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni montani o collinari)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Regione, definendone i criteri dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano o collinare in situazione di marginalità di cui all'articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

Art. 8.

(Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali)

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigiane nei piccoli comuni, con priorità per i comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, in condizioni di marginalità socio-economica attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 agli interventi di cui all'articolo 2⁽¹⁾, il cui stanziamento è pari a 2.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Titolo 1 spese correnti) e agli interventi di cui all'articolo 7, il cui stanziamento è pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nell'ambito dell'UPB 05012 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Titolo 2 spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

2. Per il biennio 2008-2009, alla spesa annua di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 2007

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 374

- Presentato dalla Giunta regionale l'11 dicembre 2006.

(1) Testo corretto con Avviso di rettifica pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 32 - parte I - del 9 agosto 2007.

- Assegnato alla VIII commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 20 dicembre 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente l'11 giugno 2007 con relazione di Alessandro Bizjak, Luigi Sergio Ricca.
- Approvato in Aula il 26 giugno 2007, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“ Art. 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.”.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“ Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consi-

glio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 27 del 5 luglio 2007.

Legge regionale 17 luglio 2007, n. 16.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Approvazione del rendiconto)

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2006 è approvato con le risultanze riportate nell'Allegato A.

Art. 2.

(Entrate e spese di competenza)

1. Le entrate tributarie, le entrate per quote di tributi statali, le entrate extra-tributarie, le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, le entrate per rimborsi di crediti ed accensione di prestiti, le entrate per contabilità speciali, accertate in conto competenza e riaccertate in conto residui nell'esercizio finanziario 2006, risultano stabilite dal Conto finanziario in Euro 17.065.697.499,80 delle quali sono state riscosse Euro 12.663.613.597,48 e restano da riscuotere Euro 4.402.083.902,32.

2. Le spese impegnate in conto competenza e quelle riaccertate in conto residui nell'esercizio finanziario 2006, ammontano a Euro 16.842.292.167,72. I pagamenti effettuati ammontano a Euro 12.317.670.734,63 e ne restano da pagare Euro 4.524.621.433,09.

Art. 3.

(Residui attivi e residui passivi)

1. I residui attivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2006 ammontavano a Euro 4.187.524.234,63 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2006 in Euro 3.748.244.156,45 per un minor importo di Euro 439.280.078,18. Le somme riscosse sono state Euro 1.394.156.616,80 e quelle rimaste da riscuotere ammontano a Euro 2.354.087.539,65. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- somme rimaste da riscuotere sulle entrate della competenza propria dell'esercizio finanziario 2006 (articolo 2, comma 1) Euro 2.047.996.362,67;
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate residue degli esercizi precedenti (articolo 3, comma 1) Euro 2.354.087.539,65;
- Totale Euro 4.402.083.902,32.

2. I residui passivi, che all'inizio dell'esercizio finanziario 2006 ammontavano a Euro 3.869.874.477,35 sono stati riaccertati alla fine dell'esercizio finanziario 2006 in Euro 3.544.887.007,05 per un minor importo di Euro 324.987.470,30. Le somme pagate sono state Euro 2.007.135.590,26 e quelle rimaste da pagare ammontano a Euro 1.537.751.416,79. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 risultano stabiliti dal conto consuntivo nei seguenti importi:

- somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 2006 (articolo 2, comma 2) Euro 2.986.870.016,30;
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3, comma 2) Euro 1.537.751.416,79;
- Totale Euro 4.524.621.433,09.

Art. 4.

(Situazione di cassa e situazione finanziaria)

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è determinato in Euro 356.329.562,78 come risulta dal conto presentato dal tesoriere regionale (Allegato B) ed approvato dalla Giunta regionale nonché dal seguente prospetto:

- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 Euro 10.386.699,93;
- Riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2006 Euro 12.663.613.597,48;
- Pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2006 Euro 12.317.670.734,63;
- Fondo di Cassa Finale Esercizio 2006 Euro 356.329.562,78.

2. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 è accertato un avanzo finanziario di Euro 233.792.032,01 come risulta dal seguente prospetto:

- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 Euro 356.329.562,78;
- Ammontare dei residui attivi Euro 4.402.083.902,32;
- Ammontare dei residui passivi Euro 4.524.621.433,09;
- Avanzo finanziario Euro 233.792.032,01.

Art. 5.

*(Bilanci della società e dei consorzi
ai quali partecipa la Regione)*

1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 37 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità - art. 4 legge regionale 7/2001), si allega l'elenco delle società a partecipazione regionale e dei Consorzi ai quali partecipa la Regione, che hanno presentato i loro bilanci alla Regione (Allegato C).

Art. 6.

(Attività finanziarie e attività patrimoniali)

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2006 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in Euro 5.547.748.216,72.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario per l'anno 2006 risulta stabilita nel relativo rendiconto generale in euro 8.517.805.243,63.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 luglio 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 (Articolo 1)

(omissis)

Allegato B.

Conto del tesoriere (Articolo 4)

(omissis)

Allegato C.

Elenco delle Società e dei Consorzi a partecipazione regionale (Articolo 5):

Aeroporto Cuneo Levaldigi-GEAC S.p.A

Centro Agro-Alimentare Torino-CAAT S.p.A.

Città studi S.p.A.

CONSEPI S.p.A.

CreSO s.c.r.l.

Distretto Turistico dei Laghi s.c.r.l.

E.C. BIC Piemonte S.p.A. (in liquidazione)

EXPO 2000 S.p.A.

Finpiemonte S.p.a. (al 31 dicembre 2005)

I.P.L.A. S.p.a.

Interporto Rivalta-Scrivia S.p.A

Mercato Ingrosso Agro-Alimentare Cuneo-MIAC S.p.A.

Promark S.p.A. (in liquidazione)

SACE S.p.A.

SAGAT S.p.a.

SITO S.p.A.

Tenuta Cannona S.r.l.

Terme di Acqui S.p.A.

Gli allegati contabili relativi alla legge regionale sopra riportata sono pubblicati sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 agosto 2007 (Ndr)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 447

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 maggio 2007.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente l'11 maggio 2007.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 maggio 2007 con relazione di Mariano Rabino.
- Approvato in Aula il 3 luglio 2007 con 31 voti favorevoli, 12 voti contrari e 1 non votante

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 luglio 2007.

Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17

Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

FINALITÀ E REGIME GIURIDICO

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto, la Regione attribuisce all'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a. - istituito con legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8, il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ridefinendone la missione, quale qualificato organismo cui affidare le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui all'articolo 60 dello Statuto, secondo le finalità e le direttive dallo stesso indicate.

2. Il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è favorito dalla riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a. - che assume la nuova denominazione di "Finpiemonte s.p.a.", mediante scissione parziale, allo scopo di attribuire ad una nuova società per azioni, denominata "Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.", lo svolgimento di attività diverse da quelle proprie della Finpiemonte s.p.a., compresi l'acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.

Art. 2.

(Finpiemonte s.p.a.)

1. La Finpiemonte s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Finpiemonte s.p.a., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:

a) nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

b) nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;

c) nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;

d) nell'attività di compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;

e) nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;

f) nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;

g) nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;

h) nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;

i) nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

l) nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);

m) nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

a) approva preventivamente, informata la commissione consiliare competente, i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte s.p.a.;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

c) definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici.

4. I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

5. Finpiemonte s.p.a., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.

6. La Finpiemonte s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Art. 3.

(Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.)

1. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è società a prevalente capitale pubblico.

2. I soci della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

3. A Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnate nell'ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

4. L'acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. all'interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:

a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;

b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;

c) condizionare l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.

6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.

7. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici prevalentemente a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.

8. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.

Capo II.

GESTIONE

Art. 4.

(Ricapitalizzazioni)

1. La Regione, nei casi di aumento del capitale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere le maggioranze di cui agli articoli 2, comma 1 e 3, comma 1.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte s.p.a. fino ad un importo massimo di euro 9.037.995,74, anche mediante il trasferimento dei crediti in essere a valere sui fondi investimenti Piemonte (FIP), entro il 31 dicembre 2008.

3. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio ed all'esclusivo fine di dotare la società dei mezzi finanziari occorrenti per realizzare gli interventi previsti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi emessi da Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..

Art. 5.

(Informativa)

1. La Finpiemonte s.p.a. e la Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. presentano ogni anno al Presidente della Giunta regionale:

a) i bilanci di esercizio, corredati da una relazione sulla gestione redatti ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile;

b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalle società e dalle loro controllate.

2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale, che li inoltra alla Commissione consiliare competente, i documenti, di cui al comma 1, unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi regionali.

Art. 6.

(Amministrazione e controllo)

1. L'amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.

2. La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi.

3. La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della l. r. 39/1995. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti, di cui cinque designati dai soci pubblici. Il Collegio sindacale è composto da non più di tre membri effettivi.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società, di cui ai commi 2 e 3, sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della l.r. 39/1995.

5. Gli statuti delle società, di cui ai commi 2 e 3, possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell'organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.

Art. 7.

(Requisiti degli organi di amministrazione e ordinamento statutario)

1. Gli statuti delle società Finpiemonte s.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. subordinano l'assunzione della carica di amministratore ai requisiti di legge ed altresì al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Capo III.

NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 8.

(Trasferimento delle partecipazioni regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. la proprietà delle seguenti partecipazioni:

- a) C.A.A.T. s.c.p.a.;
- b) Città Studi s.p.a.;
- c) Consepi s.p.a.;
- d) Expo 2000 s.p.a.;
- e) Expo Piemonte s.p.a.;
- f) Geac s.p.a.;
- g) Icarus s.c.p.a.;
- h) M.I.A.C. s.c.p.a.;
- i) Interporto Rivalta Scrivia s.p.a.;
- l) S.I.TO s.p.a.;
- m) S.A.CE. s.p.a.;
- n) Sagat s.p.a.;
- o) Terme di Acqui s.p.a.;
- p) SLALA srl.

2. Il trasferimento può avvenire in più fasi ma deve, in ogni caso, concludersi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale sussistenza di fattispecie ostative, rappresentate dalla mancata rinuncia a eventuali diritti di prelazione statutariamente previsti sulle partecipazioni azionarie.

Art. 9.

(Autorizzazioni al Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale compie tutti gli atti necessari per la riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e la costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a..

Art. 10.

(Disposizioni transitorie e di attuazione)

1. Finpiemonte s.p.a. e Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. uniformano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. In deroga all'articolo 13, comma 2 della l.r. 39/1995, i componenti di nomina regionale del consiglio di amministrazione di Finpiemonte s.p.a. in carica all'entrata in vigore della presente legge possono essere nominati nel primo consiglio di amministrazione di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.

3. Con l'iscrizione nel registro delle imprese degli statuti uniformati ai sensi del comma 1, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Finpiemonte s.p.a. e di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. decadono e devono essere sostituiti in modo coerente con quanto previsto dalla presente legge.

Art. 11.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese);

b) legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni).

Art. 12.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 luglio 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 421

- Presentato dalla Giunta regionale il 5 marzo 2007.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 6 marzo 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 20 giugno 2007 con relazione di Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula il 25 luglio 2007, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 60 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 60 (Enti, aziende e società regionali)

1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società.

2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.

3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende.

4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.

5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.

6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.”.

- Il testo dell'articolo 63 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 63 (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è definito e disciplinato dalla legge di contabilità.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 39/1995 è il seguente:

“Art. 9

1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.
2. Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, scaduto il termine di cui al comma 1, le proposte di candidatura vengono trasmesse, con la relativa documentazione, alla Commissione consultiva per le nomine perche' esprima il proprio parere.
3. Qualora nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le nomine, si verifichino fatti nuovi, la Commissione puo' accettare la sostituzione da parte degli stessi proponenti di candidati gia' presentati nei termini di cui al comma 1, con nuovi nominativi.
4. La Commissione esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte.
5. L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, e' iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine in cui la nomina deve essere effettuata.
6. I Consiglieri esprimono il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione consultiva per le nomine con parere favorevole.
7. Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od organismo tre o piu' persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza, con le modalita' stabilite dal Regolamento del Consiglio Regionale.”.

Nota all'articolo 10

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 39/1995 è il seguente :

“Art. 13.

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonche' le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
 - a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
 - b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:
 - 1) Consiglieri regionali;
 - 2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di cio' sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
 - 3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
 - 4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;
 - 5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
2. Non e' consentita la contemporanea presenza della stessa persona in piu' di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.”.

Nota all'articolo 12

Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente :

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

Legge regionale pubblicata sul 2° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 30 del 26 luglio 2007.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 18.

Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

**TITOLO I.
DISPOSIZIONI GENERALI**

**CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. La presente legge definisce gli strumenti della programmazione socio-sanitaria regionale, nel contesto del piano regionale di sviluppo e individua i soggetti coinvolti nella pianificazione, programmazione e gestione delle funzioni socio-sanitarie.

2. La Regione Piemonte persegue gli obiettivi di salute tramite il metodo della valutazione dell'impatto sulla salute stessa di tutte le decisioni e scelte strategiche.

3. La programmazione socio-sanitaria regionale è basata sui seguenti principi:

a) tutela e promozione della salute come bene comune, diritto inalienabile di tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni sociali individuali e interesse della collettività, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione;

b) primato della prevenzione e ruolo strategico delle attività di promozione della salute;

c) ruolo primario dei soggetti individuali e collettivi del territorio nell'identificazione dei bisogni di salute e delle azioni finalizzate al raggiungimento e mantenimento del benessere sociale;

d) orientamento alla solidarietà, alla sobrietà, alla dignità, alla umanizzazione e alla sussidiarietà nella organizzazione e nel funzionamento dei servizi socio-sanitari;

e) partecipazione degli enti locali, dei cittadini e degli operatori pubblici e privati del servizio socio-sanitario regionale, attraverso le loro rappresentanze, alla definizione delle linee programmatiche;

f) omogeneità e uniformità delle prestazioni da assicurare ai cittadini, attraverso livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio regionale che siano garanzia di giustizia ed equità;

g) appropriatezza delle prestazioni, qualità e continuità delle stesse, attraverso l'integrazione degli interventi sociali e socio-sanitari;

h) valorizzazione del sistema sanitario quale strumento di sviluppo sociale ed economico della Regione.

4. La legge stabilisce, altresì, i criteri per il riassetto del servizio sanitario regionale.

**TITOLO II.
PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA**

**CAPO I.
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Art. 2.

(I livelli e gli strumenti di programmazione)

1. La programmazione socio-sanitaria della Regione assicura, in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) ed alla legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), lo sviluppo dei servizi di prevenzione, dei servizi ospedalieri in rete, dei servizi sanitari territoriali e la loro integrazione con i servizi di assistenza sociale.

2. Sono strumenti della programmazione socio-sanitaria a livello regionale il piano socio-sanitario regionale ed i relativi strumenti di attuazione.

3. Sono strumenti della programmazione socio-sanitaria a livello locale:

- a) i profili e piani di salute di cui all'articolo 14;
- b) i piani attuativi delle aziende sanitarie locali (ASL) di cui all'articolo 15;
- c) i piani attuativi delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 16;
- d) i piani di zona di cui all'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

4. Sono strumenti triennali di valutazione e di monitoraggio della programmazione socio-sanitaria regionale:

- a) la relazione socio-sanitaria regionale di cui all'articolo 13;
- b) la relazione socio-sanitaria aziendale di cui all'articolo 17.

CAPO II.

IL CONCORSO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI, DEI SOGGETTI PARTECIPATIVI E DELLE AUTONOMIE LOCALI ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 3.

(Competenze della Regione)

1. Il Consiglio regionale approva con deliberazione il piano socio-sanitario regionale, di cui definisce la durata e gli aggiornamenti.

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e di coordinamento delle attività delle aziende sanitarie, in conformità alle disposizioni del piano socio-sanitario regionale.

3. La Giunta regionale esercita attività di controllo, vigilanza, promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie.

4. La Giunta regionale, per svolgere le proprie funzioni di programmazione, si avvale del Consiglio regionale di sanità e assistenza (CORESA) di cui alla legge regionale 4 luglio 1984 n. 30 (Istituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza) e dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS).

Art. 4.

(Attribuzioni e funzionamento del CORESA)

1. Il CORESA partecipa al processo di programmazione socio-sanitaria con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale e della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 108 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998) così come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

2. Il CORESA, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è sentito obbligatoriamente in ordine:

- a) alla formazione del piano socio-sanitario regionale e relativi aggiornamenti;
- b) alla stesura del testo finale della relazione socio-sanitaria di cui all'articolo 13, commi 1 e 2;
- c) all'attivazione di progetti riguardanti aree prioritarie di intervento socio-sanitario;
- d) all'attivazione di progetti di sperimentazione gestionale in ambito socio-sanitario;
- e) ai criteri di indirizzo tematico della ricerca sanitaria finalizzata regionale;
- f) ad iniziative di promozione della integrazione socio-sanitaria e di interazione fra salute ed ambiente.

3. Il CORESA esprime, inoltre, pareri in merito a specifiche richieste formulate dagli assessorati dell'amministrazione regionale competenti in materia socio-sanitaria.

4. Le modalità di funzionamento del CORESA sono disciplinate con apposito regolamento, assunto a maggioranza dei componenti. Il regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può prevedere che il CORESA articoli le proprie attività per strutture competenti in materia e disciplinare i casi in cui è richiesta la convocazione dell'assemblea plenaria.

5. Il CORESA esprime i pareri entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 5.

(Presidente del CORESA)

1. Il Presidente del CORESA è eletto dal Consiglio stesso fra i suoi membri, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti o, in secondo scrutinio, a maggioranza semplice.

2. In caso di assenza, impedimento, morte o dimissioni del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un vice Presidente, nominato dal Presidente con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Il Presidente provvede a:

- a) convocare l'assemblea plenaria;
- b) predisporre l'ordine del giorno delle sedute;
- c) designare uno o più relatori degli argomenti da trattare;
- d) invitare a partecipare alle sedute, per l'esame di specifici problemi, esperti nelle materie attinenti gli argomenti all'ordine del giorno;
- e) eseguire ogni altro adempimento demandatogli dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 4.

4. I dirigenti regionali delle strutture competenti per materia hanno diritto di partecipare alle sedute dell'assemblea plenaria e delle sue eventuali articolazioni.

Art. 6.

(Sostituzione dell'articolo 108 della l.r. 44/2000)

1. L'articolo 108 della l.r. 44/2000, come inserito dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, è sostituito dal seguente:

“Art. 108. (La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria)

1. La Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 2-bis del d. lgs. 502/1992, è l'organo attraverso cui gli enti locali territoriali concorrono alla definizione e alla valutazione delle politiche regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria.

2. La Conferenza esprime parere, entro sessanta giorni dalla richiesta:

- a) sulla proposta di piano socio-sanitario regionale;
- b) sulla proposta di piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
- c) sulla relazione socio-sanitaria regionale.

3. La Conferenza può formulare proposte sui documenti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. La Conferenza valuta lo stato dell'organizzazione e l'efficacia dei servizi; a questo fine, la Giunta regionale trasmette alla Conferenza i documenti di verifica sullo stato di attuazione della programmazione regionale.

5. La Conferenza, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduta dal medesimo o da suo delegato ed è così composta:

a) dal sindaco della città di Torino, o un suo delegato, nella sua qualità di Presidente delle conferenze dei presidenti di circoscrizione di cui all'articolo 15, comma 5, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali);

- b) dai presidenti delle conferenze dei sindaci delle ASL;
- c) dai presidenti delle province piemontesi;
- d) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani;
- e) da due rappresentanti della Lega delle autonomie locali;
- f) da un rappresentante della Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia;
- g) da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;
- h) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- i) da un rappresentante del terzo settore.

6. I componenti di cui al comma 5, lettere d), e), f), g), h) e i) sono designati dalle rispettive organizzazioni di appartenenza.

7. Le modalità di funzionamento della Conferenza e delle sue eventuali articolazioni sono disciplinate da apposito regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente. Il medesimo provvedimento definisce altresì le modalità di raccordo della stessa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).".

Art. 7.

(Conferenza dei sindaci di ASL e Conferenze dei presidenti di circoscrizione per la Città di Torino)

1. La Conferenza dei sindaci di ASL di cui all'articolo 15 della l.r. 10/1995 e, per la Città di Torino, le Conferenze dei presidenti di circoscrizione, concorrono alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 3, comma 14, del d. lgs. 502/1992, nonché dalle linee approvate dal Consiglio regionale.

2. La Conferenza, in particolare:

a) definisce, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, le linee di indirizzo per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 15. Eventuali scostamenti da tali linee debbono essere adeguatamente motivati dal direttore generale. Le linee di indirizzo sono elaborate sulla base delle previsioni dei profili e piani di salute di cui all'articolo 14;

b) esamina ed esprime parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio della ASL di riferimento e rimette alla Giunta regionale le proprie osservazioni. In caso di parere negativo la Giunta regionale assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato;

c) esprime i pareri previsti all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del d. lgs. 502/1992, sull'operato del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza;

d) può richiedere alla Regione la revoca del direttore generale dell'ASL e del direttore generale dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza, nel caso previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del d. lgs. 502/1992;

e) designa un componente del collegio sindacale dell'ASL e dell'azienda ospedaliera eventualmente insistente sul territorio di competenza;

f) esercita ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono disciplinate dall'articolo 15 della l.r. 10/1995. Per le aziende sanitarie torinesi le competenze di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) sono esercitate dalle Conferenze dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale riunite in seduta congiunta sotto la presidenza del sindaco o suo delegato.

Art. 8.

(Comitato dei sindaci di distretto)

1. Il Comitato dei sindaci di distretto, di cui all'articolo 3-quater del d. lgs. 502/1992, è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale.

2. Il Comitato è composto dai sindaci dei comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto di cui all'articolo 19. Per le aziende sanitarie torinesi i rinvii al Comitato dei sindaci di distretto devono intendersi riferiti al Comitato dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

3. Al Comitato partecipano inoltre, con diritto di voto, il presidente della provincia ovvero, per le aziende sanitarie torinesi, il sindaco della città di Torino nella sua qualità di presidente delle Conferenze dei presidenti di circoscrizione ed il presidente dell'ente gestore dei servizi sociali.

4. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, il presidente della Conferenza dei sindaci dell'azienda territorialmente competente, il direttore del distretto ed il direttore dell'ente gestore dei servizi sociali.

5. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni dei comitati sono a carico delle ASL interessate.

Art. 9.

(Atenei piemontesi)

1. Gli atenei piemontesi partecipano al processo di programmazione socio-sanitaria nel rispetto dei principi stabiliti dalla convenzione con la Regione.

2. La Regione elabora protocolli d'intesa con gli atenei, per la regolamentazione dell'apporto delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale e, contestualmente, dell'apporto di quest'ultimo alle attività didattiche, nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali.

3. Per la predisposizione dei protocolli di intesa è costituita un'apposita commissione paritetica con funzione di supporto tecnico, nominata dalla Giunta regionale su designazione degli enti interessati. Per i problemi specifici delle singole sedi universitarie la commissione è articolata territorialmente.

4. La Regione elabora protocolli con gli atenei per la formazione di figure professionali afferenti al comparto socio-sanitario.

Art. 10.

(Partecipazione alla programmazione)

1. La Regione prevede, nella fase di elaborazione degli atti di programmazione, la partecipazione degli utenti, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di tutela e di promozione sociale, della cooperazione sociale e degli altri soggetti del terzo settore al processo di programmazione socio-sanitaria in ambito regionale e locale, avvalendosi del contributo tecnico degli operatori, delle associazioni professionali e delle società scientifiche accreditate.

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. 502/1992, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, istituisce e disciplina con proprio provvedimento un'apposita conferenza degli organismi di rappresentanza degli utenti, del terzo settore e dell'imprenditorialità sociale in ogni azienda sanitaria, quale strumento partecipativo.

3. Con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, sono definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del d. lgs. n. 502/1992, i criteri e le modalità di coordinamento delle strutture operanti nell'area metropolitana.

CAPO III.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

Art. 11.

(Piano socio-sanitario regionale)

1. Il piano socio-sanitario regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nell'ambito del piano regionale di sviluppo e delle relative politiche economico-finanziarie, definisce gli obiettivi di salute e di politica sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione dei servizi socio-sanitari in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione, rilevati attraverso gli strumenti di cui all'articolo 2 nonché attraverso idonei indicatori dello stato di salute della popolazione medesima.

2. Il piano socio-sanitario regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previo parere della Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria, nell'anno di inizio del periodo al quale si riferisce la programmazione.

Art. 12.

(Contenuti del piano socio-sanitario regionale)

1. Il piano socio-sanitario regionale individua gli obiettivi generali di salute e di benessere da assumere per la programmazione locale, le strategie di sviluppo e le linee di governo dei servizi socio-sanitari regionali, definendo in particolare:

- a) lo stato di salute della popolazione piemontese e i principali problemi cui attribuire priorità nella programmazione;
- b) le eventuali criticità presenti nel sistema;
- c) i criteri per il dimensionamento ottimale, per la distribuzione territoriale e per l'articolazione in rete dei servizi, ivi compresi quelli sovrazonali;

d) i criteri generali per l'attivazione di forme innovative di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie;

e) i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e delle aziende sanitarie regionali;

f) i metodi e gli strumenti da adottare per il governo delle aziende sanitarie regionali;

g) il quadro delle risorse umane e finanziarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;

h) i principi ispiratori per la revisione del sistema di accreditamento dei servizi;

i) il ruolo dei soggetti erogatori privati all'interno del sistema, nell'ambito della competenza programmatica pubblica;

l) i criteri e modalità di partecipazione dei cittadini alla spesa;

m) metodi e indicatori per la valutazione del sistema sanitario.

2. Il piano socio-sanitario regionale si attua attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 2.

Art. 13.

(Relazione socio-sanitaria e documenti informativi periodici)

1. La relazione socio-sanitaria regionale esprime, anche sulla base delle risultanze delle relazioni socio-sanitarie aziendali e di un apposito sistema di indicatori, le valutazioni sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dal piano socio-sanitario regionale.

2. La Giunta regionale presenta ogni tre anni la relazione socio-sanitaria e la trasmette al Consiglio regionale e alla Conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.

3. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale ogni anno un documento di monitoraggio e valutazione relativo allo stato di attuazione della programmazione regionale ed ai risultati raggiunti in merito agli obiettivi di salute.

4. Il Consiglio regionale, in base ai risultati di salute della programmazione socio-sanitaria regionale emergenti dalla relazione socio-sanitaria regionale e dal documento di cui al comma 3, formula indirizzi alla Giunta regionale anche per adeguare gli strumenti di programmazione socio-sanitaria, da approvarsi da parte del Consiglio medesimo.

Art. 14.

(Profili e piani di salute)

1. Il profilo e piano di salute, di seguito denominato PEPS, è lo strumento con cui la comunità locale, a livello distrettuale, definisce il proprio profilo di salute, individua gli obiettivi di salute e produce linee di indirizzo volte ad orientare le politiche del territorio.

2. È compito del PEPS:

a) definire gli obiettivi prioritari di salute e benessere;

b) identificare tutti i soggetti coinvolti, i rispettivi ruoli e i contributi specifici;

c) attivare gli strumenti di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

3. I piani attuativi locali di cui all'articolo 15 recepiscono gli obiettivi di salute previsti dai PEPS relativi alla rete dei servizi socio-sanitari.

4. Il Comitato dei sindaci di cui all'articolo 8, sentiti i soggetti interessati e previa concertazione con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, predispone il PEPS e lo approva a maggioranza.

5. Le ASL e le aziende ospedaliere di riferimento forniscono l'assistenza necessaria, assicurano la partecipazione al processo di elaborazione e approvazione dei PEPS e garantiscono la disponibilità di tutte le informazioni epidemiologiche relative alla popolazione del distretto.

6. Ai fini di cui al comma 2, il PEPS orienta la programmazione e tiene conto degli atti fondamentali di indirizzo regionali, provinciali e comunali, compresi i piani di zona di cui all'articolo 2, e assicura il raccordo con altri enti pubblici interessati, con le strutture di assistenza, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, la cooperazione sociale e il terzo settore.

7. La Giunta regionale elabora apposite linee guida per la predisposizione dei PEPS, di concerto con le province.

8. Il PEPS ha la durata del piano socio-sanitario regionale e si attua attraverso programmi operativi annuali che ne possono anche costituire aggiornamento.

Art. 15.

(Piani attuativi locali)

1. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale e degli indirizzi impartiti dalle Conferenze dei sindaci di cui all'articolo 7, le ASL programmano le attività da svolgere recependo, per le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, quanto previsto dai PEPS di distretto e dai piani di zona di cui all'articolo 2; il piano attuativo locale ha la durata del piano socio-sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali.

2. La Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7, in base alle risultanze dei PEPS, determina gli indirizzi e definisce i criteri per la elaborazione del piano attuativo locale da parte delle ASL.

3. Il direttore generale dell'ASL, previo confronto con i soggetti di cui all'articolo 10, adotta il piano attuativo e lo trasmette alla Conferenza dei sindaci, per acquisirne il parere.

4. Il direttore generale trasmette il piano attuativo approvato, corredato del parere della Conferenza dei sindaci, alla Giunta regionale che, entro quaranta giorni, ne verifica la conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale.

5. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di attività articolati, per quanto riguarda le attività socio-sanitarie territoriali, per distretti.

6. Il direttore generale dell'ASL adotta il programma annuale di attività di cui al comma 5 entro l'anno precedente a quello di riferimento, previa intesa, per la parte relativa alle attività afferenti all'area dell'integrazione socio-sanitaria, con il Comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 8, e lo trasmette alla Conferenza dei sindaci e alla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, delibera specifiche linee guida per la predisposizione dei programmi di cui al presente articolo.

Art. 16.

(Piani attuativi delle aziende ospedaliere)

1. Il piano attuativo ospedaliero è lo strumento di programmazione con il quale, nell'ambito delle disposizioni della programmazione socio-sanitaria regionale e degli indirizzi e valutazioni della Conferenza dei sindaci dell'ASL nel cui territorio è ubicata, l'azienda ospedaliera programma le attività di propria competenza, tenendo conto di quanto previsto dai PEPS di distretto e dai piani di zona di cui all'articolo 2;

2. Il piano attuativo ospedaliero ha la durata del piano socio-sanitario regionale e può prevedere aggiornamenti annuali.

3. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, previo confronto con i soggetti di cui all'articolo 10, adotta il piano attuativo ospedaliero e lo trasmette alla Conferenza dei sindaci di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere di competenza. Il direttore generale trasmette il piano attuativo e le eventuali osservazioni alla Giunta regionale che, verificatane la conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale, lo approva entro quaranta giorni dal ricevimento.

4. Il piano attuativo si realizza attraverso programmi annuali di attività.

5. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera adotta il programma annuale di attività di cui al comma 4 entro l'anno precedente a quello di riferimento e lo trasmette alla Conferenza dei sindaci e alla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nei trenta giorni successivi alla richiesta, delibera specifiche linee guida per la predisposizione dei programmi di cui al presente articolo.

Art. 17.

(Relazione socio-sanitaria aziendale)

1. La relazione socio-sanitaria aziendale è lo strumento di accertamento e documentazione dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi definiti dalla programmazione socio-sanitaria regionale e aziendale, anche sulla base di un apposito insieme di indicatori di valutazione.

2. La relazione socio-sanitaria aziendale è predisposta dal direttore generale, previo parere del collegio di direzione e del consiglio dei sanitari, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. La relazione socio-sanitaria aziendale è trasmessa:

a) dalle ASL alla Giunta regionale e alla Conferenza dei sindaci;

b) dalle aziende ospedaliere alla Giunta regionale e alla Conferenza dei sindaci dell'ASL nel cui territorio sono ubicate.

4. Le Conferenze dei sindaci esprimono le proprie valutazioni sulle relazioni socio-sanitarie e le trasmettono alla Giunta regionale, anche ai fini della valutazione sull'operato del direttore generale.

TITOLO III.

RIASSETTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

CAPO I.

RIASSETTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 18.

(Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali)

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono individuate le nuove ASL ed i relativi ambiti territoriali.

2. Gli ambiti territoriali delle nuove aziende corrispondono, di norma, ai territori delle province, ferma restando la facoltà di mantenere nelle aziende, in relazione ai bisogni dei cittadini, comuni di altra provincia.

3. Nel caso in cui la singola provincia abbia una popolazione superiore a 400.000 abitanti, è facoltà del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, di individuare un numero maggiore di aziende.

4. Al fine del miglioramento della funzionalità dei servizi, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche su iniziativa degli enti locali, può essere disposto lo spostamento di singoli comuni o di circoscrizioni da uno ad altro ambito territoriale aziendale. A tal fine la Giunta regionale acquisisce il parere delle conferenze dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione interessate.

5. Le nuove ASL sono costituite in azienda, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale è altresì dichiarata l'estinzione delle ASL preesistenti.

Art. 19.

*(Articolazione distrettuale delle ASL
e delle attività socio-sanitarie)*

1. I distretti, comprendenti ciascuno una popolazione non inferiore a 70.000 abitanti, costituiscono l'articolazione territoriale delle ASL e l'ambito ottimale per l'integrazione delle attività socio-sanitarie. Per le zone a scarsa densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua criteri specifici per il dimensionamento ottimale dell'ambito distrettuale.

2. L'articolazione distrettuale viene realizzata al fine di:

a) governare la domanda di servizi attraverso la valutazione dei bisogni socio-sanitari della comunità per definire le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari;

b) assicurare l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali affidati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, nonché ai servizi direttamente gestiti dall'azienda sanitaria;

- c) promuovere iniziative di corretta comunicazione ed informazione ai cittadini;
- d) garantire equità di accesso, tempestività, appropriatezza e continuità dell'assistenza e delle cure per la popolazione di riferimento;
- e) assicurare il coordinamento fra le attività territoriali di prevenzione e quelle ospedaliere;
- f) valutare l'efficacia degli interventi.

3. La definizione degli ambiti territoriali distrettuali spetta al direttore generale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e delle finalità indicate al comma 2, d'intesa con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7. In caso di mancato accordo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato.

Art. 20.

(Aziende ospedaliere)

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono individuate le aziende ospedaliere del sistema sanitario regionale contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.

2. Le aziende ospedaliere, individuate con le modalità del comma 1, dotate di personalità giuridica pubblica, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 21.

(Aziende ospedaliero-universitarie)

1. Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale formulata previa intesa con gli atenei piemontesi, sono individuate le aziende ospedaliero-universitarie contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.

2. Le aziende di cui al comma 1, dotate di personalità giuridica pubblica, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, previa intesa con gli atenei piemontesi, definisce il funzionamento delle aziende sulla base dei seguenti principi:

- a) individuazione di un organismo paritetico di indirizzo strategico con compiti di definizione, nell'ambito dei contenuti della programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9 e agli articoli del titolo II, capo III, degli obiettivi annuali e pluriennali di attività e di verifica della rispondenza fra questi e le risorse finanziarie assegnate;
- b) articolazione dipartimentale integrata di tutte le strutture aziendali;
- c) gestione unificata del patrimonio e delle risorse umane e strumentali.

Art. 22.

*(Articolazione territoriale degli enti gestori
dei servizi socio-assistenziali)*

1. La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui all'articolo 19 e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere.

2. La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, a seguito di presentazione, da parte del Comitato dei sindaci di cui all'articolo 8, di apposita proposta, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Aree di coordinamento sovrazonale)

1. La Giunta regionale individua i servizi amministrativi, logistici, tecnico-economici e di supporto le cui funzioni vengono espletate a livello di area di coordinamento sovrazonale, successivamente denominata area.

2. Le funzioni che possono essere oggetto dell'individuazione di cui al comma 1 sono quelle relative all'approvvigionamento di beni e servizi, alla gestione dei magazzini, alla logistica, alla gestione delle reti informative e all'organizzazione dei centri di prenotazione.

3. La Giunta regionale individua altresì, sulla base di analisi epidemiologiche che evidenzino situazioni a forte valenza territoriale, le funzioni sanitarie da espletarsi a livello di area.

4. I criteri per l'individuazione delle modalità gestionali di cui ai commi 1 e 3 sono improntati al conseguimento del miglior livello di efficacia ed efficienza.

5. La Giunta regionale individua le aziende sanitarie che vengono incaricate di svolgere specifiche funzioni che supportano, integrano e sostituiscono i relativi servizi di altre aziende sanitarie.

TITOLO IV.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

CAPO I.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGATIVE

Art. 24.

(Disposizioni transitorie)

1. Le aziende sanitarie regionali di nuova costituzione succedono alle aziende estinte in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere già di titolarità delle aziende preesistenti relativi alle funzioni ed attività ad esse conferite, assumendone i relativi diritti e obblighi.

2. I direttori generali, entro centottanta giorni dalla data della costituzione delle aziende sanitarie regionali, adottano l'atto aziendale di cui all'articolo 3 del d. lgs. 502/1992.

3. Nelle nuove ASL derivate dalla fusione di due o più aziende preesistenti, sino alla costituzione del nuovo collegio sindacale, le relative funzioni sono svolte dal Collegio sindacale dell'azienda che nell'anno precedente ha presentato la maggior entità di risorse gestite desumibili dalle assegnazioni regionali. Per le restanti ASL continua ad operare, sino alla sua naturale scadenza, il Collegio sindacale in carica. Con lo stesso criterio è individuata la sede legale provvisoria fino all'individuazione della sede definitiva da parte della Giunta regionale su proposta del direttore generale e previo parere della Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, i beni patrimoniali mobili ed immobili, previa ricognizione dei medesimi, sono ricondotti al patrimonio dell'azienda di destinazione. Il provvedimento della Giunta regionale costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d. lgs. 502/1992.

5. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità di gestione della contabilità economico-finanziaria e patrimoniale relativa agli anni precedenti e le modalità di gestione delle attività e passività pregresse. Con il medesimo provvedimento sono altresì definite le modalità per la gestione transitoria dei servizi di tesoreria.

Art. 25.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli 2, 5, 6 e 8 della l.r. 30/1984, come da ultimo modificati dalla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 78.

2. A far data dall'entrata in vigore della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, è abrogata la legge regionale 12 dicembre 1997 n. 61 (Norme per la programmazione sanitaria e per il Piano sanitario regionale per il triennio 1997/1999).

3. A far data dall'entrata in vigore delle deliberazioni di cui agli articoli 18, comma 1, 20 comma 1 e 21 comma 1, è abrogata la legge regionale 22 settembre 1994 n. 39 (Individuazione delle aziende sanitarie regionali).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2007

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 267

- Presentato dalla Giunta regionale il 5 aprile 2006.
- Assegnato alla IV Commissione in sede referente il 6 aprile 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 6 luglio 2007 con relazione di Antonino Boeti.
- Approvato in Aula il 1° agosto 2007, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 10 voti contrari, 2 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 32 della Costituzione è il seguente:
"Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 17 della l.r. 1/2004 è il seguente:
"Art. 17 (Piano di Zona).

1. I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall'articolo 3-quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.

2. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona afferisce.

3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.

4. Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso l'integrazione socio-sanitaria, persegue l'obiettivo del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualità dei servizi nonché della promozione sociale, anche attraverso la messa in opera di strumenti per l'osservazione del disagio emergente dalle varie fasce della popolazione interessata.

5. Il piano di zona dei servizi sociali è integrato nel più generale quadro delle politiche della sanità, dell'ambiente, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.

6. La parte dei piani di zona relativa alle attività di integrazione socio-sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneità di contenuti, tempi e procedure.

7. Il piano di zona, predisposto previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all'articolo 1, comma 6, della L. n. 328/2000, comprende i seguenti contenuti:

- a) la conoscenza e l'analisi dei bisogni della popolazione, nonché le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;
- b) l'individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle risorse pubbliche del terzo settore e private, disponibili ed attivabili;
- c) la definizione degli obiettivi strategici e delle priorità cui finalizzare le risorse disponibili;
- d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle prestazioni;

- e) le modalità di concertazione e di raccordo per la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i soggetti coinvolti;
 - f) i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d'intesa per i servizi;
 - g) l'attività di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;
 - h) la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le funzioni delle équipes pluriprofessionali relative ai singoli progetti-obiettivo;
 - i) i criteri di qualità delle prestazioni, le modalità di approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni all'accesso da parte dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
 - j) la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.
8. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine di stabilire le modalità operative attraverso le quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.
9. All'accordo di programma stipulato per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché la provincia, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.
10. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.
11. Nella definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a livello locale è favorita la partecipazione attiva dei cittadini tramite forme che garantiscano l'effettiva espressione dei bisogni".

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 2 bis, del d.lgs 502/1992 è il seguente:

"Art. 2 (Competenze regionali)

2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali".

- Il testo vigente dell'articolo 15 della l.r. 10/1995 è il seguente:

"Art. 15. (Conferenza dei Sindaci e Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni).

1. Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo sono esercitate dalla Conferenza dei Sindaci tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti, nominati dalla Conferenza medesima.
2. La Conferenza dei Sindaci provvede con proprio Regolamento a disciplinare:
 - a) le modalità di nomina ed i criteri di composizione della rappresentanza di cui al comma 1;
 - b) le modalità di funzionamento ed i criteri da seguire nell'esercizio delle funzioni cui dovrà attenersi la rappresentanza;
 - c) le modalità di esercizio dell'attività delegata di cui all'articolo 4, comma 7, della L. R. n. 39 del 1994.
3. La disciplina dei criteri di composizione della rappresentanza dovrà tener conto:
 - a) della rappresentatività dei Comuni in ragione della loro dimensione demografica;
 - b) della collocazione dei Comuni all'interno dei Distretti socio sanitari ai fini della massima articolazione possibile della loro rappresentatività territoriale.
4. Qualora l'ambito territoriale di riferimento comprenda un numero di Comuni pari o inferiore a cinque, la nomina della rappresentanza è facoltativa.
5. Per le U.S.L. torinesi valgono le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, intendendosi sostituita alla Conferenza dei Sindaci, la Conferenza dei Presidenti delle Circoscrizioni di riferimento territoriale. In tal caso la Conferenza è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
6. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni delle Conferenze di cui al presente articolo sono a carico delle U.S.L. interessate".

- Il testo vigente dell'articolo 6 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 6. (Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.).

1. È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.

2. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:

a) esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;

b) esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

3. La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.

4. I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 10/1995 è riportato in nota all'articolo 6.

Il testo vigente dell'articolo 3, comma 14, del d.lgs 502/1992 è il seguente:

“Art. 3. (Organizzazione delle unità sanitarie locali).

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale”.

Il testo vigente dell'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del d.lgs 502/1992 è il seguente:

“Art. 3 bis. (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario).

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda”.

Note all'articolo 8

Il testo vigente dell'articolo 3 quater del d.lgs 502/1992 è il seguente:

“Art. 3 quater. (Il distretto).

1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unità sanitaria locale. Il distretto è individuato, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densità della popolazione residente, disponga diversamente.

2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 3-quinquies, nonché il coordinamento delle proprie attività con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attività territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto è dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all'interno del bilancio della unità sanitaria locale.

3. Il Programma delle attività territoriali, basato sul principio della intersectorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative:

a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies;

b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico dell'unità sanitaria locale e dei comuni, nonché la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;

c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attività sociosanitarie, con il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorità stabilite a livello regionale.

4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella dell'unità sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione".

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 14, comma 2, del d. lgs. 502/1992 è il seguente:

"Art. 14. (Diritti dei cittadini)

2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale. Le regioni determinano altresì le modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere".

- Il testo vigente dell'articolo 2, comma 2 quater, del d. lgs. 502/1992 è il seguente:

"Art. 2. (Competenze regionali).

2 quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalità anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché l'eventuale costituzione di appositi organismi".

Note all'articolo 24

- Il testo vigente dell'articolo 3 del d. lgs. 502/1992 è il seguente:

"Art. 3. (Organizzazione delle unità sanitarie locali)

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4.

1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.

1-ter. (abrogato).

1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate.

1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2. (abrogato).

3. L'unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unità sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. (abrogato).

5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalità organizzative e di funzionamento delle unità sanitarie locali prevedendo tra l'altro:

a) (abrogata);

b) (abrogata);

c) (abrogata);

d) (abrogata);

e) (abrogata);

f) (abrogata);

g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonché i criteri per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L. 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessità di valutazioni comparative. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale è tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.

7. Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione.

8. (abrogato).

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei

sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.

10. (abrogato) .

11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, L. 19 marzo 1990, n. 55;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

12. Il consiglio dei sanitari è organismo elettivo dell'unità sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero - nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica è assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria. Tale parere è da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonché a disciplinare le modalità di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio.

13. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

14. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non più di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalità di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale".

Il testo vigente dell'articolo 5 del d.lgs. 502/1992 è il seguente:

"Art. 5. (Patrimonio e contabilità)

1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da tra-

sferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.

3. Le leggi e i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

4. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano a oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

5. Qualora non vi abbiano già provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato con D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo:

- a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
- b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
- c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;
- d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
- e) l'obbligo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;
- f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

7. Le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1° gennaio 1995 e la contabilità finanziaria è soppressa”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 9 agosto 2007.

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I.

Finalità

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove la costituzione di una centrale di committenza, conformemente con quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con la direttiva 2004/18/CE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione degli interventi di cui all'articolo 6.

CAPO II.

**COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'
DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA**

Art. 2.

(Costituzione e oggetto sociale)

1. La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.

2. L'oggetto sociale comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza ed in particolare:

a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse;

b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione;

c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.

3. La Regione affida alla SCR-Piemonte spa la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 6.

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte spa.

Art. 3.

(Soggetti destinatari)

1. La SCR-Piemonte spa svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:

a) enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;

b) enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa.

2. Per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), ricorrono alla SCR-Piemonte spa limitatamente agli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 6. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte spa, sulla base di apposite convenzioni. La Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), in casi di urgenza possono ricorrere alla SCR-Piemonte spa anche per interventi non inclusi nella programmazione di cui all'articolo 6, dandone preventiva comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 4.

(Criteri di gestione)

1. Nell'espletamento delle sue funzioni la SCR-Piemonte spa opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.

2. Nella realizzazione della sua attività la SCR-Piemonte spa opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Art. 5.

(Organi della società e direttore generale)

1. Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio d'amministrazione composto da cinque membri, incluso il presidente, il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea dei soci.

3. L'attività tecnica nei settori di interesse della SCR-Piemonte spa è coordinata dal direttore generale. Il direttore generale viene nominato dal consiglio di amministrazione, previo parere della Giunta regionale.

CAPO III.

PROGRAMMAZIONE E PROGETTI DI INTERESSE REGIONALE

Art. 6.

(Programmazione degli interventi)

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, individua con propria deliberazione, sentiti i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte spa, previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.

2. Semestralmente la Giunta regionale riferisce alla commissione consiliare competente circa gli avanzamenti della programmazione e presenta gli eventuali aggiornamenti o integrazioni per il conseguente parere consiliare con le modalità e nei tempi previsti al comma 1.

3. Per l'elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono richiedere alla SCR-Piemonte spa la redazione di appositi studi di fattibilità.

4. Nell'ambito dell'importo complessivo delle opere del piano degli interventi, la SCR-Piemonte spa può proporre alla Giunta regionale rimodulazioni a seguito di economie realizzate o sulla base di esigenze nuove.

Art. 7.

*(Procedure per l'approvazione dei progetti
di interesse regionale)*

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento, di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte spa, previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.

2. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1 costituiscono variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), previa pubblicazione della variante secondo la normativa vigente.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. La Regione conferisce alla SCR-Piemonte spa un fondo di inizio attività, per la durata di un anno, pari a 2.000.000,00 di euro, in termini di competenza, al quale si provvede, nel triennio 2007-2009, con le disponibilità iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilità ed Impianti fissi - Titolo 1 Spesa Corrente) del bilancio pluriennale 2007-2009, attualmente destinate alle spese di funzionamento dell'ARES-Piemonte.

2. Allo stanziamento pari a 120.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 previsto per la costituzione del capitale sociale di cui all'articolo 2, comma 1, iscritto nella UPB 08042 (Programmazione e Statistica-Rapporti con Società a partecipazione regionale - Titolo 2 Spese di investimento) si provvede con le dotazioni finanziarie della UPB 26022 (Trasporti-Viabilità ed Impianti fissi - Titolo 2 Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con cui sono determinati i compensi di SCR-Piemonte spa per l'esercizio delle sue attività.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dalla costituzione della SCR-Piemonte spa, il personale in servizio presso l'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) con contratto a tempo indeterminato esercita il diritto di opzione tra l'assunzione nella SCR-Piemonte spa ed il passaggio all'ente Regione, anche in conformità a quanto previsto al comma 4.

2. Entro trenta giorni dalla data di costituzione della SCR-Piemonte spa, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore dell'ARES-Piemonte.

3. Entro centottanta giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore compie i seguenti atti:

- a) ricognizione della consistenza patrimoniale;
- b) ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;
- c) redazione del conto consuntivo;
- d) ogni altro atto demandato dalla Giunta regionale.

4. A decorrere dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, l'ARES-Piemonte è soppressa e le relative funzioni sono assunte dalla Regione con contestuale subentro della SCR-Piemonte spa nei rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ARES-Piemonte.

Art. 10.

*(Gestione a stralcio delle funzioni
dell'Agenzia Torino 2006)*

1. Qualora intervenga una disposizione di legge statale che assegni alla Regione, con idonea copertura finanziaria, le attività di competenza dell'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, tali attività saranno svolte dalla SCR-Piemonte spa.

Art. 11.

(Modifiche e abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) il comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');

b) la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44);

c) l'articolo 17 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Nell'Allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le parole: "ARES-Piemonte", sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 44/2000 le parole: "In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001", sono soppresse e la rubrica dell'articolo 104 è sostituita dalla seguente: "Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale".

Art. 12.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2007

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 422

- Presentato dalla Giunta regionale il 6 marzo 2007.

- Assegnato alla II commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 13 marzo 2007.

- Riassegnato alla I commissione in sede referente il 21 marzo 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 1° agosto 2007 con relazione di Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula il 2 agosto 2007, con emendamenti sul testo, con 35 voti favorevoli, 7 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 104 della l.r. 44/2000 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:

“Art. 104 (Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale)

1. (abrogato).

2. La Regione e le Province, per la gestione delle reti di interesse regionale e provinciale trasferite dallo Stato, possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 99, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina:

a) le procedure e le modalità per l'approvazione dei progetti sulla rete stradale demaniale regionale;

b) le procedure e le modalità per la gestione amministrativa della rete stradale demaniale regionale.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“ Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 32 del 9 agosto 2007.

Legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20.

Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione, dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima.

2. La Regione intende valorizzare la scelta della cremazione nel rispetto della dignità di ogni persona, la sua libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il suo diritto a una corretta e adeguata informazione.

3. La Regione garantisce, attraverso una adeguata formazione, la professionalità del personale addetto ai crematori ed agli spazi per il commiato.

Art. 2.

(Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione.

2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

3. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

4. Nelle aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli articoli 90 e seguenti del d.p.r. 285/1990, i privati e gli enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

5. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

6. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

7. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;

b) dall'esecutore testamentario;

c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;

d) dal tutore di minore o interdetto;

e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

9. Nell'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione, nonché nel verbale di consegna dell'urna cineraria di cui all'articolo 81 del d.p.r. 285/1990, deve risultare quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8.

10. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

11. Le autorizzazioni alla cremazione, al trasporto, all'inumazione o alla tumulazione dei resti mortali, sono rilasciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 3.

(Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione.

3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione.

4. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

5. Se chi ha in consegna l'urna intende, per qualsiasi motivo, rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto.

Art. 4.

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;

c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) in mare;

e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;

f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Art. 5.

(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d'intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.

2. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.

Art. 6.

(Funzioni comunali)

1. Spetta ai comuni e loro forme associative, la realizzazione di crematori, nel rispetto delle linee guida previste dal Piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 5.

2. I comuni, in osservanza dell'articolo 4 e sentiti anche gli altri enti pubblici competenti alla cura del territorio, disciplinano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di dispersione delle ceneri nel proprio ambito territoriale.

3. La violazione delle disposizioni comunali di cui al comma 2, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. I comuni e loro forme associative disciplinano le strutture per il commiato, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7.

(Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Art. 8.

(Strutture per il commiato)

1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato.

2. Tali strutture, che devono consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, possono essere utilizzate anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.

3. Le strutture per il commiato sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, le strutture devono essere in possesso di caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dalla normativa statale e regionale in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita.

Art. 9.

(Informazione)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie.

Art. 10.

(Formazione)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.

Art. 11.

(Cremazione in casi di indigenza)

1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, nei casi di accertata indigenza del defunto può sostenere, ai sensi della normativa statale vigente, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dai relativi adempimenti cimiteriali.

Art. 12.

(Tumulazione in località differenti dal cimitero)

1. Nell'ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della Tabella A, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, determina con propria deliberazione le modalità per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione privilegiata, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 105 del d.p.r. 285/1990.

Art. 13.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, dall'esercizio finanziario 2008, alla spesa corrente stimata in 30.000,00 euro, in termini di competenza, nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 27991 (Sanità pubblica Direzione Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2007-2009, si provvede secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 14.

(Norma abrogativa)

1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), è abrogata.

Art. 15.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 31 ottobre 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 348

- Presentata dai Consiglieri Angela Motta Paola Barassi, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Iuri Gilberto Bossuto, Angelo Burzi, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Gian Piero Clement, Mariangela Cotto, Sergio Dalmasso, Claudio Dutto, Caterina Ferrero, Mauro Antonio Donato Laus, Franco Guida, Giampiero Leo, Enrico Moriconi, Gianfranco Novero, Rocchino Muliere, Gaetano Natri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Luigi Sergio Ricca, Oreste Rossi, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Pietro Francesco Toselli, Marco Travaglini, Graziella Valloggia in data 26 novembre 2006.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente l'8 novembre 2006.

- Riassegnata alla VIII Commissione in sede referente il 21 marzo 2007.

Disegno di legge n. 419

- Presentato dalla Giunta regionale il 1° marzo 2007.

- Assegnato alla VIII Commissione in sede referente il 6 marzo 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 2 luglio 2007 con relazione di Angela Motta.

- Approvato in Aula il 30 ottobre 2007, con emendamenti sul testo, con 43 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) è il seguente:

“ Art. 90.

1. Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuna di adeguato ossario.

3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.”.

- Il testo degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile è il seguente:

“ Art. 74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.”.

“ Art. 75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.”.

“ Art. 76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.”.

“ Art. 77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.”.

- Il testo dell'articolo 81 del d.p.r. 285/1990 è il seguente:

“ Art. 81.

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

2. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.”.

- Il testo dell'articolo 3 del D.P.R. 254/2003 è il seguente:

“ Art. 3. Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione.

1. Si definiscono:

a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;

b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.

2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

4. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

6. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 80 del d.p.r. 285/1990 è il seguente:

“Art. 80.

1. La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.

4. Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite dai regolamenti comunali.

5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

6. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.”.

- Il testo dell'articolo 3 del d.lgs. 285/1992 è il seguente:

“ 3. (Definizioni stradali e di traffico)

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.

2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

- 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.
- 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
- 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
- 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
- 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
- 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
- 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
- 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
- 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
- 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
- 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
- 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
- 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
- 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
- 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
- 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
- 34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
- 35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
- 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.
- 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
- 38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
- 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
- 40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.
- 41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.
- 42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.
- 43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
- 44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
- 45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
- 46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
- 47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
- 48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
- 49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

- 50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
 - 51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
 - 52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
 - 53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.
 - 53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
 - 54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
 - 55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
 - 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
 - 57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
 - 58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6 della legge 130/2001 è il seguente:

“Art. 6. (Programmazione regionale, costruzione e gestione dei crematori)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per regione.
- 2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“ Art. 7 bis (Sanzioni amministrative)

- 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
- 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
- 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 3 della legge 130/2001 è il seguente:

“ Art.3 (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti principi:
 - a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.”.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo della l. r. 33/2003 è pubblicato sul BUR. dell'11 dicembre 2003, n. 50.

Legge regionale pubblicata sul 3° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 44 del 2 novembre 2007.

Legge regionale 6 novembre 2007, n. 21.

Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 4, 9 e 11 dello Statuto, persegue la finalità di:
 - a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale della Regione verso obiettivi di progresso civile e democratico;
 - b) promuovere e tutelare il diritto alla salute delle persone e della comunità e organizzare gli strumenti più efficaci per tutelare la salute;
 - c) tutelare, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e adoperarsi per una loro esistenza libera e dignitosa.

Art. 2.

(Partecipazione e adesione a principi)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si attiene ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica italiana in materia di diritti umani, nonché alla Convenzione ONU sui diritti del bambino recepita dal Parlamento italiano con la legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 dicembre 1989).

Art. 3.

(Consenso informato)

1. Nella Regione il trattamento con sostanze psicotrope, e nello specifico farmaci psicostimolanti, antipsicotici, psicoanalitici, antidepressivi e ipnotici su bambini e adolescenti fino a 18 anni può essere praticato solo quando i genitori o tutori nominati esprimono un consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale predispone un modulo per il consenso informato attraverso il quale il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, lo psichiatra o il neuropsichiatra infantile interessato fornisce, in forma scritta e in modo dettagliato, oltre ai vantaggi presunti, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali del farmaco consigliato, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione.
3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua strumenti e modalità per favorire l'accesso a terapie sia alternative sia integrative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui al comma 1.
4. L'assenso del genitore o tutore nominato per il minore interessato è scritto ed allegato a ciascuna prescrizione del farmaco stesso.

Art. 4.

(Divieto di somministrazione di test e questionari)

1. È vietato, all'interno delle scuole dell'obbligo di ogni ordine e grado della Regione, somministrare test o questionari relativi allo stato psichico ed emozionale degli alunni se non finalizzati ad uso interno ed esclusivamente didattico.
2. Gli interventi di cui al comma 1, volti alla valutazione dello stato psichico del minore, possono avvenire esclusivamente all'interno di strutture sanitarie pubbliche sotto lo stretto controllo di operatori sanitari qualificati e previo obbligatorio consenso informato dell'avente potestà sul minore ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

(Monitoraggio, sorveglianza e valutazione)

1. Tutti i trattamenti di natura psicofarmacologica su minori sono corredati da dati analitici che permettono di avviare rigorosi studi clinici. I pazienti vengono sottoposti a verifiche e controlli sanitari generali e specialistici periodici al fine di valutare l'adeguatezza e correttezza terapeutica. A tal fine l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute mette in atto procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori su scala regionale attraverso una Commissione i cui membri, nominati dalla Giunta regionale, includono rappresentanti delle associazioni di settore professionalmente qualificati.

Art. 6.

(Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta l'utilizzo delle sostanze psicotrope di cui all'articolo 3 su bambini ed adolescenti, con particolare attenzione ai seguenti profili:

- a) procedure di valutazione e revisione periodica dei trattamenti psicofarmacologici su minori attivate a livello regionale;
- b) numero dei casi di trattamento psicofarmacologico riscontrati, suddivisi per tipologia di sostanza somministrata;
- c) casistica dell'evoluzione delle singole patologie sottoposte a trattamento psicofarmacologico e degli eventuali effetti collaterali riscontrati;
- d) numero, tipologia ed esito di test e questionari somministrati nelle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2;
- e) analisi della divulgazione di terapie alternative alla somministrazione delle sostanze psicotrope di cui all'articolo 3;
- f) ricognizione degli eventuali inadempimenti alle prescrizioni legislative da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 7.

(Urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 novembre 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 405

- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, Davide Gariglio, Paola Barassi, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Roberto Boniperti, Marco Botta, Andrea Buquicchio, Angelo Burzi, William Casoni, Ugo Cavallera, Vincenzo Chieppa, Gian Piero Clement, Mariangela Cotto, Sergio Dalmasso, Claudio Dutto, Agostino Ghiglia, Francesco Guida, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Gaetano Nastri, Riccardo Nicotra, Gianfranco Novero, Giovanni Pizzale, Paola Pozzi, Luigi Sergio Ricca, Luca Robotti, Oreste Rossi, Elio Rostagno, Maria Cristina Spinosa, Marco Travaglini, Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia il 9 febbraio 2007.

- Assegnata alla IV Commissione in sede referente in data 16 febbraio 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 29 giugno 2007 con relazione di Gian Luca Vignale, Sergio Cavallaro.

- Approvata in Aula il 30 ottobre 2007, con emendamenti sul testo, con 33 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto è il seguente:

“Art. 4 (Programmazione).

1. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle unioni di Comuni collinari.

3. La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale”.

- Il testo dell'articolo 9 dello Statuto è il seguente:

“Art. 9 (Tutela della salute dei cittadini).

1. La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità.

2. La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.

3. Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del sistema sanitario nazionale”.

- Il testo dell'articolo 11 dello Statuto è il seguente:

“Art. 11 (Diritti sociali).

1. La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.

2. La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.

3. La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

Legge regionale pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 45 del 9 novembre 2007.

Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Disposizioni finanziarie

Art. 1.

(Variazioni)

1. Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.

Art. 2.

(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2006)

1. L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, determinato in euro 1.564.880,16, è applicato al bilancio di previsione per l'anno 2007 e utilizzato per l'integrazione della copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.

Art. 3.

(Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali)

1. La Regione garantisce il rispetto dei limiti di finanza pubblica a carico degli enti strumentali gestori di aree protette regionali, limitatamente alle risorse oggetto di trasferimento regionale, nell'ambito della globalità del proprio bilancio.

Art. 4.

(Spese pluriennali)

1. Lo stanziamento dell'UPB DA13012 (Beni culturali - Università ed istituti scientifici Titolo II spese in conto capitale) per l'attuazione della legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario), di cui all'allegato A della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), è aumentato di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale).

Art. 5.

(Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. È data facoltà ai gestori delle discariche di versare, in regime di acconto, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nella misura minima pari a euro 0,00517 di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006) salvo conguaglio da effettuarsi con il versamento a saldo del quarto trimestre.

2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, al cui conseguimento è subordinato in ogni caso il pagamento del tributo nella misura minima di cui al comma 1, non comporta l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento dei primi tre trimestri.

Art. 6.

(Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale)

1. Considerate le esigenze di sviluppo economico post-olimpiche del territorio regionale, con particolare riferimento al comparto turistico-sportivo invernale, l'attività di produzione della neve artificiale assume le caratteristiche di servizio di interesse pubblico regionale, considerata altresì la prevedibile carenza di neve naturale. La Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, per la stagione invernale 2007-2008 e con riferimento ai propri impianti, la cui concessione sia scaduta, le azioni necessarie per consentire un'adeguata produzione della neve artificiale, introducendo innovazioni ambientali, di compensazione e risparmio energetico e misurazione del consumo idrico.

2. Gli impianti di innevamento artificiale necessari per la produzione di neve di cui al comma 1 costituiscono pertinenza delle piste da sci da asservire alla Regione Piemonte per l'uso pubblico; tali piste sono oggetto di concessione al gestore dei relativi impianti di risalita.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione relativamente ai propri impianti si avvale della "Fondazione 20 marzo 2006" di cui alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) utilizzando i fondi iscritti nell'UPB SA01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti).

Art. 7.

(Scadenze degli impegni anno 2007)

1. Il termine previsto all'articolo 31, comma 8 della l.r. 7/2001 è spostato, limitatamente al presente esercizio, al 10 dicembre 2007.

CAPO II

Modifiche di leggi regionali

Art. 8.

(Modifiche della l.r. 9/1992)

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1992, n. 9 (Nuova determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di trascrizione e all'imposta di consumo sul gas metano) è sostituito dal seguente:

“Art. 2. (Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale)

1. L'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni) è dovuta dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità).”.

2. Il titolo della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente: “Nuova determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di trascrizione e all'accisa sul gas naturale.”.

Art. 9.

(Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroa dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007)

1. La durata dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali di distretto di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37), per l'annualità 2007 decorre, per la durata di mesi dodici, dal 17 maggio 2007, data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale relativo ai criteri per il finanziamento dei Programmi annuali di attuazione dei Piani triennali 2005-2007 dei Distretti dei vini, ultima annualità.

Art. 10.

(Modifiche della l.r. 9/2000)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi") come sostituito dall'articolo 13 della l.r. 9/2007 sono soppresse le parole: "di previsione per l'anno finanziario 2007".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2000, come sostituito dall'articolo 13 della l.r. 9/2007, dopo le parole: "i requisiti" sono inserite le seguenti: "e le modalità".

Art. 11.

(Modifica della l.r. 23/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) è aggiunta la lettera g bis):

"g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) e per tre annualità se l'installazione è effettuata su veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw, immatricolati dopo il 31 dicembre 1989, che non rispettano la direttiva 94/12/CE.".

Art. 12.

(Modifica della l.r. 1/2004)

1. Alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), dopo le parole: "della legislazione nazionale" sono inserite le seguenti: "e di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".

Art. 13.

(Modifica della l.r. 12/2004)

1. Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) come da ultimo modificato dall'articolo 21 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14) sono soppresse le parole: "a far data da 1° gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2007,".

Art. 14.

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 14/2006)

1. L'articolo 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della l.r. 9/2007, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.

2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;

b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.

3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.

4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all'ente di gestione.

5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.

6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell'onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all'utilizzo di proprietà comunali.

8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4."

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 14/2006)

1. L'articolo 7 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore degli enti di cui al comma 2, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.

2. Il canone di imbottigliamento è dovuto ai comuni e alle comunità montane in cui sono ubicate le attività e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento al comune, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione Piemonte.

3. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a iniziative di solidarietà sociale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni beneficiarie.

4. La quota del canone di concessione, dovuta al comune o alla comunità montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una

concessione minerale, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni, comunità montane e le imprese concessionarie.

5. Su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l'imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali).

6. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 5, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell'ipotesi summenzionata. “.

Art. 16.

(Modifica della l.r. 22/2006)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) è aggiunto il seguente:

“3bis. Il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale viene stabilito in dieci anni.”.

Art. 17.

(Modifica della l.r. 38/2006)

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) le parole: “presente legge e” sono sostituite dalle seguenti: “presente legge,”.

Art. 18.

(Modifiche della l.r. 5/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia), dopo le parole: “La Regione”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle competenze in materia di tutela ambientale stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137),”.

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 5/2007, dopo le parole: “La Regione”, sono inserite le seguenti: “con le modalità previste dall'articolo 112 del d.lgs. 42/2004 e”.

Art. 19.

(Modifiche della l.r. 9/2007)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 60 della l.r. 9/2007 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Sono attribuiti ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1776, in materia di usi civici, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le funzioni amministrative relative alla concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a dieci anni, di beni gravati da uso civico, quando non sia prevista una modifica delle condizioni ambientali d'origine o quando siano intervenute modifiche rispetto alle condizioni ambientali d'origine, purchè autorizzate, ancorchè l'autorizzazione temporanea risulti scaduta.

2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, così come riconosciute e individuate nello statuto del comune sul cui territorio ricade l'uso civico stesso.”.

Art. 20.

(Modifiche della l.r. 17/2007)

1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), è aggiunta la seguente:

“m bis) nell'accertamento degli illeciti amministrativi e nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a).”.

2. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 17/2007 la parola: “prevalentemente” è soppressa.

3. L'articolo 6 della l.r.17/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. (Amministrazione e controllo)

1. L'amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.

2. La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

3. La Regione, a norma dell'articolo 2449 del codice civile, nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della l.r. 39/1995. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.

4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società di cui ai commi 2 e 3 sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della l.r. 39/1995.

5. Gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell'organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.”.

4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 17/2007 è aggiunta la seguente:

“b bis) articolo 18 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14).”.

Art. 21.

(Modifiche della l.r. 19/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - ARES - Piemonte), è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento, di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte s.p.a., previa espressione del parere della competente Commissione consiliare entro trenta giorni dall'inizio del relativo piano.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

“1. I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.”.

Art. 22.

(Modifiche della l.r. 75/1995)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all'articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione

Piemonte le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

1 ter. Tali somme verranno introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'UPB DA0902 (Bilancio e Finanze Ragioneria) e stanziare nella spesa sulla UPB DA20022 (Sanità Prevenzione Sanitaria Titolo II spese in conto capitale).".

Art. 23.

(Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione)

1. Tutti i beni trasferiti dal demanio dello Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), si intendono appartenenti al demanio della Regione e dati in concessione agli enti di cui all'articolo 50 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione).

Art. 24.

(Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina con proprio regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, dello Statuto regionale, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sulla riforma amministrativa di cui all'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") osservando i principi di sussidiarietà, di leale collaborazione, di efficacia ed efficienza.

Art. 25.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 dicembre 2007

Mercedes Bresso

Allegato A.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 - (Articolo 1)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 468

- Presentato dalla Giunta regionale il 7 agosto 2007.
- Assegnato alla I commissione in sede referente il 9 agosto 2007 ed in sede consultiva alle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII e VIII il 14 settembre 2007.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 novembre 2007 con relazione di Paolo Cattaneo.
- Approvato in Aula il 29 novembre 2007, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente :

“Art. 23. (Assestamento del bilancio)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Regione approva, con legge, l'assestamento del bilancio. La presentazione del progetto di legge per l'assestamento e' subordinata alla presentazione del progetto di legge sul rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio antecedente a quello in corso.
2. Con la legge di assestamento si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui all'articolo 10, comma 5, lettere a) e c) nonche' a quello dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa, indicati nel comma 7 dello stesso articolo.
3. Con la legge di assestamento si procede, altresì, ad altre variazioni nel rispetto dei vincoli indicati nell'articolo 10, comma 3.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)) è il seguente :

“Art. 5. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Determinazione dei nuovi importi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti non pericolosi è fissato in euro 0,005 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali non pericolosi conferiti, comprensivi dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento, come definito dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili in attuazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e in euro 0,025 per ogni chilogrammo di rifiuti urbani non sottoposti a trattamento come definito dal sopramenzionato programma regionale.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 l'ammontare del tributo speciale per il conferimento nelle discariche allestite per i rifiuti pericolosi è fissato in euro 0,01 per ogni chilogrammo di rifiuti speciali pericolosi conferiti.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 31 della l.r. 7/2001 è il seguente :

“Art. 31. (Spese)

1. Le fasi delle spese della Regione sono: l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
2. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.
3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell'esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.
4. Al fine di conseguire il piu' efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, la Giunta e' autorizzata ad assumere obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformita' con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
 - a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall'Unione Europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale;
 - b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse.
5. La Regione puo' assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata al comma 4, lettere a) e b). I relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Analogamente, per i programmi e le leggi di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in piu' esercizi, gli impegni possono essere assunti nei limiti di spesa indicati in ciascun programma o legge di spesa, ma i relativi pagamenti devono essere comunque contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
6. La Giunta definisce, mediante il programma operativo previsto dall'articolo 7, le obbligazioni che possono essere assunte, nei limiti del bilancio pluriennale, a carico degli esercizi successivi.
7. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, costituiscono impegno, sui relativi stanziamenti dell'anno cui il bilancio si riferisce senza necessita' di ulteriori atti, le spese per:

- a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, nonché per i trattamenti economici di operatori della Regione la cui erogazione debba seguire le medesime procedure stabilite per le retribuzioni del personale dipendente;
 - b) le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
 - c) i corrispettivi di contratti e le somme dovute sulla base di disposizioni di legge.
8. Dopo il 30 novembre, non possono essere assunti impegni di spesa ad eccezione di quelli su stanziamenti iscritti successivamente a tale data, o che si rendano indispensabili per l'urgenza e l'indifferibilità'.
9. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta obbligazione di spesa verso terzi decadono e costituiscono economie di bilancio. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
10. Il regolamento disciplina, tenendo conto dei disposti della contabilità pubblica vigenti nella materia, le modalità per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento delle spese, e individua, sulla base delle disposizioni della l.r. 51/1997, le funzioni e i compiti dei titolari dei centri di responsabilità amministrativa relativamente alla gestione delle spese della Regione. Il regolamento prevede, altresì, che, in quanto applicabili, trovino attuazione, in materia di spese, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. "Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)" è il seguente :

"Art. 4.(Piano di distretto: contenuti e procedure di formazione)

1. Il piano di distretto deve contenere i seguenti elementi:

- a) la relazione concernente lo stato fisico, socio-economico e produttivo del distretto;
 - b) le iniziative da realizzare per i fini di cui all'articolo 3, i tempi delle realizzazioni, i soggetti attuatori scelti tra quelli previsti all'articolo 9, nonché, per ogni intervento, l'ammontare della spesa e del contributo a carico della Regione sulla base delle misure indicate nell'articolo 15.
2. Il primo piano di distretto deve essere approvato entro sei mesi dall'insediamento del Consiglio di cui all'articolo 6 ed ha durata per i tre anni solari successivi. In seguito i piani avranno validità triennale e dovranno essere approvati entro il 30 giugno del terzo anno con le modalità di cui al comma 3.
3. Il piano di distretto è approvato dal Consiglio di distretto di cui all'articolo 6 ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale.
4. Il piano di distretto si attua mediante i programmi annuali di attuazione di cui all'articolo 5.".

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica onnivora e per il prelievo venatorio, della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 4 (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.)

- 1. È istituito un Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
- 2. Nella predisposizione del bilancio annuale vengono iscritti stanziamenti sul "fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata", tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
- 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio regolamento, sentite le province, definisce i requisiti e le modalità che i soggetti coinvolti in sinistri devono possedere per accedere al fondo di solidarietà.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del regolamento 11 giugno 2001, n. 7/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 'Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio', della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 'Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 'Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate').".

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23. (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 5. (Riduzioni ed esenzioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane invariata:

a) autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;

b) autovetture adibite a scuola guida;

c) autoveicoli per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essi equivalente.

c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente (articolo 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”).

2. Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:

a) gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

b) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati civili e militari dello Stato e della Protezione civile, provvisti di speciali targhe di riconoscimento, e i veicoli esclusivamente destinati, per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione incendi e di protezione civile;

c) gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia, a condizione di reciprocità di trattamento;

d) gli autobus adibiti a trasporto pubblico di linea;

e) le autoambulanze di cui alla tariffa I del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

f) i veicoli atti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani e/o adibiti allo spurgo dei pozzi neri, la cui attrezzatura deve essere fissa e permanente oppure, qualora scarrabili, in caso di intercambiabilità vincolata al caricamento di sola struttura con medesima caratteristica, per i quali si prevede l'esenzione dal pagamento sia della tassa di possesso che dell'integrazione dovuta per la massa rimorchiabile;

g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a Gas Propano Liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione;

g bis) nonché per cinque annualità, a decorrere dal primo periodo utile dopo l'entrata in vigore della presente, i veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 e seguenti, appartenenti alle categorie M1 e N1, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL od a metano, collaudato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, e per tre annualità se l'installazione è effettuata su veicoli di potenza non superiore ai 100 Kw, immatricolati dopo il 31 dicembre 1989, che non rispettano la direttiva 94/12/CE ;

h) i veicoli delle organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di volontariato del Piemonte ai sensi della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato) utilizzati esclusivamente per l'attività propria di volontariato, delle cooperative sociali iscritte all'apposito albo regionale, delle aziende pubbliche di servizio alla persona e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono in via esclusiva attività nei confronti dei minori, degli anziani, dei portatori di handicap fisici e psichici.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1. (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 4.(Funzioni della regione)

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:

- a) la definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi sociali, secondo quanto previsto all'articolo 8;
- b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi sociali, al fine di realizzare il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale; in particolare la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la mappa dei soggetti che nei prossimi cinque anni saranno a rischio sociale per le ragioni piu' varie, nonche' la mappa dei soggetti che, qualora restino soli, nell'ambito del proprio nucleo familiare, necessiteranno di strutture idonee ad una esistenza piena, sotto tutti gli aspetti;
- c) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali al fine di provvedere all'integrazione socio-sanitaria, al riequilibrio territoriale ed al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dell'ambiente, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni;
- d) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di interventi e servizi sociali;
- e) la promozione di iniziative tese a valorizzare il ruolo del terzo settore nonche' l'assunzione di provvedimenti rivolti a sostenerne un qualificato sviluppo anche in raccordo con il sistema della formazione regionale;
- f) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
- g) la definizione dei requisiti di qualita' per i servizi, gli interventi e le prestazioni sociali, l'individuazione dei criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei soggetti erogatori di servizi ed interventi sociali, con l'istituzione di specifico registro, e l'identificazione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- h) la definizione di strumenti atti a garantire la verifica degli standard minimi e dei programmi di assistenza delle strutture per minori, per anziani e per disabili secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
- i) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali e dei criteri per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- j) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli enti gestori dei servizi sociali, nonche' per gli altri soggetti pubblici e privati del sistema integrato, attraverso la predisposizione di strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- k) la ripartizione, con le modalita' dell'articolo 35, del fondo regionale per le politiche sociali e la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, compresa quella prevista dagli articoli 15, 16 e 17 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') e fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce forme e modalita' di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti di cui all'articolo 9, anche in relazione ai risultati conseguiti;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali e dei profili professionali definiti dallo Stato e la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la promozione delle attivita' formative per il personale dei servizi sociali, nonche' la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attivita';
- m) la realizzazione di iniziative di interesse regionale, la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali e innovative, promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, la realizzazione e il coordinamento di iniziative a livello europeo e internazionale;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001) dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'articolo 130, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, nonche' la determinazione e la concessione di eventuali benefici aggiuntivi, rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, a favore degli invalidi civili;
- o) l'esercizio, nell'ambito delle previsioni della legislazione nazionale e di quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, lettere a), c), e), f);
- p) l'individuazione, in accordo con altre amministrazioni regionali, dei criteri per le variazioni anagrafiche interregionali delle persone assistite;
- q) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso, e degli organismi di collegamento e coordinamento formati

da organizzazioni a carattere regionale, interregionale o interprovinciale, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quale ambito unitario delle sezioni provinciali dello stesso;

r) l'istituzione dell'Agenzia pubblica regionale per le adozioni internazionali;

s) l'istituzione di osservatori regionali nelle materie oggetto della presente legge;

t) le funzioni di competenza regionale in materia di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ivi compresa l'approvazione delle modificazioni istituzionali e statutarie e la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

2. La Regione attua l'integrazione socio-sanitaria e ne determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri e le modalità di erogazione dei servizi, compresi quelli di finanziamento, nell'ambito della normativa nazionale vigente e di quanto previsto dal Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR).".

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12. (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 2.(Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna)

1. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 20/2002, con riferimento all'utilizzo delle spiagge lacuali appartenenti al demanio della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene alle seguenti disposizioni e criteri:

a) l'occupazione di aree o beni appartenenti al demanio della navigazione interna, con o senza realizzazione di manufatti, è soggetta al rilascio di concessione da parte dei competenti uffici della Regione e dei Comuni territorialmente interessati, anche in forma associata, ai sensi degli articoli 96 e 98 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del decreto legislativo 112/1998) come inseriti dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

2. Nel caso di presentazione di domande concorrenti sulla medesima area o bene, i competenti uffici regionali o comunali procedono all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure ad evidenza pubblica.

3. Possono essere previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore dei soggetti pubblici e privati nonché per particolari tipologie di concessione.

4. Le concessioni, di norma, sono rilasciate:

a) per un periodo inferiore a tre anni, quelle finalizzate ad occupazioni contingenti di sole aree e beni, dovute a esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi, estrazioni materiali in alveo;

b) per un periodo di tre anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di nove, quelle finalizzate a interventi ed usi che comportano alterazione permanente dei luoghi, che sono facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti;

c) per un periodo di trenta anni, rinnovabile sino ad un massimo complessivo di quindici, nel caso di attività pubbliche, finanza di progetto o in presenza di attività aziendali o dell'associazionismo turistico, ricreativo e sportivo ovvero quelle relative ad utilizzazioni con interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata.

5. Il procedimento per il rilascio della concessione è soggetto al versamento di spese di istruttoria.

6. I canoni annui per le concessioni sul demanio della navigazione interna sono determinati, a far data dal 1° gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:

a) gli scenari territoriali interessati sono suddivisi, sulla base dell'alta, normale e minore valenza demaniale, in tre categorie denominate A, B e C;

b) nell'ambito di ciascuna delle categorie A, B e C, si applicano canoni diversi a seconda che la concessione sia rilasciata per l'uso di aree scoperte, di impianti di facile rimozione, di impianti di difficile rimozione, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

c) i canoni annui relativi alle concessioni di specchi acquei sono determinati in relazione alla loro distanza dalla costa, in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1;

d) i canoni annui relativi alle concessioni di boe, pontili fissi e mobili, zattere e galleggianti in genere, sono calcolati in base agli importi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. I canoni da applicare alle concessioni sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validità'.

8. L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in assenza della prescritta concessione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, e qualora ne sussistano le condizioni, ai sensi delle normative vigenti in materia, comporta il pagamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2001, del canone relativo all'occupazione, nonché gli interessi legali del canone dovuto riferito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e la data di definizione della pratica amministrativa. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001.

9. L'occupazione di aree e beni del demanio della navigazione interna avvenuta in attesa di formale rilascio della concessione da parte dell'organo competente dello Stato, antecedentemente alla data del 1° gennaio 2001 e protratta nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della presente legge, è considerata come "occupazione anticipata" di aree e beni del demanio della navigazione interna. Tali casi vengono sanati con il rilascio, da parte dell'autorità concedente territorialmente interessata, di apposite concessioni in sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001, ancorché il soggetto interessato fornisca all'autorità stessa la corrispondenza avvenuta con l'organo statale competente concernente l'occupazione di cui trattasi nonché, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia versato in tutto o in parte i canoni annuali richiesti dall'organo statale.

10. In fase di prima applicazione della presente legge in attesa della classificazione del territorio interessato in base all'alta, normale e minore valenza demaniale, di cui al comma 6, lettera a), tutti gli scenari appartenenti al demanio della navigazione interna piemontese sono classificati d'ufficio, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, nella categoria C, di cui al comma 6.

11. I canoni per le concessioni sul demanio della navigazione interna, di cui alla presente legge, restano in vigore sino al 31 dicembre 2006. Il regime concessorio previsto al comma 4 entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2007.

12. In fase di prima applicazione della presente legge, le concessioni sono rilasciate dalle autorità concedenti territorialmente interessate, in parziale sanatoria, a far data dal 1° gennaio 2001 e con scadenza al 31 dicembre 2006."

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 7 legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 7. (Noleggio autobus)

1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992.

2. A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che esercitano l'attività di noleggio e, a richiesta di questi, i dipendenti delle imprese di noleggio in possesso del certificato di abilitazione professionale e della patente di guida di categoria D.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. 218/2003, la distrazione in servizio di noleggio di autobus immatricolati in servizio di linea è consentita unicamente nei seguenti casi:

a) autobus acquistati senza alcun contributo pubblico;

b) autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato. Il contributo si intende ammortizzato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese."

3 bis) Il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale viene stabilito in dieci anni."

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 21. (Sanzioni)

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931, consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.
4. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.".

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2007, n. 5 (Celebrazioni per il centocinquantenario anniversario dell'Unità d'Italia) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 9. (Valorizzazione del patrimonio sabaudo e istituzione di struttura flessibile)

1. Per le celebrazioni del 2011, la Regione, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Città di Venaria Reale e il Comune di Druento, è impegnata nel completamento del recupero e nella valorizzazione della Reggia di Venaria Reale, dei Giardini, della Citroniera e della Scuderia Juvarriane, di Villa ai Laghi del Borgo Castello della Mandria e degli altri beni compresi nell'ambito del progetto denominato “La Venaria Reale”, nonché nella realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, necessari allo sviluppo del progetto stesso.
2. La Regione nel rispetto delle competenze in materia di tutela ambientale stabilite dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), anche mediante la stipulazione di accordi di programma quadro con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, provvede al completamento del recupero strutturale e funzionale dei beni di cui al comma 1 e degli altri siti di pertinenza sabauda.
3. La Regione con le modalità previste dall'articolo 112 del d.lgs. 42/2004 e, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività culturali e con il concorso degli altri soggetti pubblici e privati interessati, partecipa alla costituzione di un ente dotato di personalità giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria, cui affidare la conservazione, la fruizione e la valorizzazione dei beni di cui al comma 1.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva un programma pluriennale di opere, interventi ed azioni volte ad attuare quanto previsto nel presente articolo.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce una struttura flessibile interassessorile cui compete il supporto e il concorso per l'elaborazione dei documenti programmatici e per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
6. Al responsabile della struttura flessibile si applica la disciplina di cui agli articoli 26 e 29 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).".

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 60 della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9. (Legge finanziaria per l'anno 2007) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 60. (Delega ai Comuni in materia di usi civici)

1. Sono attribuiti ai Comuni le cui collettività risultano essere titolari di uso civico, in forza di accertamento demaniale ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1776, in materia di usi civici, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, le funzioni amministrative relative alla concessione temporanea a titolo oneroso, di durata non superiore a dieci anni, di beni gravati da uso civico, quando non sia prevista una modifica delle condizioni ambientali d'origine o quando siano intervenute modifiche rispetto alle condizioni ambientali d'origine, purchè autorizzate, ancorchè l'autorizzazione temporanea risulti scaduta.
2. Sono attribuiti ai comuni di cui al comma 1 le competenze relative al mutamento di destinazione di terre di uso civico per finalità di servizio pubblico, così come riconosciute e individuate nello statuto del comune sul cui territorio ricade l'uso civico stesso.
3. Sono attribuite ai Comuni le competenze in materia di autorizzazione al trasferimento del gravame di uso civico da un terreno ad un altro a parità di superfici e pari valore.

4. I Comuni provvedono a trasmettere i relativi atti entro sessanta giorni alla Regione.".

Note all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 2. (Finpiemonte s.p.a.)

1. La Finpiemonte s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.

2. La Finpiemonte s.p.a., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:

a) nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;

b) nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;

c) nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;

d) nell'attività di compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;

e) nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;

f) nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;

g) nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;

h) nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;

i) nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;

l) nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);

m) nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate;

m bis) nell'accertamento degli illeciti amministrativi e nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a) .

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento:

a) approva preventivamente, informata la commissione consiliare competente, i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte s.p.a.;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;

c) definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici.

4. I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

5. Finpiemonte s.p.a., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.

6. La Finpiemonte s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale.".

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 17/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 3. (Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.)

1. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è società a prevalente capitale pubblico.

2. I soci della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. possono essere, oltre alla Regione, enti pubblici territoriali e locali, enti economici e finanziari, imprese e fondazioni bancarie e creditizie, compagnie di assicurazione, fondi previdenziali, associazioni rappresentative di categorie produttive, consorzi artigiani e di piccole medie imprese e società pubbliche e private.

3. A Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. è affidata la gestione delle partecipazioni assegnate nell'ambito della scissione e di quelle successivamente acquisite, anche attraverso il trasferimento, in qualsiasi forma attuato, da parte della Regione, in imprese pubbliche e private, operanti sul mercato, la cui missione sia

identificabile nella compartecipazione di capitale pubblico-privato per il sostegno della competitività del sistema economico e industriale regionale.

4. L'acquisizione di partecipazioni privilegia comparti e settori di intervento, coerenti con le indicazioni strategiche contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

5. Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. all'interno di una gestione delle partecipazioni finalizzata alla loro valorizzazione e razionalizzazione, può:

a) specializzare le singole partecipate per area e funzione con attenzione alle attività prioritarie allo sviluppo del territorio piemontese;

b) promuovere e consolidare ulteriori integrazioni tra soggetti pubblici e privati, anche mediante strutture societarie intermedie, per attrarre nuovi investimenti;

c) condizionare l'assunzione o la conservazione delle partecipazioni al riconoscimento del proprio diritto di essere rappresentata negli organi di amministrazione e controllo delle società, cui le partecipazioni si riferiscono.

6. La politica di gruppo deve risultare orientata, altresì, alla rotazione del portafoglio delle partecipazioni, con smobilizzo delle stesse una volta conclusasi la fase di avvio dell'impresa o in relazione al grado di sviluppo delle società interessate.

7. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può svolgere attività finanziaria nonché prestare servizi finanziari, amministrativi, contabili e tecnici a favore dei soci ed altresì delle società partecipate e della Finpiemonte s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi.

8. La Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. può associarsi a enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio e che operino nei settori di interesse regionale."

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 17/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 11. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8 (Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese);

b) legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni);

b bis) articolo 18 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)."

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.(Costituzione della Società di commitment Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte))

come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 6. (Programmazione degli interventi)

1. In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento, di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte s.p.a., previa espressione del parere della competente commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.

2. Semestralmente la Giunta regionale riferisce alla commissione consiliare competente circa gli avanzamenti della programmazione e presenta gli eventuali aggiornamenti o integrazioni per il conseguente parere consiliare con le modalità e nei tempi previsti al comma 1.

3. Per l'elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono richiedere alla SCR-Piemonte spa la redazione di appositi studi di fattibilità.

4. Nell'ambito dell'importo complessivo delle opere del piano degli interventi, la SCR-Piemonte spa può proporre alla Giunta regionale rimodulazioni a seguito di economie realizzate o sulla base di esigenze nuove."

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 19/2007 come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

"Art. 7. (Procedure per l'approvazione dei progetti di interesse regionale)

1. I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.

2. Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1 costituiscono variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), previa pubblicazione della variante secondo la normativa vigente."

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 ottobre 1995, n. 75 (Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente :

“Art. 3. (Soggetti beneficiari e ambiti territoriali)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla legge le Amministrazioni Comunali e loro Consorzi o altre forme associative, le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, ricadenti in particolare nei territori di pianura, collina e lacuali.

1 bis. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all'articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione Piemonte le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

1 ter. Tali somme verranno introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'UPB DA0902 (Bilancio e Finanze Ragioneria) e stanziare nella spesa sulla UPB DA20022 (Sanità Prevenzione Sanitaria Titolo II spese in conto capitale).

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1, la Regione Piemonte attua direttamente gli interventi di lotta alle zanzare di cui all'articolo 2, attraverso il soggetto coordinatore. Il soggetto coordinatore provvede alla presentazione delle domande di cui all'articolo 4 e sulla base del preventivo di spesa predisposto dal soggetto coordinatore, gli enti richiedenti, versano alla Regione Piemonte le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla legge.

3. Tali somme verranno introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'UPB DA0902 (Bilancio e Finanze Ragioneria) e stanziare nella spesa sulla UPB DA20022 (Sanità Prevenzione Sanitaria Titolo 2 spese in conto capitale)".

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) è il seguente :

“Art. 50. (Canali demaniali di irrigazione)

1. La gestione dei canali demaniali d'irrigazione, trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani), è esercitata dai consorzi di irrigazione, dagli enti pubblici e dalle contenze a tale scopo costituite, cui possono essere concessi i contributi previsti all'articolo 52.".

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.".

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente :

“Art. 11. (Osservatorio sulla riforma amministrativa)

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, nell'ambito della segreteria interistituzionale, di cui all'articolo 6, comma 3 della l.r. 34/1998, l'Osservatorio sulla riforma amministrativa.
2. Il Consiglio regionale è periodicamente informato sullo stato di attuazione della riforma attraverso un rapporto annuale, approvato dalla Giunta regionale sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.”.

Nota all'articolo 25

Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.

Legge regionale pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 49 del 7 dicembre 2007.

Legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23.

Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali e dello Statuto ed in raccordo con gli interventi istituzionali dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, realizza, anche attraverso attività promozionali e di sostegno, politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale e per lo sviluppo di una diffusa cultura e pratica della legalità, tese a contrastare i fenomeni che generano i sentimenti di insicurezza della popolazione e tese ad aumentare la sicurezza reale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per “politiche regionali in materia di sicurezza integrata” si intendono le azioni dei soggetti pubblici, privati e dell’associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza urbana e della persona per la riduzione e prevenzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa, integrate e coordinate con le azioni degli enti istituzionali in materia di contrasto alla criminalità.

Art. 3.

(Compiti e funzioni dei soggetti istituzionali)

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nonché la conclusione di accordi e intese, nell’ambito delle rispettive competenze, con lo Stato, gli enti locali ed i soggetti pubblici, privati e dell’associazionismo, operanti in campo sociale, persegue la realizzazione di politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale.

2. La Regione istituisce la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all’articolo 7, quale sede di confronto e di valutazione in materia di politiche locali per la sicurezza integrata e di verifica dello stato di attuazione delle intese e degli accordi di cui al comma 1.

3. La Regione definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata, secondo le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

4. La Regione coordina, promuove e sostiene gli interventi in materia di politiche locali per la sicurezza integrata secondo le modalità di cui agli articoli 9 e 11.

5. La Regione attua progetti sperimentali a regia regionale o in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1 per la verifica della efficacia dei modelli di intervento innovativi in materia di sicurezza integrata.

6. La Regione realizza attività di ricerca, di documentazione, comunicazione e informazione.

7. La Regione promuove iniziative tese a favorire la formazione e l’aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali.

8. La Regione indirizza la sua azione ad un utilizzo coordinato delle risorse finanziarie regionali, integrato con quelle statali e dell’Unione europea.

9. Gli enti locali promuovono, progettano e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui agli articoli 9 e 11.

Art. 4.

(Assistenza ed aiuto alle vittime dei reati)

1. La Regione promuove e sostiene gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, gli enti locali ed i consorzi dei servizi sociali li progettano e realizzano mediante l'attivazione di servizi che consistono:

- a) nell'informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
- b) nell'assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime, con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti diversamente abili, ai minori di età, alle donne e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale;
- c) nella tutela delle donne, sole o con minori, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza, che vivono in situazioni di disagio o difficoltà, che subiscono violenza o minaccia di violenza, in tutte le sue forme, fuori o dentro la famiglia, anche mediante i centri antiviolenza a favore delle donne e dei minori inseriti tra gli strumenti di programmazione territoriale previsti dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento);
- d) nell'assistenza all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito ed alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative.

2. Gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati sono promossi in coerenza con l'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini).

Art. 5.

(Priorità ed indirizzi per il sistema integrato di sicurezza)

1. Gli interventi regionali privilegiano:

- a) le azioni integrate di natura preventiva di contenimento della ampiezza e della gravità dei fenomeni di illegalità e di criminalità diffusa;
- b) le pratiche di mediazione dei conflitti sociali e di riduzione del danno riconducibili alle competenze istituzionali della polizia locale;
- c) l'educazione alla convivenza ed alla coesione sociale, nel rispetto del principio di legalità;
- d) gli interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati, di cui all'articolo 4.

2. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano con gli altri interventi, che la Regione svolge in materie di propria competenza ed in particolare:

- a) prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale e promozione di politiche di inclusione sociale;
- b) polizia amministrativa locale;
- c) riqualificazione urbana e politiche abitative;
- d) sicurezza infrastrutturale viaria;
- e) sicurezza e valorizzazione dei beni ambientali;
- f) sicurezza e regolarità del lavoro e sul lavoro;
- g) protezione civile.

Art. 6.

(Struttura regionale di coordinamento tecnico)

1. Presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è istituita una struttura di coordinamento tecnico di cui, sentita la competente Commissione consiliare, con successivo provvedimento vengono individuate la composizione e l'organizzazione, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite, in conformità alla normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici.

2. La struttura opera a supporto della Conferenza regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 7 e si raccorda con gli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.

3. La struttura, qualora necessiti di professionalità che non possono essere attinte nei ruoli regionali, può avvalersi di collaboratori tecnico-operativi e di esperti esterni all'ente i cui contratti non possono avere durata superiore ai tre mesi successivi allo scadere della legislatura.

4. La struttura:

- a) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati operanti nel campo della sicurezza integrata;
- b) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti nelle materie connesse;
- c) ha competenza a gestire la progettazione delle iniziative di rilievo regionale e delle procedure concorsuali afferenti alla presente legge;
- d) si avvale delle fonti statistiche e documentali più aggiornate in materia di sicurezza.

Art. 7.

(Conferenza regionale sulla sicurezza integrata)

1. Almeno una volta all'anno viene convocata dal Presidente della Giunta regionale la Conferenza regionale sulla sicurezza integrata composta dal Presidente della Regione che la presiede, dall'Assessore regionale delegato alla materia, dai Presidenti delle province o Assessori da loro delegati, dai Sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, o Assessori da loro delegati, accompagnati dai Comandanti del Corpo di Polizia municipale, dal Presidente dell'assemblea dei Presidenti di circoscrizione delle città capoluogo e da un rappresentante designato rispettivamente dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEN), Lega delle Autonomie Locali, Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).

2. Il Presidente della Giunta regionale invita alla Conferenza le autorità provinciali di pubblica sicurezza, il Comandante regionale e i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

3. Alla Conferenza possono essere invitati altri soggetti pubblici o privati anche associativi, interessati ai singoli oggetti in discussione.

4. La Conferenza è sede di confronto e di valutazione delle politiche locali in materia di sicurezza integrata ed è sede di verifica dello stato di attuazione delle intese in materia di sicurezza integrata..

5. La partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

Art. 8.

(Rapporti con il Consiglio regionale)

1. Sulla base delle valutazioni emerse in sede di Conferenza regionale sulla sicurezza integrata, e delle analisi della struttura regionale di cui all'articolo 6, la Giunta regionale elabora e propone al Consiglio regionale le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie.

2. Il Consiglio regionale determina con proprio atto deliberativo gli indirizzi relativi alla presente legge, con una programmazione triennale degli interventi regionali per lo sviluppo del sistema di sicurezza integrata da sottoporre al parere del Consiglio delle Autonomie Locali di cui alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali").

3. Il Presidente della Giunta regionale relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge, nonché sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della stessa.

Art. 9.

(Patti locali per la sicurezza integrata)

1. La Regione riconosce le competenze proprie specifiche degli enti locali e dei soggetti pubblici, privati e dell'associazionismo, operanti in campo sociale, in materia di sicurezza integrata, ne coordina gli interventi e promuove e sostiene accordi di partenariato con gli stessi soggetti.

2. Gli accordi di partenariato stipulati per la promozione e la realizzazione di politiche di sicurezza integrata in ambito locale, sono denominati patti locali per la sicurezza integrata.

3. Gli interventi volti a realizzare patti locali per la sicurezza integrata riguardano in particolare le azioni sottoelencate e devono prevedere almeno tre delle tipologie indicate:

a) la riqualificazione e la rivitalizzazione urbanistica di parti del territorio con interventi finalizzati alla dissuasione delle manifestazioni di microcriminalità diffusa anche con la dotazione di impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi, gli esercizi pubblici, artigianali e commerciali;

b) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio, con particolare attenzione al controllo dei processi che favoriscono l'esposizione ad attività criminose;

c) la tutela delle piccole e medie imprese artigianali, commerciali e turistiche particolarmente a rischio criminalità, tramite associazioni di categoria, consorzi e associazioni di imprenditori turistici, di produttori o di commercianti;

d) il rafforzamento della vigilanza e della presenza sul territorio degli operatori addetti alla prevenzione sociale e alla sicurezza, al fine di assicurare l'intervento tempestivo dei servizi di competenza degli enti locali con attenzione ai piccoli comuni;

e) la predisposizione di strumenti che rendano praticabili le sanzioni alternative alla pena detentiva quali i lavori socialmente utili o comunque attività riparatorie nei confronti della collettività nell'ambito di misure alternative alla detenzione;

f) lo sviluppo dell'attività di mediazione e di prevenzione dei conflitti sociali e culturali;

g) l'assistenza e l'aiuto alle vittime dei reati;

h) le politiche di sicurezza di genere e di tutela dell'infanzia e degli anziani;

i) iniziative nelle scuole tese alla promozione di momenti didattici ed educativi, finalizzati all'apprendimento della legislazione relativa agli obblighi, ai diritti e ai doveri dei cittadini nonché all'educazione alla cittadinanza;

l) l'opera di informazione, che gli enti locali anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, pongono in essere presso le diverse comunità immigrate in Piemonte, riguardo alla conoscenza delle norme del nostro ordinamento giuridico.

4. Il patto locale di sicurezza integrata prevede:

a) l'analisi delle problematiche concernenti la sicurezza delle comunità interessate, assicurandone la massima partecipazione;

b) gli obiettivi da perseguire ed il programma degli interventi da realizzare, nell'ambito dell'attuazione degli accordi .

5. I patti locali per la sicurezza integrata di cui al comma 2, operano in ambito provinciale o sub provinciale omogeneo sulla base dei principi di integrazione e coordinamento.

Art. 10.

(Norme in materia di polizia locale)

1. Gli operatori di polizia locale che espletano funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.

2. L'individuazione di tali presidi difensivi, distanziatori e di autosoccorso, nonché le modalità di impiego, sono materie di specifico regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni a cura della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

3. La Regione, verificata la fattibilità, sentito il CAL, promuove l'istituzione di un numero unico attraverso il quale chiunque possa attivare il comando di polizia locale più vicino al luogo della richiesta di intervento.

Art. 11.

(Interventi finanziari)

1. La legge finanziaria regionale definisce annualmente le risorse destinate a finanziare le politiche e le azioni per la sicurezza integrata in coerenza con gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio regionale.

2. I finanziamenti possono riguardare interventi di rilievo locale e regionale.

3. Con successive deliberazioni la Giunta regionale approva e pubblicizza le modalità ed i criteri di finanziamento degli interventi, informata la commissione consiliare competente, a cui la struttura prevista all'articolo 6 dà attuazione, in relazione alle diverse tipologie di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, può:
- a) finanziare patti locali per la sicurezza integrata;
 - b) finanziare progetti integrati per la sicurezza, in seguito a procedure concorsuali, che possono interessare anche tutto il territorio regionale;
 - c) realizzare un intervento direttamente o nell'ambito di un accordo di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12.

(Istituzione di un Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e alle forze di polizia locale piemontesi deceduti a seguito di servizio e per i civili piemontesi periti a causa di atti terroristici)

1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati con medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, che sono deceduti o hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'ottanta per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie per accertate cause di servizio, ordinario o straordinario.

2. Il Fondo di solidarietà di cui al comma 1 è istituito altresì a favore dei civili, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o resi invalidi a causa di atti terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero.

3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei minori, nati nel territorio piemontese o residenti nei comuni del Piemonte, figli di vittime civili decedute o rese invalide nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati sul territorio italiano o all'estero.

4. Le modalità di gestione del Fondo di solidarietà di cui al comma 1 sono definite, sentita la commissione consiliare competente, con apposita deliberazione approvata dalla Giunta regionale.

Art. 13.

(Disposizioni finali)

1. L'applicazione del Fondo di cui all'articolo 12 riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 14.

(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 23 marzo 2004, n. 6 (Politiche regionali integrate in materia di sicurezza) è abrogata.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla spesa di cui agli articoli 11 e 12 e alle spese necessarie al pagamento di collaborazioni e consulenze esterne nei limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, nella misura di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria capienza.

2. Le spese di cui all'articolo 6, comma 3, non possono comunque superare i 300 mila euro annui.

3. Alla spesa di cui all'articolo 11, nella misura di 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, stanziata nell'ambito della UPB SA01002 (Gabinetto presidenza Giunta regionale segreteria struttura S1 titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, unità che presenta la necessaria capienza.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 quantificati per il biennio 2008-2009 in 5 milioni di euro annui, in termini di competenza, ripartiti in 3 milioni di euro per le spese correnti e 2 milioni

di euro per le spese in conto capitale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 344

Disposizioni relative alle politiche regionali integrate in materia di sicurezza.

- Presentato dalla Giunta regionale il 18 ottobre 2006.

- Assegnato alla VIII commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 20 ottobre 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 7 maggio 2007 con relazione di Paola Pozzi

- Approvato in Aula il 4 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli, 5 voti contrari, 4 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 17 della l. 128/2001 è il seguente:

“Art. 17.

1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impediti, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.

3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attività soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Relativamente alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attività esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

5. La relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalità per l'esame di tale relazione.".

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell'articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".

Nota all'articolo 16

Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 47(Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.".

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 50 del 13 dicembre 2007.

Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24.

Tutela dei funghi epigei spontanei.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte in attuazione dei principi fondamentali della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti.

Art. 2.

(Raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di *Amanita cesarea* allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. La raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso della autorizzazione di cui all'articolo 3;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più specie di funghi epigei spontanei.

9. La provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree delimitate, anche ai

sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

Art. 3.

(Autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei)

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2. La Regione delega al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le comunità montane e le comunità collinari, nonché i comuni non facenti parte di tali comunità che si sono avvalsi dei disposti di cui all'articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale e revocabile nei casi previsti dalla presente legge ed è sostituita dalla ricevuta del versamento di una somma stabilita con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché della residenza del raccogliitore. Ai fini della validità dell'autorizzazione per più anni solari, è ammesso il pagamento in un'unica soluzione di una somma pari a un massimo di tre annualità. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

4. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione introitano direttamente le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3. Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:

a) alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;

b) agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;

c) alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;

d) all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;

e) alla gestione amministrativa della presente legge.

5. Le disposizioni del comma 4, lettere a) e b), non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.

6. Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo e i limiti per l'esercizio della raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all'articolo 2 sul territorio di propria competenza.

Art. 4.

(Deroghe per i proprietari dei fondi)

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, e al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Autorizzazioni in deroga)

1. Se non ne deriva grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale e previo il possesso e la presentazione della autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, valida per l'anno di richiesta, la provincia può rilasciare, a titolo oneroso, l'autorizzazione alla raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi superiori a quelli consentiti dall'articolo 2, comma 1, qualora costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, ai cittadini residenti che siano:

- a) coltivatori diretti o imprenditori agricoli, a qualunque titolo;
- b) gestori in proprio dell'uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
- c) soci di cooperative agricolo-forestali.

2. La provincia può delegare le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

3. Le autorizzazioni alla raccolta hanno validità relativa alla stagione di raccolta in corso e indicano i quantitativi massimi giornalieri autorizzati.

4. La provincia, sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità, con proprio regolamento stabilisce, in merito all'autorizzazione di cui al comma 1:

- a) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca;
- b) il costo e le modalità di riscossione e riparto annuale delle somme introitate.

Art. 6.

(Raccolta per fini scientifici e didattici)

1. La provincia può autorizzare alla raccolta e alla detenzione di funghi epigei spontanei e per periodi non superiori ad un anno, a titolo gratuito e per fini didattici, scientifici, espositivi e di prevenzione sanitaria, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici, gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica e le associazioni naturalistiche e micologiche che ne facciano richiesta per i propri dipendenti, studenti o associati e per gli scopi suddetti.

2. La richiesta di autorizzazione specifica lo scopo e le modalità della raccolta, i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione, la durata e la delimitazione dell'area.

3. La provincia può rilasciare autorizzazioni collettive gratuite in occasione di giornate di studio, convegni, seminari per la zona e la durata dello svolgimento della manifestazione.

4. Se l'attività di raccolta di cui ai commi 1, 2 e 3 avviene nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.

5. La provincia emette i provvedimenti autorizzativi e ne trasmette copia alla Regione e ai titolari delle autorizzazioni, che sono tenuti a esibirla, su richiesta, al personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'articolo 9, unitamente a un idoneo documento d'identità.

Art. 7.

(Controlli sanitari)

1. Le aziende sanitarie locali, attraverso gli ispettorati micologici, istituiti ai sensi del d.p.r. 376/1995, assicurano il controllo sanitario dei funghi epigei spontanei destinati al consumo.

2. I funghi destinati alla vendita e alla somministrazione sono sottoposti al controllo sanitario obbligatorio. L'ispettore micologo preposto al controllo, se riscontra una raccolta non corretta, oppure una carenza delle caratteristiche morfologiche che non consentono la sicura determinazione della specie, tali da far sospettare la tossicità dei funghi, provvede alla loro immediata distruzione. Sono altresì destinati alla distruzione tutti i funghi riscontrati in stato di alterazione dovuta sia a cattiva conservazione che a invasione di parassiti.

3. I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono sottoporre al controllo sanitario, presso gli ispettorati micologici, i funghi raccolti, ai fini dell'accertamento sanitario.

Art. 8.

(Divulgazione e contributi)

1. La Regione, nell'ambito di una politica rivolta alla salvaguardia del bosco e dei suoi prodotti e alla tutela dell'ambiente, promuove utili iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina.

2. La provincia, nell'ambito dei piani annuali di realizzazione delle attività di formazione e orientamento professionale, prevede appositi corsi per il personale preposto alla vigilanza di cui all'articolo 9.

3. La Giunta regionale concede contributi, sulla base di rendiconto di spesa, ad enti o associazioni per l'allestimento o la realizzazione di mostre, stand ed iniziative pubbliche rivolte alla valorizzazione ed alla pubblicizzazione della conoscenza dei funghi epigei spontanei.

4. I contributi sono assegnati ad enti ed associazioni legalmente costituite in base alla rilevanza delle manifestazioni.

5. La Regione può attivare dei programmi di manutenzione e di pulizia dei castagneti in attuazione di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo. Possono essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.

Capo II.

VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 9.

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati:

- a) al personale del Corpo forestale dello Stato;
- b) agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;
- c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;
- d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;
- f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;
- g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della l.r. 32/1982;
- h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

2. All'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1, per le materie di cui alla presente legge, provvedono gli enti competenti, con il coordinamento della provincia.

3. Le guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità concordate con la Regione.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per le violazioni dell'articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 100 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita;

b) per le violazioni dell'articolo 2, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di 90,00 euro;

c) per la violazione dell'articolo 3, commi 1 e 3, si applica la sanzione pecuniaria da 40,00 euro a 240,00 euro;

d) per la violazione dell'articolo 5 si applica la sanzione pecuniaria di 600,00 euro in caso di raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie del ritiro e revoca dell'autorizzazione, dell'impossibilità di poter beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso e della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1;

e) per la violazione dell'articolo 6 si applica la sanzione di 300,00 euro al componente dell'associazione regolarmente autorizzata che effettui la raccolta in violazione delle disposizioni indicate nel provvedimento autorizzativo, con l'applicazione contestuale delle sanzioni accessorie dell'impossibilità di poter continuare ad usufruire dell'autorizzazione rilasciata all'associazione per l'intera sua durata.

2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a 50 centesimi di euro.

Art. 11.

(Procedura amministrativa e contenzioso)

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge avvengono conformemente a quanto stabilito al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall'articolo 16 della l. 689/1981, si applica anche nei casi in cui l'articolo 10 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.

3. La provincia, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1, provvede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme della presente legge comportanti illeciti amministrativi.

4. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione di cui alla l. 689/1981.

Art. 12.

(Proventi e relazione annuale)

1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza-ingiunzione, sono introitate nel bilancio delle province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi della presente legge.

2. La provincia, secondo un criterio di competenza territoriale, trasferisce annualmente agli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative, applicate nell'ambito dei territori dei succitati enti per la violazione delle norme della presente legge.

3. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 trasmettono alla Regione entro il 31 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie introitate ai sensi dell'articolo 3.

Capo III.

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla raccolta nella stagione fungina in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, si applica il limite massimo annuale eventualmente già stabilito per l'anno in corso con il provvedimento regionale emesso ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della l.r. 32/1982.

Art. 14.

(Abrogazioni e modifiche di coordinamento)

1. Sono abrogati gli articoli 21 e 22 e il primo comma dell'articolo 23 della l.r. 32/1982.
2. Al primo comma dell'articolo 20 della l.r. 32/1982, sono soppresse le parole:
“- Funghi:
a) le specie *Boletus reticulatus*, *Boletus edulis*, *Boletus aereus*, *Boletus pinicola*, *Amanita caesarea*, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
c) la specie *Armillaria mellea* (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.”.
3. All'articolo 38, comma 1, lettera l) della l.r. 32/1982, sostituito dall'articolo 42 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, le parole “agli articoli 22 e 33” sono sostituite con le seguenti: “all'articolo 33”.

Art. 15.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, allo stanziamento pari a 1.000.000,00 di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 11021 (Programmazione valorizzazione agricoltura Tutela valorizzazione prodotti agricoli Titolo I spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti).
2. Per il biennio 2008-2009, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 16.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 254

- Presentata dai Consiglieri Luca Robotti, Vincenzo Chieppa il 7 marzo 2006.
- Assegnata alla V commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva il 10 marzo 2006.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 21 giugno 2007 con relazione di Luca Robotti.

- Approvata in Aula il 4 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 43 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 841 del codice civile è il seguente:

“Art. 841. (Chiusura del fondo)

Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 32/1982 è il seguente

“Art. 22 (Istituzione del tesserino per la raccolta dei funghi)

1. La raccolta dei funghi e' consentita previo rilascio di un tesserino da parte della Comunità Montana nel cui territorio essa si svolge.

2. I Comuni non classificati montani possono avvalersi del disposto di cui al 1° comma.

3. Il tesserino per la raccolta dei funghi e' personale; ha validità per l'anno solare in corso, ovvero settimanale o giornaliera.

4. Per il suo rilascio e' richiesto il versamento delle somme che saranno stabilite annualmente dalle Comunità Montane entro il limite massimo determinato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

5. Le risorse finanziarie introitate dalle Comunità Montane e dai Comuni, in base al disposto del comma precedente, possono essere destinate:

a) ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi;

b) ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo.

6. Nelle zone eventualmente delimitate ai sensi dell'art. 21, lettera a), le Comunità Montane o i Comuni per le zone non classificate montane riservano tali somme ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi.

7. Le disposizioni del 5° comma, lettere a) e b), non si applicano nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'art. 841 e seguenti del Codice Civile; dell'apposizione del divieto deve essere data contestuale comunicazione al le Comunità Montane o al Comune nelle zone non classificate montane, agli effetti del presente articolo.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 36 della l.r. 32/1982 è il seguente:

“Art. 36 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie.

2. Gli Enti competenti provvedono all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge.

3. I Comuni, le Province, le Comunità Montane dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma, anche su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 38 e 39.

4. Il promotore della segnalazione può inviarne copia agli uffici regionali competenti.

5. I Comuni relazionano periodicamente alla Regione sull'attività di vigilanza dettagliando, per quanto possibile, le generalità dell'Ente o persona che ha presentato la segnalazione, dell'eventuale trasgressore, le sanzioni applicate e gli eventuali provvedimenti adottati.

6. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, previo pagamento delle spese correnti, della relazione di cui al precedente comma.”.

- Il testo dell'articolo 37 della l.r. 32/1982 è il seguente:

“Art. 37 (Guardie ecologiche volontarie)

1. L'organizzazione e le modalità di nomina delle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 36, saranno stabilite nel Regolamento di esecuzione del presente articolo.

2. Per l'istruzione delle guardie ecologiche volontarie, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze e della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.”.

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 37/2006 è il seguente:

“Art. 22 (Vigilanza sull'esercizio della pesca)

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni relative è affidata agli agenti di vigilanza dipendenti delle province, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, al personale di vigilanza delle aree protette nazionali, regionali e provinciali oltre che a coloro ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria.

2. Le province possono affidare altresì la vigilanza ai seguenti soggetti con funzione di guardia ittica volontaria:

a) a volontari, su richiesta delle organizzazioni piscatorie riconosciute e dei comitati di bacino;

b) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

3. Le guardie ittiche volontarie possiedono i requisiti previsti dall'articolo 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

4. La provincia disciplina e coordina l'attività di formazione, aggiornamento e vigilanza dei soggetti di cui al comma 2.”.

Note all'articolo 11

- Il Capo I (Le sanzioni amministrative) della l. 689/1981 comprende gli articoli dal 1 al 43.

- Il testo dell'articolo 16 della l. 689/1981 è il seguente:

“Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.”.

Nota all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 16 della l. 689/1981 vedere la nota all'articolo 11.

Nota all'articolo 13

- Per il testo dell'articolo 22 della l.r. 32/1982 vedere la nota all'articolo 3.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale."

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

"Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 20 dicembre 2007.

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25.

Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.

Art. 2.

(Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro)

1. La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.

2. La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. L'applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall'esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 4.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 502

Fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro.

Presentata dai Consiglieri Gariglio, Barassi, Bellion, Bizjak, Boeti, Bossuto, Botta, Bresso, Buquicchio, Casoni, Cavallaro, Chieppa, Cirio, Clement, Comella, Cotto, Dalmasso, Dutto, Ghiglia, Guida, Larizza, Leo, Lepri, Lupi, Manolino, Monteggia, Moriconi, Motta, Muliere, Nastri, Nicotra, Novero, Pace,

Pedrale, Pichetto Fratin, Pizzale, Placido, Pozzi, Rabino, Reschigna, Ricca, Robotti, Ronzani, Rossi, Rostagno, Rutallo, Scanderebech, Spinosa, Toselli, Travaglini, Turigliatto, Valloggia, Vignale l'11 dicembre 2007.

- Assegnata alla I commissione in sede referente l'11 dicembre 2007.

- Testo licenziato dalla commissione referente l'11 dicembre 2007 con relazione di Mariangela Cotto, Rocco Larizza

- Approvata in Aula il l'11 dicembre 2007 con 44 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30. (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Nota all'articolo 3

“Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

“Art. 47(Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 dicembre 2007.

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26.

Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione)

1. Sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione Piemonte, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) e tutelati dallo Statuto della Regione stessa come espresso dall'articolo 7, comma 4, può essere esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

Art. 2

(Uso delle bandiere)

1. Sono fatte salve le disposizioni normative statali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 465

“Norme per l'esposizione delle bandiere delle minoranze linguistiche-storiche presenti sul territorio della Regione Piemonte”.

- Presentata dai Comuni di: Ostana, Crissolo, Castellar, Brondello, Barge, Roaschia, Vernante, Rocca-vione, Limone Piemonte, Sambuco, Gaiola, Argentera, Roccasparvera, Valloriate, Demonte, Macra, Elva, Castelmagno, Bellino, Melle, Valmala, Venasca, Isasca, Frassino, Pontechianale, Usseaux, Roure, Salbertrand, Exilles, Bardonecchia, Oulx, Sauze d'Oulx, Chiomonte, Giaglione, Moncenisio, Condove, Gravere, Rubiana, Meana di Susa, Mattie, Novalesa, Venaus, Mompantero, Coazze, Giaveno, Valgioie, Ceres, Cantoira, Lemie, Ceresole Reale, Germagnano, Mezzenile, Traves, Usseglio, Ornavasso, Macugnaga, Valstrona il 19 giugno 2007.

- Dichiarata ricevibile ed ammissibile dall'Ufficio di Presidenza il 24 luglio 2007.

- Assegnata alla VIII commissione in sede referente il 31 luglio 2007.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 24 settembre 2007 con relazione di Marco Travaglini, Gianfranco Novero.

- Approvata in Aula l'11 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“ Art. 7 (Patrimonio culturale)

1. La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2. La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3. La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4. La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5. La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.”.

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 dicembre 2007.

Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 27.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto e dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 29 febbraio 2008 il bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2008, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 contenuti nel disegno di legge n. 505 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008-2010) presentato al Consiglio regionale e limitatamente ad un dodicesimo per mese degli stanziamenti.

2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali ed alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica, nonché quelli relativi ai trasferimenti finanziari al Consiglio regionale.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 506

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2008.

- Presentato dalla Giunta regionale l'11 dicembre 2007.

- Assegnato alla I commissione in sede referente l'11 dicembre 2007.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 dicembre 2007 con relazione di Stefano Lepri

- Approvato in Aula il 19 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli, 8 voti contrari, 1 astenuto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 66 dello Statuto è il seguente:

“Art. 66 (Esercizio provvisorio del bilancio)

1.L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi."

-Il testo dell'articolo 12, comma 2, della l.r 7/2001 è il seguente:

"2.L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi."

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1.La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2.La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3.Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

Legge regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 27 dicembre 2007.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28.

Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formativo.

2. La Regione, ferme restando le competenze già attribuite ai comuni e alle province nel rispetto della normativa costituzionale e secondo il principio di sussidiarietà, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento fin dalla scuola dell'infanzia.

3. La programmazione degli interventi per garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa avviene previa consultazione degli enti locali piemontesi, delle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie e delle agenzie formative accreditate.

4. La Regione, nel definire le politiche dell'istruzione e formazione, tenendo come riferimento gli obiettivi europei, riconosce come elemento centrale l'allievo in formazione, a cui è garantito, fin dalla scuola dell'infanzia, l'accesso ad una offerta formativa diffusa e qualificata, che si sviluppi lungo tutto l'arco della vita.

5. La Regione riconosce il fondamentale ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e si impegna a collaborare con esse per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

6. La legge disciplina, integra e coordina l'insieme delle attività e delle provvidenze svolte ed erogate dalla Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, quale complesso unitario ed organico di interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dei diritti riconosciuti all'allievo in formazione.

Art. 2.

(Oggetto)

1. La Regione promuove gli interventi che sostengono il diritto all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Gli interventi hanno per oggetto:

- a) la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica;
- b) l'offerta di servizi e interventi differenziati, volti ad ampliare e qualificare la partecipazione della persona al sistema di istruzione e formazione;
- c) il raccordo fra i sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e di questi con i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi del territorio;
- d) il sostegno per il mantenimento, l'ampliamento e la valorizzazione dei servizi connessi con il diritto allo studio ed all'apprendimento nelle aree della Regione nelle quali la distribuzione dei medesimi comporta particolare disagio;
- e) la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa;
- f) la realizzazione di progetti mirati al sostegno didattico ed educativo degli allievi in condizioni di svantaggio sociale con necessità educative speciali;
- g) lo sviluppo di azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla legge;
- h) la realizzazione di progetti mirati all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati;

- i) il sostegno del merito scolastico e formativo;
- j) l'utilizzo, a fini scolastici e formativi, delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;
- k) il sostegno della mobilità internazionale;
- l) la realizzazione di progetti mirati al sostegno delle pari opportunità e all'alternanza scuola lavoro;
- m) la realizzazione di interventi di edilizia scolastica finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Destinatari)

1. Gli interventi regionali sono attuati in favore degli allievi del sistema dell'istruzione e formazione piemontese, in età scolare o in rientro formativo, frequentanti le istituzioni scolastiche autonome, fin dalla scuola dell'infanzia, ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2. Gli interventi sono rivolti altresì agli studenti residenti in Piemonte che frequentano istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione.

Art. 4.

(Interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono così individuati:

a) attività di assistenza scolastica volte a favorire il concreto esercizio del diritto allo studio, quali i servizi di mensa, trasporto, residenziali ovvero altri interventi analoghi così definiti dal piano triennale di cui all'articolo 27;

b) azioni per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali;

c) servizi strumentali, interventi volti a costituire dotazioni scolastiche finalizzate a consentire prestiti d'uso dei libri di testo, fornitura di materiale e sussidi didattici, facilitazioni per la costituzione di reti scolastiche;

d) erogazione di contributo alle scuole paritarie dell'infanzia per garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;

e) attribuzione di benefici economici per merito scolastico, erogazione di borse di studio e di assegni di studio a parziale copertura delle spese di iscrizione, frequenza, acquisto di libri di testo e trasporto degli allievi in disagiate condizioni economiche, frequentanti le scuole statali e paritarie ed i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 34 della Costituzione;

f) istituzione di un fondo di emergenza presso gli istituti scolastici per gli allievi in particolari condizioni di disagio economico e a rischio di insuccesso scolastico;

g) azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, quali facilitazioni per l'utilizzo a fini didattici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio, realizzazione di progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali come strumento di facilitazione dell'apprendimento, assunzione di iniziative volte a promuovere e sostenere la continuità tra i diversi gradi ed ordine di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

h) realizzazione di interventi per particolari categorie di utenze quali carcerati, ospedalizzati, stranieri e progetti di qualificazione ed aggiornamento del personale docente;

i) sostegno alle scuole site in aree territorialmente disagiate;

j) interventi di miglioramento dell'edilizia scolastica.

Art. 5.

(Accordi di collaborazione)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 le province promuovono la stipula di accordi di collaborazione tra gli enti territoriali, le istituzioni scolastiche autonome e le

agenzie formative accreditate con il coinvolgimento dei servizi sociali, sanitari, culturali e del lavoro presenti sul territorio nella progettazione, realizzazione e monitoraggio degli interventi.

Art. 6.

(Assistenza scolastica)

1. La Regione, al fine di favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, prevede specifici stanziamenti di risorse destinate allo svolgimento dei servizi di trasporto, mensa e servizi residenziali ovvero altri interventi analoghi, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli stessi.

Art. 7.

(Prevenzione e recupero dell'abbandono scolastico)

1. La Regione prevede specifici stanziamenti di risorse al fine di sostenere la realizzazione di progetti ed iniziative mirati a prevenire e recuperare il fenomeno dell'abbandono scolastico, individuando altresì gli obiettivi ed i criteri degli interventi.

Art. 8.

(Dotazioni librerie)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse, al fine di agevolare l'uso gratuito dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo grado e nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di istruzione e formazione professionale da parte degli allievi provenienti da famiglie in condizioni economiche disagiate, per consentire l'attivazione dell'istituto del prestito d'uso.

2. La Regione, al fine di agevolare la fruizione, da parte degli allievi del sistema di istruzione pubblico, delle dotazioni librerie delle istituzioni scolastiche autonome, con il piano triennale di cui all'articolo 27 ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti di risorse da destinarsi alla realizzazione di reti scolastiche volte ad ampliare le dotazioni librerie degli istituti.

3. I comuni, nell'ambito delle competenze definite nell'articolo 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie e al rimborso totale o parziale del costo dei libri di testo agli allievi in condizioni economiche più svantaggiate delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti in Piemonte, secondo i criteri definiti dal piano triennale di cui all'articolo 27 ed in osservanza delle disposizioni ministeriali.

Art. 9.

(Piani annuali provinciali)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 6, 7 e 8, le province competenti per territorio predispongono il relativo piano annuale, anche mediante accordi con i comuni singoli o associati e con le istituzioni scolastiche autonome o le agenzie formative accreditate, nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti con il piano triennale di cui all'articolo 27 ed erogano altresì le relative risorse.

Art. 10.

(Valorizzazione delle eccellenze e del merito)

1. La Regione, nell'intento di investire sulle risorse umane e valorizzare le eccellenze tra i giovani, istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli studenti distintisi in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell'ultimo biennio delle scuole superiori.

2. La Regione riconosce agli studenti, che nelle scuole secondarie di secondo grado raggiungono un livello particolarmente alto di merito scolastico, benefici economici anche nella forma di compartecipazione a spese di viaggio e di istruzione, scambi con l'estero, attività per l'approfondimento di lingue straniere.

3. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce:

- a) le entità e le caratteristiche del premio di cui al comma 1;

b) le condizioni di merito, i limiti di reddito, le modalità, il numero annuale e l'importo complessivo dei benefici di cui al comma 2, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia.

4. I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legge.

Art. 11.

(Borse di studio)

1. Per gli allievi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, la Regione, con risorse proprie, integra la borsa di studio erogata dallo Stato, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione), alle famiglie in condizione di svantaggio ed istituisce una analoga borsa di studio regionale anche per le famiglie con un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) superiore.

2. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce, in osservanza dei principi desumibili dalla normativa statale in materia, l'entità delle borse e le fasce di reddito a cui viene attribuita la borsa regionale.

3. La borsa di studio di cui al comma 1 è cumulabile con le altre provvidenze previste dalla legge.

Art. 12.

(Assegno di studio)

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese:

a) iscrizione e frequenza;

b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti.

2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate:

a) per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare;

b) per libri di testo, attività integrative dei piani dell'offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.

3. L'assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all'articolo 27.

5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione, sulla base delle istanze pervenute ai comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome, e dagli stessi istruite, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27, che definisce:

a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie;

b) l'entità massima dell'assegno di studio erogabile;

c) l'importo dell'assegno per ogni ordine di scuola;

d) l'importo dell'assegno per ogni fascia di reddito;

e) la percentuale di rimborso della spesa;

f) il limite di situazione reddituale per poter accedere all'assegno;

g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie;

h) le modalità per l'erogazione dell'assegno.

6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo).

Art. 13.

(Fondo di emergenza)

1. La Regione, al fine di agevolare le famiglie degli allievi della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado in situazione di particolare disagio economico ed a rischio di abbandono scolastico, ha facoltà di assegnare per interventi straordinari ed emergenze particolari, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alle istituzioni scolastiche autonome che ne fanno richiesta, un fondo per anticipare, totalmente o parzialmente, le borse e gli assegni di studio erogati ai sensi della legge.

2. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce forme e modalità per l'erogazione del fondo di cui al comma 1.

Art. 14.

(Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali)

1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini.

2. Le scuole di cui al comma 1 ed i comuni ove hanno sede, al fine di mantenere il servizio di pubblica utilità attualmente svolto, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

3. La Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma 2.

4. Per particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, la Regione può, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, erogare direttamente, previo parere favorevole dei comuni ove hanno sede, contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dal piano triennale di cui all'articolo 27.

5. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.

Art. 15.

(Interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali)

1. La Regione, per garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e formazione degli allievi disabili certificati o con necessità educative speciali e per favorirne l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, formula specifici indirizzi per la realizzazione di una programmazione coordinata delle attività scolastiche con quelle sanitarie e socio-assistenziali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati nell'ambito degli indirizzi regionali di cui al comma 1, anche in collaborazione con le famiglie, attraverso una programmazione coordinata dei servizi e delle attività scolastiche per la predisposizione di un piano educativo individualizzato, al quale possono concorrere altri soggetti pubblici e privati.

3. Gli interventi per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali sono attuati nel quadro degli accordi di programma previsti dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

4. Nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 3:

a) i comuni e le province, secondo le rispettive competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale,

di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

5. Per gli allievi disabili certificati, nell'ambito dei protocolli d'intesa, i comuni singoli o associati, le comunità montane e collinari e le province provvedono, sulla base delle disponibilità finanziarie assegnate con il piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base del piano educativo individualizzato, predisposto con le famiglie, le istituzioni scolastiche e, ove competenti, le ASL, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo, provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorirne e svilupparne l'autonomia, la comunicazione e l'inserimento reale nel mondo scolastico; la Regione, con le disponibilità finanziarie stanziare dal piano triennale di cui all'articolo 27, contribuisce alla realizzazione dei progetti.

6. Gli enti locali, le istituzioni scolastiche autonome, le ASL e gli enti gestori delle funzioni socio - assistenziali, in base alle specifiche competenze di legge, elaborano con le famiglie un progetto personalizzato per accompagnare la persona disabile nella transizione oltre il mondo della scuola.

7. La Regione, con proprio provvedimento amministrativo, provvede ad individuare le tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti progetti educativi speciali.

8. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede specifici stanziamenti al fine di assicurare la realizzazione degli interventi.

Art. 16.

(Interventi per gli allievi ricoverati)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, prevede specifici stanziamenti di risorse, al fine di garantire i percorsi formativi agli allievi ricoverati in ospedale o in regime di day hospital o in degenza domiciliare, destinati ad integrare quanto disposto dalla normativa nazionale con interventi finalizzati alla didattica in ospedale o domiciliare.

2. La Regione stipula protocolli operativi con le ASL, l'Ufficio scolastico regionale e con le aziende ospedaliere per dare attuazione al presente articolo in tutto il territorio regionale.

3. La Regione può direttamente promuovere e sostenere sperimentazioni di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza, per le finalità di cui al comma 1.

Art. 17.

(Sostegno all'inserimento di allievi di nazionalità straniera)

1. La Regione sostiene gli interventi delle istituzioni scolastiche autonome e delle agenzie formative, promossi e coordinati dagli enti locali, volti all'accoglienza, all'integrazione e all'inserimento scolastico degli allievi di nazionalità straniera secondo le linee dettate dal piano triennale di cui all'articolo 27, che può prevedere, a tal fine, appositi stanziamenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono rivolti a:

a) facilitare l'inserimento degli allievi di nazionalità straniera nei percorsi del sistema educativo, agevolare l'accoglienza, l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana, promuovendo l'accesso ai servizi esistenti, anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

b) favorire, in collaborazione con le istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie, l'elaborazione di piani di studio che valorizzino le competenze acquisite dagli studenti nel paese d'origine;

c) sostenere le iniziative volte all'approfondimento della conoscenza della cultura di origine;

d) promuovere la realizzazione di strumentazione e materiale didattico che faciliti l'apprendimento;

e) sostenere l'educazione permanente e favorire la relazione tra l'istituzione scolastica e formativa e le famiglie anche con il ricorso a mediatori linguistici e culturali;

f) promuovere l'attivazione di specifici servizi di consulenza, formazione e documentazione, favorendo il coordinamento delle iniziative con i soggetti competenti presenti sul territorio.

Art. 18.

(Azioni formative per la popolazione carceraria)

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, può prevedere specifici stanziamenti di risorse per sostenere corsi di istruzione e formazione che si svolgono nelle case circondariali del territorio piemontese, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in situazione di detenzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti locali competenti per territorio, secondo le linee dettate dal piano triennale, stipulano apposite convenzioni con le case circondariali.

Art. 19.

(Scuole in aree territorialmente disagiate)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna) e dall'articolo 22 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuove e sostiene interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree.

2. La definizione di ulteriori aree che possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 è di competenza della Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 e previo parere della Commissione consiliare competente.

3. I finanziamenti sono concessi su presentazione, da parte dei comuni singoli o associati o da comunità montane e collinari e in rappresentanza di tutti i comuni che ne fanno parte, di progetti redatti di concerto con le istituzioni scolastiche finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento anche attraverso l'insegnamento a distanza.

4. La Regione eroga altresì assegni di studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in comuni montani classificati ad alta marginalità ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 16/1999, a parziale compensazione delle spese effettivamente sostenute per il soggiorno nei luoghi di frequenza.

5. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce lo stanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la quota parte di finanziamento da destinarsi alle aree montane e collinari, le modalità di erogazione degli interventi e degli assegni nonché la situazione ISEE per accedervi.

Art. 20.

(Orientamento)

1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo, scolastico e formativo, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.

2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti statali e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.

3. Il piano triennale di cui all'articolo 27 definisce l'ammontare delle risorse destinate, le modalità e i criteri per l'erogazione del contributo.

Art. 21.

*(Progetti di sperimentazione organizzativa,
didattica ed educativa)*

1. La Regione, con il piano triennale di cui all'articolo 27, ha facoltà di prevedere specifici stanziamenti per la realizzazione di progetti di sperimentazione organizzativa, didattica ed educativa.

2. I progetti di cui al comma 1 sono definiti in accordo con gli istituti scolastici autonomi e gli enti locali competenti per territorio anche sulla base di eventuali proposte delle province di riferimento.

Art. 22.

(Interventi relativi all'edilizia scolastica)

1. La Regione persegue l'obiettivo di incrementare una scuola di qualità e di realizzare una equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, con riferimento agli andamenti demografici e migratori.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), approva norme tecniche integrative relative anche agli standard di qualità degli edifici scolastici.

3. La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni, contributi per interventi edilizi finalizzati a:

a) adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;

b) recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;

c) realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:

a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;

b) le procedure e i termini di inoltro delle istanze;

c) i requisiti minimi delle proposte di intervento;

d) i termini di presentazione;

e) la documentazione richiesta;

f) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;

g) le modalità di assegnazione dei finanziamenti;

h) le modalità di monitoraggio, vigilanza e verifica degli interventi inseriti nei piani annuali.

5. Sono di competenza dei comuni le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado aventi interesse locale.

6. Sono di competenza delle province le funzioni relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole secondarie di secondo grado.

7. Le province esercitano altresì le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore dei comuni, delle loro forme associative, delle comunità montane e collinari, per mirati e limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti dovuti ad esigenze di sicurezza e di igiene.

Art. 23.

(Anagrafe regionale dell'edilizia scolastica)

1. La Regione, previ accordi di collaborazione con gli enti locali, istituisce l'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica e si avvale della stessa per i propri compiti di indirizzo e pianificazione degli interventi a favore del patrimonio di edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese.

2. L'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica del sistema dell'istruzione piemontese, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli edifici scolastici con gli enti locali competenti, ope-

ra anche in un quadro d'integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli enti locali stessi, attraverso uno specifico sistema informativo regionale, in grado di integrarsi con l'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica prevista dall'articolo 7 della l. 23/1996.

Art. 24.

(Anagrafe regionale degli studenti)

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, al fine di combattere la dispersione scolastica, istituisce, su base provinciale, l'anagrafe regionale degli studenti piemontesi nei sistemi dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e ne disciplina il funzionamento.

2. L'anagrafe regionale degli studenti, finalizzata alla condivisione di dati ed informazioni sugli studenti piemontesi con gli enti locali competenti, opera in un quadro d'integrazione delle informazioni.

Art. 25.

(Contribuzione degli utenti)

1. I destinatari degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), concorrono al costo dei servizi con contributi differenziati in base alle rispettive condizioni economiche.

2. Sono esclusi dalla contribuzione degli utenti gli interventi per l'assistenza ed il trasporto degli allievi disabili fino all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e per la fornitura gratuita dei libri di testo nelle scuole primarie.

3. I comuni individuano le fasce economiche di contribuzione e di esenzione a cui rapportare i contributi, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27.

Art. 26.

(Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi regionali e di valutarne e monitorarne l'attuazione e l'efficacia, è costituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa.

2. La Conferenza è composta dai seguenti membri:

- a) l'assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, che la presiede;
- b) gli assessori provinciali competenti in materia di istruzione o loro delegati;
- c) quattro rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANPCI);
- e) due rappresentanti dell'Unione nazionale comunità montane (UNCEM);
- f) un rappresentante della Lega delle autonomie locali;
- g) il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;
- h) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- i) un rappresentante per ognuna delle associazioni delle istituzioni scolastiche autonome;
- j) un rappresentante per ognuna delle strutture formative di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
- k) un rappresentante per ognuna delle associazioni professionali degli insegnanti riconosciute a livello regionale;
- l) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei dirigenti scolastici riconosciute a livello regionale;
- m) un rappresentante per ognuna delle associazioni e coordinamenti dei genitori riconosciuti a livello regionale;
- n) i presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
- o) un rappresentante per ognuna delle associazioni studentesche che compongono la Consulta regionale dei giovani.

3. Relativamente ai componenti di cui alle lettere c), d), e), f) h), i), j), k), l), m) e o) del comma 2, il Presidente della Giunta regionale, in base alle designazioni effettuate dalle rispettive associazioni competenti a livello regionale, nomina e revoca i membri della Conferenza con proprio decreto.

4. I componenti durano in carica cinque anni e svolgono le funzioni fino all'insediamento della Conferenza successiva.

5. La Conferenza elegge nel proprio seno un Comitato ristretto composto da un rappresentante designato da ciascuna delle componenti indicate al comma 2 con il compito di recepire le indicazioni della Conferenza stessa e di formulare le conseguenti proposte di interventi alla Giunta regionale.

6. La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di organizzazione e funzionamento.

7. Le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.

Art. 27.

(Piano triennale di interventi)

1. La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale di interventi.

2. Il piano triennale definisce:

a) le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;

b) le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definite dall'articolo 12, comma 2;

c) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

d) i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;

e) le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);

f) gli interventi di edilizia scolastica;

g) i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.

3. La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.

Art. 28.

(Sportello per il cittadino)

1. Al fine di agevolare il cittadino nell'esercizio dei diritti, degli interessi e delle aspettative riconosciuti dalla legge a favore di tutti i soggetti del sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione piemontese, la Regione promuove presso i comuni singoli od associati, anche attraverso l'avvalimento dei relativi uffici di relazione con il pubblico, l'attivazione di uno sportello con le seguenti funzioni:

a) ricevimento di ogni istanza, domanda o richiesta contemplata dalla legge avanzata da parte dei soggetti interessati;

b) inoltro di tali istanze ai soggetti ed alle autorità competenti per la decisione, previa valutazione della loro correttezza e completezza formale;

c) comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze, dell'esito del procedimento, ovvero dell'autorità o soggetto competente, che provvederà a tale comunicazione;

d) assistenza a favore dei soggetti interessati nella formulazione delle istanze, assicurandone la corretta e completa informazione in ordine ai propri diritti ed alle condizioni per il loro esercizio;

e) ricevimento di ogni contestazione, doglianza o suggerimento formulato in forma verbale o scritta da parte dei soggetti interessati destinatari delle attività, e successivo inoltro delle medesime presso i soggetti competenti.

2. La Giunta regionale provvede a disciplinare, sentita la Conferenza regionale di cui all'articolo 26, le competenze ed i procedimenti rimessi all'attività dell'ufficio.

Art. 29.

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie della legge, anche coordinando le politiche di istruzione formazione professionale e di educazione permanente con le proprie politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali, sportive, della montagna e giovanili, di cui ai rispettivi atti di programmazione.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. Compete altresì alla Regione l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la ripartizione dei fondi statali per la fornitura dei libri di testo, di cui all'articolo 8, comma 3;

b) l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10;

c) l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11;

d) l'attribuzione dell'assegno di studio di cui all'articolo 12;

e) l'assegnazione dei fondi straordinari di cui all'articolo 13;

f) l'erogazione dei contributi integrativi, di cui all'articolo 14;

g) l'individuazione delle tipologie dei disturbi di apprendimento o di situazione di disagio, per le quali possono essere previsti i progetti educativi speciali di cui all'articolo 15;

h) la stipulazione e l'attuazione dei protocolli di cui all'articolo 16;

i) la definizione delle ulteriori aree territorialmente disagiate ed il sostegno agli interventi di cui all'articolo 19;

j) il sostegno agli interventi di cui all'articolo 21;

k) la concessione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 22;

l) la realizzazione e la gestione delle anagrafi di cui agli articoli 23 e 24;

m) l'individuazione delle competenze e dei procedimenti rimessi all'attività dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28;

n) la previsione di forme alternative di valutazione della situazione economica ai sensi dell'articolo 33.

4. La Regione, con la collaborazione della Conferenza di cui all'articolo 26, compie le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse e l'attuazione degli interventi regionali.

Art. 30.

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 27 e favoriscono, nel proprio ambito territoriale, il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge promuovendo l'esercizio di funzioni associate;

b) svolgono le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria di secondo grado di cui all'articolo 139 del d.lgs 112/1998;

c) promuovono la stipulazione degli accordi di collaborazione di cui all'articolo 5;

d) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di assistenza scolastica di cui all'articolo 6 ed erogano le relative risorse;

e) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di prevenzione e recupero di cui all'articolo 7 ed erogano le relative risorse;

f) predispongono ed approvano il piano annuale degli interventi in materia di dotazioni librarie di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, ed erogano le relative risorse;

g) provvedono agli interventi di cui all'articolo 15;

h) sostengono gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di formazione professionale;

- i) sostengono le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
- j) eseguono gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 6;
- k) adottano i provvedimenti per l'attuazione dei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 7.

Art. 31.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:
 - a) concorrono all'elaborazione del piano triennale di cui all'articolo 27;
 - b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998;
 - c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:
 - 1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - 2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
 - 3) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative alle borse di studio di cui all'articolo 11 e la successiva erogazione;
 - 4) la raccolta e l'istruttoria delle domande relative agli assegni di studio di cui all'articolo 12 e la successiva erogazione;
 - 5) le convenzioni con le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 14 procedendo all'erogazione dei relativi fondi;
 - 6) gli interventi di cui all'articolo 15;
 - 7) gli interventi di inserimento di cui all'articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
 - 8) le azioni formative di cui all'articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
 - 9) gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 22, comma 5;
 - 10) la fornitura dei libri di testo;
 - 11) l'istituzione dello sportello per il cittadino di cui all'articolo 28.
 - d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all'articolo 25.
2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 10) della lettera c) del comma 1:
 - a) i comuni di residenza, salvo intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
 - b) i comuni, sede delle istituzioni scolastiche autonome da cui dipende la scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi che frequentano le scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, aventi sede in Piemonte;
 - c) il comune di residenza, salvo che intervengano accordi differenti tra la Regione e le altre regioni interessate, provvede alla fornitura gratuita, o semigratuita, dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 27 della l. 448/1998 e dei relativi provvedimenti attuativi, agli allievi delle scuole secondarie di primo grado e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione residenti in Piemonte e frequentanti in altre regioni italiane.
3. L'organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.

Art. 32.

(Trasferimenti di risorse agli enti locali)

1. La Giunta regionale provvede ad individuare, a favore delle province, delle comunità montane o collinari e dei comuni singoli o associati, le risorse necessarie per la gestione delle fun-

zioni attribuite dalla legge in misura non inferiore all'uno per cento del complesso delle risorse disponibili.

2. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 avviene con le modalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

Art. 33.

(Modalità di definizione fasce di reddito)

1. Per l'individuazione dei limiti e delle fasce di reddito per accedere ai benefici finanziari previsti dagli articoli 8, 10, 11 e 12 si applicano le procedure previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2. Nel caso di minori stranieri le cui famiglie siano per motivi oggettivi impossibilitate a presentare la dichiarazione ISEE e comunque soggetti all'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Regione, in sede di piano triennale, può prevedere forme alternative di valutazione della situazione economica.

Art. 34.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio ed all'apprendimento, nonché alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione in ordine all'istituzione della Conferenza regionale di cui all'articolo 26 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'attività di monitoraggio svolta dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta entro il 1° marzo di ogni anno alla Commissione consiliare competente, una relazione che, anche sulla base della interrelazione con le altre politiche regionali indicate all'articolo 29, comma 1, contiene risposte documentate in ordine alla realizzazione degli interventi realizzati ed al conseguente dettaglio delle risorse impegnate nei seguenti ambiti:

a) promozione del diritto allo studio nelle singole azioni attuative previste dalla legge, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione;

b) azioni concernenti il profilo dell'assistenza scolastica, con peculiare attenzione agli interventi relativi al trasporto, alla mensa ed ai servizi residenziali;

c) entità dei contributi erogati alle scuole paritarie dell'infanzia;

d) numero annuale e importo complessivo dei benefici economici concessi agli studenti per la valorizzazione delle eccellenze e del merito e per le attribuzioni di borse ed assegni di studio;

e) entità dei contributi assegnati per gli interventi di edilizia scolastica e lo stato di attuazione degli stessi;

f) interventi realizzati nelle scuole ubicate in aree territorialmente disagiate, di cui all'articolo 19.

4. Per gli ambiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, la relazione indica il dettaglio delle azioni realizzate dagli enti locali a fronte delle risorse ad essi trasferiti con il piano triennale di cui all'articolo 27.

Art. 35.

(Norma transitoria)

1. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Mo-

dalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell'articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 ed attuazione di progetti regionali).

2. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera d) dell'articolo 4 continuano ad applicarsi tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche, ivi compreso il contributo previsto all'articolo 3 comma 1 lettera c).

3. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera g) dell'articolo 4 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali) e successive modifiche.

4. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per gli interventi previsti dalla lettera j) dell'articolo 4 si applicano gli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I delle legge 15 marzo 1997, n. 59), così come inseriti dall'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale pre-dispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 10 secondo le previsioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Per l'assegnazione del premio per la valorizzazione delle eccellenze di cui all'articolo 10, comma 1, la Giunta regionale definisce il livello di merito minimo nella media del dieci e, per gli studenti dell'ultimo anno, nella votazione di cento centesimi con lode all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre la tipologia del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto.

7. Per l'assegnazione dei benefici economici di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale definisce in euro 25.000 l'indicatore ISEE del nucleo familiare per accedere al beneficio ed identifica il livello di merito minimo nella media del nove e, per gli studenti dell'ultimo anno, nella votazione di cento centesimi all'esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; la Giunta regionale definisce inoltre l'entità del premio anche tenuto conto del numero degli aventi diritto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale pre-dispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 11, identificando in euro 20.000,00 l'indicatore ISEE del nucleo familiare al di sopra del quale non si può richiedere la borsa di studio e definendo l'importo delle borse stesse, tenuto conto del numero degli aventi diritto.

9. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale pre-dispone gli atti per l'attuazione dell'articolo 12, secondo le seguenti specificazioni:

a) per l'assegno di studio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), l'importo massimo è definito in euro 900,00 per la scuola primaria, euro 1.200,00 per la scuola secondaria di primo grado ed euro 1.600,00 per la scuola secondaria di secondo grado;

b) per l'assegno di studio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), l'importo massimo è definito in euro 200,00 per la scuola primaria, euro 300,00 per la scuola secondaria di primo grado ed euro 500,00 per la scuola secondaria di secondo grado e per i corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo;

10. Gli assegni di cui al comma 9 sono erogati fino alla misura del cento per cento ai richiedenti con indicatore ISEE inferiore o uguale a euro 24.000, fino alla misura del settantacinque per cento ai richiedenti con indicatore ISEE superiore a euro 24.000 e fino a euro 26.000 nonchè fino alla misura del cinquanta per cento ai richiedenti con indicatore ISEE superiore a euro 26.000 e fino a euro 29.000.

11. Nel primo anno di vigenza della legge, e comunque sino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, le risorse di cui all'articolo 32 comma 1 sono gestite dalla Giunta

regionale per le spese di funzionamento della legge, informata la Commissione consiliare competente.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e nelle more dell'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 27, per l'anno scolastico 2007/2008 la Giunta regionale predispone i piani di attuazione delle azioni previste all'articolo 4 lettere c), f), g), h), i) e j).

13. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge la Giunta regionale attiva le procedure per indire la prima Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione la prima proposta di piano triennale.

Art. 36.

(Norma abrogativa)

1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 35, commi 1, 2 e 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 29 aprile 1985, n. 49 (Diritto allo studio. Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni a norma dell'articolo 45 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali);

b) legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome) e successive modifiche;

c) legge regionale 20 giugno 2003, n. 10 (Esercizio del diritto alla libera scelta educativa);

d) articoli 120, 121 e 122 della l.r. 44/2000, così come inseriti dall'articolo 10 della l.r. 5/2001.

Art. 37.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa complessiva di 111 milioni di euro, ripartita in spesa corrente per 81 milioni di euro e in spesa in conto capitale per 30 milioni di euro.

2. Il finanziamento degli interventi di spesa corrente è ripartito secondo le seguenti modalità:

a) trentacinque per cento a favore degli interventi relativi alla qualificazione e al sostegno di offerta di istruzione per garantire il diritto di apprendimento di cui agli articoli 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 32;

b) sessantacinque per cento a favore degli interventi a sostegno delle famiglie e delle scuole dell'infanzia di cui agli articoli 10, 11, 12 e 14, di cui il quaranta per cento per azioni individuate agli articoli 12, comma 1, lettera a) e 14.

3. Alla spesa corrente di cui al comma 1, stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) DA15071 (Istruzione formazione professionale e lavoro Istruzione Titolo I spese correnti), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DA09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.

4. Alla spesa in conto capitale di cui al comma 1, stanziata nella UPB DA15082 (Istruzione formazione professionale e lavoro Edilizia scolastica Titolo II spese in conto capitale), si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità integrata dalle risorse finanziarie della UPB DA09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale.

Art. 38.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 346

- Presentato dalla Giunta regionale il 26 ottobre 2006.
- Assegnato alla VI commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 2 novembre 2006.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 13 dicembre 2007 con relazione di Rocchino Muliere
- Approvato in Aula il 21 dicembre 2007, con emendamenti sul testo, con 38 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 34 della Costituzione è il seguente:

“Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 17 della l.r. 1/2004 è il seguente:

“Art. 17. (Piano di zona)

1. I comuni singoli od associati, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le ASL nelle forme previste dall'articolo 3-quater, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni per quanto attiene alle attività di integrazione socio-sanitaria, provvedono a definire il piano di zona ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 328/2000 che rappresenta lo strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.

2. Il piano di zona, definito secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 16 e con la partecipazione di tutti i soggetti attivi nella programmazione, è approvato tramite accordo di programma promosso e approvato dal legale rappresentante dell'ente gestore al quale il piano di zona afferisce.

3. La Giunta regionale individua le linee guida di carattere procedurale per la predisposizione del piano di zona.

4. Il piano di zona rappresenta lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e, anche attraverso l'integrazione socio-sanitaria, persegue l'obiettivo del benessere della persona, del miglioramento continuo della qualità dei servizi nonché della promozione sociale, anche attraverso la messa in opera di strumenti per l'osservazione del disagio emergente dalle varie fasce della popolazione interessata.

5. Il piano di zona dei servizi sociali è integrato nel più generale quadro delle politiche della sanità, dell'ambiente, dell'istruzione, della formazione, del lavoro, della casa, dei servizi, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni.

6. La parte dei piani di zona relativa alle attività di integrazione socio-sanitaria trova obbligatoria corrispondenza nella parte dei programmi di attività distrettuale contenuta nei piani attuativi aziendali per garantire la preventiva convergenza di orientamenti dei due comparti interessati, l'omogeneità di contenuti, tempi e procedure.

7. Il piano di zona, predisposto previa concertazione con i soggetti del terzo settore e con quelli di cui all'articolo 1, comma 6, della L. n. 328/2000, comprende i seguenti contenuti:

- a) la conoscenza e l'analisi dei bisogni della popolazione, nonché le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo;
- b) l'individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle risorse pubbliche del terzo settore e private, disponibili ed attivabili;
- c) la definizione degli obiettivi strategici e delle priorità cui finalizzare le risorse disponibili;
- d) la strutturazione dei servizi e la tipologia delle prestazioni;
- e) le modalità di concertazione e di raccordo per la programmazione e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni fra tutti i soggetti coinvolti;

- f) i rapporti organizzativi ed economico-finanziari fra i diversi soggetti quali accordi, deleghe, convenzioni e protocolli d'intesa per i servizi;
 - g) l'attività di formazione di base, la riqualificazione e la formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali;
 - h) la collocazione fisica dei servizi, la composizione e le funzioni delle équipes pluriprofessionali relative ai singoli progetti-obiettivo;
 - i) i criteri di qualità delle prestazioni, le modalità di approvazione congiunta dei progetti individualizzati, le facilitazioni all'accesso da parte dei cittadini e ogni altro elemento ritenuto necessario ad elevare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
 - j) la definizione del sistema di monitoraggio e verifica.
8. Gli enti gestori istituzionali si avvalgono di forme di consultazione con tutti gli enti erogatori delle prestazioni sociali, al fine di stabilire le modalità operative attraverso le quali realizzare il sistema e la rete dei servizi sociali.
9. All'accordo di programma stipulato per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1, le aziende pubbliche di servizi alla persona, i soggetti del terzo settore che concorrono investendo direttamente proprie risorse umane, finanziarie o patrimoniali nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché la provincia, per i servizi di supporto e di area vasta svolti dalla medesima.
10. Gli enti e le amministrazioni pubbliche che stipulano l'accordo di programma hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'accordo o che contrastino con esso; gli enti e le amministrazioni medesime sono tenuti a compiere gli atti applicativi ed attuativi dell'accordo stesso, stante l'efficacia contrattuale del medesimo.
11. Nella definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a livello locale è favorita la partecipazione attiva dei cittadini tramite forme che garantiscano l'effettiva espressione dei bisogni".

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 48 della l.r. 16/1999 è il seguente:

“Art. 48. (Servizio scolastico)

1. I Comuni e le Comunità montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità montane possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

3. Le Comunità montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio.".

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 16/2000 è il seguente:

“Art. 22. (Servizio scolastico)

1. I comuni e le Comunità collinari, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le province per realizzare un equilibrato mantenimento del servizio scolastico sul territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorità scolastica provinciale.

2. Le Comunità collinari possono concedere borse di studio ai giovani di età compresa tra i quattordici ed i venticinque anni residenti nei comuni collinari che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore, o parauniversitari ed universitari.".

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 16/1999 è il seguente:

“Art. 4. (Fasce altimetriche e di marginalità socioeconomica)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, nell'ambito territoriale delle singole Comunità montane sono individuate fasce altimetriche e di marginalità socio-economica così denominate:

- a) classe 1: fascia ad alta marginalità;
- b) classe 2: fascia a media marginalità;
- c) classe 3: fascia a moderata marginalità.

2. La classificazione dei territori nelle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica avviene sulla base dei parametri indicati dall'articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000, tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della vocazione turistica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla classificazione e alla ripartizione su base comunale dei territori compresi nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 3 nelle classi previste dal comma 1.

4. Tale classificazione e' sottoposta a revisione triennale.".

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 11 della l. 23/1996 è il seguente:

“Art. 11. (Norme integrative regionali)

1. Le regioni emanano, nel rispetto della normativa nazionale in materia di lavori pubblici, norme legislative per la realizzazione di opere di edilizia scolastica sulla base delle disposizioni della presente legge, che costituiscono principi della legislazione dello Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge in base allo statuto speciale di autonomia e alle relative norme di attuazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

3. Le norme regionali di cui al comma 1, oltre alle norme tecniche di cui all'articolo 5, comma 2, devono fra l'altro:

a) definire i costi massimi per aula, per metro quadrato e per metro cubo di costruzione con riferimento alle diverse situazioni dei territori di propria competenza e in relazione ai diversi tipi di intervento;

b) definire i poteri surrogatori regionali per i casi di inadempienza;

c) prevedere che le opere realizzate appartengano al patrimonio indisponibile degli enti territoriali competenti, con destinazione a uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione.

4. In attesa della emanazione delle norme di cui al presente articolo, gli enti territoriali competenti, ai sensi della presente legge, per interventi relativi all'edilizia scolastica, sono tenuti comunque al rispetto delle leggi statali vigenti in materia.".

Note all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 7 della l. 23/1996 è il seguente:

“Art. 7 (Anagrafe dell'edilizia scolastica.)

1. Il Ministero della pubblica istruzione realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico. Detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore.

2. La metodologia e le modalità di rilevazione per la realizzazione dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

3. Per la programmazione delle opere di edilizia scolastica, le regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi dei dati dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1, dei quali possono chiedere la disponibilità anche sotto forma di supporti magnetici.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano le rispettive articolazioni dell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 in base agli indirizzi definiti dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1995 e di lire 200 milioni annui a decorrere dal 1996.".

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 1, comma 622, della l. 296/2006 è il seguente:

“622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvi-

mento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.”.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 è il seguente:

“Art. 138. (Deleghe alle regioni.)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) la determinazione del calendario scolastico;
- e) i contributi alle scuole non statali;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 .

3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.”.

Note all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 139 del d.lgs 112/1998 è il seguente:

“Art. 139. (Trasferimenti alle province ed ai comuni.)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.".

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 139 del d.lgs 112/1998 è riportato in nota all'articolo 30.

- Il testo dell'articolo 156 del d.lgs. 297/1994 è il seguente:

“Art. 156. (Fornitura gratuita libri di testo.)

1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1.

2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo di altro materiale librario, secondo le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.".

- Il testo dell'articolo 27 della l. 448/1998 è il seguente:

“Art. 27. (Fornitura gratuita dei libri di testo.)

1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la valutazione della situazione economica dei beneficiari, i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in quanto compatibili, con le necessarie semplificazioni ed integrazione.

2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal comma 1, disciplinano le modalità di ripartizione ai comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque aggiuntivi rispetto a quelli già destinati a tal fine alla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente ripartite tra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate. L'articolo 156, comma 2, e l'articolo 631, comma 2, dello stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola dell'obbligo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per l'anno 1999.".

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno finanziario 1999, agli oneri finanziari connessi al conferimento di funzioni si fa fronte mediante l'istituzione di un "Fondo per le spese di funzionamento connesse all'esercizio delle funzioni conferite in attuazione delle leggi 142/1990 e 59/1997" nonché con l'istituzione di un "Fondo per l'esercizio delle funzioni conferite".

2. I fondi sono alimentati, per la quota statale, dalle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.

3. Per la quota regionale, la dotazione dei fondi viene definita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sentita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.

4. La ripartizione dei fondi agli enti destinatari delle funzioni è effettuata in via definitiva di norma entro il 31 gennaio di ogni anno dalla Giunta regionale, sulla base di parametri predefiniti d'intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

5. L'indicazione provvisoria della ripartizione dei fondi agli Enti destinatari delle funzioni è effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto anche conto delle previsioni di spesa di cui al bilancio pluriennale regionale."

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 38 del d.lgs. 286/1998 è il seguente:

"Art. 38. (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale.)

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
 - a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
 - b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
 - d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana;
 - e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
 - a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di insegnamento;
 - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
 - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
 - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5."

Note all'articolo 35

- Il testo degli articoli 120, 121 e 122 della l.r. 44/2000 è il seguente:

" Art. 120 (Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti la determinazione degli indirizzi, modalità ed attuazione degli interventi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di:
 - a) interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap, nonché attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;
 - b) osservatorio sulla scolarità e anagrafe dell'edilizia scolastica;

c) piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi.

2. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998.

Art. 121 (Funzioni delle Province)

1. Sono di competenza delle Province le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria superiore, di cui all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998.

2. Sono trasferite alle Province le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi, in favore di Comuni, loro forme associative e Comunità montane, per mirati limitati interventi di edilizia scolastica e per gli interventi su palestre e impianti ginnico-sportivi, nonché per gli interventi urgenti per esigenze di sicurezza ed igiene.

Art. 122 (Funzioni dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative al diritto allo studio di cui agli articoli 42 e 45 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché quelle relative all'edilizia scolastica riguardanti le scuole materne, elementari e medie inferiori, aventi interesse locale; sono altresì posti in capo ai Comuni i compiti e le funzioni riguardanti l'istruzione fino alla secondaria inferiore, indicati nell'articolo 139 del d.lgs. 112/1998."

Note all'articolo 36

- Il testo degli articoli 120, 121 e 122 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 è riportato in nota all'articolo 35.

Note all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

Legge regionale pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 31 dicembre 2007.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29.

Riduzione addizionale regionale all'IRPEF.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2)

1. L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) è sostituito dal seguente:

“Art. 1. (Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata nella misura dello 0,9 per cento per i redditi fino a euro 15.000,00 e nella misura dell'1,4 per cento per i redditi superiori a euro 15.000,00.

2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.”.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 504

- Presentato dalla Giunta regionale l'11 dicembre 2007.

- Assegnato alla I commissione in sede referente l'11 dicembre 2007.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 12 dicembre 2007 con relazione di Aldo Reschigna.

- Approvato in Aula il 27 dicembre 2007 con 34 voti favorevoli, 1 voto contrario, 4 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 50 del d.lgs. 446/1997 è il seguente:

“Art. 50. (Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.
5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.
7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale."

Nota all'articolo 2

Il testo dell'articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente :

"Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."

Legge regionale pubblicata sul 1° Supplemento al Bollettino Ufficiale n. 52 del 31 dicembre 2007.

REGOLAMENTI REGIONALI

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 12 febbraio 2007, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell’uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica).”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 50-5288 del 12 febbraio 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11/R (Disciplina dell’uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica)”

Art. 1.

*(Sostituzione dell’articolo 2
del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11/R)*

1. L’articolo 2 del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11/R, è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Soggetti legittimati)

1. Possono presentare domanda per realizzare gli usi di cui all’articolo 1 i consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione, regolarmente costituiti e in regola con il pagamento del prescritto canone demaniale, titolari:

a) di un provvedimento valido di concessione, anche preferenziale, di grande o piccola derivazione o di riconoscimento di antico diritto;

b) di derivazioni esercitate sulla base di provvedimenti provvisori o in attesa di rinnovo.”.

Art. 2.

*(Modifiche all’articolo 8
del regolamento regionale 31 luglio 2001 n. 11/R)*

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R è inserito il seguente:

“ 1 bis. Nei casi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) la portata derivabile riferita all’intera derivazione è definitivamente stabilita in sede di rilascio del provvedimento di concessione a conclusione del procedimento di rinnovo o regolarizzazione.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 12 febbraio 2007.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 7 del 15 febbraio 2007.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall’articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1.”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1, (di modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-5423 del 5 marzo 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disciplina delle conferenze di pianificazione previste dall’articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”.

CAPO I

Principi generali

Art. 1.

(Rappresentanze in Conferenza)

1. Nelle Conferenze previste dall’articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l’approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.), il comune è rappresentato in Conferenza dal Sindaco; la provincia dal Presidente della provincia, la comunità montana dal Presidente della comunità, la Regione dal Presidente della Giunta regionale.

2. Sindaco, Presidente della provincia, Presidente della comunità montana e Presidente della Giunta regionale possono delegare a rappresentarli, con atto scritto, gli Assessori competenti o i responsabili delle strutture tecniche delle rispettive amministrazioni.

3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo l’Assessore competente, che può sub-delegare la rappresentanza ai responsabili delle strutture tecniche, come previsto dall’articolo 3.

4. Il rappresentante di ogni ente può farsi assistere da dipendenti pubblici o da professionisti espressamente incaricati, esperti nelle materie in discussione.

Art. 2.

(Contenuti della sub-delega)

1. Nel caso in cui l’organo politico abbia sub-delegato il compito di rappresentare l’ente in Conferenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, la delega contiene:

- a) nome, cognome e qualifica del delegante;
- b) nome, cognome e incarico nell’ente del delegato;
- c) l’individuazione della Conferenza a cui partecipa il delegato;
- d) il contenuto della delega, definito secondo le regole dei rispettivi enti.

2. Nel caso della Regione Piemonte la delega incarica il rappresentante regionale di valutare la compatibilità della variante con i piani regionali vigenti e adottati, con le politiche ed i programmi regionali di settore e può altresì contenere, tenuto conto delle caratteristiche del territorio in cui ricade la variante, specifiche istruzioni e richiami di attenzioni per l’azione del delegato.

3. La delega dà inoltre atto della facoltà del rappresentante delegato di indire conferenze interne alla Regione ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 23 della legge regionale 4 luglio

2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 3.

(Il delegato della Regione)

1. Il rappresentante regionale delegato è di norma il responsabile del Settore Territoriale di riferimento, che può delegare a sua volta un funzionario dello stesso Settore; qualora non sia in grado, per motivi organizzativi, di assumere l'incarico, il rappresentante regionale sarà scelto tra i responsabili degli altri Settori della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica.

2. Il delegato è incaricato di esprimere il parere della Regione ed il voto sulla variante.

3. Al termine della conferenza di esame del documento programmatico il delegato, a mezzo di una nota scritta, informa la Direzione e l'Assessore competente dei contenuti della proposta del comune e, prima della conclusione della conferenza sul progetto preliminare di cui all'articolo 31 ter, comma 11 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007, del voto che intende esprimere.

Art. 4.

(Validità della riunione)

1. Le riunioni sono valide, se validamente convocate, con la presenza della maggioranza degli enti aventi diritto di voto.

CAPO II

Convocazione della Conferenza sul Documento programmatico

Art. 5.

(Convocazione della Conferenza)

1. Il Sindaco, ai sensi del comma 5 dell'articolo 31 ter della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007, convoca il Presidente della provincia, il Presidente della comunità montana e il Presidente della Giunta regionale ad una Conferenza per l'esame del Documento programmatico, di cui all'articolo 31 ter, comma 2 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007.

2. Il Sindaco ha facoltà di invitare alla Conferenza, oltre ai soggetti elencati, con modalità non tassative, all'articolo 31 ter, comma 6 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007, qualunque altro soggetto pubblico o privato, quando gestore o concessionario di servizi pubblici, ritenga utile.

3. La convocazione è fatta con lettera raccomandata a/r., deve pervenire ai destinatari almeno 25 giorni prima della data di convocazione, deve indicare luogo, data e ora in cui si aprirà la Conferenza e l'oggetto della convocazione.

4. Il Sindaco, per agevolare i lavori, in allegato alla lettera di convocazione fa pervenire ai destinatari della convocazione copia dei documenti da sottoporre alla Conferenza.

Art. 6.

(Presidenza della Conferenza)

1. Il Sindaco, o il suo delegato, presiede la Conferenza.

2. Il Presidente regola lo svolgimento dei lavori nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.

Art. 7.

(Svolgimento della Conferenza)

1. Il Presidente apre la seduta.

2. E' presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal Sindaco.

3. Il comune illustra i contenuti del documento programmatico della variante.

4. L'illustrazione può essere affidata anche a più soggetti, assessori o funzionari del comune o al tecnico incaricato della progettazione della variante.

5. Al termine dell'illustrazione la conferenza verifica preliminarmente la coerenza delle finalità e degli oggetti generali del documento programmatico della variante con le definizioni dell'articolo 31 ter, comma 1 della l.r. 56/77, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007.

6. Al termine della verifica, se positiva, i rappresentanti di ogni ente possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto. Analoga facoltà hanno gli invitati.

7. Il Presidente, esaurita l'illustrazione del documento programmatico e forniti i chiarimenti, apre la discussione nella quale partecipanti e invitati possono intervenire.

8. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i partecipanti presenti, fissa un termine, non superiore a 30 giorni, per la riconvocazione di una nuova seduta della Conferenza, nella quale ogni partecipante o invitato può formulare, in forma scritta, rilievi e proposte, resi disponibili dieci giorni prima della seduta.

9. Il rappresentante della Regione o quello della provincia o della comunità montana, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, possono, motivandolo, chiedere la fissazione della riconvocazione in una data più avanti nel tempo.

10. La richiesta è messa ai voti dei soli enti partecipanti con diritto di voto, ed è accolta se approvata all'unanimità.

11. Il Presidente chiude la seduta dando atto della data di riconvocazione, che viene comunque comunicata tempestivamente, a mezzo raccomandata a/r, a tutti i soggetti convocati ed invitati, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta.

Art. 8.

(Proseguimento della Conferenza riconvocata)

1. Il Presidente apre la seduta della Conferenza riconvocata.
2. E' presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal Sindaco.
3. I partecipanti e gli invitati, se non vi hanno provveduto in precedenza, presentano al Presidente, in forma scritta, rilievi e proposte.
4. Ogni partecipante o invitato può illustrare i contenuti del proprio documento.
5. Il Presidente, esaurita la discussione, chiude la Conferenza.

CAPOIII

Convocazione della Conferenza sul progetto preliminare

Art. 9.

(Convocazione della Conferenza)

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 11 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007, riconvoca in Conferenza il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Presidente della comunità montana, affinché esprimano i loro pareri e le loro osservazioni sul progetto preliminare di variante, come definito dal Consiglio comunale in seguito alle controdeduzioni sulle osservazioni.

2. La convocazione è fatta con lettera raccomandata a/r, deve pervenire ai destinatari almeno 25 giorni prima della data di convocazione, deve indicare luogo, data e ora in cui si apre la Conferenza e l'oggetto della convocazione, e deve essere corredata dagli atti del progetto preliminare.

3. Alla Conferenza possono intervenire i soggetti invitati dal Sindaco, secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 2.

Art. 10.

(Svolgimento della Conferenza)

1. Il Presidente apre la seduta.
2. E' presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal Sindaco.
3. Il comune illustra i contenuti del progetto preliminare della variante.
4. Al termine dell'illustrazione la conferenza verifica preliminarmente la coerenza delle finalità e degli oggetti generali del progetto preliminare della variante con le definizioni dell'articolo 31 ter, comma 1 della l.r. 56/77, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007.

5. Al termine della verifica, se positiva, i rappresentanti di ogni ente e gli invitati possono chiedere chiarimenti e precisazioni su quanto esposto.

6. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara conclusa l'illustrazione e, in accordo con i partecipanti presenti, fissa un termine, non superiore a 90 giorni, per consentire ai rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana di formalizzare il proprio parere in forma scritta, da far pervenire 10 giorni prima della seduta conclusiva.

7. Il rappresentante della Regione, quello della provincia e quello della comunità montana, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, possono, motivandolo, chiedere la fissazione di una data più avanti nel tempo.

8. La richiesta è messa ai voti dei soli enti partecipanti con diritto di voto, ed è accolta se approvata all'unanimità.

9. Il Presidente chiude la seduta fissando la data di riconvocazione, che viene comunque comunicata tempestivamente, a mezzo raccomandata, a tutti i soggetti convocati, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta.

Art. 11.

(Proseguimento della Conferenza riconvocata)

1. Il Presidente apre la seduta della Conferenza riconvocata.

2. E' presente un segretario con funzioni verbalizzanti, designato dal Sindaco.

3. I rappresentanti della Regione, della provincia, della comunità montana, se non vi hanno provveduto in precedenza, depositano il parere dei rispettivi enti sul progetto preliminare di variante.

4. Il Presidente dà la parola ai rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana per illustrare i contenuti del parere.

5. Esaurita l'illustrazione il Presidente, in accordo con i partecipanti presenti, tenuto conto dei pareri, formula la proposta di parere della Conferenza e, nella stessa seduta o in una successiva, la sottopone al voto dei partecipanti.

6. Il parere è favorevole se ottiene la maggioranza dei voti dei partecipanti.

7. Il Presidente chiude la Conferenza ed ha l'onere di trasmettere integralmente parere conclusivo ed eventuali ulteriori osservazioni formulate dalla Conferenza sia ai soggetti partecipanti con diritto di voto sia al Consiglio comunale, per il seguito di competenza.

Art. 12.

(Riconvocazione della Conferenza richiesta dal Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale, se non intende accettare integralmente il parere della Conferenza, ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 13 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007 dandone adeguata motivazione, può riproporre, identiche o parzialmente modificate, le parti del progetto preliminare non condivise, chiedendo di sottoporle al riesame della Conferenza.

2. In tal caso il Sindaco riconvoca la Regione, la provincia e la comunità montana in Conferenza di Pianificazione che, entro 30 giorni dalla prima riunione, esprime il definitivo parere di compatibilità con la pianificazione e programmazione sovralocale.

CAPO IV

Documentazione e formalizzazione dei pareri

Art. 13.

(Proroga delle Conferenze)

1. Le proroghe previste dall'articolo 31 ter, commi 5 e 11, come inseriti dall'articolo 2 della l.r. 1/2007, possono essere richieste da uno dei partecipanti.

2. La richiesta deve essere presentata al Presidente della Conferenza in forma scritta, deve essere motivata, e contenere il nuovo termine entro cui la Conferenza deve essere conclusa.

3. La proroga, messa ai voti dal Presidente in Conferenza è accolta se approvata da tutti i partecipanti.

Art. 14.

(Documentazione da mettere a disposizione)

1. Entro la conclusione della prima seduta di ogni Conferenza, il Presidente della Conferenza consegna ai partecipanti copia dei documenti sui quali la Conferenza esprime parere; ai rappresentanti di Regione e provincia, su loro richiesta, sono consegnate più copie dei documenti, alcune eventualmente anche su supporto informatico, per consentire la sollecita acquisizione dei pareri che devono essere espressi dai diversi assessorati all'interno dei rispettivi enti.

2. Per agevolare i lavori, il Presidente della Conferenza fa pervenire ai partecipanti copia della documentazione, o significative parti di essa, prima dell'apertura della Conferenza.

3. I documenti sui quali la Conferenza esprime parere sono inoltre messi a disposizione degli invitati.

4. Eventuali contestazioni sulla carenza o incompletezza dei documenti sono rilevati nel corso della prima seduta.

5. La Conferenza decide, a maggioranza dei partecipanti, se la carenza o l'incompletezza della documentazione è tale da pregiudicare la possibilità di esame: in tal caso la Conferenza decide, a maggioranza, una sospensione per consentire la produzione dei documenti necessari. Il periodo di sospensione non rientra nel conteggio dei termini perentori dati dalla legge regionale per formulare il parere.

Art. 15.

(Conferenze interne agli enti)

1. I rappresentanti della Regione, della provincia e della comunità montana in Conferenza esprimono unitariamente tutte le competenze dei rispettivi enti ed hanno l'onere di acquisire, e ricondurre ad unitarietà, all'interno dei rispettivi enti, pareri e valutazioni espressi dai diversi settori e chiedere agli organi collegiali, quando e nei casi previsti dalla legge, di esprimersi.

2. Nel caso della Regione il suo rappresentante può indire all'interno dell'ente, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 7/2005 conferenze di servizi per acquisire in modo coordinato i pareri necessari, e chiede agli organi collegiali, quando e nei casi previsti dalla legge, di esprimersi.

Art. 16.

(Deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31 bis, comma 8 della l.r. 56/1977)

1. La Giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta del suo rappresentante in Conferenza, con deliberazione motivata, può rendere vincolante il proprio parere nei confronti della Conferenza quando ricorrono le condizioni descritte all'articolo 31 bis, comma 8 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007.

2. Se il rappresentante della Regione rileva l'opportunità di far applicare l'articolo 31 bis, comma 8 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007, propone alla Giunta regionale di avvalersi di tale facoltà predisponendo il testo della deliberazione.

3. La deliberazione della Giunta regionale è comunicata alla Conferenza a cura del rappresentante della Regione in Conferenza, anche successivamente alla sua conclusione e comunque nel più breve tempo possibile.

Art. 17.

(Parere conclusivo della Conferenza sul progetto preliminare della variante)

1. La Conferenza, a conclusione della discussione sul progetto preliminare della variante, può esprimere, con votazione, un parere positivo, positivo con condizioni, negativo.

2. Il parere positivo, o positivo con condizioni, è inoltrato dal Presidente della Conferenza al Consiglio comunale per l'approvazione del Piano con le modalità e le prescrizioni stabilite all'articolo 31 ter, comma 12 della l.r. 56/1977, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007.

3. Il parere negativo impedisce l'approvazione della variante, comporta la conclusione della procedura e l'inapplicabilità delle misure di salvaguardia sul progetto preliminare di variante. Di ciò il Presidente della conferenza provvede a dare tempestiva comunicazione mediante avviso da esporre in pubblica visione nel comune interessato e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 18.

(Segreteria e verbali della Conferenza)

1. Il segretario della Conferenza, designato dal Sindaco o dal suo delegato, verbalizza gli interventi nella loro successione.

2. I pareri e i verbali redatti durante la seduta e firmati dai partecipanti sono trasmessi dal segretario della Conferenza ai rappresentanti degli enti partecipanti entro 10 giorni dalla data di ogni riunione.

Art. 19.

(Accesso ai verbali, ai documenti e ai pareri)

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificata dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, chiunque può prendere visione o richiedere copia al Presidente della Conferenza della documentazione esaminata, dei pareri dei rappresentanti degli enti partecipanti, del parere conclusivo e dei verbali definitivi delle Conferenze dopo il loro inoltro al Consiglio comunale da parte del Presidente della Conferenza.

2. L'orario di accesso del pubblico ed il corrispettivo per il rilascio di copie sono stabiliti dall'amministrazione comunale interessata.

Art. 20.

(Trasmissione degli atti approvati)

1. La deliberazione di approvazione della variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 14, come inserito dall'articolo 2 della l.r. 1/2007, sono trasmessi in copia cartacea ed eventualmente anche su supporto informatico se disponibile, alla Regione, alla provincia e alla comunità montana qualora la stessa non sia ente proponente della variante.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 5 marzo 2007

Mercedes Bresso

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 marzo 2007.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2007, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all’articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

Visto l’articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l’articolo 23 quinquies della legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-5483 del 12 marzo 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all’articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997 n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R”.

Art. 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento detta ulteriori criteri operativi ed applicativi ad integrazione di quelli già disposti con i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R, al fine di consentire una opportuna uniformità ed omogeneità di giudizio da parte degli istituti gestori e dei relativi comitati tecnici regionali di MCC ed Artigiancassa nei procedimenti amministrativi diretti all’istruttoria e concessione degli interventi agevolativi introdotti nell’ambito dei finanziamenti previsti per la rilocalizzazione delle attività produttive situate in aree a rischio di esondazione.

Art. 2.

(Trasferimenti di azienda)

1. Il trasferimento totale di azienda, per atto tra vivi o mortis causa, a titolo oneroso o gratuito, è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) il trasferimento deve risultare da idonea scrittura privata autenticata da un notaio;
- b) sono decorsi 5 anni dall’avvio dell’intervento di rilocalizzazione (inteso come data della prima erogazione del finanziamento); il termine non è operante nei casi di trasferimento mortis causa;
- c) la rilocalizzazione dell’attività è avvenuta;
- d) il sito da rilocalizzare è stato dismesso sia dall’impresa cedente che dall’impresa cessionaria;
- e) nel caso di trasferimento mortis causa, l’impresa subentrante deve impegnarsi a completare l’intervento di rilocalizzazione, ove non ancora effettuato dal de cuius;
- f) l’impresa cessionaria si accolla espressamente il finanziamento agevolato;
- g) l’impresa cedente viene cancellata dal registro delle imprese.

2. Il trasferimento parziale di azienda (cessione di un ramo aziendale) è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) il trasferimento deve risultare da idonea scrittura privata autenticata da un notaio;
- b) sono decorsi 5 anni dall’avvio dell’intervento di rilocalizzazione (inteso come data della prima erogazione del finanziamento);

- c) la rilocalizzazione dell'attività è avvenuta;
- d) il sito da rilocalizzare è stato dismesso sia dall'impresa cedente che dall'impresa cessionaria;
- e) nel ramo ceduto devono essere ricompresi tutti i beni oggetto dell'intervento di rilocalizzazione;
- f) l'impresa cessionaria si accolla espressamente il finanziamento agevolato;
- g) il trasferimento di rami d'azienda nell'ambito di un medesimo gruppo societario non comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Art 3.

(Affitto d'azienda e vendita di singoli beni)

1. In caso di affitto d'azienda, il mutuatario che prosegue nel pagamento delle rate residue del finanziamento agevolato, continua a beneficiare dei contributi concessi e della garanzia.

2. E' ammessa la cessione di singoli beni oggetto dell'agevolazione di cui alla l. 228/1997, purché siano trascorsi 5 anni dall'avvio della rilocalizzazione (intesa come prima erogazione del finanziamento) e quindi a rilocalizzazione avvenuta.

Art. 4.

(Chiusura dell'azienda per cessazione attività)

1. La cessazione dell'attività da parte di una impresa che abbia regolarmente sostenuto le spese di investimento di cui alla l. 228/1997 non determina la revoca delle agevolazioni concesse, ed il finanziamento agevolato rimane in vita a favore del soggetto ex titolare dell'impresa, in applicazione dell'articolo 23 quinquies, comma 3, della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative).

Art. 5.

(Integrazioni per maggiori spese nel periodo di preammortamento)

1. Sono ammesse maggiori spese di investimento sostenute nel periodo di preammortamento alle seguenti condizioni:

- a) nel limite della capacità produttiva attestata a suo tempo in sede di domanda di contributo;
- b) la domanda di integrazione deve essere presentata alla stessa banca che ha erogato l'originario finanziamento, unitamente alle fatture quietanzate relative alla maggior spesa sostenuta;
- c) deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante che indichi le maggiori spese sostenute nel periodo di preammortamento, evidenziando con estrema precisione le voci di costo per le quali si chiede l'integrazione;
- d) deve essere prodotta perizia giurata ed asseverata attestante che le maggiori spese sostenute non comportano un aumento della capacità produttiva rispetto a quella stimata a rilocalizzazione ultimata nella perizia originaria e che le stesse sono connesse solo ad una lievitazione di costi;
- e) in ogni caso l'integrazione ammessa ha per oggetto esclusivamente la lievitazione monetaria delle voci di costo contenute nell'originario piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi nuova voce di costo non prevista in precedenza.

Art. 6.

(Lavori in economia)

1. I lavori in economia ammissibili sono esclusivamente quelli che costituiscono l'oggetto principale dell'attività dell'impresa beneficiaria (a titolo esemplificativo le imprese edili e gli impiantisti).

2. A tale proposito le tariffe dei suddetti lavori in economia sono rilevabili unicamente dai Prezzari di riferimento delle Opere e Lavori Pubblici per la Regione Piemonte (ultima edizione), editi dalla competente struttura regionale e pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte.

3. La perizia giurata ed asseverata deve contenere l'elencazione analitica dei lavori in economia effettuati, suddivisi per tipologia e secondo la mano d'opera utilizzata, entro i limiti di costo contenuti nei citati prezzari regionali.

4. I lavori in economia, come sopra definiti, sono ammessi:

- a) nel caso in cui siano state assunte, in relazione a tale voce, deliberazioni di revoca totale o parziale dei contributi da parte di MCC S.p.A. o di Artigiancassa S.p.A.;
- b) nel caso in cui l'impresa non abbia ancora documentato nei termini di legge ed entro la scadenza del periodo di preammortamento la realizzazione dell'investimento.

Art. 7.

(Termine per l'inizio degli investimenti)

1. Il termine perentorio per l'avvio degli investimenti di rilocalizzazione, inteso come prima erogazione del finanziamento, è fissato al 30 settembre 2007, pena la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della l. 228/1997, ivi compresa la revoca dell'estinzione con oneri a carico dei fondi agevolativi del finanziamento ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994).

Art. 8.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 12 marzo 2007.

Mercedes Bresso

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 marzo 2007.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2007, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68).

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 30 maggio 1980, n. 68;

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

Visto il regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 34-5582 del 26 marzo 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005 n. 4/R (Nuova disciplina degli interventi a sostegno delle attività teatrali di cui alla legge regionale 30 maggio 1980, n. 68).

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito delle finalità e degli stanziamenti di cui alla legge regionale 30 maggio 1980 n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), la Regione Piemonte assegna contributi a soggetti compresi tra quelli specificati all'articolo 2 della l.r. 68/1980, che hanno sede operativa in Piemonte e che svolgono attività teatrali in via prevalente sul territorio piemontese con caratteri di continuità e di professionalità.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 1 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, le parole: “all'articolo 9”, sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 8”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, le parole: “all'articolo 9”, sono sostituite dalle parole: “all'articolo 8”, e le parole: “entro il 15 ottobre”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 15 settembre”.

2. Il comma 5 dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R è sostituito dal seguente:

“6. Per attività continuativa si intende la realizzazione, nel corso dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il finanziamento regionale, di un minimo di 300 giornate lavorative, certificate secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6.”.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R, è sostituito dal seguente:

“3. A parziale deroga di quanto previsto al comma 1, i contributi a favore delle Residenze multidisciplinari di cui all'articolo 8 vengono definiti, con provvedimento della struttura regionale competente, nel corso del primo anno del triennio con quote di pari importo per ciascuno dei tre anni, compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio regionale, sulla base del progetto triennale di attività presentato dai soggetti richiedenti unitamente alla domanda di contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare i programmi di attività dettagliati per il secondo e il

terzo anno del triennio entro il 31 ottobre del primo e del secondo, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente.”.

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R)

L'articolo 8 del regolamento regionale 20 giugno 2005, n. 4/R è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Residenze multidisciplinari)

1. Al fine di favorire un'equilibrata diffusione della cultura e dell'arte teatrale sul territorio piemontese, nonché di giungere alla creazione di un organico sistema teatrale regionale in cui interagiscano realtà pubbliche e private, la Regione promuove e sostiene la diffusione e il radicamento di Residenze multidisciplinari.

2. Per Residenza multidisciplinare si intende la permanenza di una compagnia teatrale professionale, che beneficia da almeno un anno di un contributo regionale ai sensi dell'articolo 6, in un ambito territoriale omogeneo, facente capo a uno o più enti locali, con i quali il rapporto è regolato da una specifica convenzione, valida per un triennio, che preveda:

a) la disponibilità, da parte dell'ente locale, di uno o più spazi idonei allo svolgimento di attività di spettacolo aperti al pubblico;

b) la disponibilità, da parte del soggetto teatrale, di una adeguata struttura amministrativa, tecnica e artistica;

c) la definizione dei reciproci diritti e obblighi assunti dai contraenti per il periodo oggetto della convenzione.

d) la realizzazione di un qualificato progetto che si diversifichi dall'attività ordinaria svolta dal soggetto teatrale richiedente e che sia atto a rispondere alle necessità di crescita sociale e culturale della comunità locale, caratterizzato da uno stretto rapporto fra il soggetto artistico e la realtà territoriale interessata, dall'integrazione delle diverse discipline dello spettacolo e dell'espressività artistica, che comprenda attività quali:

1) l'allestimento di almeno una produzione all'anno, coerente con le linee culturali e progettuali definite dalla programmazione triennale;

2) l'organizzazione di un'articolata e qualificata attività di ospitalità, che sia coerente con le linee progettuali della residenza e che rivolga una particolare attenzione alla drammaturgia contemporanea e a forme espressive multidisciplinari; nel caso in cui nel territorio interessato esista già una stagione di ospitalità consolidata, questa non viene considerata parte del progetto, salvo che tale stagione sia, per contenuto e articolazione, strettamente correlata al perseguimento degli obiettivi della residenza;

3) l'individuazione di forme di collaborazione o coordinamento con progetti di diffusione delle attività di spettacolo, già in corso di attuazione sul territorio considerato, quali ad esempio i Circuiti regionali dello spettacolo;

4) la realizzazione di attività indirizzate alla formazione del pubblico, con una specifica attenzione alle giovani generazioni;

5) la creazione di stabili rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio interessato;

6) l'attenzione al patrimonio culturale locale;

7) l'attenzione ai processi di integrazione culturale.

3. L'attività produttiva di cui al comma 2, lettera d), numero 1) è requisito obbligatorio.

4. La convenzione è presentata dal soggetto teatrale improrogabilmente entro il 28 febbraio del primo anno di residenza.

5. La Regione, sulla base delle risorse disponibili, sostiene le Residenze multidisciplinari, assegnando ai soggetti teatrali un contributo complessivo congruo in rapporto a quanto stanziato dagli enti locali, da erogarsi secondo le modalità previste dall'articolo 3.

6. La Regione sostiene il progetto di residenza per un triennio, rinnovabile una sola volta. Al termine del periodo massimo dei sei anni il sostegno regionale può essere ulteriormente concesso solo a fronte di un sostanziale e verificabile rinnovamento e sviluppo progettuale o territoriale della residenza.

7. Una compagnia teatrale può essere ammessa ai benefici del presente articolo per un solo progetto di residenza.

8. Fatte salve situazioni già in atto al 31 dicembre 2007, all'interno di uno stesso territorio comunale non è ammessa la presenza di più di una residenza sostenuta dalla Regione ai sensi del presente regolamento.

9. Con decorrenza dall'assegnazione dei contributi per l'anno 2008 la Regione ammette nuove residenze ai benefici del presente articolo con cadenza triennale, favorendone la collocazione in aree non ancora interessate dalla loro presenza, con l'obiettivo di una loro omogenea diffusione territoriale.".

Art. 5.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 26 marzo 2007.

Mercedes Bresso

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2007.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 7 maggio 2007, n. 5/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R.”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44, 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12;

Visti i regolamenti regionali 5 agosto 2004, n. 6/R, 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 11-5818 del 7 maggio 2007.

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche agli articoli 7, 10, 12, 13, 15, 19, 20 e 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R (Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese), come modificato dai regolamenti regionali 31 gennaio 2005, n. 1/R, 23 maggio 2005, n. 3/R, 7 settembre 2005, n. 5/R e 23 ottobre 2006, n. 11/R.”.

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 7 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)*

1. Al comma 6 dell'articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, le parole: “previa comunicazione all'” sono sostituite dalle seguenti: “previa autorizzazione dell'”.

2. Dopo la lettera c) del comma 6 dell'articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è aggiunta, infine, la seguente:

“c bis) qualora il soggetto subentrante sia frontista rispetto al bene oggetto di concessione.”.

3. Al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come modificato dall'articolo 1 del regolamento regionale 7 settembre 2005, n. 5/R, la parola: “solo”, è soppressa.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 10 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è aggiunto, infine, il seguente:

“4 bis. In capo ai soggetti autorizzati restano fermi gli obblighi generali previsti all'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, in quanto applicabili. Nel caso di richieste di autorizzazioni temporanee di durata inferiore a 60 giorni naturali e consecutivi, ovvero comportanti l'applicazione di un canone di importo inferiore a 250 euro, non occorrono di norma, e fatte salve particolari esigenze di fruizione delle aree demaniali, né la fase di pubblicazione in albo pretorio né il versamento del deposito cauzionale previsti agli articoli 12 e 13.”.

Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

“7 bis. A far data dal 1 gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuità con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte

l'integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 7, lettera a), derivante dalla applicazione del nuovo canone. Tale integrazione non è dovuta nel caso in cui la differenza tra la cauzione già depositata in favore della Regione Piemonte e l'importo di quella derivante dall'applicazione del nuovo canone sia inferiore ad euro 25,00.".

2. Il comma 9 dell'articolo 12 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:

"9. I soggetti interessati trasmettono le attestazioni di pagamento di cui ai commi 7 e 7 bis, laddove dovuti, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna.".

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

"7 bis. A far data dal 1 gennaio 2007, laddove si proceda al rinnovo di concessioni demaniali in continuità con la situazione preesistente, il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte l'integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 7, lettera a), derivante dalla applicazione del nuovo canone. Tale integrazione non è dovuta nel caso in cui la differenza tra la cauzione già depositata in favore della Regione Piemonte e l'importo di quella derivante dall'applicazione del nuovo canone sia inferiore ad euro 25,00.".

2. Il comma 9 dell'articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:

"9. I soggetti interessati trasmettono le attestazioni di pagamento di cui ai commi 7 e 7 bis, laddove dovuti, alla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna ed al comune territorialmente interessato.".

3. Il comma 10 dell'articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è abrogato.

4. Al comma 11 dell'articolo 13 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R le parole: "comunicazione di cui al comma 10", sono sostituite dalle seguenti: "attestazione di pagamento di cui al comma 9".

Art. 5.

(Modifica all'articolo 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

"5 bis. Per le occupazioni riconducibili alle autocertificazioni di cui alle fattispecie relative all'articolo 21, comma 5 ed all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), sono da applicarsi unicamente gli interessi legali maturati per ritardati pagamenti, sino alla definizione della pratica amministrativa.".

2. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è aggiunto, infine, il seguente:

"14 bis. Nel caso di concessioni per le quali la determinazione del canone avviene secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 4 bis, il deposito cauzionale di cui all'articolo 12, comma 7, ovvero dell'articolo 13, comma 7, viene determinato in misura pari al 30 per cento del canone annuo.".

Art. 6.

(Modifica all'articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R)

1. Il comma 4 bis dell'articolo 19 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, come inserito dall'articolo 2 del regolamento regionale 31 gennaio 2005, n. 1/R, è sostituito dal seguente:

“4 bis. Il canone annuo per la concessione di edifici o parti di essi, è determinato dalla struttura regionale competente in materia di demanio della navigazione interna, sulla base dei valori locativi in comune commercio e può essere versato anche in forma rateizzata nel corso dell'anno. Entro il periodo di cui all'articolo 2, comma 4 lettera c) della l.r. 12/2004, il canone è sottoposto a rideterminazione ogni nove anni.”.

Art. 7.

*(Modifica all'articolo 20 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)*

1. Il comma 9 dell'articolo 20 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è sostituito dal seguente:

“9. Al fine di incentivare l'attività delle imprese con finalità turistiche, la misura dei canoni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), sono ridotti del 20 per cento. Ai fini del presente comma, per “imprese con finalità turistiche” si intendono quelle imprese che per natura, immediata contiguità e relazione sono tipicamente legate alla fruizione dei beni del demanio idrico della navigazione interna per finalità nautiche, diportistiche e di fruizione delle sponde, quali: campeggi, stabilimenti balneari, attività di noleggio, locazione e rimessaggio natanti e boat service.”.

Art. 8.

*(Modifiche all'articolo 21 del regolamento regionale
5 agosto 2004, n. 6/R)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R, è inserito il seguente:

“5 bis. Per le concessioni di cui al comma 5, laddove si proceda al rinnovo a far data dal 1 gennaio 2007, non occorre procedere alla affissione in albo pretorio di cui di cui all'articolo 11, comma 4, e non sono dovute le spese di istruttoria di cui all'articolo 15, commi 1 e 2.”.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 21 del regolamento regionale 5 agosto 2004, n. 6/R è inserito il seguente:

“8 bis. La prelazione di cui al comma 7 sussiste, sia pure in assenza della comunicazione scritta di cui al comma 8, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 5 e di cui all'articolo 2, commi 8 e 9 della l. r. 12/2004, abbiano corrisposto il canone per l'anno 2007, oltre che i canoni pregressi riferiti alle annualità 2001-2006, fatto salvo il favorevole esito dell'istruttoria degli uffici competenti.”.

Art. 9.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 7 maggio 2007.

Mercedes Bresso

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 19 del 10 maggio 2007.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 18 giugno 2007, n. 6/R.

Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22-6171 del 18 giugno 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5 (Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati)”

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge regionale 1 febbraio 2006 n. 5, disciplina il procedimento e i criteri di assegnazione dei contributi e di valutazione dei piani di recupero dei seguenti beni:

a) le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi da apposito decreto del Ministero competente;

b) i fabbricati ferroviari non dichiarati dismessi, ma di fatto non utilizzati o non utilizzabili per l'esercizio ferroviario.

2. Il recupero delle linee ferroviarie è consentito nei seguenti casi:

a) uso trasportistico e turistico;

b) transito di cicli ferroviari o similari;

c) percorsi ciclabili;

d) percorsi pedonali attrezzati, fruibili anche da utenti diversamente abili;

e) percorsi per il turismo equestre.

3. Il recupero previsto al comma 2, lettere c), d) ed e) è consentito solo previa dimostrazione da parte dei soggetti richiedenti, dell'antieconomicità del recupero ad uso ferroviario.

4. E' consentito l'uso promiscuo percorso ciclabile-percorso pedonale sulla base delle caratteristiche e della tipologia del tracciato e nel rispetto delle norme tecniche in vigore per quanto riguarda tali infrastrutture.

5. Il recupero degli immobili ferroviari inutilizzati è subordinato all'utilizzo ad uso pubblico o sociale del bene.

Art. 2.

(Acquisizione di linee e fabbricati ferroviari)

1. In linea con gli articoli 1, 2 e 3 della l.r. n. 5/2006 le linee ed i fabbricati ferroviari dichiarati dismessi sono acquisiti in proprietà dalla Regione.

2. La proprietà delle linee e fabbricati ferroviari dichiarati dismessi, può anche essere trasferita dall'attuale concessionario direttamente alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese.

Art. 3.

(Affidamento delle linee e dei fabbricati ferroviari)

1. Per conseguire le finalità previste agli articoli 1 e 2 della l.r. n. 5/2006 la Regione, previa acquisizione della proprietà, affida:

a) in concessione d'uso gratuito le linee ferroviarie dismesse alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane e collinari, ai comuni singoli o associati ed al Museo ferroviario piemontese;

b) in comodato d'uso i fabbricati dismessi ai comuni, singoli o associati, sul cui territorio i medesimi insistono.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1 lettera a) possono chiedere direttamente all'attuale concessionario l'affidamento in comodato d'uso per una durata non inferiore a 20 anni, dei fabbricati non dichiarati dismessi.

Art. 4.

(Finalità dei contributi)

1. Sulla base della valutazione del piano di recupero e nel rispetto delle finalità pubbliche, di cui agli articoli 1 e 2 della l.r. n. 5/2006 la Regione:

a) assegna un contributo per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

b) assegna un contributo per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento gratuito ai sensi dell'articolo 3, con esclusione dei costi di gestione.

Art. 5.

(Domanda di contributo)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti indicati all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, presentano, alla struttura regionale competente in materia di trasporti, domanda di contributo a mezzo lettera raccomandata A/R. Per la verifica dei termini fa fede la data del timbro postale di spedizione.

2. Il richiedente, presenta la seguente documentazione a supporto della domanda:

a) copia del piano di recupero, di cui all'articolo 6.

b) copia della deliberazione di approvazione in linea tecnica del piano di recupero del bene da parte dei propri organi;

c) dichiarazione di non aver ricevuto contributi regionali a qualunque titolo per le medesime finalità del presente regolamento;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità tecnico-economica della gestione del bene;

e) cronoprogramma degli interventi di recupero;

f) piano di utilizzo del bene con durata ventennale;

g) piano di manutenzione del bene di durata ventennale;

h) eventuale bozza di contratto di affitto o comodato, già assentita dal proprietario del bene da utilizzare, approvata dai propri organi;

i) nel caso di intervento che coinvolga varie amministrazioni territoriali, copia dell'atto di intesa (convenzione) approvato dai propri organi, in cui sia individuato il capofila titolato alla presentazione dell'istanza ed a ricevere il successivo contributo;

j) fotocopia del documento di identità del soggetto che inoltra l'istanza, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Il richiedente allega, altresì, una dichiarazione, a cura del responsabile unico del procedimento, inerente:

a) la fattibilità tecnico-economica dell'intervento;

b) la conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti, ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l'intervento;

c) l'impegno ad inserire nel programma triennale delle opere pubbliche, nei casi previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici, o approvazione da parte degli organi di controllo, nel caso di soggetti non tenuti alla redazione del programma;

d) la conformità dell'intervento alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

4. Per le domande aventi ad oggetto il riutilizzo del sedime è allegata una specifica relazione tecnica sulle strutture ed una relazione sulla bonifica ambientale; entrambe le voci devono essere chiaramente indicate nel quadro economico dell'intervento.

5. Non è ritenuta ammissibile più di una domanda per ogni richiedente ed altresì non lo sono le domande presentate in violazione del comma 1 e quelle presentate da un soggetto che ha già

usufruito di contributi regionali a qualunque titolo concessi, per le medesime finalità di cui al presente regolamento.

Art. 6.

(Piano di recupero)

1. Il piano di recupero del bene è costituito da uno studio di fattibilità tecnico-economica contenente:

- a) gli estremi identificativi del bene oggetto di richiesta di contributo;
- b) la relazione illustrativa sul futuro utilizzo del bene;
- c) la relazione illustrativa con l'individuazione degli interventi necessari per l'utilizzo del bene;
- d) il quadro economico di tutte le spese, comprensive delle somme a disposizione, per consentire la fruizione del bene.

Art. 7.

(Criteri di valutazione dei piani di recupero)

1. Ai fini della individuazione dei piani di recupero da ammettere ai contributi, di cui all'articolo 4, la Giunta regionale predispone due distinte graduatorie, aventi validità annuale e basate sui punteggi attribuiti a ciascuna proposta.

2. A tutti i piani di recupero è assegnato un punto ogni 10 per cento del costo dell'intervento a carico del proponente.

3. Per il recupero delle linee ferroviarie, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

- a) punti 15, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su tutta la tratta;
- b) punti 7, per il mantenimento dell'esercizio ferroviario su parte della tratta;
- c) punti 3 per il recupero o riutilizzo dei fabbricati lungo la linea;
- d) punti 3, per l'interesse sovracomunale dell'intervento;
- e) punti 3, per il lotto funzionale di un progetto già avviato;

4. Per il recupero dei fabbricati ferroviari, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

- a) punti 4, per l'utilizzo sovracomunale dell'edificio;
- b) punti 3, per il lotto funzionale di un progetto già avviato;
- c) punti 2, per lo studio complessivo dell'area ferroviaria dismessa;
- d) punti 2, per la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche originali degli immobili.

Art. 8.

(Assegnazione dei contributi)

1. Sulla base degli stanziamenti previsti annualmente e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul relativo capitolo di bilancio regionale, la Giunta regionale ripartisce i contributi, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4, tra le due graduatorie, ai sensi dell'articolo 7.

2. I contributi per l'acquisto, nel caso di trasferimento della proprietà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono assegnati nella misura massima del 50 per cento del prezzo dichiarato in atto.

3. I contributi per agevolare il recupero dei beni ferroviari ricevuti in affidamento, ai sensi dell'articolo 3, sono assegnati nella misura massima del 60 per cento del costo totale dell'intervento.

4. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti assegnatari del contributo, si procede con la riassegnazione delle risorse nel rispetto delle graduatorie di cui all'articolo 7.

5. I contributi per le acquisizioni e gli affidamenti, ai sensi degli articoli 2 e 3, non sono tra loro cumulabili né con altri contributi concessi per le medesime finalità a qualunque altro titolo.

Art. 9.

(Erogazione dei contributi per acquisizione diretta)

1. La struttura regionale competente in materia di trasporti comunica con raccomandata A/R al richiedente l'inserimento in graduatoria e l'entità del contributo assegnato.

2. A pena di esclusione dalla graduatoria, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il richiedente comunica, a mezzo raccomandata, accettazione del contributo regionale.

3. Il contributo regionale è erogato in unica soluzione con determinazione della struttura regionale competente in materia di trasporti, su presentazione di copia in originale dell'atto di trasferimento del bene.

Art. 10.

(Erogazione dei contributi per affidamento)

1. Fermo quanto disposto all'articolo 9, commi 1 e 2, nel caso di affidamento gratuito, ai sensi dell'articolo 3, il richiedente comunica unitamente all'accettazione, la dichiarazione del responsabile del procedimento inerente:

a) la copertura finanziaria della restante quota;

b) le date di inizio e di fine lavori. I lavori devono essere inderogabilmente iniziati entro dodici mesi dalla comunicazione di accettazione del contributo e devono essere terminati, con il collaudo tecnico amministrativo, entro i successivi due anni.

2. Il contributo, pari al 60 per cento del costo dell'intervento, è disposto con determinazione dirigenziale e suddiviso in due rate di pari importo:

a) la prima rata è disposta su presentazione di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesti l'avvenuto inizio dei lavori, allegando il verbale di consegna definitivo dei lavori ed una dichiarazione inerente l'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta o autorizzazioni necessari per la realizzazione delle opere;

b) la seconda rata, a saldo del contributo, è disposta su presentazione di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, che attesti l'avanzamento delle opere pari ad almeno il 50 per cento dei lavori.

3. A partire dall'anno successivo all'assegnazione del contributo, il responsabile unico del procedimento invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di trasporti, una dettagliata relazione tecnico-amministrativa sull'esecuzione dei lavori.

4. Eventuali varianti progettuali sono ammesse previa verifica da parte del responsabile unico del procedimento, della loro corrispondenza con le opere oggetto di contributo, fermo restando che il contributo massimo resta invariato per opere che comportano aumento di spesa, mentre è rideterminato in caso di opere che comportano riduzione di spesa.

5. Al termine dei lavori, il responsabile unico del procedimento trasmette alla struttura regionale competente la seguente documentazione:

a) certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo approvato dal competente organo;

b) quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione delle opere (escludendo eventuali somme per arredi e allestimenti) approvato dal proprio organo;

c) dichiarazione, a firma del responsabile unico del procedimento, attestante la conformità delle opere a quanto presentato in sede di richiesta del contributo.

6. L'utilizzo di eventuali ribassi d'asta è preventivamente autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.

Art. 11.

(Recupero e rideterminazione del contributo)

1. Qualora non siano rispettati i termini per l'inizio e la fine dei lavori, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la struttura regionale competente in materia di trasporti revoca il contributo e procede al recupero dello stesso ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

2. Qualora, a causa di varianti o economie, il costo effettivamente sostenuto risulti inferiore a quello ammesso al contributo di cui all'articolo 10, la struttura regionale competente in materia di trasporti ridetermina il contributo e procede al recupero delle somme eccedenti.

Art. 12.

(Disposizione transitoria)

1. Per l'anno 2007, il termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, comma 1, è fissato al 15 ottobre.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 18 giugno 2007

Mercedes Bresso

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 giugno 2007.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R.

Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6250 del 25 giugno 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”

SOMMARIO

Art. 1. (Oggetto e finalità)

Art. 2. (Definizioni)

Art. 3. (Ambito di applicazione)

Art. 4. (Obblighi di misurazione dei prelievi)

Art. 5. (Nuovi prelievi)

Art. 6. (Prelievi esistenti)

Art. 7. (Obblighi di misurazione delle restituzioni)

Art. 8. (Nuove restituzioni)

Art. 9. (Restituzioni in atto)

Art. 10. (Strumenti e modalità di misurazione)

Art. 11. (Comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori)

Art. 12. (Manutenzione e controllo della strumentazione)

Art. 13. (Raccolta e trasmissione dei dati)

Art. 14. (Gestione dei flussi informativi)

Art. 15. (Norme transitorie e finali)

Allegato A - Suddivisione dei bacini in classi di potenzialità idrologica differenziata

Allegato B - Strumenti e modalità di misurazione

Allegato C - Registro delle misure e schede di trasmissione dei dati

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque, disciplina:

a) gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati e restituiti;

b) gli obblighi e le modalità di registrazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni.

2. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di:

a) acquisire le informazioni necessarie per affinare il bilancio idrico e idrogeologico e verificare l'incidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;

b) acquisire informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi ed alla eventuale revisione dei parametri essenziali della derivazione;

c) consentire la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utenti legittimi dell'acqua al verificarsi di criticità idrologiche di magra;

d) acquisire informazioni sulla caratterizzazione quantitativa delle restituzioni.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) autorità competente: l'autorità competente al rilascio della concessione per l'uso di acqua pubblica o l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla restituzione, anche in forma di scarico;

b) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

c) restituzioni esistenti: le restituzioni concesse o autorizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le restituzioni afferenti a prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelle per le quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

d) restituzioni: le reimmissioni, anche in forma di scarico, di acque in corpi idrici superficiali o sotterranei;

e) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare;

trincea drenante: opera di captazione costituita da un canale artificiale interrato che drena la falda freatica mediante intercettazione della superficie piezometrica.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, i prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per gli attingimenti di cui all'articolo 35 del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica) e per i prelievi finalizzati:

a) agli usi dell'acqua non soggetti a regime di concessione ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2003;

b) agli usi domestici;

c) agli usi di acqua sotterranea, qualora il prelievo sia inferiore a 5.000 metri cubi all'anno;

d) alle derivazioni a bocca non tassata da corpi idrici superficiali a servizio di una superficie irrigua inferiore a 50 ettari.

2. Sono altresì soggette agli obblighi di cui al presente regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, le restituzioni nei corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per quelle relative a impianti di produzione di energia ad acqua fluente.

Art. 4.

(Obblighi di misurazione dei prelievi)

1. Sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) le captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;

b) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

c) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde di volume di prelievo uguale o superiore a 500.000 metri cubi all'anno;

d) le captazioni da sorgente di volume di prelievo uguale o superiore a 200.000 metri cubi all'anno;

e) le captazioni da trincee drenanti di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 metri cubi all'anno.

2. L'autorità competente può motivatamente imporre l'obbligo di installazione sulle singole captazioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui all'articolo 6, in caso di:

a) prelievi localizzati su corpi idrici superficiali naturali o su invasi in presenza di ricorrenti criticità idrologiche di magra;

b) prelievi da corpi idrici sotterranei significativi caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;

c) prelievi localizzati all'interno di aree protette, sentito l'ente gestore;

d) zone ad alta densità di prelievo ovvero aree a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale nelle quali sono concentrati prelievi da acque sotterranee tramite pozzo che potenzialmente possono determinare una forte pressione sull'acquifero;

e) particolari esigenze locali.

3. Nel caso di derivazioni per uso energetico costituite da più punti di prelievo, di cui almeno uno superi la soglia dimensionale di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo di installare, oltre al misuratore sulle prese principali soggette all'obbligo, anche un misuratore volumetrico in grado di misurare e registrare il prelievo complessivo. Al fine di misurare il prelievo complessivo o nel caso in cui il punto di prelievo sia unico è ammessa anche la sola misurazione delle restituzioni, a condizione che lungo la direttrice di trasporto non vi siano sfiori significativi o consegne di acqua ad altre utenze.

4. Ai fini del presente regolamento, i sottobacini idrografici piemontesi e le aste dei fiumi Po, Tanaro e Ticino e rispettive aree idrografiche di pertinenza sono classificati in funzione delle caratteristiche di potenzialità idrologica e suddivisi nei gruppi A, B e C come definiti all'Allegato A.

Art. 5.

(Nuovi prelievi)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto di attivare nuovi prelievi della tipologia di cui all'articolo 4 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi dallo stesso previsti da accertare in sede di collaudo dell'opera.

2. Il disciplinare di concessione contiene la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati, le modalità di installazione, registrazione e trasmissione delle informazioni raccolte.

Art. 6.

(Prelievi esistenti)

1. I prelievi da corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) se incidenti sulle aste fluviali del gruppo A:

1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima uguale o superiore a 5.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 100.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi;

b) se ricadenti nei sottobacini del gruppo B:

1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima uguale o superiore a 3.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 50.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi;

c) se ricadenti nei sottobacini del gruppo C:

1) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di portata massima superiore o uguale a 1.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 20.000.000 di metri cubi all'anno;

2) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.

2. Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;

b) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.

3. Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

b) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.

4. I prelievi di acque di sorgente esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo d'installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi all'anno;

b) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.

5. I prelievi da trincee drenanti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:

a) entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno;

b) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.

Art. 7

(Obblighi di misurazione delle restituzioni)

1. Sono soggette all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti le restituzioni, in corpi idrici superficiali, di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi all'anno.

2. L'autorità competente può, motivatamente, imporre l'obbligo di installazione sulle singole restituzioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui all'articolo 9, in presenza di:

a) restituzioni localizzate su corpi idrici superficiali caratterizzati da ricorrenti criticità idrologiche di magra;

b) restituzioni in corpi idrici sotterranei significativi caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;

c) particolari esigenze locali.

Art. 8.

(Nuove restituzioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto di attivare una restituzione della tipologia di cui all'articolo 7 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi dallo stesso previsti.

2. Il disciplinare di concessione o il provvedimento che autorizza la restituzione contengono la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi restituiti, le modalità d'installazione, registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte.

Art. 9.

(Restituzioni in atto)

1. Le restituzioni di cui all'articolo 7 sono soggette all'obbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti secondo le scadenze di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 10

(Strumenti e modalità di misurazione)

1. Le misurazioni di cui al presente regolamento sono effettuate con gli strumenti e secondo le modalità di cui all'Allegato B.

Art. 11.

(Comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori)

1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni esistenti soggette agli obblighi di cui al presente regolamento comunicano all'autorità competente l'avvenuta installazione della strumentazione di misura entro trenta giorni dalla conclusione dei relativi lavori, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale è localizzato il misuratore e una planimetria delle opere in scala adeguata.

2. Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali è fatto altresì obbligo di:

- a) depositare presso l'autorità competente il relativo progetto firmato da tecnico abilitato;
- b) comunicare alla predetta autorità con congruo anticipo la data nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.

Art. 12.

(Manutenzione e controllo della strumentazione)

1. Il soggetto obbligato è tenuto a:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- b) consentire al personale addetto al controllo l'accesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- c) comunicare tempestivamente all'autorità competente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e a sostituire, se del caso, le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto.

Art. 13.

(Raccolta e trasmissione dei dati)

1. I dati derivanti dalle misurazioni di cui al presente regolamento sono trasmessi all'autorità competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, utilizzando il registro delle misure e le schede di trasmissione di cui all'Allegato C.

2. L'invio delle schede è effettuato tramite supporto informatico secondo le modalità definite con deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Contestualmente all'invio su supporto informatico è richiesta anche la trasmissione dei dati su supporto cartaceo; limitatamente ai primi cinque anni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento è ammesso il solo invio su supporto cartaceo.

3. L'obbligo di trasmissione del dato cartaceo cessa dal momento in cui il soggetto sia in grado di inoltrare all'autorità competente i dati su supporto informatico in una modalità certificata e valida sotto il profilo legale.

4. Il soggetto obbligato è tenuto a conservare, per un periodo di cinque anni, le informazioni relative alle misure di livello e di portata, nonché il registro delle misure e le schede contenenti i dati relativi alle registrazioni dei volumi misurati.

5. Al fine di integrare i dati raccolti attraverso le reti di monitoraggio idrometrico, per i prelievi maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti il soggetto obbligato è tenuto a consentire, a cura e spese della Regione o

della Provincia territorialmente competente, l'installazione di strumenti per l'acquisizione in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata derivata o restituita.

Art. 14.

(Gestione dei flussi informativi)

1 Le informazioni trasmesse secondo le modalità di cui all'articolo 13 sono memorizzate nel Sistema informativo delle risorse idriche, a cura dell'autorità competente, anche al fine di garantire il flusso di informazioni verso l'Autorità di bacino del Fiume Po.

Art. 15.

(Norme transitorie e finali)

1. Le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi e delle autorizzazioni alle restituzioni esistenti sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti obbligati i cui prelievi o le cui restituzioni sono già dotati di strumenti di misurazione coerenti con gli obblighi previsti dal presente regolamento, ne danno comunicazione all'autorità competente trasmettendo contestualmente le informazioni di cui all'articolo 13.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 25 giugno 2007.

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

ALLEGATO A
(Art. 4)

SUDDIVISIONE DEI BACINI IN CLASSI DI POTENZIALITÀ IDROLOGICA
DIFFERENZIATA

Ai fini del presente regolamento, i sottobacini idrografici piemontesi e le aste di fiumi Po, Tanaro e Ticino sono classificati in funzione delle caratteristiche di potenzialità idrologica e suddivisi nei gruppi A, B e C, come di seguito definiti:

Gruppo A – Aste fluviali principali e relative aree idrografiche
Po, da confluenza Chisone al confine regionale
Tanaro dalla confluenza della Stura di Demonte allo sbocco in Po
Ticino sublacuale

Gruppo B – Sottobacini alpini

Maira
Varaita
Alto Po
Pellice
Chisola
Sangone
Dora Riparia
Stura di Lanzo
Malone
Orco
Dora Baltea piemontese
Sesia
Agogna
Terdoppio
Toce
Stura di Demonte

Gruppo C- Altri sottobacini

ALLEGATO B
(Art. 10)**STRUMENTI E MODALITÀ DI MISURAZIONE****Parte A - Prelievi da acque superficiali mediante canale**

1. La misura in continuo della portata prelevata da acque superficiali attraverso canali con moto dell'acqua a superficie libera è effettuata mediante la realizzazione, in una opportuna sezione del canale stesso, di un misuratore a risalto o di uno stramazzo cui è abbinata una sonda di livello che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico.
2. E' comunque consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfatti i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 9.
3. Lo stramazzo è sconsigliato nel caso di prese da corsi d'acqua caratterizzati da un elevato trasporto di materiale solido e in sospensione, in quanto favorisce la sedimentazione del materiale a monte del manufatto idraulico.
4. Nel caso di impiego del misuratore a risalto è opportuno realizzare un pozzetto di quiete nel quale collocare la sonda a ultrasuoni o a pressione per la determinazione del carico di monte.
5. Al concessionario spetta costruire, a propria cura e spesa, la scala di deflusso delle portate nella sezione di misura e conservarla per le eventuali verifiche da parte dell'autorità concedente.
6. I sensori installati nella sezione di misura devono essere in grado di consentire l'acquisizione dei livelli idrometrici, ad intervallo almeno orario.
7. A cura del concessionario, in corrispondenza della sezione di misura delle portate sul canale derivatore è collocata un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta finalizzata alla verifica immediata della portata in transito che deve riportare in maniera ben visibile il livello che raggiunge il pelo libero dell'acqua in corrispondenza della portata massima di prelievo concessa.
8. Il concessionario ha l'onere di mantenere pulite e in piena efficienza le varie parti della sezione tarata in modo che non venga alterata significativamente nel tempo la relazione tra i livelli idrometrici misurati e le portate in transito.
9. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 5% con riferimento al 75% delle rilevazioni orarie effettuate nell'arco delle 24 ore.
10. Le captazioni tramite canale di portata massima superiore a 100 litri al secondo sono comunque soggette all'obbligo di installazione di un'asta idrometrica graduata per la lettura diretta e la verifica immediata delle portate derivate.

Parte B - Prelievi da acque superficiali mediante condotte

1. La misura in continuo della portata prelevata da acque superficiali attraverso condotte con moto dell'acqua in pressione è realizzata mediante l'installazione di uno dei seguenti dispositivi:
 - a) un venturimetro, normalizzato alle norme UNI 10023 e alle norme internazionali ISO 5167, a cui è abbinato un sensore elettronico trasmettitore di pressione differenziale che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;
 - b) un sensore magnetico che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;
 - c) un sensore a ultrasuoni che consenta la registrazione dei valori rilevati su che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico;
2. E' consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfatti i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 11.
3. Per effettuare una corretta misurazione della portata occorre evitare turbolenze o depressioni in corrispondenza della sezione di misura, pertanto i misuratori dovranno essere collocati ad una opportuna distanza da eventuali gomiti, allargamenti, restrizioni del diametro, saracinesche o valvole per la regolazione delle portate in transito.

4. Il tratto rettilineo a monte della sezione di misura deve essere:
 - a) uguale o maggiore a 10 volte il diametro della condotta in cui ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego del venturimetro o di un sensore sonico;
 - b) uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta in cui ci si inserisce il misuratore, nel caso di impiego di un generatore di onde elettromagnetiche.
5. Il tratto rettilineo a valle della sezione di misura deve essere:
 - a) uguale o maggiore a cinque volte il diametro della condotta medesima, nel caso di impiego del venturimetro o di un sensore sonico;
 - b) uguale o maggiore a tre volte il diametro della condotta medesima, nel caso di impiego di un generatore di onde elettromagnetiche.
6. Nel caso di condotte di lunghezza insufficiente per garantire le condizioni di cui ai punti 4 e 5 occorre prevedere l'installazione di un "raddrizzatore" per rendere sufficientemente rettilinei i filetti della corrente a monte del misuratore.
7. Nel caso di installazione di sensori sonici la tipologia "transit time" (tempo di transito) è consigliata per le acque limpide, mentre quella a "effetto doppler" si adatta meglio a misurare acqua con materiale in sospensione.
8. Il misuratore a sonda esterna non è impiegabile su condotte costruite con materiali fono-assorbenti (PVC, polietilene, fibrocemento) e su quelle in ghisa poiché il fono-trasmettitore e il fono-ricettore vanno saldati all'esterno.
9. Il sensore installato in una sezione della condotta deve essere in grado di consentire l'acquisizione del valore di portata derivata ad intervallo almeno orario.
10. Nel caso in cui il moto dell'acqua all'interno della condotta sia a pelo libero la misura in continuo della portata prelevata è realizzata mediante l'installazione di un sensore sonico o di qualsiasi altra tecnologia che permetta di soddisfare i requisiti di accuratezza della misura di cui al successivo punto 11.
11. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2% della portata massima derivata.

Parte C - Prelievi da acque sotterranee tramite pozzo

1. La misurazione dei volumi d'acqua prelevati da acque sotterranee tramite pozzo è effettuata mediante un misuratore collocato sulla tubazione di prelievo a monte dell'utilizzazione.
2. La misura dei volumi derivati è realizzata attraverso l'installazione di contatore totalizzatore di tipo Woltmann, elettromagnetico a flusso libero o di qualunque altra tipologia purché soddisfi i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 6, inserito a regola d'arte.
3. Il mulinello deve essere in materiale sintetico antincrostante, inossidabile e capace di resistere agli urti delle particelle solide trasportate dalla portata in transito; la forma delle pale del mulinello deve garantire la funzione autopulente al fine di evitare intasamenti e ostruzioni.
4. Nel caso di impiego di contatori Woltmann si consiglia di utilizzare quelli a quadrante "asciutto" caratterizzati dall'avere il gruppo di misura estraibile in modo da rendere più facili e rapide le manovre necessarie per la manutenzione, la riparazione e la revisione dell'apparecchiatura.
5. Il concessionario ha l'obbligo di effettuare la lettura dei volumi derivati con cadenza mensile, riferita all'ultimo giorno del mese, e di riportare i valori progressivi su apposite schede strutturate secondo il modello di cui all'Allegato C.
6. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare i volumi captati deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza di tolleranza del 2% della portata massima estratta.
7. La taratura dei contatori è verificata dal concessionario con cadenza almeno quinquennale, fatte salve eventuali scadenze temporali più ridotte imposte dall'autorità concedente nel caso in cui la qualità delle acque prelevate sia tale da fare temere un rapido deterioramento della strumentazione e, conseguentemente, la compromissione del loro corretto funzionamento.

Parte D - Prelievi da sorgente

1. La misurazione della portata d'acqua prelevata da una sorgente è effettuata mediante un misuratore collocato immediatamente a valle del punto di captazione, prima di eventuali manufatti d'accumulo o partitori.
2. La misurazione della portata di norma è effettuata attraverso la realizzazione di uno stramazzo cui è abbinata una sonda di livello ad ultrasuoni o a pressione che consenta la registrazione dei valori rilevati su un supporto informatico.
3. I sensori installati nella sezione di misura devono essere in grado di consentire l'acquisizione dei livelli idrometrici, ad intervallo almeno orario.
4. E' consentito l'impiego di qualunque altra tecnologia purché soddisfatti i requisiti di precisione della misura di cui al successivo punto 6.
5. Il concessionario ha l'onere di mantenere pulite la sezione dello stramazzo e lo specchio d'acqua prospiciente in modo che non venga alterata significativamente nel tempo la relazione tra i livelli idrometrici misurati e le portate in transito.
6. La taratura della strumentazione utilizzata per misurare la portata captata da sorgenti, deve essere tale da garantire la precisione della misura entro il limite di tolleranza del 2% sull'intero campo delle portate derivate.

Parte E - Restituzioni e scarichi

1. Per la misurazione delle portate restituite o scaricate si applicano:
 - a) le disposizioni della parte A se restituzione o scarico avvengono tramite canale con moto dell'acqua a superficie libera;
 - b) le disposizioni della parte B se restituzione o scarico avvengono tramite condotte con moto dell'acqua in pressione.
2. Nel caso di restituzioni da impianti per la produzione di energia idroelettrica in cui sono presenti vasche per la demodulazione della portata turbinata, i dispositivi per la misura delle portate restituite sono collocati a valle di tali manufatti.

Conformità alla direttiva 2004/22/CE

Nel caso di acque destinate all'uso potabile gli strumenti di misura impiegati devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla direttiva 2004/22/CE.

ALLEGATO C
(Art. 13)

REGISTRO DELLE MISURE E SCHEDE DI TRASMISSIONE DEI DATI

REGISTRO DELLE MISURE DEI VOLUMI PRELEVATI DA FALDA

		Codice opera di presa	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Provincia di	<input type="text"/>	Comune di	<input type="text"/>						
sottobacino	<input type="text"/>	codice	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
area idrografica	<input type="text"/>	codice	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> pozzo	<input type="checkbox"/> falda libera		<input type="checkbox"/> falda profonda				
coordinate geografiche	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Titolare del prelievo	<input type="text"/>								

anno

Registrazione delle letture mensili

lettura progressiva

gennaio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
febbraio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
marzo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
aprile	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
maggio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
giugno	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
luglio	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
agosto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
settembre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ottobre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
novembre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dicembre

mc									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

volume derivato nel corso dell'anno ⁽¹⁾

mc									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Li, firma (da apporre a fine anno)

Note per la compilazione della scheda

I campi con sfondo grigio sono compilati a cura dell'Amministrazione

(1) differenza tra i volumi progressivi letti al 31 dicembre dell'anno corrente e quelli registrati al 31 dicembre dell'anno precedente

Alla Provincia di

DICHIARAZIONE ANNUALE DEI VOLUMI DERIVATI DA ACQUE SOTTERRANEE

codice opera di presa ¹

provincia di _____

Comune di _____

sottobacino _____

codice

area idrografica _____

codice

☐ pozzo ☐ falda libera ☐ falda profonda

☐ sorgente ☐ trincea drenante

denominazione ²

coordinate geografiche

tipologia di misuratore:

☐ contatore volumetrico

☐

data di installazione

periodo del prelievo ³

dal

al

usi dell'acqua ⁴

.....

anno ⁵

volume derivato ⁶

mc

ripartizione dei prelievi su base mensile

volumi derivati ⁷

gennaio mc

febbraio mc

marzo mc

aprile mc

maggio mc

giugno mc

luglio mc

agosto	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
settembre	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ottobre	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
novembre	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
dicembre	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

interventi effettuati in corso d'anno ⁽⁸⁾:

.....

località/ data

firma leggibile del titolare

Note per la compilazione della scheda

I campi con sfondo grigio sono compilati a cura dell'Amministrazione

⁽¹⁾ il codice dell'opera di presa è il codice univoco dell'opera di presa assegnato dalla Provincia

⁽²⁾ denominazione obbligatoria nel caso di sorgente o fontanile

⁽³⁾ riportare il periodo di effettivo esercizio

⁽⁴⁾ riportare gli usi effettivi dell'acqua

⁽⁵⁾ specificare l'anno al quale si riferiscono i dati misurati

⁽⁶⁾ riportare il volume complessivamente derivato nel corso dell'anno solare

⁽⁷⁾ riportare la differenza tra i numeri progressivi del contatore letti rispettivamente alla fine e all'inizio del periodo di riferimento (mese)

⁽⁸⁾ riportare le eventuali interruzioni della registrazione dei prelievi e le relative cause, nonché gli interventi di manutenzione e/o sostituzione effettuati, indicandone anche la data

NB: qualora l'obbligo venga esteso anche ai titolari di concessioni per le quali il volume massimo concesso è inferiore a 100.000 metri, gli stessi sono tenuti a trasmettere all'Autorità concedente unicamente il volume totale prelevato nel corso dei dodici mesi e non i dati relativi ai singoli mesi.

Alla Provincia di

DICHIARAZIONE ANNUALE DEI VOLUMI DERIVATI DA ACQUE SUPERFICIALI

codice opera di presa ¹

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

provincia di _____

Comune di _____

sottobacino _____

codice

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

area idrografica _____

codice

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

tipo di corpo idrico:

☐ corso d'acqua naturale☐ lago ☐ invasodenominazione ²

coordinate geografiche

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

tipologia di misuratore:

☐ asta idrometrica☐ in continuo mediante☐ altro

data di installazione

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

periodo del prelievo ³

dal

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

al

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

usi dell'acqua ⁴

.....

anno ⁵

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

volume derivato ⁶

[mc]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ripartizione dei prelievi su base mensile ⁷

gennaio [mc]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

febbraio [mc]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

marzo [mc]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

aprile [mc]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

maggio [mc]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

giugno [mc]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

luglio [mc]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

agosto	mc											
settembre	mc											
ottobre	mc											
novembre	mc											
dicembre	mc											

interventi effettuati in corso d'anno ⁸ :

.....

località/ data

firma leggibile del titolare

Note per la compilazione della scheda

I campi con sfondo grigio sono compilati a cura dell'Amministrazione

⁽¹⁾ Il codice dell'opera di presa è il codice univoco assegnato dalla Provincia

⁽²⁾ riportare la denominazione del corso d'acqua, lago o invaso

⁽³⁾ riportare il periodo di effettivo esercizio

⁽⁴⁾ riportare gli usi effettivi dell'acqua

⁽⁵⁾ specificare l'anno al quale si riferiscono i dati misurati

⁽⁶⁾ riportare il volume complessivamente prelevato nel corso dell'anno calcolato sulla base delle registrazioni dei livelli idrometrici

⁽⁷⁾ riportare il volume prelevato nel corso del mese calcolato sulla base delle registrazioni dei livelli idrometrici

⁽⁸⁾ riportare le eventuali interruzioni della registrazione dei prelievi e le relative cause, nonché gli interventi di manutenzione e/o sostituzione effettuati, indicandone anche la data

DICHIARAZIONE ANNUALE DEI VOLUMI DERIVATI DA INVASO

codice opera di presa ¹

denominazione dell'invaso ² _____

provincia di _____ **Comune di** _____

sottobacino _____ **codice**

area idrografica _____ **codice**

denominazione ³

coordinate geografiche

tipologia di misuratore:

data di installazione

periodo del prelievo ⁴ dal al

usi dell'acqua ⁵

anno ⁶ **volume derivato** ⁷ **mc**

volumi derivati ⁸

gennaio	mc	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
febbraio	mc	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
marzo	mc	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
aprile	mc	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
maggio	mc	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
giugno	mc	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
luglio	mc	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
agosto	mc	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

settembre	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ottobre	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
novembre	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
dicembre	mc	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

interventi effettuati in corso d'anno ⁹:

.....

località/data

firma leggibile del titolare

Note per la compilazione della scheda

I campi con sfondo grigio sono compilati a cura dell'Amministrazione

- (1) il codice dell'opera di presa è il codice univoco assegnato dalla Provincia
- (2) riportare il nome dell'invaso
- (3) riportare la denominazione dei corpi idrici che alimentano l'invaso
- (4) riportare il periodo di effettivo esercizio
- (5) riportare gli usi effettivi dell'acqua
- (6) specificare l'anno al quale si riferiscono i dati misurati
- (7) riportare il volume complessivamente prelevato nel corso dell'intero anno
- (8) riportare il volume prelevato nel corso di ciascun mese
- (9) riportare le eventuali interruzioni della registrazione dei prelievi e le relative cause, nonché gli interventi di manutenzione e/o sostituzione effettuati, indicandone anche la data

Alla Provincia di

DICHIARAZIONE ANNUALE DEI VOLUMI RESTITUITI

provincia di _____ Comune di _____

sottobacino _____ codice _____

area idrografica _____ codice _____

codice Catasto degli scarichi _____

tipo di corpo idrico: ☐ corso d'acqua naturale

☐ lago ☐ invaso ☐ falda

denominazione ¹

coordinate geografiche _____

tipologia di misuratore: ☐ asta idrometrica
☐ in continuo mediante
☐

data di installazione _____

periodo della restituzione ² dal _____ al _____

anno ³ _____ volume restituito ⁴ [mc] _____

ripartizione delle restituzioni su base mensile ⁵

gennaio	[mc]	_____
febbraio	[mc]	_____
marzo	[mc]	_____
aprile	[mc]	_____
maggio	[mc]	_____
giugno	[mc]	_____
luglio	[mc]	_____
agosto	[mc]	_____
settembre	[mc]	_____
ottobre	[mc]	_____

novembre

mc									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dicembre

mc									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

interventi effettuati in corso d'anno ⁶:

.....

località/ data

firma leggibile del titolare

Note per la compilazione della scheda

I campi con sfondo grigio sono compilati a cura dell'Amministrazione

⁽¹⁾ riportare la denominazione del corso d'acqua, lago o invaso⁽²⁾ riportare il periodo di effettivo esercizio⁽³⁾ specificare l'anno al quale si riferiscono i dati misurati⁽⁴⁾ riportare il volume complessivamente prelevato nel corso dell'anno calcolato sulla base delle registrazioni dei livelli idrometrici⁽⁵⁾ riportare il volume prelevato nel corso del mese calcolato sulla base delle registrazioni dei livelli idrometrici⁽⁶⁾ riportare le eventuali interruzioni della registrazione dei prelievi e le relative cause, nonché gli interventi di manutenzione e/o sostituzione effettuati, indicandone anche la data

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6424 del 17 luglio 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

SOMMARIO

Art. 1. (Oggetto e finalità)

Art. 2. (Definizioni)

Art. 3. (Ambito d'applicazione)

Art. 4. (DMV idrologico e DMV di base)

Art. 5. (DMV ambientale)

Art. 6. (Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati)

Art. 7. (Rilasci da invasi)

Art. 8. (Rilasci da sorgente)

Art. 9. (Deroghe)

Art. 10. (Nuovi prelievi e rinnovi)

Art. 11. (Prelievi esistenti)

Art. 12. (Modalità di rilascio in alveo)

Art. 13. (Sperimentazione)

Art. 14. (Controlli)

Art. 15. (Disposizione finale)

Allegato A - Calcolo del DMV idrologico e del DMV di base

Allegato B - Trattati di corsi d'acqua soggetti a ricorrenti deficit idrici estivi

Allegato C - Modulazione del rilascio

Allegato D - Progetti di adeguamento delle opere di presa

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano regionale di tutela delle acque, detta disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale, di seguito denominato DMV.

2. Il presente regolamento, ferme restando le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e dei relativi provvedimenti attuativi, persegue l'obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) DMV: la portata minima istantanea che deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;

b) DMV idrologico: la frazione della portata naturale media annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche peculiari delle diverse aree idrografiche;

c) DMV di base: il valore di DMV idrologico corretto in funzione della morfologia dell'alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei corsi d'acqua con la falda (A);

d) DMV ambientale: il valore di DMV di base comprensivo degli eventuali fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T);

e) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

f) prese sussidiarie: una o più prese che complessivamente sottendono una superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino che alimenta la derivazione.

Art. 3.

(Ambito d'applicazione)

1. Il DMV di base si applica a tutti i prelievi d'acqua da sorgenti e da corsi d'acqua naturali, ivi compresi quelli che originano un invaso.

2. Il DMV ambientale si applica ai prelievi da corsi d'acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione.

3. Per il fiume Ticino il DMV è determinato d'intesa tra le Regioni interessate, secondo le modalità previste da appositi protocolli sottoscritti e approvati dalle rispettive amministrazioni.

4. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento:

a) i prelievi da fontanile;

b) gli utilizzi dell'acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un'apposita scala di risalita della fauna ittica;

c) i prelievi di acque minerali e termali.

Art. 4.

(DMV idrologico e DMV di base)

1. La quantificazione del DMV idrologico e del DMV di base è effettuata secondo le modalità specificate all'allegato A.

Art. 5.

(DMV ambientale)

1. Le misure di area del Piano di tutela delle acque definiscono i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) e il loro ambito territoriale di applicazione, tenendo conto anche dell'esigenza di mantenimento della continuità idraulica, ove perseguibile.

Art. 6.

(Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati)

1. In sede di prima applicazione, le modalità di quantificazione del DMV idrologico si applicano anche ai prelievi collocati in sezioni di corpi idrici che sottendono bacini di estensione inferiore o uguale a 50 chilometri quadrati.

2. Nel caso di prelievi esistenti costituiti da prese principali e da prese sussidiarie ubicate nella medesima area idrografica come delimitata dal Piano di tutela delle acque, è ammessa la concentrazione sulle prese principali del deflusso minimo vitale, quantificato sulla base della superficie complessivamente sottesa dalla derivazione, a condizione che le prese sussidiarie:

a) sottendano ciascuna una superficie inferiore o uguale a 5 chilometri quadrati;

b) non ricadano in aree ad elevata protezione ambientale;

c) non siano ubicate su corsi d'acqua che rivestono interesse ambientale;

d) non siano situate su corsi d'acqua o tratti di essi dove i piani di cui alla l.r. 37/2006 rilevano la presenza di fauna ittica autoctona.

3. Su motivata e documentata istanza, l'autorità concedente può consentire modalità di concentrazione del DMV diverse da quelle di cui al comma 2, fermo restando l'obbligo di rilasciare complessivamente la portata istantanea relativa all'intero bacino sotteso dall'impianto.

4. Nel caso di nuovi prelievi, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, l'eventuale concentrazione dei rilasci sulla presa principale è subordinata ad una specifica valutazione circa gli effetti ambientali prodotti, da effettuarsi sulla base dei criteri previsti dal dossier di compatibilità ambientale dei prelievi di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

5. Per i nuovi prelievi, fermo restando quanto previsto al comma 4, il DMV di base non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Bobore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come delimitate dal Piano di tutela delle acque.

Art. 7.

(Rilasci da invasi)

1. Per gli invasi esistenti, originati da sbarramenti su corsi d'acqua naturali, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi la quantificazione del DMV e la relativa regola operativa sono stabilite dall'autorità concedente sulla base di un programma dei rilasci predisposto dal gestore, corredato dalla valutazione dei prevedibili impatti sull'ambiente idrico interessato e dalle modalità di monitoraggio degli stessi nel tempo.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione e la valutazione del programma di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, il DMV ambientale non può comunque eccedere il 100 per cento del DMV di base.

Art. 8.

(Rilasci da sorgente)

1. Nel caso di prelievi da sorgenti è richiesto il rilascio del solo DMV idrologico pari:

a) ad un terzo della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua inferiore o uguale 10 litri al secondo;

b) al 10 per cento della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua superiore a 10 litri al secondo e comunque in misura non inferiore a 3 litri al secondo.

Art. 9.

(Deroghe)

1. Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, nei tratti dei corsi d'acqua di cui all'allegato B su cui incidono rilevanti prelievi irrigui e caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, alle derivazioni ad uso agricolo destinate all'irrigazione e limi-

tatamente al periodo di massima idroesigenza si applica un DMV ridotto a un terzo del valore calcolato ai sensi dell'articolo 4. La deroga è estesa, limitatamente allo stesso periodo, alle altre utilizzazioni collocate sulla medesima asta fluviale a valle dell'ultima utenza irrigua.

2. Ai fini del presente articolo si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso:

- a) tra il 1° aprile e il 31 agosto per la coltivazione del riso;
- b) tra il 1° giugno e il 15 settembre per tutte le restanti colture.

3. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento dell'allegato B sulla base degli esiti delle misure di riequilibrio del bilancio idrico e dell'evoluzione della dinamica dell'idroesigenza irrigua.

4. Per le derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili é consentito l'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV qualora non siano disponibili fonti alternative o il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l'aspetto tecnico o economico. Per le derivazioni di cui al presente comma non si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5.

5. L'esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV è altresì consentito:

- a) nel caso di utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di alpeggi e rifugi montani;
- b) per le derivazioni da corpi idrici soggetti ad asciutte naturali di durata superiore a 60 giorni consecutivi all'anno, opportunamente documentate dal gestore della derivazione;
- c) per i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 2 litri al secondo.

6. L'autorità concedente, informate la Regione e l'Autorità di bacino del fiume Po, può autorizzare motivate deroghe temporanee ai valori di DMV, in presenza di situazioni di particolare carenza idrica e per ragioni di interesse pubblico generale, a condizione che sia stata contestualmente attivata la regolazione delle portate derivate.

Art. 10.

(Nuovi prelievi e rinnovi)

1. L'applicazione del DMV di base e degli ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) è condizione necessaria per il rilascio:

- a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per i prelievi esistenti.

2. Fino alla definizione delle misure di aree di cui all'articolo 5, i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q) e la fruizione (F) hanno valore convenzionale uguale a 1. Nel caso di nuovi prelievi l'autorità concedente può, motivatamente, imporre rilasci superiori al DMV di base in relazione a specifiche esigenze di tutela dell'ambiente idrico, valutate nell'ambito dell'istruttoria tecnica finalizzata al rilascio della concessione.

3. Nelle more della definizione delle misure di area di cui all'articolo 5, sono soggetti alla modulazione dei rilasci, in modo da conservare, seppur attenuata, la naturale variabilità del regime dei deflussi, i nuovi prelievi di portata massima istantanea uguale o maggiore alla portata di durata di 120 giorni del corpo idrico alimentatore valutata in corrispondenza della sezione di prelievo e comunque superiori a 500 litri al secondo.

4. Il fattore correttivo riguardante la modulazione della portata è applicato secondo le modalità di calcolo di cui all'allegato C.

Art. 11.

(Prelievi esistenti)

1. Entro il 31 dicembre 2008 tutti i prelievi esistenti rilasciano, eventualmente anche con modalità provvisorie, il DMV di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.

2. La relazione di calcolo del DMV di cui al comma 1 è trasmessa all'autorità concedente entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di realizzare l'adeguamento delle opere di presa entro il 31 dicembre 2010.

3. Prima dell'inizio dei lavori per l'adeguamento delle opere di presa i concessionari, fatta salva l'acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti, sono tenuti a depositare i

relativi progetti redatti secondo i criteri di cui all'allegato D presso l'autorità concedente, che procede ad effettuare controlli a campione per accertare la funzionalità dei dispositivi di rilascio realizzati.

4. I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore del DMV di base o comunque inferiore o uguale a 100 litri al secondo esercitate mediante accumulo precario di materiale d'alveo o mediante organi mobili sono tenuti a depositare presso l'autorità concedente unicamente la relazione di calcolo del DMV entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Tutti i prelievi esistenti soggetti al DMV ambientale integrano il DMV di base:

a) con il 50 per cento dei fattori correttivi inerenti la naturalità (N), la qualità dell'acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) entro due anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all'articolo 5;

b) con il 100 per cento dei medesimi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all'articolo 5.

6. Fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.

7. Ai prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione, si applica il rilascio del 10 per cento della portata istantanea.

Art. 12.

(Modalità di rilascio in alveo)

1. Le derivazioni dotate di opere di presa fisse o di dispositivi di regolazione delle portate derivate sono dotate di apparati fissi per la gestione dei rilasci, costituiti di norma da stramazzi, dotati almeno di un'asta idrometrica tarata che consenta un'immediata verifica del rispetto degli obblighi imposti anche da parte di personale non specializzato.

2. Le derivazioni soggette alla modulazione temporale di Tipo A descritta nell'allegato C sono dotate di dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa. Laddove risulti eccessivamente onerosa la misurazione delle portate istantanee in arrivo alla traversa è ammessa la misura delle sole portate derivate e rilasciate.

3. Ove siano prescritte opere per la risalita dell'ittiofauna, il DMV o quota parte del medesimo è fatto defluire tramite le predette opere.

Art. 13.

(Sperimentazione)

1. La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali.

2. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

3. A decorrere dalla data di avvio della sperimentazione e, per le sperimentazioni atto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare della derivazione può chiedere l'applicazione della riduzione del canone demaniale per uso di acqua pubblica.

Art. 14.

(Controlli)

1. Il controllo del rispetto degli obblighi di rilascio di cui al presente regolamento è effettuato dall'autorità concedente attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalità conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute.

2. In caso di rilascio di una portata costante realizzato attraverso apparati fissi ad esso finalizzati, il controllo è effettuato mediante il semplice riscontro visivo dell'asta idrometrica di cui gli

stessi sono dotati o di dispositivi che consentono di controllare i livelli idrici o attraverso la verifica del posizionamento degli organi di rilascio.

3. Nel caso in cui la derivazione sia dotata di un misuratore in continuo delle portate rilasciate, i dati registrati sono conservati per almeno cinque anni a disposizione dell'autorità concedente.

Art. 15.

(Disposizione finale)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 luglio 2007.

Mercedes Bresso

ALLEGATO A
(Art. 4)

CALCOLO DEL DMV IDROLOGICO E DEL DMV DI BASE

Aste principali del fiume Po dalla confluenza Pellice fino al confine regionale e del fiume Tanaro dalla confluenza Stura di Demonte fino alla confluenza in Po ¹

Considerata la sostanziale costanza della portata naturale media annua fluente nei tratti di corpo idrico compresi tra una confluenza e la successiva, il DMV di base per ciascuno dei tratti sotto elencati è così stabilito:

Asta del fiume Po, a valle della confluenza del Pellice	
6,3 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Pellice e la confluenza Maira
10,7 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Maira e la confluenza Sangone
13,0 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Sangone e la confluenza Dora Riparia
20,8 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Dora Riparia/Stura di Lanzo e la confluenza Orco
27,3 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Orco e la confluenza Dora Baltea
41,6 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Dora Baltea e la confluenza Sesia
51,2 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Sesia e la confluenza Tanaro
78,2 mc/sec	a valle della confluenza Tanaro

Asta del fiume Tanaro, a valle della confluenza della Stura di Demonte	
8,5 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Stura di Demonte e la confluenza Borbore
8,7 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Borbore e la confluenza Belbo
9,6 mc/sec	nel tratto compreso tra la confluenza Belbo e la confluenza Bormida
14,6 mc/sec	nel tratto a valle della confluenza Bormida

Altri corsi d'acqua naturali del territorio piemontese

Il deflusso minimo vitale di base in una determinata sezione del corpo idrico è calcolato con la formula seguente:

$$\text{DMV base} = k * q_{\text{meda}} * S * M * A$$

dove:

k = frazione della portata meda annua (*parametro sperimentale determinato per singole aree omogenee*)

¹ Si definisce "asta del Po" il fiume Po a valle della confluenza con il torrente Pellice

q_{meda} = portata specifica media annua naturale per unità di superficie del bacino sotteso, espressa in l/s km²

S = superficie del bacino sottesa dalla sezione del corpo idrico, espressa in km²

M = parametro morfologico

A = parametro che tiene conto dell'interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee.

Il prodotto del fattore k per la portata media annua specifica e per la superficie del bacino sotteso costituisce il DMV idrologico.

Il DMV di base è quantificato per ciascuna sezione di prelievo moltiplicando il DMV idrologico per i fattori di correzione M e A che tengono conto rispettivamente dell'incidenza che le particolari caratteristiche morfologiche dell'alveo (granulometria, larghezza, pendenza e tipo di sezione) determinano sulle condizioni di deflusso dell'acqua e degli effetti degli scambi idrici tra le acque superficiali e sotterranee.

Determinazione del parametro k

Il parametro k esprime la percentuale della portata media annua naturale che deve essere considerata nel calcolo della componente idrologica del deflusso minimo vitale.

I valori del parametro k , variabili tra 0 e 1 estremi esclusi e diversificati per aree omogenee in relazione ai regimi idrologici di magra, in coerenza con gli esiti degli studi finalizzati alla redazione del Piano di tutela delle acque, sono così stabiliti:

Area idrografica	Fattore k
Gesso, Stura di Demonte, Grana Mellea, Maira, Varaita, Alto Po, Pellice, Chisone, Sangone, Chisola, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Malone, Orco, Basso Po in sponda sinistra fino alla confluenza Dora Baltea	0,15
Dora Baltea, Basso Sesia, Toce, Alto Sesia, Ticino lacuale, Basso Po in sponda sinistra dalla confluenza Dora Baltea fino alla confluenza Sesia	0,13
Cervo, Agogna, Terdoppio	0,11
area idrografica afferente al Ticino sub lacuale, esclusa l'asta principale, Basso Po in sponda dalla confluenza Sesia al confine regionale	0,10
Alto Tanaro, Basso Tanaro, Borbore, Belbo, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Banna e Basso Po in sponda destra	0,07 per bacini di estensione superiore a 50 km ² 0,10 per bacini di estensione inferiore o uguale a 50 km ²

Il valore del fattore K potrà essere modificato con apposito provvedimento di Giunta Regionale, sulla base di ulteriori e più approfondite conoscenze relative all'effettivo regime idrologico naturale di magra dei corpi idrici, ricostruito attraverso la rete di monitoraggio

idrometrica e la misura degli effettivi prelievi, tenendo conto anche delle eventuali variazioni indotte dai cambiamenti climatici in corso.

Determinazione della q_{meda}

La valutazione della portata specifica media annua naturale di un corso d'acqua per unità di superficie del bacino - detta q_{meda} - è effettuata secondo una delle modalità di seguito descritte:

a) utilizzando il modello di regionalizzazione delle portate e cioè la formula:

$$q_{meda} = 0,00860 * H + 0,03416 * A - 24,5694$$

dove:

H rappresenta l'altitudine media sul livello del mare del bacino idrografico sotteso alla presa, espressa in m;

A rappresenta l'afflusso meteorico medio annuo, ragguagliato al bacino idrografico, espresso in mm.

L'altitudine media del bacino può essere calcolata, in alternativa al classico metodo ipsografico, per mezzo della seguente relazione semplificata:

$$H = 0,5 * (0,9 * H_{max} + H_{min})$$

con

H_{max} , altezza della vetta più elevata del bacino considerato

H_{min} : altezza del fondo alveo nella sezione di prelievo

Si segnala che l'utilizzo dell'approccio semplificato comporta una potenziale sovrastima dell'altezza media del bacino e di conseguenza una sovrastima della componente idrologica del DMV

Il valore dell'afflusso meteorico medio annuo può essere dedotto dalla carta delle isoiete allegata alla Monografia di ciascuna area idrografica, costituente parte integrante del Piano di tutela delle acque, ovvero documentato attraverso elaborazioni *ad hoc* con riferimento ad un arco temporale più ampio, includendo anche le precipitazioni degli anni più recenti.

b) ricostruendo, attraverso criteri di similitudine idrologica, la portata media annua naturale specifica della sezione di prelievo a partire dalle informazioni rilevate alle stazioni idrometriche che dispongono di una serie storica di rilevazione di dati giornalieri di sufficiente estensione (almeno 10 anni), previa quantificazione degli effetti che i prelievi attuati a monte producono sulla generazione delle portate fluenti nella sezione monitorata;

c) impiantando una stazione di monitoraggio *ad hoc* nella sezione di alveo in cui si prevede di prelevare acqua con acquisizione in continuo delle misure di deflusso giornaliero relative ad almeno un anno, da rapportare alla situazione naturale di riferimento, attraverso un'analisi idrologica avanzata che presenti contestualmente i seguenti requisiti:

1. utilizzi adeguati modelli di simulazione operanti su dati a piccola base tempo (giornaliera), di tipo concettuale deterministico relativamente alla parte di simulazione idrologica;
2. documenti il livello di calibrazione dei modelli numerici, sulla base del riscontro con dati sperimentali;
3. oggettivi la significatività della q_{meda} , che dovrà essere rappresentativa di condizioni idrologiche medie in situazioni di deflusso naturale.

Considerato il grado crescente di alterazione dei deflussi naturali che si riscontra procedendo da monte verso valle, si consiglia di applicare le modalità descritte ai punti b) e c) solo per caratterizzare in modo più preciso i deflussi nelle parti superiori dei bacini in cui le modificazioni antropiche sono meno rilevanti e più facilmente ricostruibili.

Per i bacini regolati la q_{meda} deve rappresentare, con la migliore approssimazione consentita dai dati idrometrici disponibili, il valore medio annuale delle portate specifiche naturali che defluirebbero nella sezione del corso d'acqua, in assenza delle derivazioni idriche e di invasi.

Determinazione della superficie del bacino sotteso dalla derivazione: S

Il parametro S rappresenta la superficie del bacino idrografico sotteso dalla sezione di presa nella quale è calcolato il deflusso minimo vitale. Nel delimitare il bacino idrografico si fa riferimento alle linee di displuvio individuate in base all'orografia del territorio, prescindendo quindi dalla circolazione idrica sotterranea.

In alternativa alla puntuale quantificazione della superficie effettivamente sottesa dalla sezione di presa, detta informazione può essere dedotta, in via speditiva, interpolando linearmente i dati di superficie sottesa da sezioni collocate immediatamente a monte e a valle rispetto a quella di interesse, riportate nello studio di caratterizzazione idrologica di accompagnamento al Piano di tutela delle acque, a condizione che nel tratto compreso tra le due sezioni non siano presenti confluenze di corpi idrici in grado di modificare sensibilmente il regime delle magre naturali del corso d'acqua.

Determinazione del fattore morfologico: M

Il valore del fattore morfologico M da applicare per il calcolo del DMV di base è quello descritto nella seguente tabella.

Categoria	Valore del fattore correttivo
classe morfologica 1	0,90
classe morfologica 2	1,10
classe morfologica 3	1,10
classe morfologica 4	1,30

La classe morfologica nella quale ricade la sezione di presa, cui fare riferimento per la quantificazione del DMV, è identificabile dalla specifica cartografia depositata presso le sedi delle Province e riportata alla Tavola A 2.12. della Cartografia del Piano di tutela delle acque consultabile sul Sito Internet della Regione Piemonte.

Fattore di interscambio idrico con la falda: A

Il fattore A di interscambio con la falda determina una correzione del DMV idrologico nei tratti di corsi d'acqua evidenziati nella successiva tabella, ai quali si applica il valore riportato nell'ultima colonna.

Area idrografica	Corso d'acqua	Tratto interessato	Classe di interscambio
AI01 Alto Po	Po	da confluenza Rio Albeta a confluenza Rio Torto	4
AI03 Pellice	Pellice	da confluenza Chisone a confluenza Po	5
AI07 Grana-Mellea	Grana-Mellea	da ponte stradale Caraglio-Bernezzo a ponte strada provinciale Centallo- Tarantasca	4
AI15 Dora Baltea	Dora Baltea	da ponte strada statale n° 26 della Valle d'Aosta a confluenza roggia Nuova dei Cagnoni	4
AI17 Basso Sesia	Sesia	da confluenza Cervo a confluenza roggia Lampora	1
A21 Stura di Demonte	Stura di Demonte	da bealera Leona a ponte strada provinciale n° 45 Fossano-Salmour	1
A22 Gesso	Gesso	da confluenza canale Vermenagna a confluenza Stura di Demonte	5
AI32 Ticino	Ticino	da ponte di Oleggio a ponte ferrovia Novara-Busto Arsizio	1

Per tutti i rimanenti corsi d'acqua e tratti di essi in riferimento ai prelievi esistenti si applica un valore pari a 1.

Nel caso di nuovi prelievi è comunque fatta salva la possibilità per l'autorità concedente di chiedere al soggetto istante di documentare l'effettivo valore dell'interscambio con la falda attraverso campagne di misure differenziali delle portate in alveo e di riportare il valore del fattore A alle risultanze sperimentali secondo le modalità specificate nella seguente tabella

Portata di interscambio	Tipo di interscambio	Classe di interscambio	Fattore "A"
> 300 l/sec*km	drenaggio elevato	1	0,70
tra 100 e 300 l/sec*km	drenaggio medio	2	1,00
inferiore a 100 l/sec*km	equilibrio	3	1,00
tra 100 e 300 l/sec*km	dispersione media	4	1,20
> 300 l/sec*km	dispersione elevata	5	1,50

ALLEGATO B
(Art. 9)

TRATTI DI CORSI D'ACQUA SOGGETTI A RICORRENTI DEFICIT IDRICI ESTIVI

Asta fluviale	Tratto
Grana Mellea	dalla presa del Canale dei Mulini di Caraglio alla presa del Consorzio Praterie Macra Vecchia
Maira	dalla presa del Canale Marchisa del comune di Dronero alla presa del Consorzio Massa Prati
Varaita	dalla presa del Bedale del Corso del Comune di Saluzzo alla presa Varaita Pasco
alto Po	dalla presa del Consorzio di Revello alla presa del Consorzio Martinianese
Asta Po (1)	dalla presa del Canale Cavour alla presa del canale Lanza Mellana Roggia Fuga
Pellice	dalla presa del canale comunale di Pralafera alla presa del Consorzio Bealera Mottura
Chisone	dalla presa del Consorzio Moirano Lemina alla presa del Consorzio di Zucchea
Dora Riparia	dalla presa del Consorzio balera di Cantarana alla presa del Consorzio canale Putea
Stura di Lanzo	dalla presa del Consorzio Della riva sinistra della Stura alla presa del Consorzio Canale Sturetta.
Orco	dalla presa del Consorzio di Favria Salassa San Ponso alla presa del Comune di Chiasso
Dora Baltea	dalla presa del Naviglio di Ivrea alla presa del canale Farini della Coutenza Canali Cavour
Cervo	dalla presa del Consorzio Roggia Rivalta alla presa AIOS del nuovo canale della Baraggia
Sesia	dalla presa del condominio Roggia Mora alla presa della Roggia Busca della Coutenza Canali Cavour
Agogna	dalla presa AIES di Borgomanero Cressa alla presa AIES di Borgolavezzaro
Alto Tanaro	dalla presa del Consorzio della Piana di Ceva e Lesegno alla presa del Consorzio Ghiare
Stura di Demonte	dalla presa del Consorzio canale Roero alla presa di valle del Consorzio Canali ex demaniali della pianura cuneese
Gesso	dalla presa del Consorzio Bealera Grossa e Pravero alla presa attuale del Naviglio di Boves e Vermenagna
Pesio	dalla prima presa di monte del Consorzio di Miglioramento fondiario delle acque del Pesio alla presa del consorzio Canale Brobbio Pesio
Bormida	dalla presa della Coutenza canale Carlo Alberto alla presa del Consorzio Pian Burio
Orba	dalla presa del Consorzio di Miglioramento fondiario di Capriata d'Orba alla presa del "Raggruppamento comunità irrigua"
Scrivia	Dalla presa della roggia Maghisello alla presa della Roggia Laciazzuolo entrambe del comune di Tortona.

(1) a valle della confluenza Pellice

ALLEGATO C
(Artt. 10 e 12)**MODULAZIONE DEL RILASCIO**

Nel caso di nuovi prelievi aventi una portata massima istantanea superiore alla portata naturale di durata 120 giorni del corpo idrico alimentatore e comunque superiore a 500 litri al secondo, la modulazione temporale dei rilasci è effettuata adeguando la portata di rilascio del DMV a valle della traversa di derivazione alla portata istantanea in arrivo alla medesima (Modulazione di Tipo A).

In subordine l'autorità concedente può consentire una modulazione su basi temporali definite *a priori*, in relazione a specifici obiettivi identificati nell'ambito del procedimento di concessione (Modulazione di Tipo B).

Modulazione di Tipo A

La modulazione temporale del deflusso minimo secondo la presente modalità comporta l'adattamento della portata istantanea rilasciata in alveo alle fluttuazioni del regime idrologico misurate immediatamente a monte della traversa di captazione

In tal caso la portata da rilasciare nel corpo idrico a valle della presa sarà la seguente:

Portata istantanea in arrivo alla traversa Q_t	Regime di rilascio: Q_r
$Q_t \leq \text{DMV base}$	$Q_r = Q_t$
$Q_t > \text{DMV base}$	$Q_r = \text{DMV base} + X \% (Q_t - \text{DMV base})$

dove X rappresenta una percentuale variabile dal 10 al 20%.

Modulazione di Tipo B

La modulazione temporale dei rilasci secondo la presente modalità comporta l'obbligo di gestire rilasci a gradini con valori differenziati, ciascuno dei quali applicabile per periodi di tempo di durata predefinita, di norma, non inferiore a 30 giorni.

L'entità dei gradini di portata superiore al DMV di base e la durata di ciascuno di essi è stabilita dall'autorità concedente nell'ambito del procedimento di concessione tenendo presenti i seguenti criteri:

- entità, durata e decorrenza di ciascun gradino di rilascio maggiorato sono rapportate agli specifici obiettivi di qualità del corpo idrico interessato dal prelievo;
- in mancanza dei predetti obiettivi, la modulazione è orientata ad assicurare valori di portata minima più elevati nei mesi in cui la portata media mensile naturale del corso d'acqua supera il valore medio annuo;
- le variazioni delle portate di rilascio del DMV sono effettuate attraverso opportune manovre sui dispositivi di regolazione di cui è dotata l'opera di presa.

Le modalità di modulazione potranno essere riviste, in accordo con il gestore della derivazione, all'atto dell'applicazione del DMV ambientale.

ALLEGATO D

(Art. 11)

PROGETTI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI PRESA**Contenuti dei progetti di adeguamento delle opere di presa al rilascio del DMV**

I titolari delle opere di presa insistenti sul reticolo idrografico piemontese soggette all'obbligo previsto dall'articolo 11 comma 3 del presente regolamento predispongono, per ogni opera di presa gestita, un progetto di adeguamento delle opere al rilascio del DMV strutturato nelle seguenti parti:

- A. Ubicazione della presa
- B. Descrizione stato di fatto
- C. Calcolo della portata da rilasciare
- D. Prese sussidiarie
- E. Interventi di adeguamento in progetto

Il progetto di adeguamento deve essere redatto e firmato in ognuna delle sue parti da un professionista abilitato. Qualora sia prevista la realizzazione o l'adeguamento di un passaggio per l'ittiofauna gli elaborati di riferimento dovranno inoltre essere firmati anche da professionisti abilitati nella specifica disciplina.

Il progetto di adeguamento deve anche essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto titolare della concessione di derivazione.

Le parti del progetto di adeguamento sono strutturate nel seguente modo:

A. Ubicazione della presa

Localizzazione dello sbarramento o dell'opera di presa su Carta tecnica regionale in scala 1:10.000.

B. Descrizione stato di fatto**B1) Dati caratteristici della derivazione**

- a) Tipologia sbarramento (*traversa con organi di regolazione, traversa senza organi di regolazione, piccola diga, grande diga, sbarramento precario, altro; specificare eventuale classificazione ai sensi legislazione vigente*)
- b) Superficie del bacino sotteso dalla presa espressa in chilometri quadrati
- c) Uso o usi dell'acqua
- d) Periodo prelievo assentito
- e) Portata massima derivabile espressa in litri al secondo
- f) Portata media derivabile espressa in litri al secondo
- g) Altezza sbarramento espressa in metri
- h) Volume di massimo invaso espresso in metri cubi
- i) Eventuale obbligo di rilascio preesistente espresso in litri al secondo
- j) Eventuale passaggio per l'ittiofauna esistente

B2) Planimetria generale e sezioni principali dello sbarramento

In scala idonea e comunque rispettivamente, ove applicabile, non inferiore ad 1:100 per la planimetria ed a 1:20 per le sezioni, con dettaglio su organi mobili e dispositivi di

regolazione ed indicazione delle quote altimetriche significative; includere opere di derivazione e adduzione qualora si intenda intervenire in tali sedi per attuare il rilascio

B3) Profilo complessivo dello sviluppo sbarramento-opera di presa-opere di adduzione

Quote di fondo, quote delle soglie e quote di ogni dispositivo di regolazione ivi installato ed indicazione dei livelli idrici corrispondenti alle condizioni di derivazione della portata massima derivabile stabilita da disciplinare ($Q_{der\ max}$) e di portate in arrivo prossime al DMV, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore ad 1:50

B4) Fotografie dello sbarramento con indicazione dei relativi punti di ripresa.

B5) Descrizione sintetica delle attuali modalità operative seguite nella gestione e regolazione dello sbarramento

Nel caso di sbarramenti precari specificare modalità realizzative e permanenza in alveo; nel caso di opere già soggette ad obbligo di rilascio del DMV, specificare sinteticamente i metodi di regolazione utilizzati nonché le eventuali modalità di misura e registrazione delle portate rilasciate; nel caso di opere già dotate di passaggio di risalita per l'ittiofauna specificarne sinteticamente le modalità di funzionamento, la portata di progetto ed il campo di variazione dei livelli idrici nella sezione di monte del dispositivo

C. Calcolo della portata da rilasciare

Sintetica relazione di calcolo del valore di DMV da rilasciare, evidenziando le metodologie utilizzate in conformità a quanto previsto dal presente regolamento

D. Prese sussidiarie

Illustrazione sull'estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 delle superfici sottese dalle singole prese; la carta deve anche consentire di visualizzare i tratti di reticolo naturale compresi tra le prese sussidiarie e il punto di immissione dei corpi idrici minori nel corpo idrico che alimenta la presa principale)

E. Interventi di adeguamento in progetto

E1) Relazione descrittiva degli interventi di adeguamento previsti

Illustrazione dell'entità e della consistenza degli eventuali interventi strutturali e delle previste regolazioni di organi e dispositivi esistenti. Nel caso di obblighi di rilascio preesistenti e/o di passaggio per l'ittiofauna devono essere dettagliate le eventuali modalità di adeguamento degli stessi.

La relazione deve inoltre descrivere sinteticamente i metodi di regolazione previsti per garantire il rilascio a valle nelle tre seguenti condizioni idrologiche:

1: $Q_t \leq DMV$

2: $DMV < Q_t \leq DMV + Q_{der\ max}$

3: $Q_t > DMV + Q_{der\ max}$

dove:

Q_t = portata in arrivo alla traversa

$Q_{der\ max}$ = portata massima derivabile stabilita da disciplinare

DMV = deflusso minimo vitale calcolato al punto D.

Il gestore è tenuto a definire la scala di deflusso dei dispositivi di rilascio e a descrivere i dispositivi di misura (ed eventuale registrazione) dei livelli e/o dei gradi di apertura degli organi mobili di rilascio, evidenziando l'accessibilità degli stessi e le modalità di lettura per gli addetti dell'autorità di controllo. Qualora il corso d'acqua sia soggetto all'applicazione del DMV ambientale specificare le modalità previste per garantire la necessaria flessibilità ai dispositivi di rilascio (inclusi gli accorgimenti connessi

all'eventuale passaggio per l'ittiofauna) per poter soddisfare il futuro incremento delle portate da rilasciare. E' richiesto infine di allegare un cronoprogramma di massima degli interventi.

Nella relazione sono altresì specificati metodi, modalità e tempistiche previste per la taratura e il collaudo dei dispositivi di rilascio, da condurre entro 12 mesi dalla messa in esercizio. Le risultanze dovranno essere registrate in apposita relazione, firmata da professionista abilitato, da conservare presso la sede dell'ente gestore e messe a disposizione a seguito di eventuale richiesta delle Autorità competenti.

- E2) Tavole grafiche degli interventi strutturali in progetto
- a) planimetria di base di cui al punto B2 sulla quale sono localizzati gli interventi in progetto;
 - b) sezioni quotate e prospetti degli interventi strutturali in progetto e localizzazione degli eventuali dispositivi accessori (idrometro, sensori di livello, etc.) di cui si prevede l'installazione, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore ad 1:20;
 - c) profilo complessivo dello sviluppo sbarramento - opera di presa - opere di adduzione aggiornato con i dispositivi di rilascio ed indicazione dei livelli idrici corrispondenti alle condizioni di $Q_t = DMV$ e di $Q_t = DMV + Q_{der\ max}$, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore ad 1:50.
- E3) Relazione tecnica relativa al progetto del passaggio di risalita per l'ittiofauna (*qualora da realizzarsi contestualmente agli interventi di adeguamento*)
- a) individuazione degli ambienti significativi a monte e valle dello sbarramento (*tratti d'alveo nei quali i pesci risultino isolati e impossibilitati a effettuare percorsi migratori a causa della presenza di ostacoli naturali o artificiali al libero movimento della fauna ittica*)
 - b) caratterizzazione quali-quantitativa dell'ittiofauna del corso d'acqua e definizione dei comportamenti migratori e delle esigenze delle singole specie (*le informazioni dovranno essere preferibilmente basate su campionamenti diretti dell'ittiofauna a monte ed a valle dello sbarramento*)
 - c) descrizione del campo di variazione delle portate e dei livelli idrici in alveo a monte ed a valle dello sbarramento durante i periodi di migrazione
 - d) descrizione dei criteri adottati nella definizione della portata di progetto, nella scelta della tipologia del dispositivo e nella relativa localizzazione (*specificare portata minima, media e massima di funzionamento ed evidenziare le modalità di rilascio della portata ausiliaria nel caso di passaggio con portata defluente $< DMV$*)
 - e) descrizione del dispositivo corredata dei calcoli di dimensionamento e degli elaborati grafici (con riferimento alle tavole di cui al punto E2) e specificazione del campo di operatività del passaggio in termini di portate e livelli idrici.

Criteri per la redazione dei progetti di adeguamento delle opere di presa

Il rilascio del DMV deve preferibilmente essere assicurato attraverso uno stramazzone rettangolare in parete sottile collocato direttamente sul corpo della traversa, con ciglio sfiorante ubicato ad una quota inferiore all'incile del canale di derivazione in modo tale da rendere impossibile il prelievo dell'acqua in presenza di condizioni di deflusso in alveo inferiori al DMV.

Nel caso in cui il carico massimo superi il valore oltre il quale le formule di letteratura non dispongono di conferme sperimentali, deve essere ricostruita la scala di deflusso attraverso una taratura *ad hoc*.

Tale modalità di rilascio dovrà obbligatoriamente prevedere idonei dispositivi di controllo visivo del livello idrico a monte necessario a affinché defluisca il rilascio previsto.

Ove tecnicamente non siano applicabili le modalità innanzi richiamate, il DMV può essere rilasciato attraverso bocche o luci a battente collocate in corrispondenza del canale di derivazione o degli organi di scarico esistenti, a condizione che i medesimi siano prossimi alla traversa.

Tale modalità dovrà obbligatoriamente prevedere:

- a) libero accesso dell'autorità concedente al canale di adduzione o dissabbiatore ove si effettua il rilascio;
- b) dispositivi di bloccaggio del grado di apertura delle bocche di efflusso;
- c) dispositivi di controllo visivo del livello idrico necessario a monte delle bocche di efflusso affinché defluisca il rilascio previsto.

Sul canale di scarico, al fine di permettere la verifica da parte degli organi di controllo, dovrà essere realizzato e reso accessibile, uno stramazzo Bazin munito di idonei dispositivi di controllo visivo del livello idrico a monte

In presenza di traverse dotate di paratoie il rilascio, in alternativa alle modalità innanzi descritte, potrà avvenire come luce sotto battente o attraverso un'apposita sezione ricavata nella paratoia stessa. Tale modalità dovrà obbligatoriamente prevedere:

- a) dispositivi di bloccaggio del grado di chiusura delle bocche di efflusso, in modo tale che sia garantito il rilascio del DMV anche in condizioni di minimo carico idraulico;
- b) dispositivi di controllo visivo del livello idrico necessario a monte affinché defluisca il rilascio previsto.

In caso di più paratoie dovrà essere privilegiata quella posta in adiacenza alla sponda ove è ubicato il passaggio di risalita per l'ittiofauna, ove presente, ovvero alla bocca di presa.

In presenza di traverse con presa mediante griglia orizzontale il rilascio dovrà preferibilmente avvenire mediante stramazzo localizzato in posizione centrale rispetto alla griglia di derivazione, ricavato attraverso una riprofilatura della traversa.

I dispositivi di rilascio del DMV di base, se ubicati su tratti di corsi d'acqua ai quali è prevista l'applicazione del DMV ambientale, devono essere tali da consentire di modulare, incrementandolo progressivamente, il valore del deflusso a valle della captazione.

Nei casi in cui sia prevista la realizzazione di un passaggio per l'ittiofauna attraverso il quale è fatta defluire unicamente una quota parte del DMV deve comunque essere salvaguardata l'attrattività del dispositivo nei confronti dell'ittiofauna. A tal fine si dovrà garantire che il filone principale della corrente defluente a valle dello sbarramento sia chiaramente identificabile da parte dell'ittiofauna ed indirizzi la risalita verso l'imbocco di valle del dispositivo comunque con modalità tali da non creare localmente condizioni idrodinamiche (velocità, turbolenza, etc.) che costituiscano ostacolo alla risalita dell'ittiofauna. In ogni caso il filone della corrente di attrazione così determinato (portata passaggio di risalita + portata ausiliaria) dovrà essere costituito da almeno il 50 % del DMV.

Nei casi in cui l'applicazione delle sopra riportate metodologie risulti da adeguata documentazione eccessivamente onerosa sotto il profilo tecnico-economico, il concessionario ha facoltà di presentare un progetto riportante un idoneo sistema di effettuazione dei rilasci da sottoporre all'approvazione dell'autorità concedente.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2007, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: “Nuove disposizioni di attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 9 maggio 1997, n. 21;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37-6569 del 30 luglio 2007

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6570 del 30 luglio 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Nuove disposizioni di attuazione della convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/r.”.

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano ai sensi dell'articolo 42, comma 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato) e disciplina le procedure, i termini e le modalità di gestione delle risorse destinate alla promozione del settore artigiano in attuazione della citata Convenzione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Convenzione: la convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano;

b) Comitato paritetico: il comitato previsto dall'articolo 4 della convenzione e composto da quattro rappresentanti nominati dall'Assessore regionale per l'Artigianato e da quattro rappresentanti nominati da Unioncamere Piemonte scelti tra gli amministratori delle Camere di commercio del Piemonte, tra i quali almeno un rappresentante del settore artigiano;

c) Fondo paritetico: il totale delle risorse erogate dalla Regione Piemonte all'Unioncamere Piemonte e così costituite:

1) somma annualmente stabilita dalla Regione Piemonte sulla base delle disponibilità finanziarie;

2) somma di pari importo corrispondente convenzionalmente al congruaggio dovuto dalla Regione Piemonte alle Camere di commercio per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane e destinata dalle Camere al cofinanziamento del Fondo paritetico, conformemente a quanto concordato nell'articolo 6 della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane;

d) Programma: il programma predisposto annualmente dal Comitato paritetico e disciplinato dall'articolo 4 della convenzione.

Art. 3.

(Individuazione delle aree di intervento)

1. Il Comitato paritetico individua le aree di intervento e gli obiettivi prioritari ai quali destinare le risorse del Fondo paritetico, tenuto conto degli indirizzi e della programmazione regionale e delle linee strategiche del sistema camerale piemontese, oltre che sulla base delle proposte

provenienti dal Comitato di Coordinamento delle Associazioni Regionali Confartigianato, C.N.A. e CasArtigiani.

Art. 4.

(Soggetti attuatori degli interventi)

1. Il Comitato paritetico stabilisce la quota del Fondo paritetico riservata, come previsto dall'articolo 3 della Convenzione, al finanziamento di proposte presentate congiuntamente o disgiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'Unioncamere Piemonte e dalle Camere di commercio piemontesi.

2. Tale quota non può essere superiore al 40 per cento delle risorse totali.

3. Le proposte presentate dai soggetti di cui al comma 1 sono ammesse al finanziamento del Fondo paritetico secondo le deliberazioni del Comitato paritetico e fino ad esaurimento della quota ad essi riservata.

Art. 5.

(Altri soggetti)

1. La quota del Fondo paritetico non riservata ai progetti di cui all'articolo 4 è destinata al finanziamento di progetti presentati dai seguenti soggetti:

- a) associazioni di categoria del settore artigiano di livello provinciale o regionale;
- b) Comitato di coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte;
- c) Centro Studi per l'Artigianato.

Art. 6.

(Criteri di valutazione dei progetti)

1. Il Comitato paritetico, tenuto conto delle linee programmatiche di cui all'articolo 3 e dell'ammontare delle risorse disponibili, seleziona i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5 da ammettere al finanziamento sulla base di una graduatoria formata secondo i seguenti criteri:

a) costituiscono requisiti preliminari di ammissibilità al finanziamento la coerenza del progetto con gli obiettivi e le linee programmatiche di cui all'articolo 3 e la presentazione di una scheda di valutazione e di un budget redatto secondo il modello prestabilito, allegato al presente regolamento (allegato A), comprensivo dei costi diretti (consulenze, forniture, costi esterni, etc...) ed indiretti (personale, spese generali, etc...). Non possono essere esposti nel budget costi indiretti superiori al 20 per cento dei costi diretti;

b) a ciascun progetto ammissibile al finanziamento viene assegnato, in base alle caratteristiche, alle attività ed alle finalità previste dal progetto stesso, un punteggio così determinato:

- 1) progetti di rilevanza regionale: 4 punti
- 2) progetti di rilevanza nazionale o internazionale: 4 punti
- 3) collegamento con grandi eventi, fiere internazionali, iniziative governative: 3 punti
- 4) promozione dell'eccellenza artigiana: 1 punto
- 5) concessione di altri finanziamenti pubblici o privati: 2 punti
- 6) presentazione congiunta da parte del Comitato di Coordinamento delle Associazioni Regionali Confartigianato, C.N.A. e CasArtigiani: 3 punti.

7) presentazione congiunta da parte di 2 o più Associazioni artigiane territoriali: 1 punto

c) un ulteriore punteggio compreso tra 0 e 8 viene attribuito a ciascun progetto in base alle valutazioni discrezionali del Comitato paritetico anche tenuto conto dei seguenti parametri:

- 1) congruenza fra le finalità del progetto e gli strumenti previsti dal progetto medesimo;
- 2) riproducibilità;
- 3) capacità di generare nuove iniziative;
- 4) capacità di attrarre nuovi finanziamenti;
- 5) sperimentazione di servizi innovativi per le imprese artigiane;
- 6) equilibrata presenza di progetti provenienti dai diversi territori piemontesi.

2. Sono esclusi dalla graduatoria e non possono essere ammessi al finanziamento i progetti che hanno riportato un punteggio totale inferiore a punti 16.

3. Per ciascuno dei progetti facenti parte della graduatoria è determinata la percentuale di contributo spettante, variabile da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 65 per cento dei costi totali esposti nel budget, secondo i criteri della seguente tabella:

Punteggio riportato	Contributo
punti 16-21	50%
punti >21	65%

4. L'importo del contributo non può comunque superare il limite massimo di euro 100.000,00 per ciascun progetto finanziato.

5. I contributi così determinati sono assegnati ai progetti nel rispetto della graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

6. I progetti esclusi dal finanziamento per esaurimento dei fondi disponibili restano in graduatoria fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 7.

(Domanda di contributo)

1. Mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte sono resi noti:
 - a) le aree e gli obiettivi prioritari ai quali sono destinate le risorse del Fondo paritetico;
 - b) i soggetti ammessi alla presentazione dei progetti da finanziare ai sensi del presente regolamento;
 - c) le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 8.

(Presentazione dei progetti)

1. Tutti i progetti, corredati della scheda di valutazione e del budget di cui all'articolo 6, sono inviati, tramite raccomandata indirizzata alla Regione Piemonte, Direzione Artigianato, P.za Nizza 44, Torino ed in copia all'Unioncamere Piemonte, via Cavour 17, Torino, entro il termine indicato nell'avviso di cui all'articolo 7.

2. Al fine del rispetto del termine per la presentazione del progetto si fa riferimento alla data di spedizione.

Art. 9.

(Selezione dei progetti)

1. Completata la fase di presentazione dei progetti ed esaminata la documentazione ricevuta, il Comitato paritetico seleziona i progetti da ammettere al finanziamento e determina l'importo concesso a ciascuno di essi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente regolamento.

2. Il Comitato paritetico provvede all'elaborazione del Programma di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione, nel quale è contenuta una relazione generale sulle iniziative da realizzare, con la specificazione dei progetti approvati e delle modalità e dei termini di erogazione dei contributi.

3. Nello stesso programma è contenuta una relazione sull'attuazione dei progetti dell'anno precedente e sulle modalità di utilizzo di eventuali fondi residui.

4. Il Programma predisposto dal Comitato paritetico è approvato con deliberazione della Giunta regionale e, successivamente con deliberazione del Comitato direttivo dell'Unioncamere Piemonte.

5. L'erogazione dei contributi è subordinata alla conferma degli stanziamenti necessari da parte della legge finanziaria regionale.

Art. 10.

(Erogazione dei finanziamenti)

1. La gestione contabile e l'erogazione dei finanziamenti sono demandate ad Unioncamere Piemonte.

2. Le somme stanziare dalla Regione Piemonte all'attuazione del Programma vengono anticipatamente conferite ad Unioncamere Piemonte che provvede ad effettuare i versamenti ai soggetti beneficiari secondo i tempi e le modalità specificati nel programma e, comunque, dopo le deliberazioni di approvazione della Giunta regionale e del Comitato Direttivo di Unioncamere Piemonte di cui all'articolo 9.

Art. 11.

(Abrogazione)

1. Il regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R (Regolamento regionale recante: "Programmazione iniziative del Comitato paritetico per il settore artigiano"), è abrogato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 30 luglio 2007.

Mercedes Bresso

Allegato A
(Art. 6)

Finanziamenti Fondo Paritetico
Scheda di valutazione

Progetto : _____

Soggetti proponenti _____

Altri partner del progetto _____

Descrizione sintetica delle attività e delle finalità del progetto _____

Obiettivi e linee programmatiche indicate dal Comitato Paritetico (1)

Valutazione del progetto

[SI] [NO]

1. Dimensione regionale

(specificare) _____

2. Dimensione nazionale o internazionale

(specificare) _____

3. Collegamento con grandi eventi

(specificare) _____

4. Promozione dell'eccellenza artigiana

(specificare) _____

5. Concessione di altri finanziamenti pubblici o privati

(specificare) _____

6. Presentazione da parte del Comitato di coordinamento delle associazioni artigiane regionali

(specificare) _____

(1) Illustrare sinteticamente la coerenza del progetto con gli obiettivi e le aree di intervento indicate come prioritarie nell'Avviso pubblicato sul BURP.

7. Presentazione congiunta da parte di 2 o più Associazioni artigiane territoriali [] []

(specificare) _____

Spese previste per la realizzazione del progetto: _____

A)

COSTI DIRETTI

Spese di consulenza	Euro
Spese per acquisti di beni e servizi	Euro
Spese per locazione o noleggio	Euro
Altro (specificare)	Euro
Altro (specificare)	Euro
Altro (specificare)	Euro
<hr/>		
Totale	Euro

B)

COSTI INDIRETTI

Spese generali, di personale e varie (max 20% del totale sub A)	Euro
Totale Costi (A+B)	Euro

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 agosto 2007.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-7261 del 29 ottobre 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

SOMMARIO

TITOLO I.

Norme generali

- Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)
- Art. 2. (Definizioni)
- Art. 3. (Comunicazione)
- Art. 4. (Piano di utilizzazione agronomica)
- Art. 5. (Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)

TITOLO II.

Zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

CAPO I.

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Sezione I.

Criteri generali e divieti

- Art. 6. (Criteri generali di utilizzazione agronomica)
- Art. 7. (Divieti di utilizzazione dei letami)
- Art. 8. (Divieti di utilizzazione dei liquami)

Sezione II.

Trattamento e contenitori di stoccaggio

- Art. 9. (Trattamenti)
- Art. 10. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)
- Art. 11. (Accumulo dei letami)
- Art. 12. (Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)

Sezione III.

Modalità di utilizzazione agronomica

- Art. 13. (Tecniche di distribuzione)
- Art. 14. (Dosi di applicazione)

CAPO II.

Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari

- Art. 15. (Ambito di applicazione)
- Art. 16. (Criteri generali di utilizzazione)
- Art. 17. (Divieti di utilizzazione)
- Art. 18. (Stoccaggio e trattamento)
- Art. 19. (Tecniche di distribuzione)
- Art. 20. (Dosi di applicazione)

TITOLO III.

Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

- Art. 21. (Disposizioni generali)
- Art. 22. (Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati)
- Art. 23. (Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)
- Art. 24. (Stoccaggio, accumulo e trattamenti)
- Art. 25. (Modalità di utilizzazione agronomica)
- Art. 26. (Dosi di applicazione dei fertilizzanti)

TITOLO IV.

Norme finali e transitorie

- Art. 27. (Controlli)
- Art. 28. (Ulteriori controlli in zone vulnerabili)
- Art. 29. (Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)
- Art. 30. (Formazione e informazione degli agricoltori)
- Art. 31. (Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)
- Art. 32. (Norme transitorie)
- Art. 33. (Abrogazioni e norme finali)
- Art. 34. (Entrata in vigore)

Allegato I - Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento

Allegato II - Comunicazione e Piano di utilizzazione agronomica

Allegato III - Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto

Allegato IV - Irrigazione

Allegato V - Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e ammendanti organici

Allegato VI - Strategie di gestione degli effluenti zootecnici

TITOLO I

Norme generali

Art. 1.

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque, disciplina:

a) le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) il programma d'azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola.

2. Resta fermo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano nonché la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di stallatico dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

4. Fatta eccezione per i divieti di cui agli articoli 7, 8 e 14, nelle zone non vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente regolamento concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici non si applicano agli allevamenti che producono un quantitativo di azoto al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 chilogrammi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) accumuli di letami: i depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità o sui terreni destinati all'utilizzazione;

b) allevamenti e aziende esistenti: gli allevamenti e le aziende agricole, zootecniche o agroalimentari in esercizio alla data di entrata in vigore presente regolamento;

c) ampliamento di allevamento esistente: ampliamento della capacità zootecnica che comporti la necessità di adeguamenti strutturali;

d) allevamenti intensivi: quelli soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

e) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento, mescolamento con gli strati superficiali, iniezione o interrimento;

f) area aziendale omogenea: la porzione della superficie aziendale che presenta aspetti uniformi per, ad esempio, caratteristiche dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

g) azienda ricadente in zona vulnerabile da nitrati: l'azienda con più del 25 per cento della superficie agricola utilizzata ricadente in zona designata come vulnerabile da nitrati di origine agricola;

h) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;

i) concime azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;

j) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento industriale;

k) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;

l) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti zootecnici sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;

m) effluenti zootecnici: le miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera;

n) effluenti zootecnici palabili o non palabili: gli effluenti zootecnici in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

o) fanghi: i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

p) fertilizzanti: le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gli effluenti zootecnici, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi, sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

q) fertirrigazione: l'applicazione al terreno effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame;

r) letami: gli effluenti zootecnici palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;

4) i letami, i liquami e i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;

s) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II;

t) stallatico: gli escrementi, l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati, ai sensi del regolamento CE 1774/2002 e sue modificazioni;

u) stoccaggio: il deposito temporaneo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento;

v) trattamento: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

w) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti zootecnici, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari individuate dal presente regolamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo;

x) titoli d'uso: i titoli di disponibilità dei terreni destinati all'utilizzazione agronomica, ivi compresi quelli destinati esclusivamente all'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue disciplinati dal presente regolamento (c.d. asservimenti).

Art. 3.

(Comunicazione)

1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'Allegato II, Parte A e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.

2. La comunicazione di cui al comma 1, è parte integrante del fascicolo aziendale. Per le nuove aziende la comunicazione è effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

3. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e applicazione al terreno siano suddivise fra più soggetti, questi sono singolarmente tenuti alla presentazione di una comunicazione relativa alle specifiche attività svolte.

4. Il soggetto tenuto alla comunicazione aggiorna, tramite le procedure di cui al comma 1, le informazioni relative all'utilizzazione agronomica almeno una volta nell'ambito di ogni anno solare, fermo restando l'obbligo di effettuare variazioni riguardanti i terreni destinati all'utilizzo agronomico almeno 20 giorni prima dell'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici o delle acque reflue. L'autorità competente effettua le verifiche sul regolare svolgimento delle operazioni di utilizzazione agronomica sulla base dei dati e delle informazioni disponibili nell'Anagrafe unica al momento del controllo.

5. Le province, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di allevamento intensivo, tengono conto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

Art. 4.

(Piano di utilizzazione agronomica)

1. Le aziende, che producono in un anno un quantitativo superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo da effluenti zootecnici e gli allevamenti intensivi sono tenuti alla presentazione,

unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 3 e con le modalità previste per la stessa, di un Piano di utilizzazione agronomica completo redatto in conformità all'Allegato II, Parte B.

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono tenute alla presentazione del Piano di utilizzazione, almeno nella forma semplificata, anche le aziende che producono un quantitativo di azoto al campo da effluenti zootecnici superiore a 3.000 chilogrammi e inferiore o uguale a 6.000 chilogrammi.

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alla quantità di effluente, anche alle aziende che svolgono singole fasi di utilizzazione agronomica.

4. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, il Piano di utilizzazione agronomica è di raccomandata applicazione per tutte le aziende zootecniche.

Art. 5.

(Registrazione delle fertilizzazioni e trasporto)

1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione del materiale destinato all'utilizzazione agronomica, le aziende sono tenute agli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni e di documentazione del trasporto di cui all'Allegato III.

2. Le registrazioni e la documentazione di trasporto di cui al comma 1 sono conservate per un minimo di tre anni e rese disponibili alle autorità preposte al controllo della stessa.

TITOLO II

Zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

CAPO I

Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Sezione I

Criteri generali e divieti

Art. 6.

(Criteri generali di utilizzazione agronomica)

1. L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;

b) l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture.

Art. 7.

(Divieti di utilizzazione dei letami)

1. L'utilizzo dei letami è vietato:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici naturali superficiali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

g) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

Art. 8

(Divieti di utilizzazione dei liquami)

1. L'utilizzo dei liquami è vietato:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;
- b) nei boschi;
- c) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici superficiali naturali e da quelli artificiali non arginati del reticolo principale di drenaggio; sono comunque esclusi i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;
- d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali;
- e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:
 - 1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.
- f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:
 - 1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;
 - 2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- h) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento; tale limite è elevato al 25 per cento in presenza di suoli inerbati o di sistemazioni idraulico-agrarie;
- i) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- j) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- k) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- m) nel periodo compreso tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio di ogni anno;
- n) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- o) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

Sezione II

Trattamento e contenitori di stoccaggio

Art. 9.

(Trattamenti)

1. I trattamenti degli effluenti zootecnici e le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti zootecnici stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.
2. I rendimenti dei trattamenti utilizzati, qualora diversi da quelli riportati a titolo indicativo alla tabella 3 dell'Allegato I, devono essere giustificati nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 3, secondo le modalità indicate all'Allegato II.
3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti zootecnici di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura o concentrazione.

Art. 10.

(Stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili)

1. Gli effluenti zootecnici palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 7, lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.

3. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea.

4. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.

5. Il dimensionamento della platea di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.

6. Nel caso di allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

7. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate;

b) le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili, fatti salvi i casi in cui i medesimi vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi.

9. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.

10. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodica asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.

Art. 11.

(Accumulo dei letami)

1. L'accumulo temporaneo su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio effettuato ai sensi dell'articolo 10, esclusi gli altri materiali assimilati, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.

2. L'accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi.

3. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e ed è effettuato nel rispetto delle seguenti distanze:

a) 5 metri dalle scoline o dal reticolo minore di drenaggio;

b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;

c) 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

d) 50 metri da abitazioni e 20 metri da strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;

4. La conduzione dell'accumulo deve essere tale da:

a) limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane;

b) garantire il drenaggio del percolato prima del trasferimento in campo durante le fasi di stoccaggio;

c) favorire l'aerazione della massa.

5. L'accumulo è vietato ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po nei territori ricadenti in Fascia A e nei terreni sistemati a campoletto.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite, nel rispetto delle finalità del presente regolamento, specifiche norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell'ambito dell'agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica.

Art. 12.

(Stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili)

1. Gli effluenti zootecnici non palabili destinati all'utilizzazione agronomica sono raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

2. Gli stoccaggi degli effluenti zootecnici non palabili sono realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

3. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare, tenuto conto dei valori medi di evaporazione, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici. Deve essere in ogni caso prevista l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché delle acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie, dei valori medi di evaporazione e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori sono adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti zootecnici stessi all'esterno.

5. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità K_{10-7} cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori sono impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

7. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio è calcolato in modo tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

8. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

a) 90 giorni per:

1) gli allevamenti nuovi ed esistenti con produzione inferiore o uguale a 3.000 chili per anno di azoto zootecnico prodotto;

2) gli allevamenti esistenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

b) 120 giorni per:

1) i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti relativamente a bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri di cui al punto a);

2) gli allevamenti esistenti, i loro ampliamenti ed i nuovi allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali senza la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

3) gli allevamenti di suini e avicunicoli esistenti;

4) gli allevamenti di bovini da carne nuovi, esistenti e loro ampliamenti;

c) 180 giorni per i nuovi allevamenti o l'ampliamento di quelli esistenti di suini e avicunicoli.

9. A far data dal 31 dicembre 2013 la capacità di stoccaggio di tutti gli allevamenti suini e avicunicoli non dovrà essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni.

10. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è calcolato sulla base dei coefficienti di cui alla tabella 1 dell'Allegato I.

11. Nel caso di allevamenti esistenti ricadenti in zone classificate come montane dalla vigente normativa regionale è comunque ammessa una capacità di stoccaggio pari a 90 giorni.

12. Fatto salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 10, è raccomandata una capacità di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili pari ad almeno 180 giorni.

13. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

14. Fatta eccezione per gli adeguamenti imposti dal presente regolamento, è vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici non palabili nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po.

15. Le aree non impermeabilizzate funzionalmente connesse alle strutture di allevamento ed interessate dalla presenza di animali sono soggette a periodiche asportazione degli effluenti al fine di evitare accumuli di deiezioni. Sono inoltre adottati accorgimenti volti a contenere i fenomeni di ruscellamento superficiale delle acque meteoriche e di sgrondo.

Sezione III

Modalità di utilizzazione agronomica

Art. 13.

(Tecniche di distribuzione)

1. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente zootecnico utilizzato;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

2. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni e le strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e per le piste agrosilvopastorali;

b) l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro il giorno successivo alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;

c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

d) l'uniformità di applicazione dell'effluente zootecnico;

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

3. Ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto dello strato di terreno interessato dall'apparato radicale e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, la fer-

tirrigazione è realizzata attraverso una valutazione della capacità del terreno a immagazzinare i quantitativi apportati e del volume d'acqua già presente nel suolo al momento dell'intervento, privilegiando i metodi a maggiore efficienza e che consentono la maggiore uniformità di distribuzione. A tale scopo è vietata la pratica fertirrigua per scorrimento nei suoli con pendenza superiore al 10 per cento, ovvero caratterizzati da ristagno idrico temporaneo.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei medesimi tramite vegetazione spontanea, colture intercalari, colture di copertura o altre pratiche agronomiche atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

Art. 14.

(Dosi di applicazione)

1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

2. Al fine di contenere i fenomeni di lisciviazione e perdita dell'azoto, la quantità di effluente zootecnico destinata all'applicazione al terreno è valutata in relazione al contenuto di azoto degli effluenti stessi.

3. La quantità di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4.

4. La quantità di azoto al campo apportato da effluenti zootecnici su terreni caratterizzati, sulla base delle informazioni e dei criteri resi disponibili dal sistema informativo collegato all'Anagrafe unica, da capacità protettiva bassa o moderatamente bassa non deve comunque superare il valore di 250 chilogrammi per ettaro e per anno, nel caso di nuovi allevamenti o di aumenti della capacità zootecnica degli allevamenti esistenti che comportino un incremento nella quantità di azoto al campo uguale o superiore al 30 per cento.

5. La quantità di azoto di cui ai commi 3 e 4 è intesa come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici ed è calcolata:

a) sulla base dei coefficienti della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate nell'allegato stesso;

b) comprendendo il quantitativo di azoto degli effluenti zootecnici depositati dagli animali quando sono tenuti al pascolo.

6. La quantità di azoto destinata all'applicazione al terreno deve essere distribuita e frazionata in base:

- a) ai fabbisogni delle colture;
- b) al loro ritmo di assorbimento;
- c) ai precedenti culturali.

CAPO II

Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari

Art. 15.

(Ambito di applicazione)

1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica le acque reflue provenienti dai cicli produttivi:

a) di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;

b) di imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti zootecnici prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 2 dell'Allegato I;

c) di imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata prove-

niente in misura prevalente dall'attività di allevamento o di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) di aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori a 4.000 metri cubi all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 chilogrammi all'anno.

Art. 16.

(Criteri generali di utilizzazione)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;

b) l'effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

c) l'esclusione delle acque reflue che possano generare rischi di tipo igienico-sanitario, nonché delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;

d) l'esclusione delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;

e) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;

f) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, delle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.

2. E' ammesso l'utilizzo agronomico delle acque reflue finalizzato a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, da effettuarsi sulla base delle norme tecniche dettate con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 17.

(Divieti di utilizzazione)

1. Per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue si applicano i divieti di cui all'articolo 8.

Art. 18.

(Stoccaggio e trattamento)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme del Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po, l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue è valutata tenendo conto delle condizioni locali di accettabilità in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dalle abitazioni;

b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

2. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue sono realizzati a tenuta idraulica, al fine di evitare la percolazione o la dispersione delle stesse all'esterno.

3. I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori della azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con tipologie di acque reflue diverse da quelle di cui al presente regolamento o con rifiuti. La miscelazione con effluenti zootecnici è consentita solo nel caso in cui sia adeguatamente motivata nel Piano di utilizzazione agronomica.

4. I contenitori per lo stoccaggio sono dimensionati secondo le esigenze colturali e realizzati di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché in modo tale da garantire una capacità minima di stoccaggio pari a 90 giorni.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, per quanto compatibili.

Art. 19.

(Tecniche di distribuzione)

1. Per le tecniche di distribuzione delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

Art. 20.

(Dosi di applicazione)

1. Le dosi di applicazione delle acque reflue, comunque non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, e le epoche di distribuzione delle medesime sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, secondo quanto disposto dall'articolo 14 e dall'articolo 16, comma 1, lettera b).

TITOLO III

Programma di azione per le zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola

Art. 21.

(Disposizioni generali)

1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue di cui al presente regolamento e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.

2. Fermo restando quanto previsto al presente Titolo, per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II.

Art. 22.

(Divieti di utilizzazione dei letami, degli altri ammendanti organici e dei concimi azotati)

1. L'utilizzazione agronomica del letame, dei materiali ad esso assimilati e degli altri ammendanti organici, nonché dei concimi azotati è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

d) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua classificati ai sensi del Piano Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po e di quelli soggetti agli obiettivi di qualità individuati dal Piano di tutela delle acque;

e) entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

g) nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati;

h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

i) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

Art. 23.

(Divieti di utilizzazione dei liquami e dei fanghi)

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato nella fase di impianto della coltura e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale nella fase di impianto e successivo mantenimento;

b) nei boschi;

c) entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali non arginati, fatta eccezione per i canali artificiali ad esclusivo uso aziendale;

d) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile delle acque lacuali e dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

e) in prossimità di strade, fatta eccezione per quelle interpoderali e le piste agrosilvopastorali, sulla base dei seguenti limiti misurati dal ciglio della strada:

1) 50 metri, nel caso di distribuzione con sistemi a dispersione aerea in pressione;

2) 1 metro, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati.

f) in prossimità di abitazioni, sulla base dei seguenti limiti misurati dal confine dell'insediamento abitativo:

1) 50 metri, nel caso di utilizzo di sistemi a dispersione aerea in pressione;

2) 10 metri, nel caso di distribuzione con sistemi localizzati e, fatta eccezione per i prati, il tempestivo o immediato interrimento;

g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

j) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

k) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolo;

l) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

m) sui terreni di cui non si ha titolo d'uso.

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere c) e d), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, di larghezza corrispondente a quelle indicate all'articolo 22, comma 1, lettere c), d) ed e); è altresì raccomandata la costituzione di siepi o di altre superfici boscate.

3. L'utilizzo dei liquami e dei fanghi è vietato su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 per cento; tale limite può essere incrementato, comunque non oltre il 20 per cento, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e almeno nel rispetto delle seguenti prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:

a) dosi di liquami e di fanghi frazionate in più applicazioni;

b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le dodici ore sui seminativi in prearatura;

c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;

d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

4. Nel caso di aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le province possono individuare i territori per i quali i limiti di pendenza stabiliti al comma 3 possono essere superati, fino ad un massimo del 25 per cento; tale possibilità è ammessa solo in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento e purché siano garantiti:

- a) il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3;
- b) il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 chilogrammi per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti zootecnici, comunque non superiori a 170 di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici.

Art. 24.

(Stoccaggio, accumulo e trattamenti)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e per l'accumulo dei letami si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.

2. La capacità di stoccaggio per i materiali palabili non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 90 giorni, fatta eccezione per le deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per le quali non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

3. La capacità di stoccaggio per i materiali non palabili, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non può essere inferiore al volume di materiale prodotto in:

a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri, in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini;

b) 180 giorni per:

1) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicoli;

2) gli allevamenti di bovini da latte o di linea vacca-vitello, bufalini, equini e ovicapri, in aziende diverse da quelli di cui alla lettera a).

4. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

5. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.

Art. 25.

(Modalità di utilizzazione agronomica)

1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:

a) dal 15 novembre al 15 febbraio per i concimi azotati e gli ammendanti organici, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad eccezione delle deiezioni degli avicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al sessantacinque per cento per le quali vale il periodo di divieto dal 1° novembre al 28 febbraio;

b) per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue:

1) dal 15 novembre al 15 febbraio, nel caso di terreni con prati avvicendati cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con colture di copertura;

2) dal 15 ottobre al 15 febbraio, nel caso di terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al numero 1);

2. Fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, le province possono disporre la temporanea sospensione dei periodi di divieto di cui al comma 1 in caso di particolari situazioni climatiche e sulla base delle caratteristiche pedologiche dei suoli e delle fasi fenologiche delle colture, opportunamente giustificate tramite specifiche relazioni tecnico-scientifiche.

3. Fermo restando il divieto nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, la Regione, sulla base delle proposte formulate dalle province, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di cui al comma 1 con riferimento all'ordinamento colturale o alle caratteristiche climatiche e pedologiche.

Art. 26.

(Dosi di applicazione dei fertilizzanti)

1. Al fine di garantire il riequilibrio territoriale dell'utilizzo dei fertilizzanti, attraverso l'incremento dell'efficienza azotata degli effluenti zootecnici in sostituzione di concimi azotati, sono prioritariamente impiegati come fertilizzanti, ove disponibili, gli effluenti zootecnici, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

2. La quantità di effluente zootecnico di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione degli effluenti zootecnici e calcolato sulla base dei valori della tabella 2 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citati nell'allegato stesso.

3. I limiti di cui al comma 2 sono comprensivi delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici di origine animale e dalle acque reflue di cui al presente regolamento.

4. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e di ammendanti organici sono giustificate nel Piano di utilizzazione agronomica. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

5. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche, comprendenti la somministrazioneTM dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- c) la corretta applicazione al terreno di tutti i fertilizzanti utilizzati;
- d) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui all'Allegato IV al presente regolamento.

6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

7. L'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e degli ammendanti organici deve avvenire nel rispetto dei criteri generali stabiliti nell'Allegato V.

TITOLO IV

Norme finali e transitorie

Art. 27.

(Controlli)

1. Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, nonché alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche del territorio, le province organizzano ed effettuano sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agrozootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi di cui al presente regolamento.

2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale in ragione di criteri di rischio ambientale ed igienico-sanitario e finalizzate al

coordinamento sul territorio regionale delle attività di controllo e alla loro integrazione con l'applicazione del regime di condizionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea.

3. I controlli cartolari sono raccomandati per almeno il 10 per cento delle comunicazioni o degli aggiornamenti effettuati nell'anno solare e quelli aziendali per almeno il 4 per cento. I controlli aziendali comprendono anche le analisi dei suoli dei comprensori più intensamente coltivati al fine di valutare la presenza di eccessi di azoto e fosforo applicati al terreno.

4. In particolari situazioni di rischio, le province possono dettare ulteriori specifiche prescrizioni volte a garantire che l'utilizzazione agronomica avvenga senza pregiudizio per l'ambiente, asseguendo a tal fine termini di adeguamento congrui rispetto agli adempimenti prescritti.

5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e la segnalazione alle autorità di controllo competenti in materia di applicazione del regime di condizionalità, in caso di inosservanza alle norme di cui al presente regolamento o delle prescrizioni impartite ai sensi del comma 4 le province procedono, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
- c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 28.

(Ulteriori controlli in zone vulnerabili)

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, la Regione Piemonte effettua nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola uno specifico programma di monitoraggio in stazioni di campionamento rappresentative della qualità delle predette acque.

2. La frequenza dei controlli di cui al comma 1 è progettata e realizzata in modo da garantire l'acquisizione di dati sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della revisione della designazione delle zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del Programma di azione di cui al Titolo III.

3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, le province provvedono periodicamente all'analisi dei suoli interessati dall'utilizzazione agronomica di cui al Titolo III per la comparazione delle concentrazioni di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile riscontrate con i rispettivi limiti di accettabilità individuati con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le analisi di cui al comma 3 sono effettuate secondo i metodi ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al decreto ministeriale 13 settembre 1999 del Ministero per le politiche agricole e forestali, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 248 del 21 ottobre 1999.

5. I sopralluoghi effettuati nelle aziende agrozootecniche ed agroalimentari che effettuano l'utilizzazione agronomica disciplinata al Titolo III sono, tra l'altro, finalizzati alla verifica:

- a) della effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione;
- b) della presenza delle colture indicate nella comunicazione e relativo Piano di utilizzazione agronomica;
- c) della rispondenza dei mezzi e delle modalità di applicazione al terreno dichiarate nei predetti documenti.

Art. 29.

(Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici)

1. Al fine di ripristinare un corretto equilibrio agricoltura-ambiente, la Regione Piemonte promuove la realizzazione delle modalità di gestione integrata degli effluenti zootecnici di cui all'Allegato VI, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili al fine di evitare il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi comparti ambientali, anche attraverso la stipulazione di accordi e contratti di programma con i soggetti interessati finalizzati alla costituzione di consorzi ovvero di altre forme di cooperazione interaziendale.

2. In particolari contesti territoriali caratterizzati da elevata vulnerabilità da nitrati o a rischio di eutrofizzazione delle acque, le province, sulla base del Piano di tutela delle acque e degli studi ad esso collegati, possono rendere obbligatorie, ove tecnicamente possibile, le modalità di gestione di cui all'Allegato VI, Parte B nei casi in cui la produzione di azoto risulti eccedente rispetto ai fabbisogni dei terreni utilizzati e qualora si rendano necessarie azioni rafforzative del Programma d'azione di cui al Titolo III.

Art. 30.

(Formazione e informazione degli agricoltori)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati gli interventi di formazione e informazione degli operatori delle aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati.

2. Gli interventi formativi e informativi di cui al comma 1 hanno per oggetto le disposizioni del presente regolamento ed in particolare il Programma d'azione di cui al Titolo III, nonché il Codice di buona pratica agricola. Tali interventi si prefiggono l'obiettivo di:

- a) diffondere la conoscenza delle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e degli altri fertilizzanti di cui al presente regolamento;
- b) formare il personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo al fine di mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale alle normative ambientali cogenti;
- c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

3. Gli interventi formativi devono essere integrati nell'ambito delle attività previste dal vigente Programma di sviluppo rurale.

Art. 31.

(Gestione delle informazioni connesse all'utilizzazione agronomica)

1. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi alla predisposizione della comunicazione di cui all'articolo 3 i contenuti della stessa sono armonizzati nella procedura di gestione dell'Anagrafe unica.

2. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale nell'utilizzazione agronomica delle sostanze fertilizzanti, con particolare riguardo a quelle di origine zootecnica, le informazioni sui terreni oggetto della citata utilizzazione sono rese pubbliche nell'ambito delle procedure allo scopo dedicate.

Art. 32.

(Norme transitorie)

1. Per le aziende esistenti la comunicazione e il relativo Piano di utilizzazione agronomica sono presentati entro il 30 giugno 2008, tramite il servizio on-line messo a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito dell'Anagrafe unica, inserendo o aggiornando i dati relativi alla propria situazione aziendale rispetto agli obblighi previsti dal presente regolamento.

2. Le aziende che, alla luce della comunicazione e del Piano di cui al comma 1, debbano effettuare investimenti finalizzati al rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2008 presentano alle province competenti per territorio, per la relativa approvazione, un programma di adeguamento redatto secondo lo schema stabilito dalla Giunta regionale entro il 31 marzo 2008; lo stesso schema stabilisce, inoltre, le tolleranze massime ammissibili per l'adeguamento strutturale delle aziende.

3. Ferme restando le scadenze definite dalle deliberazioni della Giunta regionale attuative del regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione), le previsioni del programma di adeguamento di cui al comma 2 e le eventuali prescrizioni dettate in merito dalla provincia competente sono realizzate entro due anni dall'intervenuta approvazione del predetto programma.

4. Per le aziende esistenti che procedono all'utilizzazione agronomica delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento il divieto di cui all'articolo 25 si applica entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Fatta eccezione per i casi di ampliamento di allevamenti zootecnici esistenti, le aziende zootecniche che, in applicazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, abbiano provveduto all'adeguamento delle proprie strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 e l'entrata in vigore del presente regolamento, sono esonerate dall'eventuale obbligo di ulteriore adeguamento delle strutture stesse in applicazione di diversi limiti imposti dal presente regolamento, fino al 31 dicembre 2013.

Art. 33.

(Abrogazioni)

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 3 e 4 e l'Allegato B del regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9/R (Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione) sono abrogati.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 1991 n. 46-12028 e successive modifiche e integrazioni, recante: "Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali."

Art. 34.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 29 ottobre 2007.

Mercedes Bresso

Allegato

ALLEGATO I
(Artt. 2, 9, 10, 12, 14, 15, 26)

Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento

1. Quantità di effluente zootecnico prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione e calcolo delle superfici occupate

I valori riportati nelle seguenti tabelle 1, 2 e 3 corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione. Tali valori potranno essere aggiornati in ragione degli esiti delle azioni di monitoraggio e di approfondimento conoscitivo della quantità di effluenti zootecnici prodotti da alcune tipologie di allevamento diffuse sul territorio regionale.

Qualora fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli riportati nelle citate tabelle, il legale rappresentante dell'azienda potrà utilizzare tali valori ai fini della comunicazione, presentando una relazione che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione e redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalla Regione;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Le tabelle riportate dal presente Allegato, in considerazione degli sviluppi conoscitivi in materia e dell'esigenza di prevedere forme di semplificazione ed integrazione con le informazioni già previste per i diversi procedimenti amministrativi in materia di agricoltura, potranno essere oggetto di ulteriore dettaglio o adeguamento nell'ambito del sistema informativo dell'Anagrafe unica. Nell'ambito dello stesso sistema informativo, al fine di stabilire in modo più preciso l'azione fertilizzante, saranno fornite ulteriori indicazioni riguardanti la caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei prodotti in uscita da impianti di trattamento, con riferimento particolare al trattamento in anaerobiosi con aggiunta agli effluenti zootecnici di altri prodotti agricoli finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'efficienza energetica.

Tabella 1 – Quantità di effluente zootecnico prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
SUINI				
RIPRODUZIONE				
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180			
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73		
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55		

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180			
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55		
• pavimento fessurato		37		
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:	180			
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37		
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180			
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73		
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55		
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2
Verri	250			
• con lettiera		0,4	22,0	31,2
• senza lettiera		37		
SUINI				
SVEZZAMENTO				
Lattonzoli (7-30 kg)	18			
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73		
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44		
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37		
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55		
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37		
• box su lettiera			22,0	31,2
SUINI				
ACCRESCIMENTO E INGRASSO				
Magroncello (31-50 kg)	40			
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70			
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100			
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120			
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70			
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90			

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44		
• pavimento totalmente fessurato		37		
in box multiplo con corsia di defecazione esterna				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73		
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55		
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55		
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44		
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37		
su lettiera				
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2
BOVINI				
VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE	600			
• Stabulazione fissa con paglia		9,0	26	34,8
• Stabulazione fissa senza paglia		33		
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33		
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL'INGRASSO E VACCHE NUTRICI				
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 5,0	13 - 22	17 - 30
• Stabulazione libera su fessurato	300-350 ⁽¹⁾	26,0		
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350 ⁽¹⁾	13,0	16	27,4
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350 ⁽¹⁾	26,0		
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350 ⁽¹⁾	16,0	11,0	13,9
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350 ⁽¹⁾	9,0	18,0	21,5
• stabulazione libera con paglia totale	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 4,0	13 - 26	17 - 31
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350 ⁽¹⁾	1,5 - 4,0	13 - 26	17 - 39

⁽¹⁾ il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso; per le vacche nutrici il peso medio è pari a 550 kg

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Peso vivo medio	Liquame	Letame o materiale palabile	
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. /anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	1,5 - 4,0	13 - 22	17 - 44
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0		
VITELLI A CARNE BIANCA				
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0		
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0		
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0		
• stabulazione fissa con paglia	130	40	26,0	50,8
AVICOLI				
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	0,05	9,5	19,0
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,1	7,0	17,0
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	22,0		
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,15	9,0	18,0
• pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)	0,8	0 - 1,2	14,0	18,7
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)	1,0	0 - 1,2	8,0	13,5
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	0 - 1,7	8,0	13,0
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5(3)	0 - 0,9	11	15,1
CUNICOLI				
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾	20,0		
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 - 16,6 ⁽⁴⁾			13,0
OVINI E CAPRINI				
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁵⁾	7,0	15	24,4
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁵⁾	16,0		
EQUINI				
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 ⁽⁶⁾	5,0	15	24,4

Note alla Tabella 1

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate:

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra

(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici

- le acque reflue di cui all'art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio uova, ecc.);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio.

Le acque non conteggiate nella tabella di cui sopra devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità complessive prodotte. In particolare i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddock, vasche scoperte, ecc.) e della piovosità media della zona.

I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

2. Dimensionamento della platea di stoccaggio degli effluenti palabili.

Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; in relazione ai volumi di effluente zootecnico per le diverse tipologie di allevamento di cui alla precedente tabella 1, i valori, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea, corrispondono indicativamente a:

- a) 2 per il letame;
- b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
- d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

L'utilizzo di valori diversi da quelli riportati dalle precedenti lettere dovrà essere giustificato nell'ambito della comunicazione di cui all'Allegato II.

Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

In considerazione della notevole variabilità delle tecniche di allevamento riscontrabili nel settore avicolo, quali ad esempio quelle utilizzate per l'allevamento dei riproduttori, potranno essere riconosciute altezze massime della lettiera diverse da quella in precedenza stabilita; il riconoscimento delle stesse dovrà essere accompagnato da una specifica relazione supportata da adeguata documentazione tecnica.

Tabella 2 – Valori di azoto al campo per anno

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		Nel liquame	Nel letame ⁷
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	

(7) nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		Nel liquame	Nel letame ⁷
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	36,0	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ⁽¹⁾	8,6	67	67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,23	288		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			288	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto				

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		Nel liquame	Nel letame ⁷
	kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				288
• pollastre a terra su lettiera				288
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)	0,25	250		
• a terra con uso di lettiera				250
Tacchini				
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
• a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri		99		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
• su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Note alla Tabella 2

In riferimento alla tabella 2, sopra riportata, si precisa che i valori di azoto al campo prodotti dai capi allevati sono riferiti alle unità di peso vivo (tonnellate) mediamente presente in un posto-stalla, e non al peso vivo prodotto nell'arco di un anno in un posto stalla.

Il valore di azoto al campo per le vacche nutrici deriva dal progetto interregionale "bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23/12/1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati in tabella seguente.

Vacche nutrici: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	unità misura	Media	Minimo	Massimo
Ingestione di sostanza secca (ss) 1				
- intero ciclo (lattazione + asciutta)	kg/capo/d	9,6	8,7	14,6
Contenuto di proteina grezza della razione 2				
- intero ciclo (lattazione + asciutta)	kg/kg	0,110	0,077	0,115
Produzione di latte ³				
Produzione latte	kg/capo/anno	1500	1000	2000
Contenuto di proteina grezza del latte	kg/kg	0,0338	0,0338	0,0338
Bilancio dell'azoto ⁴				
N consumato	kg/capo/anno	61,5	46	79
N ritenuto	"	7,4	5,5	9,5
N escreto	"	54,1	40,5	69,5
N netto al campo (perdite per volatilizzazione: 25%)	"	40,6	30,4	52,1

1. I dati derivano dal controllo di 58 aziende piemontesi con bovini di razza omonima per un totale di 2830 vacche (peso vivo medio: 593±63) contenuti nella relazione conclusiva del progetto "L'allevamento della manza e della vacca Piemontese: analisi degli aspetti genetici e fisiologici, definizione dei fabbisogni alimentari e delle pratiche gestionali per una ottimale carriera riproduttiva" condotto dall'ANABORAPI. Inoltre, per quanto attiene i dati relativi all'ingestione di sostanza secca questi sono stati validati da osservazioni condotte in stazione sperimentale su 50 vacche piemontesi (peso vivo medio 555±34 kg) seguite per circa 150 giorni con controllo individuale giornaliero.

2. I contenuti di proteina grezza sono il risultato dei rilievi diretti effettuati nelle aziende nel corso del triennio 1999 -2001 dall'ANABORAPI. A questi vanno ad aggiungersi le analisi chimiche effettuate dal laboratorio del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell'Università di Torino, su altri campioni (2524 di fieno e 1229 di insilato di mais) di alimenti impiegati in azienda.

3. I dati relativi alle produzioni di latte sono desunti dalla pratica di campo sulla base di diverse indicazioni raccolte nel tempo. Per quanto riguarda il contenuto azotato del latte si è adottato il valore proposto nello studio eseguito dall'ERM per la Commissione europea (ERM/AB-DLO, 1999 - Establishment of Criteria for the Assessment of Nitrogen Content of Animal Manures, European Commission, Final Report Novembre 1999) e cioè 0,53% corrispondente al 3,38 % di proteina grezza.

4. Per quanto riguarda la ritenzione dell'azoto si è adottato il valore del 12% indicato nello studio eseguito dall'ERM.

Tenuto conto che la piemontese rappresenta il 40-50 % circa delle vacche nutrici in Italia, mediando anche con le altre razze si assume come rappresentativo della realtà media nazionale il valore di 44 kg/capo/anno di N al campo, corrispondente a 73 kg/t di p.v./anno.

Al fine di effettuare la ripartizione dell'azoto al campo nel liquame e nel letame, nel caso delle le vacche appartenenti alla linea vacca-vitello, viene così calcolata:

	Nel liquame (kg/t p.v./anno)	Nel letame (kg/t p.v./anno)
Stabulazione fissa o libera senza lettiera	73	-
Stabulazione libera su lettiera permanente	32	41
Stabulazione fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata	20	53
Stabulazione libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)	45	28
Stabulazione libera a cuccette con paglia (testa a testa)	28	45

La stima dei valori di azoto al campo relativi alle pollastre viene effettuato con riferimento ai seguenti parametri di calcolo, riferiti ad un animale con peso vivo medio pari a 0,8 kg.

Pollastra: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità di misura	Pollastra con peso vivo medio 0,8 kg
Ciclo produttivo	d	130
Vuoto sanitario	d	14
Cicli anno	n.	2.5
Peso vivo iniziale	kg/capo	0.04
Peso vivo finale	kg/capo	1.6
Produzione uova	kg/capo/anno	-
Contenuto di azoto delle uova	kg/kg	-
Indice di conversione	kg mangime/kg di peso vivo	4.6
Proteina grezza mangimi	kg/kg	0.16
N immesso	kg/capo/anno	0.47
N ritenuto (nell'organismo e nelle uova)	"	0.14
N escreto	"	0.33
N netto al campo (perdite per volatilizzazione: 30%)	"	0.23

Tabella 3 – Perdite di azoto volatile in percentuale dell'azoto totale escreto e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli

La tabella che segue riporta alcuni esempi di ripartizione dell'azoto in seguito a trattamento di liquami suinicoli; la ripartizione percentuale è calcolata a partire da tenori azotati comprensivi delle perdite per volatilizzazione e cioè:

- 140,3 kg/t pv /anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;
- 152,7 kg/t pv /anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.

Linee di trattamento	Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
	%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale			
- efficienza media	28		100
- efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio			
- efficienza media	28	6	94
- efficienza massima	31	13	87
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio			
- efficienza media	42	8	92
- efficienza massima	48	16	84
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio			
- efficienza media	28	30	70
- efficienza massima	38	30	70
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	42	37	63
- efficienza massima	46	34	66
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio			
- efficienza media	71	73	27
- efficienza massima	77	67	33

Note alla Tabella 3

Lo stoccaggio in tutte le linee è stato considerato pari a 90 giorni per le frazioni solide e a 120-180 giorni per quelle liquide.

Per la separazione delle frazioni solide grossolane nelle linee 2 e 3 vengono indicati due livelli di efficienza: efficienza media (7 kg/t p.v.), come rilevati al 2004 nella maggior parte delle situazioni aziendali dove si fa ricorso ai vagli di tipo rotante o vibrante; efficienza massima (13 kg/t p.v.), ottenibile con il ricorso a separatori cilindrici rotanti o a separatori a compressione elicoidale, di maggior costo ma di più elevate prestazioni.

Anche per la riduzione dell'azoto ottenibile nelle diverse linee di trattamento vengono indicati due livelli di efficienza. Quella massima viene raggiunta grazie al processo di compostaggio su platea cui le frazioni solide separate possono essere sottoposte, e grazie ad elevate potenze specifiche e a prolungati periodi di aerazione cui possono essere sottoposte le frazioni liquide.

L'abbattimento dell'azoto nella frazione liquida chiarificata della linea 6 avviene per nitrificazione-denitrificazione durante il trattamento a fanghi attivi (nell'esempio è stato considerato un abbattimento di circa il 90%).

Le linee di trattamento di cui alla presente tabella relative ai suini e linee di trattamento analoghe relative ad altre specie animali possono essere affiancate dal processo di digestione anaerobica che, pur non determinando di per sé riduzioni significative del carico di azoto, consente tuttavia, soprattutto con l'aggiunta di fonti di carbonio (colture energetiche, prodotti residuali delle produzioni vegetali), di ottenere un digestato a miglior valore agronomico ed una significativa produzione energetica in grado di sostenere maggiormente le stesse linee di trattamento elencate.

ALLEGATO II
(Artt. 3 e 4)**Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica****Parte A - Contenuti della comunicazione****1. Identificazione univoca dell'azienda e del legale rappresentante, ubicazione dell'azienda medesima e di tutti gli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi****2. Produzione di effluenti zootecnici**

- a) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla Tabella 1 dell'Allegato I
- b) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti
- c) volume degli effluenti da computare per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la Tabella 1 dell'Allegato I e tenendo conto degli apporti meteorici ⁽⁸⁾
- d) tipo di alimentazione e consumi idrici ⁽⁹⁾
- e) tipo di stabulazione e sistema di rimozione delle deiezioni adottato

3. Stoccaggio e trattamento di effluenti zootecnici

- a) ubicazione catastale, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti zootecnici, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici
- b) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento
- c) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio
- d) descrizione delle modalità di gestione e trattamento degli effluenti non contemplate tra quelle riportate nella tabella 3 dell'Allegato I del presente regolamento ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾

4. Applicazione al terreno degli effluenti zootecnici

- a) Superficie Agricola Utilizzata aziendale, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti zootecnici e attestazione del relativo titolo d'uso
- b) estensione dei terreni, al netto delle superfici aziendali non destinate ad uso produttivo
- c) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche ⁽⁹⁾
- d) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione ⁽⁹⁾
- e) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti ⁽⁹⁾
- f) tecniche di distribuzione, con specificazione delle attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità

(8) il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte, impermeabilizzate o meno, ed interessate dalla presenza di effluenti zootecnici, è calcolato sulla base della seguente formula:

$[(0,5 \cdot \text{mm di pioggia media annua della zona}) \cdot \text{m}^2 \text{ di superficie scoperta} / 1000]$

(9) Obbligatorio nel caso di redazione del Piano di Utilizzazione Agronomica completo o semplificato

(10) Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti, da dettagliare in una relazione tecnica e da supportare con misure dirette, la quantità e le caratteristiche degli effluenti prodotti possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui alle predette tabelle. Le misure accennate dovranno seguire uno specifico piano di campionamento, concepito secondo le migliori metodologie disponibili, di cui sarà fornita dettagliata descrizione in apposita relazione tecnica allegata alla comunicazione.

5. Cessioni di effluenti zootecnici e acque reflue

- a) tipologia e quantitativi di effluenti zootecnici ceduti
- b) identificazione univoca del soggetto destinatario

6. Acque reflue agricole e da piccole aziende di tipo agroalimentare

- a) caratteristiche del sito oggetto della distribuzione, con relativa identificazione catastale e superficie totale destinata all'utilizzazione agronomica
- b) volume stimato e tipologia di acque reflue annualmente prodotte
- c) ubicazione catastale, capacità e caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue e delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti
- d) tipo di utilizzazione
- e) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione delle acque reflue

Parte B - Piano di Utilizzazione Agronomica**1. Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa**

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi con riferimento a:

- 1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;
- 2) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è finalizzato a dimostrare l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle stesse; tale equilibrio si basa sulla seguente equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi:

$$N_c + N_f + A_n + Bf_x + (k_c \times F_c) + (k_o \times F_o) = (Y \times B)$$

Nell'equazione sopra riportata i termini a sinistra rappresentano le voci di apporto azotato alle colture, i termini a destra le voci di asporto. Le perdite di azoto sono prese in considerazione attraverso i coefficienti di efficienza della fertilizzazione (k_c e k_o).

Si precisano di seguito i contenuti dei singoli termini dell'equazione:

Y è la produzione attesa dalla coltura;

B è il coefficiente unitario di asportazione di azoto espresso in kg di azoto per ettaro e per anno;

N_c è la disponibilità derivante dai residui colturali; questa voce è da considerare solo nel caso di rottura di prati con leguminose di durata almeno biennale:

- 60 kg di N/ha all'anno, per medicai diradati;
- 80 kg di N/ha all'anno, per medicai di 3 anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni;
- 40 kg di N/ha all'anno, per prati di trifoglio di 2 o più anni;
- 30 kg di N/ha all'anno, per prati di graminacee e leguminose.

Quando i residui colturali hanno un rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30, l'immobilizzazione dell'azoto diventa predominante. L'azoto assimilabile per la coltura successiva si riduce nel caso di interrimento di paglie di cereali o stocchi di mais rispettivamente di 30 Kg/ha e di 40 Kg/ha;

N_f è la disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente; N_f è pari almeno al 30% dell'azoto apportato mediante la letamazione nell'anno precedente. La disponibilità di azoto N_f è quindi ricavata dalla quantità di azoto ancora disponibile nel 2° anno dalla fertilizzazione organica, moltiplicato per un coefficiente dipendente dal tempo e dal periodo in cui la coltura si sviluppa, così come descritto al termine An;

An rappresenta gli apporti naturali, consistenti in:

- fornitura di azoto dal suolo inteso come l'azoto che si rende disponibile dai processi di mineralizzazione della materia organica del suolo. Si calcola applicando al tenore percentuale in materia organica i coefficienti di mineralizzazione; questi ultimi variano in funzione della tessitura del terreno. L'azoto mineralizzato è disponibile alla pianta in una quota che dipende dal tempo e dal periodo in cui la coltura si sviluppa: per le colture pluriennali tale coefficiente è pari a 1, mentre per altre colture, il cui ciclo è inferiore ai 12 mesi, devono essere adottati dei coefficienti inferiori a 1; ulteriori elementi di dettaglio del calcolo della fornitura di azoto dai processi di mineralizzazione verranno precisati nel sistema informativo di gestione dei piani, anche sulla base delle esemplificazioni di cui alla normativa tecnica nazionale vigente;
- fornitura da deposizione atmosferica intesa come apporti naturali derivanti da deposizioni secche e umide dall'atmosfera. In assenza di altre misure locali, deve essere valutato in 20 kg di N/ha all'anno;

Bf_x è l'azotofissazione delle specie leguminose in coltura mista (prati polifiti);

F_C è la quantità di azoto apportata col concime minerale;

k_C è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante minerale (F_C); esso deve essere valutato pari al 100 % del titolo commerciale del concime azotato;

F_O è la quantità di azoto apportata con materia di origine organica (effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, acque reflue recuperate di cui al DM 185/2003, ecc.);

k_O è il coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (F_O); esso stima la quota di azoto effettivamente disponibile per la coltura in funzione dell'epoca e della modalità di distribuzione (schema 1) nonché del tipo di fertilizzante (schema 2).

Nell'ambito dello specifico sistema informativo collegato all'Anagrafe unica saranno precisati gli ulteriori elementi di dettaglio necessari alla redazione dei Piani di utilizzazione agronomica in coerenza con i criteri ed i coefficienti in precedenza descritti.

Schema 1 – Livello di efficienza della fertilizzazione azotata organica in funzione della coltura, epoca e modalità della distribuzione

I livelli di efficienza sono relativi, in particolare, ai prodotti non palabili, ma possono ritenersi validi anche per quelli palabili a condizione che ne sia compatibile la distribuzione in campo.

Culture	Epoche	Modalità	Efficienza
MAIS, SORGO DA GRANELLA ED ERBAI PRIMAVERILI ESTIVI	PREARATURA PRIMAVERILE	SU TERRENO NUDO O STOPPIE	ALTA
	PREARATURA ESTIVA O AUTUNNALE	SU PAGLIE E STOCCHI	MEDIA
		SU TERRENO NUDO O STOPPIE	BASSA
	COPERTURA	CON INTERRAMENTO	ALTA
		SENZA INTERRAMENTO	MEDIA
CEREALI AUTUNNO VERNINI ED ERBAI AUTUNNO PRIMAVERILI	PREARATURA ESTIVA	SU PAGLIE E STOCCHI	MEDIA
	PREARATURA ESTIVA	SU TERRENO NUDO O STOPPIE	BASSA
	FINE INVERNO O PRIMAVERA	COPERTURA	MEDIA

Culture	Epoche	Modalità	Efficienza
COLTURE DI SECONDO RACCOLTO	ESTIVA	PREPARAZIONE DEL TERRENO	ALTA
	ESTIVA IN COPERTURA	CON INTERRAMENTO	ALTA
	COPERTURA	SENZA INTERRAMENTO	MEDIA
	FERTIRRIGAZIONE	COPERTURA	MEDIA
PRATI DI GRAMINACEE MISTI O MEDICAI	PREARATURA PRIMAVERILE	SU PAGLIE O STOCCHI	ALTA
		SU TERRENO NUDO O STOPPIE	MEDIA
	PREARATURA ESTIVA O AUTUNNALE	SU PAGLIE O STOCCHI	MEDIA
		SU TERRENO NUDO O STOPPIE	BASSA
	DOPO I TAGLI PRIMAVERILI	CON INTERRAMENTO	ALTA
		SENZA INTERRAMENTO	MEDIA
	DOPO I TAGLI ESTIVI	CON INTERRAMENTO	ALTA
		SENZA INTERRAMENTO	MEDIA
	AUTUNNO PRECOCE	CON INTERRAMENTO	MEDIA
		SENZA INTERRAMENTO	BASSA
PIOPPETI E ARBOREE	PREIMPIANTO		BASSA
	MAGGIO – SETTEMBRE	CON TERRENO INERBITO	ALTA
		CON TERRENO LAVORATO	MEDIA

Schema 2 - Coefficienti di efficienza dell'azoto dei fertilizzanti organici (k_0) in funzione della classe di efficienza. Interazione tra epoche di applicazione e tipo di terreno

	Tessitura grossolana			Tessitura media			Tessitura fine		
EFFICIENZA ¹¹	AVICOLI	SUINI	BOVINI ¹²	AVICOLI	SUINI	BOVINI ¹²	AVICOLI	SUINI	BOVINI ¹²
ALTA	0,84	0,73	0,62	0,75	0,65	0,55	0,66	0,57	0,48
MEDIA	0,61	0,53	0,45	0,55	0,48	0,41	0,48	0,42	0,36
BASSA	0,38	0,33	0,28	0,36	0,31	0,26	0,32	0,28	0,24

2. Contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma semplificata

Nel Piano di utilizzazione agronomica redatto in forma semplificata, gli apporti azotati alle colture sono valutati confrontando gli stessi con i valori di asporto calcolati sulla base dei coefficienti unitari di asportazione di azoto utilizzati per il Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa; il rispetto dei limiti massimi di apporto azotato è verificato con la somma degli apporti di origine minerale e di azoto efficiente di origine organica; per determinare l'azoto efficiente di origine organica si fa riferimento al coefficiente di efficienza medio K_0 descritto tra i contenuti del Piano di Utilizzazione Agronomica in forma completa.

3. Indici finali del Piano di Utilizzazione Agronomica

A seguito alla fase di presentazione e valutazione delle comunicazioni e dei piani di cui all'articolo 32, con riferimento alla distribuzione territoriale dell'uso agronomico, la Giunta regionale procederà all'eventuale introduzione di indici finali di valutazione dei piani di utilizzazione agronomica, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente allegato.

(11) la scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione

(12) i coefficienti di efficienza indicati per liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio

ALLEGATO III
(Art. 5)**Registrazione delle fertilizzazioni e documenti di trasporto****Parte A – Registrazione delle fertilizzazioni**

Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare e conservare per un minimo di tre anni un'apposita scheda delle operazioni di fertilizzazione effettuate, con riguardo particolare all'apporto di azoto e fosforo, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla inerente l'operazione di fertilizzazione e tenute a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati diverse da quelle sopra indicate e con un fabbisogno colturale di azoto, calcolato sulla base degli asporti, superiore a 3.000 chilogrammi annui sono tenute:

- 1) alla valutazione annuale del fabbisogno in termini di unità fertilizzanti azotate, fosfatiche e potassiche delle colture anche desunte dal sistema informatizzato dell'Anagrafe unica;
- 2) alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni colturali di fertilizzazione o, in alternativa, alla conservazione per un minimo di tre anni delle registrazioni o della documentazione giustificativa relativa all'acquisto ed alle cessioni dei concimi azotati, fosfatici e potassici da cui si possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.

Sono esonerate dagli obblighi di cui sopra le aziende agricole che, nel rispetto dei limiti di apporto azotato di origine zootecnica e del fabbisogno complessivo di azoto delle colture, utilizzano una quota significativa di azoto derivante da effluenti zootecnici o ammendanti di tipo organico di origine extra aziendale, allo scopo di fertilizzare le proprie colture; tali apporti organici dovranno comunque essere oggetto di registrazione annuale, da parte dell'azienda agricola cedente o di quella utilizzatrice, nell'ambito della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento; le informazioni riguardanti la significatività del livello di apporto organico, nonché il livello di integrazione azotata e fosfatica alla coltura, verranno precisate tramite il sistema informativo della Regione Piemonte, sulla base di criteri inerenti la disponibilità territoriale di matrici di tipo organico.

Parte B – Documenti di trasporto

In caso di trasporto di acque reflue e di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 chilogrammi annui su terreni in uso all'azienda produttrice, nonché di aziende che utilizzano effluenti provenienti da altri allevamenti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo, la documentazione di accompagnamento del trasporto effettuato dall'azienda stessa è costituita da copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

In caso di trasporto di effluenti zootecnici e di acque reflue effettuato per conto dell'azienda produttrice o utilizzatrice da soggetti terzi, la documentazione di accompagnamento del trasporto è costituita da:

1. copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
2. natura e quantità degli effluenti e delle acque trasportati;
3. estremi identificativi del mezzo di trasporto utilizzato;
4. estremi identificativi dell'eventuale azienda destinataria.

In caso di trasporto di acque reflue e di effluenti zootecnici di aziende con produzione azotata di origine zootecnica superiore a 3.000 chilogrammi su terreni diversi da quelli in uso all'azienda, la documentazione di accompagnamento del trasporto è costituita da:

1. copia della comunicazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
2. libretto di circolazione del mezzo di trasporto utilizzato;
3. natura e quantità degli effluenti e delle acque trasportati;
4. estremi identificativi dell'azienda destinataria.

ALLEGATO IV
(Art. 26, comma 5)

Irrigazione

I volumi irrigui da apportare ai terreni sui quali sono distribuiti effluenti di origine zootecnica, a integrazione della componente minerale della concimazione, dovranno essere dimensionati per limitare l'infiltrazione negli orizzonti subsuperficiali delle acque somministrate, che potrebbero portare alle falde azoto in forma nitrica disciolta o trascinare sostanze in sospensione, nonché per limitare il ruscellamento verso il reticolo superficiale artificiale o naturale.

A tal fine, con riferimento alle particelle di terreno che ricevono acqua in forma turnata, non è consentito l'apporto di liquami o l'interramento di letame il giorno precedente a quello in cui cade la ruota irrigua. Analogamente per le particelle che ricevono acqua "alla domanda" non è consentito apportare liquami o interrare letame il giorno che precede il programmato intervento irriguo.

Fa eccezione a quanto precisato l'attività di fertirrigazione.

Sulle particelle irrigue in cui vengono distribuiti gli effluenti animali è consigliata l'adozione delle tecniche irrigue che consentono il dimensionamento adeguato dei volumi d'acqua da apportare e la loro regolare distribuzione quali ad esempio i metodi ad aspersione o a microirrigazione.

Nell'ambito del Codice di buona pratica agricola per l'irrigazione previsto dal Piano regionale di tutela delle acque, saranno fornite ulteriori indicazioni tecniche per una corretta irrigazione. Dettagli aggiuntivi potranno inoltre derivare dai risultati dell'attività sperimentale in corso avviata dalla Regione Piemonte in materia di fertirrigazione.

ALLEGATO V
(Art. 26, comma 7)

Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti e ammendanti organici

Allo scopo di ridurre i fenomeni di perdita d'azoto per lisciviazione ed ottimizzare l'efficienza della concimazione, la distribuzione dell'azoto deve avvenire nelle fasi di maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più somministrazioni.

Fatta eccezione per l'uso agronomico di effluenti zootecnici, acque reflue e ammendanti organici, le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina:

1) su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;

2) con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi.

Nei casi 1 e 2, a far data dal 1° gennaio 2009 la somministrazione di N in presemina non può essere superiore a 30 chilogrammi per ettaro.

Fatte salve le norme più restrittive indicate dal presente regolamento per le singole colture, non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori ai 100 chilogrammi per ettaro di N per le colture erbacee ed orticole ed a 60 chilogrammi per ettaro per le colture arboree.

Anche nel caso di utilizzo prevalente di concimi azotati di sintesi, la distribuzione in campo deve essere effettuata con quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

ALLEGATO VI
(Art. 29)**Strategie di gestione degli effluenti zootecnici****Parte A - Trattamenti aziendali di liquami e gestione aziendale o interaziendale dei prodotti di risulta**

In aree in cui è necessario riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento degli effluenti zootecnici si può ottenere un'efficace riduzione del carico di nutrienti, in particolare dell'azoto, attraverso tecniche di trattamento degli effluenti che ne favoriscano l'utilizzo agronomico (separazione solido/liquido, digestione anaerobica, compostaggio); l'adozione di trattamenti presso la singola azienda può essere utilmente integrata da forme di gestione consortile dei liquami e delle frazioni risultanti dai trattamenti, garantendo, inoltre, l'uso agronomico al di fuori dell'area di produzione. In alternativa ad un diretto uso agronomico dei liquami e delle frazioni da trattamento, può essere effettuata la valorizzazione come ammendanti organici e la loro immissione sul mercato dei fertilizzanti.

La costituzione di consorzi o altre forme di cooperazione interaziendale di cui all'articolo 29, comma 1 è finalizzata a rendere possibili il trattamento di liquami zootecnici nelle singole aziende con mezzi propri o di proprietà del consorzio e la gestione dei prodotti di risulta a cura di un apposito servizio facente capo al consorzio stesso.

Si riportano di seguito alcune linee di gestione che possono essere adottate in tale ambito:

1. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza, quali ad esempio i sistemi a centrifuga, da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;
2. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza, quali ad esempio i sistemi a centrifuga, da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee gestite dalla struttura interaziendale, commercializzazione del compost oppure trasporto del medesimo verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; utilizzo in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, a fini agronomici;
3. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza, quali ad esempio i sistemi a centrifuga, da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte della struttura interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo, poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata, alleggerita dei nutrienti, e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane;
4. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza, quali ad esempio i sistemi a centrifuga, da effettuarsi in ambito aziendale; compostaggio del solido separato in platee aziendali, ritiro del compost da parte del centro interaziendale, trasporto del compost verso aree agricole di utilizzo poste anche a grande distanza e comunque a forte richiesta di sostanza organica per ristabilire la fertilità dei suoli; depurazione della frazione chiarificata in centro interaziendale;
5. separazione solido/liquido con dispositivi ad alta efficienza (es. flottatori) da effettuarsi in ambito aziendale; digestione anaerobica del fango addensato con recupero di biogas in un centro interaziendale; depurazione in ambito aziendale della frazione chiarificata e scarico della medesima in pubblica fognatura per il trattamento finale in depuratore di acque reflue urbane e/o utilizzo fertilizzante sul suolo aziendale di superficie ridotta.

L'utilizzo di sistemi di separazione solido/liquido tramite dispositivi a minore efficienza di separazione è anche compatibile con le linee di gestione sopra riportate, in particolare nel caso di allevamenti di dimensioni più contenute e quando l'adozione di tali dispositivi sia effettuata in forma associata, tramite contoterzismo, e venga integrata con altre modalità di gestione degli effluenti.

Le tipologie di trattamento su menzionate ed altre possibili combinazioni di azioni aziendali ed interaziendali tra di loro integrate sono di raccomandata applicazione in zone non vulnerabili, al fine di una tutela preventiva delle acque superficiali e sotterranee e sono rese obbligatorie nelle zone vulnerabili, nei casi previsti all'art. 29, in sinergia con i trattamenti consortili trattati nella successiva Parte B.

Parte B - Trattamenti consortili di liquami

Gli impianti interaziendali con utilizzo agronomico dei liquami trattati prevedono in testa la digestione anaerobica per sfruttare al meglio il potenziale energetico dei liquami, in particolare tramite la produzione di biogas; a tale proposito è però necessario evidenziare come la digestione anaerobica permetta il recupero di energia rinnovabile, la stabilizzazione e la deodorizzazione dei liquami, ma non la riduzione dei nutrienti.

Dopo la digestione anaerobica i liquami vengono sottoposti a separazione solido/liquido: la frazione solida viene stoccata e poi avviata, previo eventuale compostaggio, ad utilizzo agronomico; la frazione liquida può essere sottoposta a trattamento allo scopo di recuperare l'azoto in essa presente sotto forma di fertilizzante o per eliminarlo in forma gassosa non impattante per l'ambiente; la parte liquida restante può essere destinata, dopo stoccaggio di alcuni mesi, alla fertirrigazione su suolo agricolo. Il suolo per l'utilizzo agronomico sia della frazione solida che liquida può essere messo a disposizione sia dagli allevatori che consegnano il liquame all'impianto che da altri agricoltori.

Oltre alla riduzione dell'eccedenza di nitrati ed alla produzione di ammendante compostato ai sensi del d.lgs. 29 aprile 2006 n. 217, il ricorso ai sopra citati sistemi integrati anaerobici/aerobici comporta ulteriori vantaggi:

- si migliora nettamente il bilancio energetico dell'impianto, in quanto nella fase anaerobica si ha in genere la produzione di un surplus di energia rispetto al fabbisogno dell'intero impianto;
- si possono controllare meglio e con costi minori i problemi olfattivi; le fasi maggiormente odorogene sono gestite in reattore chiuso e le "arie esauste" sono rappresentate dal biogas (utilizzato e non immesso in atmosfera);
- si ha un minor impegno di superficie a parità di materiale trattato, pur tenendo conto delle superfici necessarie per il post-compostaggio aerobico, grazie alla maggior compattezza dell'impiantistica anaerobica;
- si riduce l'emissione di CO₂ in atmosfera da un minimo del 25% sino al 67% (nel caso di completo utilizzo dell'energia termica prodotta in cogenerazione), coerentemente con le esigenze ambientali di contenimento dell'emissione dei gas ad effetto serra.

Coerentemente con i principi di trattamento, valorizzazione e riduzione del carico zootecnico sopra esposti, potranno essere valutati altri sistemi innovativi di trattamento e produzione di energia, quali quelli connessi alla gestione delle biomasse derivanti dagli effluenti del settore avicolo.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 5 novembre 2007, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all’articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R).”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000;

Visto l’articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto l’articolo 23 quinquies della legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visti i regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R, 11 giugno 2001, n. 8/R e 12 marzo 2007, n. 3/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-7336 del 5 novembre 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R (Ulteriori disposizioni in materia di procedimenti di concessione delle agevolazioni alle imprese per interventi di rilocalizzazione di cui all’articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997, n. 228, come già disciplinati dai regolamenti regionali 22 maggio 2001, n. 6/R e 11 giugno 2001, n. 8/R).”.

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, è sostituita dalla seguente:

“b) la domanda di integrazione, ai fini della concessione del nuovo finanziamento, può essere presentata anche ad una banca diversa da quella che ha concesso l’originario finanziamento, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 4 quinquies della legge 16 luglio 1997 n. 228, dal decreto del Ministro del tesoro 24 aprile 1998 e dai collegati regolamenti regionali. Il nuovo finanziamento è assistito dalla garanzia prevista dagli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995, n. 35;”.

2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, è sostituita dalla seguente:

“e) in ogni caso l’integrazione ammessa ha per oggetto esclusivamente la lievitazione delle voci di costo contenute nell’originario piano di investimenti, escludendo pertanto qualsiasi nuova voce di costo non prevista in precedenza.”.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, le parole: “30 settembre 2007”, sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2008”.

Art. 3.

(Inserimento dell’articolo 7 bis)

1. Dopo l’articolo 7 del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 3/R, è inserito il seguente:
“Art. 7 bis. (Norma transitoria)

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti pendenti le cui istruttorie non siano state ancora concluse alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 5 novembre 2007.

Mercedes Bresso

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 45 del 8 novembre 2007.

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R.

Regolamento regionale recante: “Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-7949 del 28 dicembre 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”

Art. 1.

(Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Sono designati zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori di cui all’Allegato A del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 28 dicembre 2007.

Mercedes Bresso

Allegato A
(Art. 1)

Elenco dei fogli di mappa designati zone vulnerabili da nitrati, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

<i>Comune codice</i>	<i>denominazione</i>	<i>Fogli di mappa catastali designati zona vulnerabile da nitrati</i>
<i>Provincia di Torino</i>		
001002	Airasca	10, 11, 12, 31
001004	Albiano d’Ivrea	16
001014	Azeglio	9
001034	Brandizzo	da 1 a 11
001039	Brusasco	Sez. Brusasco 1, 2
001041	Buriasco	11, da 21 a 24, 26
001047	Caluso	62, da 66 a 70, da 76 a 84, 91, 92, da 94 a 100, 108, 109, da 112 a 117, da 123 a 130, da 133 a 136
001051	Candiolo	1, 2, 8, 9, 12, 13
001058	Carignano	49, 55, 88, 89, 91
001059	Carmagnola	da 5 a 11, 36, 58, 59, 90, 91, 93, 94, 97, 100, 101, 106, 110, 111, 114, 115, 117, 118, 119, da 121 a 124, 131, 137, 148, 152
001065	Castagnole Piemonte	da 8 a 11, da 17 a 20
001068	Castiglione Torinese	1
001070	Cavour	da 2 a 14, 19, da 22 a 27, 31, 32, 46, 74, 76
001071	Cercenasco	da 1 a 11, da 14 a 22
001082	Chivasso	da 1 a 6, da 9 a 17, da 20 a 30, 38, 39, 40, 43, 44, da 47 a 51, da 54 a 65, da 68 a 74
001111	Garzigliana	3, 4, 5, 7, da 10 a 13

001112	Gassino Torinese	Sez. Gassino Torinese 11
001129	Lauriano	Sez. Lauriano 1 e 2
001130	Leinì	35, 45
001136	Lombriasco	14
001142	Macello	1, 5, 6, 8, 9, da 11 a 17, da 23 a 27
001148	Mazzè	da 25 a 28, 31, da 41 a 47, da 49 a 59, 65, 66, 67, 80, 81, 91, 92, 97
001161	Montanaro	1, 2, da 11 a 14, da 18 a 23, 29, 31, 32, 33
001162	Monteu da Po	2
001168	None	1, 2, 6, 7, 8, da 11 a 14, da 28 a 34, 36, 37
001171	Orbassano	33, 34
001178	Pancalieri	7, 8, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27
001193	Piobesi Torinese	1, 3
001225	Rondissone	19
001236	San Benigno Canavese	17, 19, 20, 25
001246	San Giusto Canavese	9
001249	San Mauro Torinese	da 1 a 5
001253	San Sebastiano da Po	1, 2
001260	Scalenghe	11, 17, 18, 21, 22, 24, da 27 a 37, 39, 40, da 43 a 52
001265	Settimo Torinese	da 1 a 16, da 18 a 34, 37, 38, 39, da 41 a 48, da 50 a 56
001272	Torino	da 18 a 21, da 44 a 48, da 87 a 97, 135, 136, 137
001273	Torrazza Piemonte	da 27 a 32
001293	Verolengo	1, 2, 4, 7, 30, 32, 33, da 35 a 61
001294	Verrua Savoia	1, 6, 7, 8, 10, 11
001295	Vestignè	Sez. Vestignè 29
001299	Vigone	da 1 a 20, da 22 a 29, da 31 a 59, da 61 a 64
001300	Villafranca Piemonte	1, da 6 a 9, da 12 a 16, da 20 a 23, 25, 26, 27, da 30 a 41, 44, 83, 84, 85
001308	Villastellone	16, 17, 18
001309	Vinovo	3, 4, 5, 8, 10, da 14 a 23, 25, 26, 28, 30
001310	Virle Piemonte	2, da 16 a 19
001314	Volpiano	12, da 15 a 22, da 25 a 39, da 43 a 52
001315	Volvera	35, 36, 37

Provincia di Vercelli

002004	Alice Castello	da 13 a 33
002011	Bianzè	da 1 a 19, 22
002015	Borgo d'Ale	da 14 a 20, 24, da 26 a 40
002033	Casanova Elvo	10
002042	Cigliano	4, 7, da 9 a 27, 29, 30
002049	Crescentino	20, 22, 23, 24, da 26 a 41
002058	Fontanetto Po	16, da 18 a 25
002061	Gattinara	da 11 a 14, da 31 a 42, da 50 a 62, 73, 74, da 78 a 86
002071	Livorno Ferraris	da 1 a 4, da 6 a 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 63
002079	Moncrivello	13, 17, 18, 20
002090	Palazzolo Vercellese	da 6 a 11, da 13 a 16
002128	Saluggia	da 4 a 14, da 16 a 35
002133	Santhià	3, 13, 17, 18, da 22 a 27, 30, da 32 a 37, da 39 a 47
002150	Tronzano Vercellese	da 1 a 14, da 16 a 19, da 21 a 26

Provincia di Novara

003012	Barengo	22, 23, 31
003016	Bellinzago Novarese	54, 60, 74
003018	Biandrate	1
003023	Borgolavezzaro	1, 2, 4, 6, 22, 28, 29
003027	Briona	1, 5, da 8 a 11, da 13 a 16, da 22 a 28, 33, 37, 38, 42
003030	Caltignaga	2, da 11 a 19, 23, 24, 38
003032	Cameri	16, 17, 18, da 22 a 25, da 29 a 42, da 47 a 56, da 61 a 64
003036	Carpignano Sesia	25, 26
003039	Casaleggio Novara	1, 2, 3, da 5 a 9, da 11 a 18
003042	Castellazzo Novarese	1, 2, da 4 a 9, da 12 a 18, 20, 21, 22
003065	Fara Novarese	3, 10, 12, 13, 14
003068	Galliate	da 1 a 7, 17, 18, 19, 23

003073	Ghemme	5, 9, 10, 16, 18, 25, 26, da 30 a 33
003083	Landiona	da 1 a 14
003090	Mandello Vitta	da 1 a 11
003100	Momo	da 24 a 27, 31, 33, 34, 35, 36, 38, da 40 a 46, 48, 49
003122	Prato Sesia	12
003129	Recetto	da 1 a 6, da 9 a 12
003130	Romagnano Sesia	10, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 33, da 35 a 40
003138	Sillavengo	da 1 a 16
003139	Sizzano	8, 9, 16
003146	Tornaco	2, da 5 a 8, da 11 a 26
003158	Vespolate	15, 19, da 27 a 30, 34
003159	Vicolungo	da 1 a 19

Provincia di Cuneo

004012	Barge	10 e 12
004029	Bra	2, 6, 7, 8, 15, 16, 25, 26, 38, 58, 59
004041	Caramagna Piemonte	da 10 a 13, da 18 a 22, 25, 27, 28, da 30 a 33
004042	Cardè	1, 2, 5, 10, 11, da 15 a 18, 21
004045	Casalgrasso	1, 2, 4, 6, 10, 11, da 14 a 18, 22
004058	Cavallerleone	5, 6, 7, 9, 10, da 12 a 17
004059	Cavallermaggiore	da 1 a 4, da 12 a 21, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, da 38 a 50, 55
004061	Centallo	da 2 a 6, da 9 a 14, da 18 a 26, da 31 a 37, 45, 46
004065	Cervere	1, 2
004067	Cherasco	18
004075	Costigliole Saluzzo	da 2 a 7, 20
004085	Envie	8
004087	Faule	1, 2, 7, 8
004089	Fossano	da 1 a 8, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, da 32 a 55, da 57 a 89, 94, 95, 96, da 115 a 120, 147
004096	Genola	1, 2, 8, 14, 17, 18
004104	Lagnasco	da 1 a 20
004116	Manta	da 7 a 13
004117	Marene	da 1 a 4, da 12 a 16, 24, 25, 27, 28, da 33 a 36
004128	Monasterolo di Savigliano	1, da 3 a 13
004143	Moretta	4, 12, 14, 16, 17, 18, 24, 25
004146	Murello	1, da 7 a 10, 12, 13, 14, 16
004171	Polonghera	7, 8
004179	Racconigi	da 9 a 12, da 15 a 18, da 29 a 33, 36, 37, 38, da 42 a 45, 48, 49
004180	Revello	2, 7, 8, 9, 11, 16, 28, 29
004198	Ruffia	da 1 a 7
004203	Saluzzo	1, 5, da 7 a 16, da 18 a 24, da 26 a 29, da 34 a 37, 40, da 45 a 59, da 76 a 80
004208	Sanfrè	da 3 a 4
004215	Savigliano	3, 4, da 10 a 16, 18, 19, 20, 22, da 24 a 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 47, da 52 a 56, 63, 64, 65, 69, 72, 74, da 78 a 86, 92, 97, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, da 115 a 120, da 123 a 130
004217	Scarnafigi	da 1 a 29
004222	Sommariva del Bosco	18, 19, da 21 a 26, 29, 30
004228	Torre San Giorgio	da 3 a 6
004240	Verzuolo	Sez. Verzuolo da 5 a 10, da 22 a 26
004244	Villafalletto	1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 34, 35
004246	Villanova Solaro	da 3 a 17
004250	Vottignasco	da 1 a 11

Provincia di Alessandria

006011	Balzola	da 1 a 13, 15, 16, 17
006027	Camino	Sez. Camino 6, 10
006039	Casale Monferrato	da 2 a 5, da 17 a 20, da 22 a 25
006060	Coniolo	1, 2
006109	Morano sul Po	da 1 a 18, 21

006133	Pontestura	Sez. Pontestura 1, 2, 3
006185	Villanova Monferrato	da 1 a 5, 7, 8, 15, 17, 18

Provincia di Biella

096016	Cavaglià	da 24 a 27
--------	----------	------------

Regolamento regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2008

MITTENTE

P_{ROT.N.}

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1	<input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3	<input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA



Ubicato nel pieno centro di Torino, fu iniziato nel 1646 per volere della prima Madama reale Cristina di Francia, moglie di Vittorio Amedeo I, e fu residenza dei duchi di Savoia, dei re di Sardegna e poi dei re d'Italia.

Nei tre piani del Palazzo sono visitabili gli appartamenti reali riccamente decorati ed arredati con dipinti, arazzi, mobili, porcellane che documentano l'evoluzione del gusto dal Seicento all'Ottocento, sotto la regia degli architetti di corte, Filippo Juvarra, Benedetto Alfieri, Pelagio Palagi. Nei Giardini reali disegnati alla fine del '600 da André Le Nôtre, l'architetto dei giardini di Versailles, statue e vasi decorano la fontana e le aiuole.



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.